


Il Mediatore Europeo


RELAZIONE ANNUALE

1998



Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE 1998



Strasburgo, febbraio 1999

On. José María Gil-Robles Gil-Delgado

Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles

Signor Presidente,

a norma dell'articolo 138 E, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 1998.

*Jacob Söderman,
Mediatore europeo*

1	PREFAZIONE	9
2	DENUNCE AL MEDIATORE	15
2.1	LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	15
2.2	IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	16
2.2.1	"Cattiva amministrazione"	18
2.2.2	Un Codice di buona prassi amministrativa	19
2.3	LA LIBERA CIRCOLAZIONE E IL MANDATO DEL MEDIATORE	21
2.4	RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	24
2.5	FONDATEZZA DELLE INDAGINI	25
2.6	ANALISI DELLE DENUNCE	26
2.7	SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE	27
2.8	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE	27
2.9	CASI RIGUARDANTI LA MANCATA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA	29
2.10	ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI	30
2.10.1	Denunce riguardanti il rifiuto di accesso ai documenti	30
2.10.2	Procedura corretta nelle indagini del Mediatore	31
2.10.3	Il potere del Mediatore di ispezionare i fascicoli	31
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	33
3.1	CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	33
3.1.1	Parlamento europeo	
	Rimborso delle spese mediche	33
	Norme per usufruire del programma di pensionamento del Parlamento europeo	36
3.1.2	Consiglio dell'Unione europea	
	Ispezione di documenti mirata a verificare le ragioni del rifiuto dell'accesso ad alcuni di essi	42
3.1.3	Commissione europea	
	Concorrenza: Risposta a osservazioni presentate - Competenza del Mediatore	46
	Remunerazioni dei Commissari: Richiesta di informazioni	49
	Imposizione fiscale danese su autoveicoli usati importati	52
	Procedura di gara d'appalto per fornitura di servizi tecnici alla Commissione	59

Presunta violazione delle regole di concorrenza	64
Selezione di candidati a un tirocinio	74
Frode ai danni del Fondo sociale europeo: Presunta carenza da parte dell'UCLAF	76
Procedura di gara di appalto	80
Sostegno finanziario ad agenti doganali spagnoli dopo l'entrata in vigore del mercato interno.	82
Sovvenzioni dello Stato tedesco alle energie rinnovabili	86
Termine per la presentazione di proposte relative a un bando di gara	91
Protezione contro gli incendi nei boschi: Interpretazione del regolamento 3529/86.	93
Annullamento dell'assistenza finanziaria a un progetto	94
Dazi sulla carne di cervo.	96
Decisione della Commissione di non avviare una procedura di infrazione ex articolo 169 CE	98
Rifiuto da parte di un organo giurisdizionale nazionale di formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale: Decisione della Commissione di non dare seguito alla relativa denuncia	100
Accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile	103
Prezzo delle pubblicazioni della Commissione.	105
Borsa di studio della Commissione oneri sociali	106
Mancata assunzione di un esperto	108
Lista di riserva per le assunzioni	110
Presunta discriminazione in una gara d'appalto.	112
Articolo 169: Mancata emissione di un parere motivato ed esclusione del denunciante da una riunione	114
Trasferimento di diritti alla pensione	120
Direttiva concernente le vacanze "tutto compreso": Presunta omissione da parte della Commissione di trattare in modo adeguato una denuncia	122
Procedure di assunzione: Decisione di nominare un altro candidato	127
Presunta omissione di evitare una discriminazione nell'accesso a un pubblico impiego	130
3.1.4 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee	
OPOCE: Sistema di distribuzione e politica dei prezzi	132
3.2 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI	134
3.2.1 Parlamento europeo	
Regime di indennità per i membri del Parlamento europeo	134
3.3 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	138
3.3.1 Parlamento europeo	
Assunzione: Esito negativo dell'esame medico	138
Mancata traduzione di documenti contrattuali nella lingua dell'offerente.	140
3.3.2 Commissione europea	
Aiuti statali: Applicazione del diritto comunitario da parte della Commissione.	142
Presunta mancanza di informazioni a seguito di conversazioni telefoniche.	146
Pagamento tardivo del contributo della Commissione a un progetto.	148

	Mancata informazione al denunciante del seguito dato alla sua denuncia	150
3.3.3	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	
	Concorso per agenti temporanei: Esclusione di un candidato	154
3.4	CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE	157
3.4.1	Parlamento europeo	
	Spese di viaggio per una visita ufficiale di un MPE	157
3.4.2	Commissione europea	
	Accesso a documenti della Commissione	160
	Procedura di gara d'appalto per un posto di amministratore finanziario nell'ambito del programma PHARE	163
	Mancato rinnovo di un contratto esterno: Presunta mancata informazione in tempo utile	165
3.5	CASI ARCHIVIATI CON UNA OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE EUROPEO	168
3.5.1	Parlamento europeo	
	Personale: Riconoscimento di una malattia professionale	168
	Concorso: informazioni non corrette	171
3.5.2	Consiglio dell'Unione europea	
	Decisione del Consiglio 93/731/CEE: Significato di "richieste reiterate" di "documenti voluminosi"	174
	Consiglio: Accesso del pubblico ai documenti	180
	Rifiuto di accesso a documenti: Ragionamento inadeguato	186
	Concorso pubblico: Omissione di fornire informazioni riguardo a possibili mezzi di ricorso	191
	Accesso ai documenti	195
3.5.3	Commissione europea	
	Diga di Itoiz: Incapacità della Commissione di motivare adeguatamente la sua valutazione di non infrazione	200
	Vertenza su un contratto di ricerca	208
	Diritto della concorrenza: Presunta inazione e mancata risposta a della corrispondenza	218
	Riconoscimento dei diplomi in odontoiatria di paesi terzi	222
	Confidenzialità della relazione fra medico e paziente	229
	Motivazione del rigetto di un candidato	231
	Modifica di sovvenzione per la ricerca	235
	Sovvenzione per un festival del cinema: Ragionamento inadeguato	241
	Riconoscimento reciproco di licenze di elicotterista	245
	Mancata informazione sull'esito di una denuncia	246
	Modifica della politica relativa alle assunzioni	252
	Procedure di assunzione	256
	Ritardo eccessivo nella risposta alla corrispondenza	260
3.5.4	Corte dei conti	
	Rimborso delle spese dei candidati a un concorso	264

3.6 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE 268**3.6.1 Consiglio dell'Unione europea**

Un elenco aggiornato di provvedimenti adottati nel settore della giustizia e degli affari interni . 268

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA CONDOTTE DAL MEDIATORE 272**3.7.1 Commissione europea**

Limiti di età per l'assunzione. 272

Diritti alla pensione degli agenti locali della Commissione 281

4 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 283**4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI 283****4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA 283****5 RAPPORTI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI 285****5.1 LA RETE DI COLLEGAMENTO 285****5.2 COOPERAZIONE NEL TRATTARE LE DENUNCE 286****5.3 COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI 286****6 PUBBLICHE RELAZIONI 289****6.1 EVENTI SALIENTI DELL'ANNO 289****6.2 CONFERENZE E INCONTRI 290****6.3 ALTRI AVVENIMENTI 299****6.4 RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE 304****7 ALLEGATI 307****A STATISTICHE 307****B BILANCIO 312****C PERSONALE 314**

1 **PREFAZIONE**

L'istituzione dell'ufficio del Mediatore europeo è stato uno dei risultati più significativi del trattato di Maastricht per quanto concerne la cittadinanza dell'Unione. La possibilità di rivolgersi al Mediatore costituisce uno dei diritti della cittadinanza europea, garantito dalla normativa comunitaria. Nella mia prima relazione annuale (1995) avevo annunciato l'intenzione di proporre, nella relazione annuale per il 1998, alcuni emendamenti e alcune modifiche riguardo al mandato, ai poteri o alle procedure dell'ufficio del Mediatore europeo, alla luce dell'esperienza acquisita dall'inizio dell'attività nel settembre del 1995. Un'ampia parte di questa prefazione è pertanto dedicata all'adempimento di tale impegno. Intendo valutare ciò che è ancora necessario per completare l'istituzione dell'ufficio del Mediatore affinché questo possa rappresentare un servizio efficiente per i cittadini europei.

Innanzitutto, desidero informare i lettori che la presente relazione annuale ha la stessa struttura delle due precedenti, riguardanti gli anni 1996 e 1997. Tuttavia, è stata apportata una modifica significativa per quanto concerne la scelta dei casi da presentare nella relazione. Le relazioni annuali precedenti comprendevano tutti i casi archiviati dopo un'indagine. Infatti, nei primi anni di attività una tale prassi era utile per fornire un quadro completo del lavoro del Mediatore. Il numero crescente di casi ha però indotto a pensare che includerli tutti non sarebbe stato più giustificabile dal punto di vista delle esigenze dei cittadini, dal momento che molti di essi sono in realtà una ripetizione di casi precedenti e non sono di interesse pubblico rilevante. In questa relazione intendo pertanto adottare la procedura normale seguita presso gli uffici dei Difensori civici nazionali inserendo soltanto alcuni casi in modo che la relazione sia contenuta entro limiti ragionevoli e sia chiara e leggibile.

Sono ovviamente inclusi tutti i casi che sollevano rilevanti questioni di principio, quelli che presentano nuove questioni riguardo alla competenza o alle procedure del Mediatore e quelli che contengono conclusioni di interesse generale. Per coloro che desiderano esaminare tutti i casi archiviati dopo un'indagine, dal luglio 1998 il sito Web fornisce tali informazioni in un formato nuovo ed esauriente mediante la pubblicazione di tutte le decisioni in inglese e nella lingua del denunciante. È possibile richiedere anche una copia su carta di tali decisioni presso l'ufficio del Mediatore.

RISULTATI

In occasione dell'esame della relazione annuale per il 1997 da parte del Parlamento europeo, è stato criticamente osservato che il Mediatore aveva avuto successo soltanto in una modesta percentuale di casi. Tale opinione derivava dalla considerazione di tutte le denunce ricevute, comprese quelle che esulavano dal mandato. Non credo che questo modo di valutare i risultati dell'attività del Mediatore sia corretto. Infatti, il Mediatore non può fare

molto nei riguardi di una denuncia che esula dal mandato, a parte consigliare al denunciante di rivolgersi a un'altra autorità o trasferire la denuncia a un organo competente. Si è cercato di procedere in tal modo in quasi l'80% dei casi suddetti.

Nel 1998 l'ufficio del Mediatore ha trattato un totale di 1.617 casi. Di questi, 1.372 erano nuove denunce ricevute nel 1998. 1 indagine di propria iniziativa è stata avviata nel corso dell'anno e 185 indagini sono state chiuse con una decisione motivata. Nel 45% di questi casi, l'istituzione ha risolto la questione oppure si è giunti a una conciliazione amichevole o ancora il caso è stato archiviato con una valutazione critica. Nel 1997 e nel 1996 le cifre corrispondenti erano pari al 40% e al 35% rispettivamente. Nel corso del 1998, nel 52% dei casi non è stata rilevata cattiva amministrazione. Tale conclusione non è sempre negativa per il cittadino. La procedura di indagine prevede che l'istituzione spieghi al denunciante che cosa è stato fatto e perché. In taluni casi l'istituzione convince il denunciante che essa ha agito correttamente.

L'ufficio del Mediatore deve sempre esaminare attentamente i propri risultati dal punto di vista del cittadino. Ancora molto deve essere fatto in questo ambito, ma non dovremmo dimenticare che c'è stato un continuo progresso nell'esito dei casi e nel numero di quelli affrontati. Il principale obiettivo da perseguire il prossimo anno vorrebbe essere quello di abbreviare i tempi impiegati per l'esame di un caso. Il traguardo di un mese per decidere in merito alla ricevibilità e di un anno per archiviare un caso a seguito di un'indagine non è ancora stato completamente raggiunto, ma dovrebbe diventare una realtà nei prossimi anni.

Il Mediatore ha spesso ottenuto risultati soddisfacenti attraverso indagini di propria iniziativa. Il fatto di esaminare giornalmente le denunce dei cittadini fa sì che vengano sottoposti all'attenzione del Mediatore problemi particolari o questioni ricorrenti. In tali casi, può rivelarsi necessaria un'iniziativa positiva da parte del Mediatore nel dedicarsi a una questione. Nel novembre 1998, ho avviato un'indagine in merito all'esistenza e alla disponibilità pubblica, presso le diverse istituzioni e i diversi organi comunitari, di un Codice di buona prassi amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico.

L'idea di tale Codice ha avuto il sostegno del Parlamento europeo; infatti, il signor Roy PERRY, MPE, relatore della relazione della commissione per le petizioni sulle attività svolte nel 1996-1997, ha chiesto che venisse istituito un codice di buona prassi amministrativa per le istituzioni e gli organi comunitari. Il Parlamento ha sottolineato *"la necessità che tale Codice fosse, per motivi di disponibilità pubblica e di comprensibilità, identico per tutte le istituzioni e per tutti gli organi europei"*.

Informazioni dettagliate sull'indagine di propria iniziativa sono riportate di seguito, nel capitolo 2 (paragrafo 2.2.2). Mi auguro di poter annunciare risultati soddisfacenti relativi a questa iniziativa in una prossima relazione annuale.

LIBERA CIRCOLAZIONE

Nella proposta iniziale spagnola di costituire un ufficio del Mediatore europeo, l'idea era che il Mediatore avrebbe dovuto vigilare sui diritti dei cittadini europei, ai sensi della normativa comunitaria, a tutti i livelli nell'Unione europea, anche a livello nazionale, regionale o comunale. L'elevato numero di denunce che non rientrano nel mandato, ancora quasi il 70% delle denunce ricevute, indica che i cittadini europei non sanno che il mandato del Mediatore europeo è limitato soltanto all'azione delle istituzioni e degli organi comunitari.

Un'analisi delle denunce che esulano dal mandato, ma riguardano il diritto comunitario, condotta dal Signor José Martínez Aragón, giurista principale presso il mio Segretariato, e presentata nel capitolo 2 di questa relazione annuale, rivela che molte denunce riguardano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione. La libera circolazione costituisce uno dei diritti della cittadinanza dell'Unione garantito dall'articolo 8 A del trattato. Non sarebbe pertanto utile che il Mediatore europeo potesse assistere i cittadini europei in modo da consentire loro di beneficiare di questo diritto fondamentale loro riconosciuto?

Ritengo valido credere nel principio della sussidiarietà e cercare pertanto di promuovere l'idea che i Difensori civici nazionali e gli organi corrispondenti debbano essere incoraggiati e coadiuvati nel trattare le denunce dei cittadini europei riguardanti il diritto comunitario. Questo avrà un rilievo ancora più significativo allorché entrerà in vigore il trattato di Amsterdam sollevando questioni quali visto, asilo e diritti degli stranieri, che costituiscono denunce tipiche presentate ai Difensori civici e agli organi corrispondenti, a livello nazionale, nell'ambito del diritto comunitario. Inoltre, dovrebbe essere divulgato il diritto di rivolgere una petizione al Parlamento europeo specialmente per quanto concerne questioni di principio o aventi significato politico.

Dal momento che la cooperazione con gli organi nazionali e regionali prosegue in modo soddisfacente non intendo proporre alcuna modifica in merito al mandato del Mediatore europeo, definito dal trattato, ma ho intenzione di concentrare il mio impegno in questo settore.

Ciò che realmente potrebbe aiutare il cittadino sarebbe il fatto di precisare nel trattato tutte le procedure di ricorso possibili ai sensi del diritto comunitario, in modo da informare adeguatamente i cittadini europei dei loro diritti a tale riguardo. In una società disciplinata dallo stato di diritto, gli organi giurisdizionali costituiscono il sistema principale attraverso il quale lo stato di diritto viene sostenuto. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna disposizione che informi il cittadino del ruolo fondamentale svolto dagli organi giurisdizionali nazionali nel garantire l'osservanza del diritto comunitario. Inoltre, dovrebbe essere menzionato nel trattato anche il diritto di presentare denuncia ai Difensori civici nazionali e di rivolgere petizioni ai parlamenti in caso di conflitti con l'amministrazione inerenti al diritto comunitario. Ogni Stato membro dovrebbe garantire all'interno della propria struttura giuridica la presenza di un organo non giurisdizionale efficiente e *ad hoc* al quale i cittadini possono rivolgersi a tale scopo.

Desidero inoltre sottolineare che dovrebbe essere incluso nel trattato il diritto di un cittadino europeo di presentare denuncia alla Commissione europea in merito a un'eventuale violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Questo è l'unico modo per tutelare lo stato giuridico dei cittadini come parte di questo processo e per garantire una condotta corretta e trasparente nel valutare le loro denunce in futuro.

L'ESIGENZA DI MODIFICARE LO STATUTO DEL MEDIATORE

Il Parlamento europeo ha deciso di modificare il regolamento finanziario al fine di istituire un bilancio indipendente per il Mediatore europeo. Tale iniziativa viene accolta con favore purché venga dato al nostro ufficio il tempo necessario per adeguarvisi senza ostacolare l'attività relativa all'esame delle denunce. Sarebbe realistica a tale riguardo l'istituzione di un bilancio indipendente a partire dall'anno 2001. Si avrebbe, in tal modo, il tempo di effettuare l'emendamento necessario allo Statuto del Mediatore.

Un'altra questione riguardante lo Statuto è di rilievo molto maggiore. Essa concerne i limiti di indagine enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 ai sensi del quale l'accesso a un fascicolo può essere rifiutato in base a "*motivi di segreto professionale debitamente giustificati*" e i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari quando sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore, "*rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale*".

Ritengo che tali limitazioni siano inutili e inadeguate. Riguardo all'indagine del Mediatore i cittadini si attendono che tutti i fatti e i documenti pertinenti siano a disposizione del Mediatore anche quando le informazioni non possono essere rese pubbliche perché sono riservate. I cittadini dovrebbero comunque sapere che le indagini del Mediatore non sono soggette ad alcuna limitazione e che questi ha la possibilità di ispezionare tutti i fascicoli del caso e di disporre di tutte le testimonianze necessarie.

Le limitazioni stabilite in merito all'udienza dei testimoni sono inaccettabili perché, in senso letterale, esse potrebbero persino obbligare un testimone a mentire (per celare, ad esempio, un caso di frode) qualora questi venga istruito a comportarsi in tal modo dai suoi superiori nell'amministrazione. Affinché un'indagine possa essere attendibile i testimoni devono dire la verità e fornire tutti gli elementi del caso durante l'indagine. Il ragionamento che sta alla base della suddetta disposizione dello Statuto costituisce un ostacolo per trattare in modo corretto i casi di corruzione e di frode all'interno dell'amministrazione europea. Se le indagini del Mediatore devono contribuire a combattere eventuali situazioni di corruzione e di frode all'interno dell'amministrazione, sulla base di denunce o iniziative, le suddette improprie limitazioni devono essere eliminate.

Nella pratica, al Mediatore non è mai stato rifiutato l'accesso a un fascicolo, sebbene vi siano stati dibattiti e controversie a causa della suddetta limitazione. Il processo di accettare una testimonianza non è finora ancora stato avviato. Per evitare qualsiasi dubbio, sarebbe opportuno che il trattato chiarisse che il Mediatore ha completo accesso, ai fini delle indagini, ai fasci-

coli e ai documenti custoditi dalle istituzioni e dagli organi comunitari e che i funzionari devono fornire testimonianze esaurienti e veritiere. Ovviamente, dovrà restare in vigore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 dello Statuto, secondo il quale il Mediatore e il personale alle sue dipendenze sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte.

UTILE COOPERAZIONE

Le norme del Parlamento europeo riguardanti il Mediatore europeo sono state recentemente modificate e aggiornate. È tuttavia opportuno inserire una disposizione riguardante il modo in cui il Parlamento si occupa della relazione annuale e di eventuali relazioni speciali del Mediatore al fine di garantire che le principali responsabilità a tale riguardo vengano conferite a una commissione responsabile all'interno del Parlamento, la quale, se necessario, potrà richiedere l'opinione di esperti di altre commissioni in base al contenuto della relazione. Esiste già un progetto di relazione pronto su tale argomento e probabilmente la questione verrà risolta entro la fine di questa legislatura, il che significa che tutte le procedure necessarie saranno state istituite prima che subentri il nuovo Parlamento nella seconda metà del 1999.

Si potrebbe anche discutere in merito ad altre norme sulla cooperazione tra il Parlamento europeo, la sua commissione responsabile e il Mediatore, ma ritengo che non sia necessario. La buona volontà dimostrata finora nella cooperazione ha dato risultati soddisfacenti e sicuramente tale cooperazione costruttiva e flessibile proseguirà in futuro e produrrà risultati ancora migliori. Un atteggiamento e un clima così positivi non potranno mai essere brillantemente sostituiti neanche dalle norme più precise e sofisticate.

Infine, desidero ringraziare tutte le istituzioni e gli organi comunitari per il loro atteggiamento disponibile e costruttivo nei confronti dell'ufficio del Mediatore. Vorrei in particolare menzionare, a tale riguardo, il Parlamento europeo e la sua commissione responsabile, la commissione per le petizioni, per il loro profondo impegno e costante sostegno nella realizzazione dell'ufficio del Mediatore europeo affinché questo possa servire e assistere i cittadini dell'Europa e, in tal modo, migliorare i rapporti tra questi cittadini, l'Unione europea e la sua amministrazione.

Jacob Söderman
31.12.1998

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della denuncia non richieda la riservatezza. È importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 1998 il Mediatore ha trattato 1.617 casi. 1.372 erano nuove denunce ricevute nel 1998. 1.237 di queste erano state inviate direttamente da singoli cittadini, 63 provenivano da associazioni e 60 da imprese. 9 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo. 244 casi sono stati riportati dal 1997. Il Mediatore ha inoltre avviato 1 indagine di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 1998, 3 petizioni sono state trasferite al Mediatore con il consenso del ricorrente, affinché venissero trattate come denunce. 10 denunce sono state deferite, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo affinché venissero trattate come petizioni. Vi sono stati inoltre 80 casi in cui il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo. (Cfr. Allegato A, Statistiche)

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea, dello Statuto del Mediatore¹ e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il testo delle disposizioni di esecuzione, in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). Tale testo è disponibile anche presso l'ufficio del Mediatore.

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 1994, pag. 15.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che esse costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale concernente altre istituzioni e altri organi e che figura già nello Statuto del Mediatore.

L'articolo 13 delle disposizioni di esecuzione include le norme che regolano l'accesso pubblico a documenti custoditi dal Mediatore europeo.

Il regolamento interno del Parlamento europeo contiene alcune disposizioni (norme 159-161) riguardanti il rapporto esistente tra il Parlamento e il Mediatore europeo. Nel luglio 1998, il Parlamento ha adottato alcune modifiche alla norma 161, proposte dalla sua commissione per il regolamento (*relatore* onorevole Brian CROWLEY).¹ Un progetto di relazione riguardante un altro emendamento alla norma 161 è in corso di esame da parte della commissione per il regolamento (*relatore* onorevole Johannes VOGGENHUBER). L'emendamento proposto intende chiarire che le Relazioni annuali e speciali del Mediatore vengono esaminate dalla stessa commissione responsabile (ovvero dalla commissione per le petizioni).

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate. La lettera di dichiarazione di ricevuta informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del funzionario giuridico che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 138 E del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali *ovvero*
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

¹ A4-0416/97 (GU C 292 del 1998, pag. 116)

Chi è autorizzato a presentare denuncia?

Nell'aprile 1998, l'"Associazione dei proprietari di proprietà immobiliari nazionalizzate", con sede in Romania, ha presentato una denuncia al Mediatore.

La denuncia riguardava una legge rumena avente per oggetto la restituzione di proprietà immobiliari nazionalizzate all'epoca del regime socialista. La tesi della denunciante era che tale legge legalizzava in ampia misura la nazionalizzazione e pertanto era incompatibile con la costituzione rumena nonché con la Convenzione europea dei diritti umani, ratificata dalla Romania nel 1994. La denunciante chiedeva al Mediatore di persuadere le autorità rumene a modificare la legislazione contestata in modo da consentire una più ampia restituzione delle proprietà.

Il Mediatore ha informato l'associazione firmataria che la denuncia esulava dal suo mandato in quanto essa non aveva sede in uno Stato membro dell'Unione europea.

Dato che il Consiglio d'Europa aveva già adottato una risoluzione sulla materia del contendere e la denunciante ne era al corrente, non appariva necessario informare la firmataria della possibilità di contattare la Commissione europea per i diritti umani.

Nota: Nei casi in cui una denuncia è sporta da un denunciante non abilitato il Mediatore ha la possibilità di trattare la questione nell'ambito di un'indagine di propria iniziativa. Nel presente caso, tuttavia, non ricorrevano gli estremi per l'avvio di un'indagine siffatta in quanto l'oggetto non riguardava un eventuale caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari. (Denuncia 398/98/HL)

Un esempio di una denuncia non riguardante un'istituzione o un organo comunitario

Nel febbraio 1998, il signor D., dipendente del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), ha presentato una denuncia al Mediatore poiché il suo contratto di lavoro presso il Centro era stato risolto unilateralmente. Avendo segnalato che non gli era più possibile ricorrere al comitato del personale all'interno del CTA, il denunciante desiderava in particolare sapere dal Mediatore quali vie legali di ricorso gli restassero aperte.

Il Mediatore ha ritenuto che la denuncia non rientrasse nel suo mandato in quanto non riguardava un'istituzione o un organo comunitario (articolo 2, paragrafo 1 dello Statuto). In effetti, il CTA è stato creato nel quadro di un accordo internazionale, vale a dire la Convenzione di Lomé tra gli ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e la Comunità europea ed è diretto dal Comitato degli ambasciatori ACP-CE (cfr. articolo 53 della quarta Convenzione di Lomé). Il Mediatore ha informato il signor D. in tal senso. (Denuncia 218/98/OV)

Quando la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado sono "nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali"?

Ai sensi dell'articolo 138 E, paragrafo 1 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, "salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali".

Nel febbraio 1997, Hartmut NASSAUER, MPE, ha trasmesso al Mediatore una denuncia del signor L., riguardante un caso di cattiva amministrazione da parte dei cancellieri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nel trattare le sue richieste di accesso ai fascicoli dei procedimenti che egli aveva avviato dinanzi agli organi giurisdizionali. Il signor L. ha affermato che i cancellieri operano in qualità amministrativa e che pertanto tali decisioni non sono decisioni degli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Egli ha inoltre sostenuto che l'accesso dei cittadini ai loro fascicoli presso un organo giurisdizionale costituisce un diritto fondamentale, tutelato dalle costituzioni nazionali e dalla Convenzione europea dei diritti umani e che l'inosservanza di tale diritto viola le costituzioni degli Stati membri e, in particolare, l'articolo 103 della Costituzione tedesca.

La questione se tale denuncia riguardi o meno la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, è una questione di diritto comunitario relativamente alla quale la Corte di giustizia è l'autorità suprema.

In risposta alle indagini del Mediatore in questo caso, i Presidenti della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado hanno affermato che gli organi giurisdizionali sono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali allorché si occupano di richieste di accesso ai fascicoli di un caso. Di conseguenza, in questa circostanza, il Mediatore non dovrebbe proseguire la propria indagine in merito a eventuali casi di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso. (*Denuncia 126/97/VK*)

2.2.1 "CATTIVA AMMINISTRAZIONE"

La relazione annuale del Mediatore per il 1995 ha fornito un elenco incompleto di esempi di cattiva amministrazione. In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto termine, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Esaminando la relazione annuale per il 1997, il Parlamento europeo ha ritenuto che tale definizione, unitamente a un'ulteriore spiegazione fornita nella relazione annuale, offre un quadro chiaro di ciò che rientra nella sfera

di competenza del Mediatore. A seguito della proposta dell'onorevole Newman, a nome della commissione per le petizioni,¹ il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Per applicare la suddetta definizione, occorre individuare le norme e i principi che sono vincolanti. Al fine di rendere concrete le norme e i principi può essere molto utile un Codice di buona prassi amministrativa.

2.2.2 UN CODICE DI BUONA PRASSI AMMINISTRATIVA

Un Codice di buona prassi amministrativa sarebbe molto utile per il personale delle istituzioni e degli organi comunitari allorché esso deve trattare richieste o denunce dei cittadini. Inoltre, se tale Codice fosse facilmente accessibile ai cittadini (per esempio sotto forma di una decisione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*), esso potrebbe fornire loro informazioni riguardo ai diritti ad essi riconosciuti e al livello di amministrazione che possono attendersi.

Negli ultimi anni c'è stata una tendenza generale a istituire codici e liste di controllo di buona prassi amministrativa sia negli Stati membri sia attraverso organizzazioni internazionali. Il Mediatore ha fatto riferimento, per esempio, alla raccomandazione del 23 aprile 1998 del Consiglio dell'OCSE concernente il miglioramento della condotta etica nel servizio pubblico. L'Istituto Internazionale della Mediazione ha pubblicato nel 1993 un'utile lista di controllo sulla correttezza amministrativa. Nell'ambito del diritto degli Stati membri, il Mediatore ha posto l'accento su un recente disegno di legge francese riguardante il miglioramento delle relazioni tra le amministrazioni e il pubblico², su una lista di controllo etico-amministrativa istituita dal Difensore civico irlandese nel 1996 e su alcuni regolamenti amministrativi (Belgio, Danimarca, Finlandia, Portogallo).

Per quanto concerne le istituzioni e gli organi comunitari, il Mediatore è a conoscenza soltanto dell'iniziativa della Commissione europea. Nel dicembre 1997, il Segretario generale della Commissione ha inviato al Mediatore un primo progetto di *Codice di condotta per i funzionari della Commissione europea nelle loro relazioni con il pubblico*. Nel gennaio 1998, il Mediatore ha inviato le proprie osservazioni in merito al contenuto e alla forma del suddetto progetto e ha fornito alla Commissione esempi nazionali di codici di buona prassi amministrativa.

Ai sensi dell'articolo C del trattato sull'Unione europea, i cittadini europei hanno il diritto di attendersi un approccio coerente al problema dell'accesso del pubblico ai documenti, il che implica la necessità di escludere differenze arbitrarie tra le istituzioni e gli organi per quanto concerne l'esistenza di tali codici e la loro disponibilità pubblica.

¹ A4-0258/98 (GU C 292 del 1998, pag. 168).

² Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Assemblée Nationale, 1997-1998, N° 900.

Nel novembre 1998, il Mediatore ha pertanto avviato un'indagine di propria iniziativa in merito all'esistenza e alla disponibilità pubblica, presso le diverse istituzioni e i diversi organi comunitari, di un Codice di buona prassi amministrativa per i funzionari nelle loro relazioni con il pubblico. Egli ha chiesto alle diverse istituzioni, organi ed agenzie decentralizzate comunitarie di informarlo qualora avessero già adottato o intendessero adottare un Codice di buona prassi amministrativa per i loro funzionari nelle relazioni con il pubblico, un Codice facilmente accessibile ai cittadini.

Quanto al contenuto del Codice di buona prassi amministrativa, il Mediatore ha osservato che esso avrebbe dovuto includere norme generali su principi sostanziali e procedurali. Riguardo ai *principi sostanziali* il Codice potrebbe comprendere, per esempio, l'obbligo di:

- applicare il diritto e le norme e le procedure consolidate (principio di legittimità)
- evitare qualsiasi discriminazione (principio di parità di trattamento)
- adottare misure proporzionali all'obiettivo perseguito (principio di proporzionalità)
- evitare abusi di potere
- garantire l'obiettività e l'imparzialità (compresa l'astensione in casi di interesse personale)
- rispettare le aspettative legittime (principio di certezza giuridica)
- agire in modo corretto
- agire in modo coerente.

Riguardo ai *principi procedurali* il Codice potrebbe comprendere l'obbligo di:

- rispondere alla corrispondenza nella lingua del cittadino (cfr. articolo 8 D del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam)
- inviare una dichiarazione di ricevuta qualora non sia possibile fornire una risposta immediata ed indicare il funzionario incaricato del fascicolo (nominativo e numero di telefono)
- trasferire una lettera/un fascicolo al servizio competente
- rispettare il diritto di essere ascoltato e di fare dichiarazioni prima che una decisione venga adottata (il diritto di difesa)
- rispondere/adottare una decisione entro un limite di tempo ragionevole (compresa la decisione tacita di rigetto)
- prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti ed escludere quelli non pertinenti
- motivare le (singole) decisioni, in particolare quelle negative
- notificare la decisione alle persone interessate
- indicare le possibilità di rimedio giuridico/ricorso per singole decisioni negative
- tenere una registrazione chiara dei documenti ricevuti.

Il Codice potrebbe anche contenere alcuni *obblighi relativi al modo di trattare direttamente con i cittadini*, ovvero il dovere di:

- fornire informazioni chiare e comprensibili/fornire una consulenza corretta
- rispondere in modo appropriato alle telefonate
- agire in modo cortese
- scusarsi per gli errori
- promuovere l'accesso del pubblico al Codice (mediante la distribuzione di un opuscolo ai cittadini).

L'indagine di propria iniziativa è rivolta a diciannove istituzioni e organi comunitari che dovranno rispondere al Mediatore entro il 28 febbraio 1999.

2.3 LA LIBERA CIRCOLAZIONE E IL MANDATO DEL MEDIATORE

Il Mediatore ha ricevuto un numero crescente di denunce riguardanti gli ostacoli incontrati da molti cittadini nell'esercitare il loro diritto di circolare liberamente attraverso le frontiere interne dell'Unione. I problemi più frequentemente sollevati riguardano l'esistenza di controlli alle frontiere, le difficoltà incontrate nello stabilimento in un altro Stato membro e l'esercizio di un'attività economica in tale Stato, problemi nella concessione dei permessi di soggiorno per gli studenti, i pensionati e le persone che non esercitano un'attività professionale e l'applicazione di discriminazioni basate sulla nazionalità. Tali problemi creano confusione e disappunto tra i cittadini.

Alcuni esempi di denunce presentate nel 1998 riguardanti la libera circolazione

Ingresso e soggiorno

Il signor K. è un cittadino tedesco che ha presentato denuncia in quanto egli non ha avuto un'assistenza sufficiente da parte dell'amministrazione tedesca quando ha deciso di trasferirsi dalla Germania all'Irlanda. (*Denuncia 295/98/VK*)

Il denunciante afferma di essere un cittadino tedesco che vive in Francia e non riesce ad ottenere un permesso di soggiorno perché l'amministrazione francese ritiene che non sussiste alcuna prova che egli vive realmente in tale paese. (*Denuncia 420/98/ADB*)

La signora V.R. vive in Germania e suo marito in Italia. Ella denuncia che ogni volta che lei o suoi amici o parenti vogliono andare a trovare suo marito, la loro visita deve essere notificata alla polizia. (*Case 512/98/ADB*)

Studio e occupazione

La signora F.C., cittadina francese, ha presentato una denuncia per una discriminazione nei confronti della figlia che stava studiando nei Paesi Bassi. In quanto straniera, la ragazza non ha avuto a disposizione gli

stessi servizi degli studenti olandesi, come ad esempio il servizio gratuito per i trasporti pubblici, ed è stata inserita in un programma di assicurazioni sociali distinto. (*Denuncia 869/98/ADB*)

Il denunciante è un cittadino francese con la qualifica di insegnante di scuola elementare in Belgio. Dopo essere ritornato in Francia, il denunciante ha potuto lavorare soltanto per tre anni, in scuole private, con un contratto temporaneo che doveva essere rinnovato ogni anno. Per ottenere l'autorizzazione a lavorare come qualsiasi altro insegnante francese, al denunciante è stato richiesto di superare un esame, di diventare un impiegato statale e di frequentare un corso della durata di un anno. (*Denuncia 5/98/XD*)

Il denunciante è un dietologo olandese che desiderava esercitare la propria attività in Francia, ma non è riuscito a ottenere un riconoscimento del proprio diploma. Sia il ministero del Lavoro che il ministero dell'Istruzione francesi hanno affermato che tale questione esulava dalle loro competenze. (*Denuncia 121/98/OV*)

La signora S. è una fisioterapista abilitata e con esperienza. Le è stata offerta la possibilità di lavorare nel Regno Unito previo ottenimento del riconoscimento del diploma spagnolo in suo possesso. Il consiglio delle professioni integrative alla medicina del Regno Unito non ha voluto riconoscere il diploma della signora per il fatto che esistono differenze rilevanti tra la Spagna e il Regno Unito riguardo a tale professione. (*Denuncia 298/98/XD*)

Imposizione fiscale e formalità amministrative

Il signor P. è un cittadino finlandese che ha lavorato in Svezia. Egli denuncia che la sua pensione svedese viene tassata sia in Svezia che in Finlandia. (*Denuncia 97/98/BB*)

Il denunciante si è trasferito dalla Germania ai Paesi Bassi. Egli sostiene che per immatricolare un'automobile nei Paesi Bassi ha dovuto fornire tutti gli appositi documenti e la targa dell'automobile alle autorità olandesi. Egli denuncia che le suddette operazioni hanno richiesto diverse settimane durante le quali non è stato possibile utilizzare la vettura. (*Denuncia 291/98/VK*)

Il signor C.A. è un cittadino portoghese che ha lavorato in Francia. In seguito a licenziamento per soprannumero, egli ha deciso di ritornare in Portogallo e di ricevere in detto paese le indennità di disoccupazione. Egli ha presentato denuncia in merito alle numerose difficoltà incontrate in Francia per ottenere gli appositi documenti. (*Denuncia 393/98/ADB*)

Il signor A., cittadino spagnolo, ha lavorato in Francia e in Svizzera. In seguito a licenziamento per soprannumero nel 1996, egli ha deciso di ritornare in Spagna con i suoi genitori. Al fine di ottenere i benefici della previdenza sociale in Spagna, gli è stato richiesto di produrre un documento (E 301) che può essere rilasciato soltanto ai lavoratori che hanno esercitato la loro ultima attività in uno Stato membro dell'Unione. (*Denuncia 436/98/ADB*)

Ostacoli all'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone spesso derivano da una non corretta trasposizione ed applicazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali, regionali e locali.

Esaminando i problemi sollevati dalle suddette denunce e ricercando possibili soluzioni, il Mediatore ha preso in considerazione il lavoro svolto negli ultimi anni da altre istituzioni comunitarie, in particolare le proposte presentate dal "Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone"¹ - un gruppo di esperti riunito dalla Commissione nel gennaio 1996 - e la relazione redatta dal Parlamento europeo su tali proposte.² L'esperienza del Mediatore conferma le conclusioni del Gruppo ad alto livello e della relazione del Parlamento.

Il Mediatore europeo non può avviare un'indagine in relazione a denunce contro amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri, dal momento che l'articolo 2, paragrafo 1 dello Statuto stabilisce:

"Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai trattati (...) il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari (...) L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore".

Sulla base di tale disposizione, il Mediatore ha dovuto dichiarare che la maggior parte delle denunce ricevute, riguardanti la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, esulava dal suo mandato.

La prassi, tuttavia, è stata quella di proporre di trasferire le denunce ad altre istituzioni in grado di occuparsi dell'inosservanza da parte degli Stati membri del diritto comunitario. Oppure, la denuncia stessa è stata deferita direttamente a tali istituzioni previo consenso del firmatario in merito a una tale linea di condotta. A seconda della situazione e della sua soluzione più efficace, il Mediatore ha trasferito il caso ad altre istituzioni comunitarie come la Commissione, quale custode del trattato, o alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo o ancora ad autorità corrispondenti presenti negli Stati membri, come i Difensori civici nazionali e regionali.

Questo tipo di soluzione non è sempre stato del tutto soddisfacente, dal momento che spesso i problemi richiedono un'azione rapida e concertata sia a livello comunitario che nazionale. Mentre le istituzioni comunitarie generalmente non dispongono delle risorse e dei mezzi per affrontare caso per caso i problemi derivanti da decisioni amministrative occasionali, il ricorso agli organi nazionali è solitamente limitato allorché emergono difficili considerazioni comunitarie.

Sarebbe opportuno prevedere nuovi meccanismi per meglio affrontare tali problemi e mediante i quali sia gli organi comunitari che quelli nazionali

¹ Relazione del Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla onorevole Simone Veil; presentata alla Commissione il 18 marzo 1997 (C4-181/97).

² Relazione della onorevole Schaffner sulla relazione del Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla onorevole Simone Veil; Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni; 19.03.1998 (A4-0108/98).

possano insieme giungere a una rapida soluzione delle singole questioni. A tale riguardo, il Mediatore condivide la tesi avanzata dal Gruppo ad alto livello secondo cui *"un'applicazione corretta del diritto alla libera circolazione delle persone richiede il coinvolgimento di tutte le parti interessate"*,¹ compresi, come precisa la relazione stessa, il Mediatore europeo e i Difensori civici nazionali.

Una più stretta cooperazione tra il Mediatore europeo e le autorità corrispondenti presenti negli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale, dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni su problemi specifici riguardanti la libera circolazione delle persone in Europa ed esercitare una pressione più efficace sulle autorità amministrative responsabili. Tale cooperazione potrebbe anche coinvolgere la Commissione europea e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

È necessario inoltre definire i diritti esistenti ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la sfera di applicazione del diritto alla libera circolazione delle persone nonché i mezzi disponibili per la loro tutela e difesa. Sarebbe opportuno che le persone potessero facilmente sapere quali sono i mezzi atti a tutelare i diritti loro riconosciuti in qualità di cittadini europei, anche mediante l'introduzione di una nuova disposizione del trattato.

Il Mediatore intende continuare ad esaminare le denunce relative alla libera circolazione delle persone nell'Unione e sorvegliare gli sviluppi in tale ambito con l'intenzione di presentare proposte più specifiche in futuro.

2.4 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 occorre individuare l'autore e l'oggetto della denuncia (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto)
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3)
- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4)
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4)
- 5 in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possi-

¹ Relazione del Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone, pagg. 80-83.

bilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Un esempio di irricevibilità di una denuncia a causa di un procedimento avviato dinanzi a un organo giurisdizionale

Nel febbraio 1998, l'avvocato S. ha scritto al Mediatore a proposito di un'azione in giudizio avviata dalla società PO, sua cliente. La PO aveva presentato una denuncia alla Commissione nel marzo 1997 riguardante la proposta di fusione di altre due società. La Commissione aveva rifiutato di avviare un esame della fusione. La PO aveva adito il Tribunale di primo grado per impugnare tale rifiuto.

Il signor S. aveva chiesto che il Mediatore:

- (i) intervenisse in un procedimento avviato dinanzi al Tribunale di primo grado;
- (ii) esaminasse se la Commissione avesse agito correttamente rifiutando di indagare in merito alla denuncia della PO.

In relazione alla prima richiesta, l'articolo 1, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore stabilisce che *"Il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale ..."*

In relazione alla seconda richiesta, l'articolo 138 E del trattato CE stabilisce che il Mediatore proceda a delle indagini: *"tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria."*

Il Mediatore ha pertanto informato il signor S. di non poter intervenire nel procedimento avviato dinanzi al Tribunale di primo grado, né svolgere indagini sul fatto se la Commissione avesse agito correttamente o meno a proposito della denuncia della PO. (*Denuncia 223/98/IJH*)

2.5 FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 138 E del trattato CE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

Un esempio di denuncia che non giustificava l'avvio di un'indagine

Nel febbraio 1998 la signora B., funzionario della Commissione europea, ha sporto denuncia al Mediatore poiché la Commissione non aveva avviato una procedura di infrazione contro la Francia a seguito della sua denuncia in cui asseriva che le autorità della previdenza sociale francese

avevano rifiutato di rimborsare le spese per tre mesi di convalescenza che suo padre aveva trascorso in Belgio. Essa sosteneva che tale rifiuto era contrario alle disposizioni del regolamento 1408/71.

Dalla documentazione trasmessa dalla denunciante risultava che la Commissione aveva deciso di sospendere l'indagine sulla denuncia della signora B., poiché era in attesa di due sentenze della Corte di giustizia (cause C-120/95 e C-160/96), in cui doveva trovare una soluzione la questione dell'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 22 del regolamento 1408/71, che condizionava anche l'esito della denuncia della signora B.

Dalla denuncia risultava che la Commissione aveva iniziato a esaminare la denuncia, aveva chiesto informazioni alle autorità francesi e aveva informato dettagliatamente la ricorrente in merito alle questioni legali poste dalla sua denuncia. La Commissione aveva deciso di sospendere le sue indagini fino a che la Corte non avesse pronunciato le sue sentenze. Pertanto, il Mediatore ha stabilito di non avere motivi sufficienti per avviare un'indagine in relazione alla denuncia e ne ha informato la signora B. (*Denuncia 283/98/OV*)

2.6 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 3.693 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 15% proveniva dalla Francia, il 13% dalla Germania, il 14% dalla Spagna, l'11% dal Regno Unito e il 12% dall'Italia. (Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce figura nell'Allegato A, Statistiche).

Nel 1998 il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 93% dei casi. 31% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 212 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 42 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 170 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (75%). Dal momento che la Commissione europea costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. 27 denunce riguardavano il Parlamento europeo e 7 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati l'assenza di trasparenza (69 casi), la discriminazione (21 casi), le procedure irregolari o il mancato rispetto dei diritti di difesa (25 casi), l'iniquità o l'abuso di potere (29 casi), il ritardo evitabile (17 casi), la negligenza (38 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (11 casi) e l'errore giuridico (7 casi).

2.7 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore consiglia al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 1998 è stata fornita consulenza in 600 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 259 casi è stato consigliato al firmatario di rivolgersi a un Difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. Inoltre, previo consenso del denunciante, 7 denunce sono state trasmesse direttamente a un Difensore civico nazionale. A 80 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo e 10 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero trattate come petizioni. In 154 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione. In 107 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

2.8 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni. Come illustrato nel paragrafo 2.10, qui di seguito, il Mediatore non può prendere in considerazione informazioni fornite da una delle parti, senza che l'altra parte abbia avuto la possibilità di esprimere la propria opinione.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene chiuso come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore continua le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli ricerca, per quanto possibile, una conciliazione amichevole atta a eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante. In una riunione svoltasi a Strasburgo il 21 ottobre 1997, il Mediatore e il Segretario Generale della Commissione, Carlo TROJAN, hanno convenuto

che un incontro informale potrebbe, in talune situazioni, fornire un contesto adeguato per giungere a una conciliazione amichevole nei casi che riguardano la Commissione. Nel 1998 ha avuto luogo uno dei suddetti incontri che ha condotto a una conciliazione amichevole.

Se una conciliazione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure giunge a una constatazione formale di cattiva amministrazione corredata di progetti di raccomandazione.

L'osservazione critica è opportuna nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

Nei casi in cui invece risulta necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (ovvero i casi più gravi di cattiva amministrazione o casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato al Mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni. La possibilità per il Mediatore europeo di presentare al Parlamento tale relazione speciale è di valore inestimabile ai fini della sua attività. Alcuni Difensori civici nazionali hanno dovuto lottare a lungo per ottenere una simile opportunità. Pertanto, le relazioni speciali non dovrebbero essere presentate troppo di frequente, ma solo in merito a questioni di rilievo quando il Parlamento può intervenire per assistere il Mediatore in conformità dello Statuto del Mediatore.

La prima relazione speciale del Mediatore è stata presentata il 15 dicembre 1997 a seguito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sull'accesso del pubblico ai documenti. La relazione è stata discussa dal Parlamento alla seduta plenaria del luglio 1998 sulla base della relazione della commissione per le petizioni (*relatrice* Astrid THORS).¹

Nel 1998 il Mediatore ha avviato 171 indagini, di cui 170 in merito a denunce e 1 di propria iniziativa.

51 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. (Come illustrato nel paragrafo 2.9, qui di seguito, alcuni casi, che non erano stati classificati in tal modo negli anni precedenti, sono stati inclusi in questa cate-

¹ A4-0265/98 (GU C 292 del 1998, pag. 170).

goria nel 1998). In 96 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato cattiva amministrazione.

In 29 casi è stata rivolta un'osservazione critica all'istituzione. In 4 casi è stata raggiunta una conciliazione amichevole. Un progetto di raccomandazione è stato formulato alle istituzioni e agli organi interessati. (Per ulteriori dettagli, cfr. l'Allegato A, Statistiche).

2.9 CASI RIGUARDANTI LA MANCATA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA

Un tipo frequente di denuncia riguarda la mancata risposta alla corrispondenza. Subito dopo l'avvio dell'attività del Mediatore, è risultato evidente che una telefonata da parte dell'ufficio del Mediatore al servizio responsabile si traduce spesso in un'immediata risposta al cittadino. In tali casi, non sussiste più alcun motivo per proseguire ulteriormente l'indagine.

La prassi iniziale del Mediatore, nei casi in cui il suo intervento si traduceva nell'ottenere una risposta alla mancata corrispondenza, era di informare il denunciante che non vi erano più motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine in relazione alla denuncia, ai sensi dell'articolo 138 E del trattato CE (cfr. paragrafo 2.5 sopra). Per motivi statistici, tali casi sono stati inclusi nella categoria "indagini non giustificate" sia nelle relazioni annuali per il 1996 che per il 1997. Nel marzo 1998, tale prassi è stata modificata, a seguito di un quesito posto da Edward NEWMAN (*relatore* della relazione della commissione per le petizioni sulla relazione annuale per il 1997) in merito ai casi classificati come "indagini non giustificate." È stato deciso che, in futuro, tali casi avrebbero dovuto essere classificati come "risolti dall'istituzione". Nel 1998 ci sono state 32 decisioni di questo genere.

Denunce riguardanti la mancata risposta alla corrispondenza: esempi di casi risolti dall'istituzione

Il 3 marzo 1998, il signor B. ha presentato denuncia al Mediatore in quanto la Commissione non aveva risposto alla sua lettera del 2 dicembre 1996 in cui egli chiedeva informazioni in merito all'introduzione dell'euro. Il Mediatore ha contattato il servizio responsabile della Commissione invitandolo a rispondere al denunciante e a fornirgli le informazioni da questi richieste. In seguito a tale intervento, la Commissione ha risposto al denunciante in data 18 marzo 1998. Dal momento che tale comportamento è sembrato adeguato a risolvere la questione, il Mediatore ha chiuso il caso. (*Denuncia 269/98/ADB*)

Nel giugno 1998, la signora V. ha presentato denuncia per conto del Tribunale amministrativo di contea di Uusimaa in quanto l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (EUR-OP) non aveva risposto a due lettere. Il Tribunale aveva scritto in finlandese all'EUR-OP il 10 giugno 1996 per chiarire i motivi per cui non gli era stata inviata l'Edizione speciale del 1994 della *Gazzetta Ufficiale*. Una lettera di sollecitazione è

stata inviata il 14 aprile 1997 in inglese. Entrambe le lettere non hanno avuto alcuna risposta.

Il Mediatore ha contattato l'EUR-OP per telefono invitandolo a fornire una risposta al Tribunale amministrativo di contea di Uusimaa. In seguito a tale intervento, l'EUR-OP ha contattato il Tribunale e gli ha inviato i tomi mancanti della *Gazzetta Ufficiale* in finlandese e in svedese. Dal momento che tale comportamento è sembrato adeguato a risolvere la questione, il Mediatore ha chiuso il caso. (*Denuncia 615/98/BB*)

Ovviamente non tutte le denunce riguardanti la mancata risposta alla corrispondenza possono essere risolte in modo soddisfacente mediante indagini telefoniche. Se il servizio responsabile dell'istituzione interessata non è in grado di individuare la corrispondenza o se nessuno vuole assumersi la responsabilità di preparare un'immediata risposta, il Mediatore scrive al Presidente dell'istituzione interessata chiedendo un parere in merito alla denuncia. Il Mediatore segue una tale linea di condotta anche nel caso in cui sussista il motivo di sospettare che la mancanza iniziale nel rispondere non era altro che un'omissione amministrativa isolata o se il contenuto della denuncia costituisce un'affermazione di ritardo ingiustificato nel rispondere alla corrispondenza.

2.10 ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI

Durante l'anno il Mediatore ha esaminato diverse questioni riguardanti l'accesso ai documenti. Dal momento che risulta che le norme e i principi pertinenti non sono sempre pienamente compresi dalle istituzioni e dagli organi comunitari, questa parte della relazione intende spiegare le diverse questioni emerse e il modo in cui esse vengono esaminate ai sensi del trattato e dello Statuto del Mediatore.

2.10.1 DENUNCE RIGUARDANTI IL RIFIUTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

La maggior parte delle istituzioni e degli organi comunitari prevede norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Nel 1993, la Commissione e il Consiglio hanno adottato un Codice comune di condotta sull'accesso ai loro documenti. Il Codice è stato attuato mediante distinte decisioni delle due istituzioni.¹ A seguito di un'indagine di propria iniziativa effettuata dal Mediatore nel 1996, altre istituzioni ed altri organi comunitari hanno adottato norme sull'accesso del pubblico, molte delle quali sono simili a quelle del Consiglio e della Commissione.

¹ Codice di condotta, GU L 340 del 1993, pag. 41; Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993 sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, GU L 340 del 1993, pag. 43; Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, GU L 46 del 1994, pag. 58.

Qualora venga rifiutata una richiesta di accesso ai documenti, le norme del Consiglio e della Commissione consentono al cittadino di presentare una richiesta di conferma di accesso. Se tale richiesta viene respinta, il cittadino può presentare denuncia al Mediatore oppure avviare un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Se la denuncia viene presentata al Mediatore, occorre stabilire se il rifiuto di accesso costituisca o meno un atto di cattiva amministrazione. Si tratta pertanto di definire se l'istituzione interessata abbia applicato in modo corretto le proprie norme sull'accesso del pubblico e se essa abbia agito entro i limiti della propria autorità giuridica esercitando i propri poteri discrezionali.

Nel 1998 è emersa la questione relativa a ciò che potrebbe accadere se il Mediatore ritenesse che un'istituzione non ha applicato in modo corretto le proprie norme. La linea di condotta più opportuna è che l'istituzione interessata proceda a un riesame della questione e a un'attuazione corretta delle norme. Il Mediatore non può ovviamente ordinare all'istituzione di fare quanto suddetto né può annullare la decisione di cui trattasi. Tuttavia, esponendo la sua tesi in una valutazione critica, egli fornisce all'istituzione stessa la possibilità di intraprendere l'azione necessaria.

2.10.2 PROCEDURA CORRETTA NELLE INDAGINI DEL MEDIATORE

Un'altra questione sollevata nel corso del 1998 riguarda i documenti che l'istituzione o l'organo interessato trasmette al Mediatore come parte del suo parere sulla denuncia. In alcuni casi, l'istituzione interessata ha inviato al Mediatore documenti contenenti informazioni che potevano essere pertinenti per la decisione del Mediatore, ma ha chiesto a quest'ultimo di non notificare tali documenti al denunciante.

In questi casi, il Mediatore ha spiegato all'istituzione interessata che è un principio fondamentale di procedura corretta che la decisione del Mediatore in merito a una denuncia tenga conto di informazioni contenute in documenti forniti da una parte, a condizione che l'altra parte abbia avuto la possibilità di rispondere. Pertanto, la decisione del Mediatore in merito a una denuncia può prendere in esame informazioni contenute in documenti forniti dall'istituzione o dall'organo interessato soltanto a condizione che il denunciante abbia avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tali documenti.

2.10.3 IL POTERE DEL MEDIATORE DI ISPEZIONARE I FASCICOLI

Una terza questione posta nel 1998 riguarda il potere del Mediatore di ispezionare i fascicoli custoditi dalle istituzioni e dagli organi comunitari. La parte pertinente dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore recita quanto segue:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.”

Secondo la procedura normale vigente negli Stati membri per il sistema del Difensore civico nazionale, questi può ispezionare qualsiasi documento custodito dall'amministrazione, se egli ritiene che ciò sia necessario ai fini dell'indagine, compresi i documenti a cui i cittadini non possono avere accesso.

Tale potere è di fondamentale rilievo dal momento che esso garantisce al cittadino che il Mediatore può eseguire un controllo indipendente in merito all'esattezza e alla completezza delle risposte fornite dall'amministrazione. Dal momento che l'articolo 3, paragrafo 2 limita ancora l'accesso del Mediatore ai documenti, è quindi importante che le limitazioni vengano interpretate in modo ristretto e che l'istituzione o l'organo che cerca di negare l'accesso abbia la responsabilità dell'onere della prova.

La questione se sia opportuno o meno che esistano limitazioni per il Mediatore europeo, in merito all'accesso ai fascicoli, in un'Unione europea impegnata nella democrazia, nella trasparenza e in un'amministrazione efficiente e onesta dovrebbe essere valutata dalle tre istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione europea) impegnate nel processo di emendamento allo Statuto del Mediatore.

Il potere di ispezione del Mediatore è, d'altra parte, compensato da un dovere di riservatezza. L'articolo 4 dello Statuto del Mediatore enuncia chiaramente che, quando il Mediatore e il personale alle sue dipendenze ispezionano i documenti custoditi dall'amministrazione, essi sono vincolati dallo stesso obbligo di riservatezza dell'amministrazione stessa. L'ispezione di documenti da parte del Mediatore non si traduce pertanto nella divulgazione di tali documenti al denunciante o a qualsiasi altra persona.

È quindi un errore indurre a ritenere che le norme sull'accesso del pubblico ai documenti, adottate dalle istituzioni e dagli organi comunitari, possono essere utilizzate per limitare l'accesso del Mediatore ai documenti. Ciò si basa su un malinteso fondamentale relativo alla natura del potere di ispezione del Mediatore, che viene impiegato per verificare la veridicità e la completezza delle risposte delle amministrazioni a una denuncia e che non si traduce con l'accesso del pubblico ai documenti di cui trattasi.

3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 PARLAMENTO EUROPEO

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE

Decisione sulla denuncia 1044/20.11.96/KP/JMA presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996 X. ha presentato una denuncia al Mediatore sul rifiuto da parte del Parlamento europeo di rimborsare le spese sostenute per far seguire a sua figlia una cura per bambini gracili.

Il Parlamento europeo aveva respinto la sua richiesta poiché il centro medico in questione "non era considerato un istituto medico o paramedico competente". Una seconda richiesta era stata respinta poiché il trattamento in questione non sembrava corrispondere ai requisiti di una cura per bambini gracili.

Nel dicembre 1994 la denunciante aveva presentato un reclamo al Segretario generale del Parlamento europeo, ma esso era stato respinto. La risposta del Segretario generale indicava che la denunciante aveva titolo al rimborso di specifiche spese mediche sostenute durante la cura.

Nella denuncia al Mediatore, X. sosteneva che

- (i) il Parlamento europeo non aveva seguito la procedura corretta, dato che il Comitato di gestione dell'assicurazione malattia non aveva espresso il suo parere in materia;
- (ii) si sarebbe dovuto considerare tale terapia come la più idonea per sua figlia;
- (iii) la sua richiesta di rimborso di specifiche spese mediche era stata respinta poiché non venivano precisati prezzi e date delle visite mediche né i nomi e le qualifiche dei medici.

La denunciante chiedeva al Mediatore di compiere i passi necessari per indurre il Parlamento europeo a pagare tutte le spese per la cura, incluse quelle di viaggio.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo. Nel suo parere esso affermava che la procedura normale in casi di questo genere sarebbe stata di presentare ricorso al Tribunale di primo grado.

Sulla sostanza della denuncia il parere elencava, in sintesi, i seguenti argomenti:

- (i) Nel prendere la sua decisione, l'Autorità che ha il potere di nomina aveva tenuto debitamente conto del parere formulato dal Comitato di gestione dell'assicurazione malattia.
- (ii) Il trattamento praticato nel centro scelto veniva solitamente riservato a ragazzi di età inferiore ai 16 anni, laddove la figlia della denunciante aveva già compiuto 17 anni al momento di inizio della cura.
- (iii) La richiesta di X. di rimborso di singole spese mediche sostenute durante la cura non era conforme alle disposizioni in materia, dato che era troppo generica e includeva spese che non davano titolo al rimborso. Inoltre, la regolamentazione in materia stabilisce che le spese di viaggio non sono rimborsabili.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, X. ha dichiarato di aver deciso di non proporre ricorso al Tribunale di primo grado.

Essa ha affermato che la fattura emessa dal centro medico era stata redatta correttamente e che il prezzo della terapia era stato calcolato in base a una formula "tutto compreso" che non consentiva di identificare le singole voci delle spese mediche. Essa riteneva che il rifiuto del Parlamento di rimborsarla denotasse una mancanza di flessibilità e di buona volontà.

X. ha inoltre espresso dei commenti sulla procedura seguita dal Mediatore nell'esaminare la denuncia. A suo parere, non era opportuno iniziare la procedura col trasmettere la denuncia all'istituzione interessata per ottenerne un parere.

LA DECISIONE

1 Competenza del Mediatore europeo a indagare su tale caso

- 1.1 Il Parlamento europeo ha dichiarato che la procedura normale da seguire in casi analoghi sarebbe di presentare ricorso al Tribunale di primo grado.
- 1.2 Nella struttura costituzionale dei trattati, la Corte di giustizia è l'istanza suprema incaricata di interpretare e di applicare il diritto comunitario. Tuttavia, il Mediatore compie delle indagini per contribuire a individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari.
- 1.3 Per essere ricevibile, una denuncia al Mediatore deve essere preceduta dagli appropriati passi amministrativi presso l'istituzione interessata. Analogamente, se la denuncia è inerente ai rapporti di lavoro tra le istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, può

essere presentata denuncia soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto del personale.¹

- 1.4 Una volta esaurite tali procedure interne, i funzionari e altri agenti della Comunità hanno la possibilità o di rivolgersi al Tribunale di primo grado o, in alternativa, di sporgere denuncia al Mediatore.

2 Le procedure del Mediatore

- 2.1 Nelle sue osservazioni, la denunciante era dell'avviso che non fosse appropriato per il Mediatore iniziare un'indagine col trasmettere la denuncia all'istituzione interessata per ottenerne un parere.
- 2.2 L'articolo 3, paragrafo 1 dello Statuto del Mediatore fa obbligo a quest'ultimo di informare l'istituzione o l'organo interessato delle sue indagini relative a qualsiasi caso di sospetta cattiva amministrazione, affinché questi possano fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

3 Considerazioni mediche relative al tipo di cura da seguire

- 3.1 L'Allegato I Titolo XI delle norme relative al rimborso delle spese di malattia stabilisce che le cure presso un centro devono essere riconosciute come strettamente necessarie dall'ufficiale medico dell'ufficio di liquidazione.
- 3.2 Nella fattispecie, il medico di fiducia, dopo aver riesaminato il caso, aveva concluso che la cura non soddisfaceva le condizioni per la sua autorizzazione. Non vi erano prove che indicassero che nel prendere tale decisione l'ufficiale medico non avesse correttamente seguito i criteri in questione.

4 Rimborso di spese

- 4.1 Benché il Parlamento abbia rifiutato di rimborsare la totalità delle spese della cura per bambini gracili, esso ha accettato di rimborsare specifiche spese mediche. Tuttavia, il Parlamento ha respinto la fattura presentata dalla denunciante in quanto non riportava una distinta delle varie voci di spesa, ma si riferiva soltanto a un importo forfettario corrispondente alla retta giornaliera del centro medico.
- 4.2 Le disposizioni applicabili prevedono solamente il rimborso delle spese mediche. Il Parlamento ha pertanto agito correttamente nel richiedere una fattura dettagliata delle spese mediche quale condizione per il rimborso.

¹ Articolo 2, paragrafo 8, Statuto del Mediatore europeo.

4.3 Il Titolo XI dell'Allegato I delle norme relative al rimborso delle spese di malattia non prevede il rimborso delle spese di viaggio.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

NORME PER USUFRUIRE DEL PROGRAMMA DI PENSIONAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulle denunce congiunte 74/97/PD e 85/97/PD presentata contro il Parlamento europeo

LE DENUNCE

Nel gennaio del 1997 il signor M., deputato al Parlamento europeo, ha presentato al Mediatore una denuncia contro il Parlamento europeo, lamentando un'istanza di cattiva amministrazione in rapporto al piano pensionistico integrativo destinato ai deputati di detto Parlamento. Sempre nel gennaio del 1997 il signor B., ex deputato del Parlamento europeo, ha comunicato al Mediatore la propria intenzione di associarsi alla denuncia presentata dal signor M.

Gli antecedenti di tali denunce sono i seguenti: con decisione del 12 giugno 1990, l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo istituiva un piano pensionistico integrativo (su base volontaria) per i suoi deputati. Le norme a disciplina del piano pensionistico costituiscono l'Allegato IX (ex Allegato X) delle norme che regolano la corresponsione di rimborsi e indennità ai deputati. Nell'autunno del 1992 veniva stabilito un termine massimo di sei mesi per l'adesione a detto piano pensionistico. All'epoca, né il signor M. né il signor B. aderivano al piano; come asseriscono, non sarebbero stati messi al corrente dell'introduzione di un termine massimo.

Essendo stato rieletto al Parlamento europeo nel 1994, al signor M. veniva consentita l'adesione per la legislatura 1994-1999, ma non per quella precedente. Non essendo più deputato del Parlamento europeo, il signor B., invece, non poteva chiedere l'adesione al piano pensionistico per la legislatura 1994-1999, né gli veniva concessa l'adesione per il periodo precedente.

Il signor M. si poneva in contatto con diverse istanze in seno al Parlamento, con l'obiettivo di vedersi concedere un'adesione retroattiva al piano pensionistico per il periodo antecedente al 1994. Egli asseriva di non essere stato informato del termine massimo introdotto nel 1992 e che il Parlamento aveva applicato tale termine in modo iniquo e discriminatorio. Il 24 luglio 1995, il presidente del Fondo pensionistico istituito ai sensi del piano, membro al contempo del Collegio dei Questori del Parlamento, rispondeva al signor M. con una lettera in cui ribadiva la validità del termine previsto per l'adesione al piano pensionistico e lo informava che l'eventualità di con-

tributi retroattivi era stata effettivamente presa in considerazione. Se ne era tuttavia concluso che questa forma di retrodatazione non sarebbe stata né pratica, né legittima. La lettera aggiungeva:

“Mi permetto altresì di rettificare un errore in cui Ella è incorsa in ordine alla discussione tenuta dal Collegio dei Questori il 24 aprile sul caso del signor L. Come potrà constatare dall’estratto del verbale di quella riunione quivi allegato, quel caso riguardava i piani pensionistici italiano e francese amministrati dal Parlamento europeo per conto dei governi di quei due paesi. È pertanto di applicazione l’Allegato III delle Norme che disciplinano i rimborsi e le indennità dei deputati, piuttosto che l’Allegato X [l’attuale Allegato IX], che contiene invece le norme a disciplina del piano pensionistico integrativo dei membri del Parlamento europeo. Inoltre, la richiesta presentata dal signor L. era di poter ricevere una pensione da quel particolare piano pensionistico, e non già di aderirvi.”

L’estratto di verbale della riunione del Collegio dei Questori sopra menzionato recitava quanto segue::

“...ai sensi delle norme a disciplina delle pensioni erogate ai Membri dell’Assemblea nazionale francese, applicate per analogia ai deputati francesi eletti al Parlamento europeo, le domande di pensione debbono essere presentate per iscritto entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di maturazione del diritto pensionistico da parte di un deputato o di un ex deputato. Un ex deputato francese, all’oscuro di tale disposizione, aveva presentato domanda al Parlamento europeo sette mesi dopo avere raggiunto l’età pensionabile. Dopo una breve discussione, il Collegio:

ha autorizzato una deroga alle norme vigenti in favore del signor L., onde consentirgli di riscuotere la pensione malgrado egli non abbia presentato regolare domanda entro il termine di sei mesi previsto a tal fine;

Ha dato disposizioni all’Amministrazione affinché venga presentato un testo emendato allo scopo di chiarire il termine massimo applicabile all’Allegato III alle Norme che regolano i rimborsi e le indennità dei deputati.”

Nelle loro denunce al Mediatore europeo, i denuncianti affermavano in sostanza che

- (i) il termine previsto per l’adesione al piano pensionistico non era stato sufficientemente pubblicizzato
- (ii) la decisione di non consentire loro l’adesione al piano pensionistico con effetto retroattivo era ingiusta e discriminatoria.

L’INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Le denunce sono state trasmesse al Parlamento europeo che informava il Mediatore di averle esaminate sulla base del parere del proprio Servizio

giuridico, di cui allegava copia, e di avere adottato una decisione che smentiva le affermazioni dei denuncianti.

In sostanza, nel suo parere il Servizio giuridico giungeva alla conclusione che l'affermazione dei denuncianti di non essere stati debitamente informati delle modifiche introdotte risultava infondata. Il signor M. ne aveva ricevuto comunicazione scritta sia al Parlamento, sia al proprio domicilio. Inoltre, i verbali delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza vengono diramati a tutti i deputati del Parlamento europeo che comunque, una volta rieletti, avevano avuto sei mesi di tempo per aderire al piano pensionistico. Quanto al caso del signor B., il Servizio giuridico non disponeva di nessuna prova a dimostrazione che egli non era stato informato del termine previsto per l'adesione al piano pensionistico. Il servizio giuridico non disponeva neppure di elementi da cui evincere che il signor B. aveva chiesto di aderire al piano pensionistico prima della decisione contestata assunta dal Collegio dei Questori o prima della modifica apportata alle relative norme dall'Ufficio di Presidenza.

Quanto alla decisione del 28 ottobre concernente la fissazione di un termine massimo di sei mesi, il Servizio giuridico era d'avviso che il Collegio dei Questori fosse tenuto a rispettare una regola generale che esso stesso aveva istituito. Ogni altro comportamento sarebbe equivalso a violare il principio della parità di trattamento. Di conseguenza, l'adesione era stata rifiutata a tutti i deputati che ne avevano fatto richiesta dopo il termine del 15 dicembre 1992, con una sola eccezione. Quell'eccezione, tuttavia riguardava un caso specifico e si basava su un accordo raggiunto in seno al Collegio dei Questori prima che insorgesse la questione delle restrizioni all'adesione al piano pensionistico in piena legislatura. Non poteva pertanto essere applicata, a titolo di deroga generale, al presente caso.

Infine, il parere del Servizio giuridico evidenziava tre ulteriori ragioni a sostegno delle sue conclusioni in merito alla non arbitrarietà della decisione contestata:

- (1) *la necessità di garantire una sana gestione finanziaria e di ripristinare l'equilibrio finanziario del Fondo pensionistico che, stando a un rapporto della Coopers and Lybrand del 4 agosto 1992, risultava all'epoca in deficit;*
- (2) *la necessità di consentire ai revisori contabili l'esecuzione di calcoli attuariali affidabili, indispensabili nel contesto di una gestione finanziaria, e di consentire alle autorità di bilancio la formulazione di previsioni di bilancio più dettagliate;*
- (3) *la necessità di non compiere discriminazioni nei confronti dei deputati che avevano aderito al piano pensionistico sin dal suo varo, la cui posizione finanziaria sarebbe meno favorevole rispetto a quella di "nuovi affiliati" cui venisse consentito il versamento di contributi retroattivi.*

Le osservazioni dei denunciati

Nei loro commenti, i denunciati confermavano le rispettive denunce.

LA DECISIONE

1 L'affermazione che il termine per l'adesione al piano pensionistico non sarebbe stato adeguatamente pubblicizzato

- 1.1 Non risultano norme che consentano di determinare in che cosa consista un'adeguata pubblicità presso i deputati del Parlamento europeo. In particolare, il Regolamento del Parlamento europeo non contiene nessuna disposizione utile a tal fine.
- 1.2 In relazione all'articolo 173 del trattato e agli articoli 90 e 91 dello Statuto del personale, la Corte di giustizia ha sentenziato che la notifica di un provvedimento può normalmente ritenersi avvenuta quando il provvedimento è comunicato all'interessato e quando questi possa prenderne conoscenza.¹ La Corte ha inoltre stabilito che l'onere della prova della notifica dovuta ricade sull'amministrazione. Tuttavia, tale giurisprudenza non pare applicabile al presente caso, in quanto riguardante infatti singoli atti suscettibili di avere un impatto avverso sull'interessato, in relazione ai quali l'esatta definizione del momento della notifica assume la massima importanza ai fini del computo del termine entro cui l'interessato ha facoltà di adire le vie legali. Il presente caso, invece, riguarda la comunicazione di informazioni generali concernenti un'offerta che l'interessato può decidere di cogliere o meno. Qualora l'interessato presenti domanda e detta domanda gli venga rifiutata, il termine per il ricorso in giustizia riguarda piuttosto tale rifiuto.²
- 1.3 Quanto alle prassi amministrative delle istituzioni comunitarie, risulta diffuso il ricorso a comunicazioni generali per rendere noti ai funzionari eventuali diritti di cui essi debbano richiedere la fruizione.³
- 1.4 Su questa base va concluso che il problema dell'adeguata comunicazione delle informazioni ai deputati del Parlamento è una questione di competenza interna del Parlamento stesso. Nell'esercizio di questi poteri, secondo la giurisprudenza della Corte, il Parla-

¹ Cfr. *inter alia* la sentenza 9 giugno 1994 nella causa T-94/92, *X contro Commissione*, Racc. Pubblico Impiego [1994], pag. II-481, sentenza 20 marzo 1991 nella causa T-1/90, *Casariello contro Commissione*, Racc. [1991] pag. II-143, sentenza 13 luglio 1989 nella causa 58/88, *Olbrechts contro Commissione*, Racc. [1989] pag. 2643 e sentenza 11 maggio 1989 nelle cause congiunte 193/87 e 194/87, *Maurissen e Union Syndicale contro Corte dei conti*, Racc. [1989] pag. 1045.

² È giurisprudenza consolidata della Corte che singoli provvedimenti in grado di influire sulla situazione finanziaria dei singoli deputati possano essere oggetto di un ricorso in giustizia, sentenza 23 marzo 1993 nella causa C-314/91, *Weber contro Parlamento*, Racc. [1993] pag. I-1093.

³ Cfr. ad esempio gli impegni assunti dalla Commissione verso il Mediatore in relazione alle denunce congiunte 669/17.6.96/ND/L/VK, 670/27.6.96/KM/L/VK e 679/1.7.96/CS/L/VK, come riportati nella Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1997, pag. 118, e le argomentazioni della Commissione nella causa 159/96, *Canters contro Commissione*, sentenza 22 settembre 1988, Racc. pag. 4859.

mento deve agire nell'interesse della buona amministrazione.¹ Occorre quindi stabilire se il Parlamento abbia agito in tal senso.

Nel presente caso, il Parlamento ha inviato ai deputati una comunicazione relativa al termine massimo introdotto nel piano pensionistico mediante il sistema di distribuzione interno del Parlamento stesso. Per garantire ulteriormente che i deputati ricevessero la comunicazione, il Parlamento ha provveduto a inviarla anche per posta ordinaria all'indirizzo privato di ciascuno dei deputati. In questo modo, ogni deputato ha avuto almeno due occasioni per prendere conoscenza del termine massimo così introdotto. Ciò non è parso costituire un'istanza di cattiva amministrazione.

2 Trattamento iniquo e discriminatorio

- 2.1 Quanto al problema di stabilire se la mancata ammissione dei denunciati al piano pensionistico con effetto retroattivo costituisca un atto iniquo e discriminatorio, è emerso che tale problema verteva su due aspetti distinti. Il primo aspetto consisteva nello stabilire se fosse iniquo in sé che la regolamentazione in generale non consentisse l'adesione con effetto retroattivo. Il secondo aspetto consisteva nel verificare se il termine massimo per l'adesione al piano pensionistico dovesse essere oggetto di una deroga a beneficio dei denunciati. In tale contesto, il Parlamento e i denunciati parevano concordare sul fatto che, nel caso specifico, una deroga al termine massimo avrebbe comportato un'adesione con effetto retroattivo. Risultava pertanto chiaro che, qualora al primo interrogativo fosse stato risposto che la possibilità di adesione retroattiva doveva essere consentita in via generale, il secondo interrogativo si sarebbe reso superfluo.
- 2.2 Relativamente al primo interrogativo, i denunciati e il Parlamento concordavano che il regolamento non conteneva alcuna disposizione atta a consentire un'adesione al piano pensionistico con effetto retroattivo. Occorreva quindi stabilire se fosse equo che il Parlamento non avesse previsto una disposizione in tal senso. È emerso che il Parlamento non aveva previsto siffatta disposizione per ragioni di sana gestione finanziaria del piano pensionistico. Inoltre va ricordato che il Parlamento non era neppure tenuto a istituire quel piano pensionistico. Il Parlamento, pertanto, aveva piena facoltà di introdurre le limitazioni ritenute opportune in forza delle ragioni che precedono.

Il Mediatore ha concluso che il fatto che il Parlamento non abbia previsto una possibilità generale di adesione al piano pensionistico con effetto retroattivo non costituisce un'istanza di cattiva amministrazione.

¹ Vedi sentenza 30 aprile 1996 nella causa C-58/94, *Paesi Bassi, sostenuti dal Parlamento, contro Consiglio, sostenuto da Commissione e Francia*, Racc. [1996] pag. I-2169, paragrafo 37.

- 2.3 Per quanto riguarda l'interrogativo se il termine massimo per l'adesione al piano pensionistico dovesse essere oggetto di una deroga nel caso dei denunciati, l'esame di tale problema presupponeva lo studio di più aspetti distinti. In primo luogo, era necessario verificare se il rifiuto di concedere tale deroga al termine previsto fosse iniquo e, pertanto, discriminatorio.
- 2.4 In ordine al problema dell'equità, va anzitutto evidenziato che il regolamento disciplinante il piano pensionistico non contiene alcuna disposizione che permetta di derogare dal termine massimo per ragioni di equità. La relativa disposizione di detto regolamento si limita a prescrivere che ai deputati sia consentito chiedere l'adesione al piano pensionistico entro "un termine massimo di sei mesi dalla loro elezione o della loro rielezione".
- 2.5 In assenza di esplicite disposizioni che consentano una deroga a tale termine massimo, occorre chiarire se, ai sensi del diritto comunitario, esista un principio generale che stabilisca la necessità di derogare da un termine massimo per ragioni di equità. Non si ravvisa l'esistenza di un principio generale in tal senso.
- 2.6 Alla luce di tale contesto, e tenuto conto dell'esigenza di sana gestione finanziaria evocate dal Parlamento, il fatto che tale termine massimo sia stato applicato rigorosamente al caso dei denunciati non può essere ritenuto come un atto iniquo.
- 2.7 Quanto alla presunta discriminazione, va ricordato che il principio della parità di trattamento richiede che situazioni identiche siano trattate in modo identico e che situazioni diverse non siano trattate in modo identico.
- 2.8 È stato evidenziato che un'altra deputata del Parlamento europeo si è vista permettere l'adesione al piano pensionistico nonostante il termine massimo fosse già scaduto. Dalle osservazioni del Parlamento si evince che, prima dell'introduzione del termine massimo, la deputata in questione aveva ricevuto assicurazioni circa la sua ammissione al piano pensionistico. Pertanto, la sua situazione non risultava identica a quella configurata dai denunciati.
- 2.9 In secondo luogo, è stato evidenziato che, nel contesto del piano pensionistico di cui all'Allegato III, il Parlamento aveva derogato dal termine massimo in un caso, ossia in quello menzionato nella lettera del 24 luglio 1995 di cui sopra. A tale riguardo, va rilevato che la domanda in questione era stata presentata un mese dopo lo scadere del termine massimo previsto, ai sensi di un piano pensionistico diverso e in tutt'altra situazione finanziaria e che quella domanda riguardava la concessione di una pensione per la quale il deputato in questione aveva versato la propria contribuzione. Inoltre, dall'emendamento al Regolamento per il quale, come risulta nel verbale della riunione del Collegio dei Questori sopra riportato, l'amministrazione aveva dovuto presentare una pro-

posta, si evince che le richieste presentate a termini scaduti non hanno valore retroattivo. Quella situazione risultava pertanto diversa rispetto al presente caso.

- 2.10 Di conseguenza, il principio della parità di trattamento non risultava violato. Tuttavia, appurare se il principio della parità di trattamento sia stato leso è questione di natura giuridica e, pertanto, va ricordato che la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di Giustizia.

In base alle indagini svolte dal Mediatore europeo sulla presente denuncia, non è risultato trattarsi di cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.1.2 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

ISPEZIONE DI DOCUMENTI MIRATA A VERIFICARE LE RAGIONI DEL RIFIUTO DELL'ACCESSO AD ALCUNI DI ESSI

Decisione sulla denuncia 1087/10.12.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

La denuncia riguarda quattro richieste di documenti presentate dal denunciante al Consiglio nei mesi di luglio e agosto 1996. Le sue richieste si richiamavano alla decisione del Consiglio relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio¹ (in prosieguo "decisione 93/731").

Il 30 luglio 1996 egli ha chiesto copie di 71 relazioni esaminate nel corso delle riunioni del comitato "K4" tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1994. Il 31 luglio 1996 ha chiesto sei documenti del 1992 e del 1993. Il 13 agosto 1996 ha inviato due lettere al Consiglio, chiedendo nella prima la copia di una relazione presentata nel 1992 e nella seconda le copie di 26 relazioni esaminate in occasione del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutosi a Lussemburgo il 4 giugno 1996, 23 delle quali presentate nel 1996 e tre in anni precedenti.

Il 26 settembre 1996 il Segretariato Generale del Consiglio ha risposto al denunciante affermando che le richieste *"sono nella fattispecie richieste reiterate che riguardano inoltre un numero elevato di documenti"* e informandolo di aver trovato una soluzione equa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 prendendo in considerazione solo i documenti del 1996 (cioè 23 dei 26 documenti richiesti nella seconda lettera datata 13 agosto 1996). Il Segretariato Generale ha fornito al denunciante 16 dei 23 documenti, rifiutando l'accesso agli altri sette.

Il 10 ottobre 1996 il denunciante ha formulato una richiesta di conferma per tutti i documenti cui era stato negato l'accesso. Il 20 novembre 1996 la Presidenza del Consiglio ha risposto mantenendo immutata la decisione origi-

¹ Decisione 93/731/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993, GU L 340, pag. 43.

naria di applicare una "soluzione equa" e di considerare solo i sette documenti del 1996.

Riguardo a questi sette documenti, il Consiglio ha dichiarato di aver valutato con attenzione gli interessi del denunciante nell'accedere ai documenti rispetto agli interessi del Consiglio di tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni, concludendo che questi ultimi prevalevano sui primi e precisando quanto segue:

I documenti 7574/96, 6982/2/96 e 7753/96 contengono pareri particolareggiati degli Stati membri relativi ad una Convenzione sulle frontiere esterne, ad una raccomandazione sull'occupazione illegale di cittadini di paesi terzi e ad una Convenzione in materia di estradizione. Si tratta di questioni ancora in discussione o adottate di recente.

I documenti 7717/1/96 e 7718/1/96 contengono pareri particolareggiati degli Stati membri sul bilancio dell'Unità antidroga e sul sistema informatico dell'Europol.

Infine, i documenti 7788/96 e 7791/96 contengono riferimenti a pareri dei servizi giuridici del Consiglio sulla questione dell'interpretazione giudiziale della Convenzione dell'Europol, nonché commenti espressi da alcune delegazioni sull'argomento."

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha asserito che il trattamento riservato dal Consiglio alle sue richieste di accesso ai documenti era ingiusto e forse illegale.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio insieme ad altre cinque denunce presentate dallo stesso denunciante. Nel marzo 1997 il Consiglio ha inviato una risposta in cui contestava la competenza del Mediatore a trattare le denunce. Il 15 aprile 1997 il Mediatore ha scritto al Consiglio confermando la propria decisione originaria, secondo cui le denunce rientrano nel suo mandato, e rinnovando la richiesta di un parere sui loro contenuti.

Il 20 giugno 1997 il Consiglio ha risposto alla richiesta del Mediatore. Per quanto riguarda l'applicazione di una "soluzione equa", il Consiglio ha precisato che anche in questo caso valeva il parere fornito a proposito di un'altra denuncia presentata dallo stesso denunciante (1053/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH).

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha sostenuto che:

- il Consiglio non aveva il diritto di applicare una "soluzione equa" alle sue quattro richieste di documenti;
- il Consiglio non ha il diritto di rifiutare l'accesso a documenti adducendo come motivazione il fatto che sono stati adottati di recente o che contengono i pareri degli Stati membri.

Ispezione dei documenti da parte del Mediatore

Il Mediatore ha ritenuto necessario prendere visione dei sette documenti cui il Consiglio aveva rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731.

Il Mediatore ha informato il denunciante dell'ispezione, senza peraltro trasmettergli i documenti né alcuna informazione in essi contenuta, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 dello Statuto del Mediatore.

L'ispezione ha avuto luogo il 2 ottobre 1998 nell'edificio Justus Lipsius del Consiglio a Bruxelles. Oltre a mettere a disposizione i documenti, i servizi del Consiglio hanno offerto ai servizi del Mediatore la possibilità di ottenerne una copia, se necessario. Dopo l'ispezione dei documenti, tuttavia, i servizi del Mediatore non l'hanno ritenuto necessario.

LA DECISIONE

1 La questione giurisdizionale

- 1.1 L'obiezione del Consiglio alla competenza del Mediatore pare basata su due osservazioni:
 - (a) la competenza del Mediatore non copre le azioni intraprese dal Consiglio nell'ambito della cooperazione nei campi della giustizia e degli affari interni (il "terzo pilastro"); e
 - (b) l'oggetto delle denunce riguarda un'azione intrapresa dal Consiglio nell'ambito del terzo pilastro.
- 1.2 La decisione del Mediatore di trattare le denunce si basa sulla convinzione che la seconda osservazione sia errata. Il Mediatore non ritiene quindi necessario assumere una posizione sul primo punto.
- 1.3 Le denunce riguardano la risposta del Consiglio ad alcune richieste di accesso a documenti presentate ai sensi della decisione 93/731 e trattate dal Consiglio di conseguenza. La decisione 93/731 è stata adottata ai sensi dell'articolo 151 del trattato CE. Nella sentenza relativa alla causa *Paesi Bassi/Consiglio*,¹ la Cortedi giustizia ha confermato che la decisione ha efficacia

¹ Causa C-58/94, Racc. 1996, pag. I-2169.

giuridica nei confronti di terzi in quanto materia di diritto comunitario.

- 1.4 La decisione è stata interpretata ed applicata dal Tribunale di primo grado nella causa *Carvel and Guardian Newspapers/ Consiglio*,¹ anch'essa riguardante l'accesso a documenti relativi al terzo pilastro. Considerate le limitazioni alle competenze della Corte di giustizia imposte dall'articolo L del trattato sull'Unione europea, il Tribunale di primo grado non avrebbe avuto alcuna giurisdizione per trattare questo aspetto della causa *Carvel* se l'accesso ai documenti relativi al terzo pilastro fosse in sé una questione del terzo pilastro.
- 1.5 Da quanto sopra, pare che l'interpretazione e l'applicazione corretta della decisione 93/731 relativa all'accesso del pubblico ai documenti sia una questione di diritto comunitario e non del terzo pilastro, anche se i documenti in questione riguardano azioni che rientrano nel campo del terzo pilastro. Il Mediatore ha informato il Consiglio di questa decisione il 15 aprile 1997. (Nota: nella sentenza del 17 giugno 1998, il Tribunale di primo grado ha respinto in base a motivazioni analoghe l'obiezione mossa dal Consiglio alla sua giurisdizione nella causa *Tidningen Journalisten*.²

2 L'applicazione di una "soluzione equa"

- 2.1 Il denunciante sosteneva che l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 non conferisce al Consiglio il diritto di applicare una "soluzione equa" nel caso delle sue quattro richieste di documenti.
- 2.2 Come ha osservato il Consiglio nel suo parere, la questione riguardante questo aspetto della denuncia è identica a quella sollevata in un'altra denuncia presentata dallo stesso denunciante (1053/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH). La decisione del Mediatore del 28 luglio 1998 su tale denuncia è quindi valida anche nel presente caso.
- 2.3 Applicando tale decisione, in particolare per quanto riguarda il significato dei termini "*richieste reiterate*" e "*documenti voluminosi*", risulta chiaro che il Consiglio non aveva il diritto di applicare una "soluzione equa" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 alle quattro richieste di documenti in questo caso.

3 Il rifiuto dell'accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

- 3.1 Il Consiglio ha rifiutato l'accesso a sette documenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731, che recita:

¹ Causa T-194/94, Racc. 1995, pag. II-2765.

² *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) contro Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998, (cfr. punti 70-87 della sentenza).

"L'accesso ad un documento del Consiglio può essere rifiutato per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio."

Secondo la giurisprudenza esistente, l'applicazione di tale disposizione impone al Consiglio di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi del cittadino nell'ottenere l'accesso ai documenti e gli interessi dell'istituzione nel tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni.

- 3.2 Il denunciante sostiene che, applicando l'articolo 4, paragrafo 2, il Consiglio non ha il diritto di rifiutare l'accesso a documenti adducendo come motivazione il fatto che sono stati adottati di recente o che contengono i pareri degli Stati membri. Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma o principio giuridico che imponga al Consiglio di escludere alcuno di questi due elementi al momento di valutare gli interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
- 3.3 L'ispezione dei documenti da parte del Mediatore ha confermato che il contenuto dei documenti in questione corrisponde alle ragioni addotte dal Consiglio.
- 3.4 Non è quindi risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Per quanto riguarda l'applicazione di una "soluzione equa" da parte del Consiglio, il rilievo critico espresso dal Mediatore nel caso 1053/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH (decisione del 28 luglio 1998) si applica anche alle richieste di documenti presentate dal denunciante nel caso in questione.

Per quanto riguarda il rifiuto di accesso a sette documenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731, sulla base delle indagini del Mediatore non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.1.3 COMMISSIONE EUROPEA

CONCORRENZA: RISPOSTA A OSSERVAZIONI PRESENTATE. COMPETENZA DEL MEDIATORE

Decisione sulla denuncia 449/96/20.02.96/HKC/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1996, lo studio legale danese HKC ha presentato una denuncia al Mediatore a nome del sindacato danese LF. La denuncia riguardava la decisione della Commissione di accordare una deroga alle

regole di concorrenza per la conclusione di un accordo di alleanza tra due compagnie aeree, i cui dipendenti erano iscritti all'LF. Secondo il denunciante, l'accordo avrebbe provocato la perdita di posti di lavoro tra i membri dell'LF. Secondo tale sindacato, la Commissione aveva l'obbligo di considerare gli effetti sulla disoccupazione allorché esaminava l'opportunità di accordare deroghe alle regole di concorrenza. La denuncia riguardava inoltre il fatto che la Commissione, dopo aver invitato l'LF a sottoporgli le sue osservazioni ai sensi del regolamento in vigore sulle deroghe, non ne aveva accusato ricevuta né aveva fornito una risposta.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, quest'ultima ha asserito che il Mediatore non era competente a prendere posizione relativamente al problema se si dovesse tenere conto degli effetti sulla disoccupazione allorché veniva concessa una deroga alle regole di concorrenza, dato che la questione riguardava non già un caso di cattiva amministrazione, bensì di presunta mancata applicazione della legge. La Commissione ha inoltre sostenuto con fermezza di non essere obbligata a rispondere alle osservazioni che terzi quali l'LF avevano presentato su suo invito, dato che la finalità di tali osservazioni era unicamente di assistere la Commissione nella sua analisi.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la denuncia e ha ritenuto il Mediatore competente a trattarne tutti gli aspetti.

LA DECISIONE

- 1 Il Mediatore ha ritenuto di essere competente a trattare la questione se la Commissione fosse obbligata a tener conto degli effetti sulla disoccupazione quando valuta se concedere deroghe alle regole di concorrenza. Ulteriori osservazioni a tale proposito sono state fatte in una lettera al Presidente della Commissione il cui contenuto viene riassunto nella sezione che segue 'ulteriori osservazioni'.
- 2 Nel merito, il Mediatore ha ritenuto che, sulla base delle regole applicabili e della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione non risultava obbligata a tenere conto di tali considerazioni.
- 3 Quanto al fatto che la Commissione non abbia accusato ricevuta delle osservazioni dell'LF e non vi abbia risposto, il Mediatore ha osservato che la normativa applicabile non contemplava tale obbligo. Tuttavia, invitando dei terzi a sottoporre delle osservazioni miranti ad assisterla nella sua analisi, la Commissione si era messa in una situazione in cui i cittadini potevano ragionevolmente attendersi una reazione da parte sua, specialmente nel caso presente poiché l'LF era direttamente interessato alla deci-

sione in considerazione del fatto che i suoi membri potevano esserne danneggiati. La mancata risposta della Commissione all'LF costituiva pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

In una lettera al Presidente della Commissione, che accompagnava la decisione, il Mediatore ha formulato ulteriori osservazioni che si possono riassumere come segue:

I pareri della Commissione sulla ricevibilità di una denuncia sono sempre ben accetti, purché si riconosca che spetta al Mediatore decidere sulla questione. Nel caso presente, tuttavia, occorre correggere un malinteso di fondo. Il servizio responsabile dell'elaborazione delle risposte della Commissione sembra aver ritenuto nel caso di specie che la "cattiva applicazione della legge" non possa costituire "cattiva amministrazione". Invece è vero proprio il contrario: non agire in conformità della legge non può mai costituire una buona amministrazione. Il primo e più essenziale compito del Mediatore quando svolge delle inchieste su eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione o un organo comunitario consiste nello stabilire se l'istituzione interessata abbia agito legalmente. Nell'assolvere tale funzione, il Mediatore è sempre memore del fatto che l'autorità suprema in fatto di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

In altri casi in cui un denunciante ha espressamente sollevato una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del diritto, la Commissione ha fornito un parere in materia, che è stato trasmesso al denunciante. È normale che la Commissione reagisca in questo modo e il Mediatore confida che essa continuerà su questa linea. L'ufficio del Mediatore europeo è stato creato per consolidare le relazioni tra le istituzioni e gli organi comunitari e i cittadini europei. Ciò diviene impossibile se un'istituzione non pronuncia il suo parere su tutti i punti sottoposti da un denunciante. Nei casi in cui l'istituzione spiega di aver agito correttamente in conformità con i principi per essa vincolanti, il cittadino è talvolta soddisfatto della spiegazione, o in ogni caso ottiene una migliore comprensione dell'azione dell'istituzione. In termini più generali, è sempre utile che nei suoi pareri la Commissione spieghi la sua posizione sugli elementi giuridici di un caso, affinché il Mediatore possa tenerne debitamente conto nella sua indagine.

Il Mediatore ha concluso chiedendo al Presidente della Commissione di far sì che i servizi responsabili dell'istituzione tengano conto di tali ulteriori osservazioni allorché preparano le risposte della Commissione al Mediatore.

REMUNERAZIONI DEI COMMISSARI: RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Decisione sulla denuncia 586/3.5.96/MCA/ES/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

A nome della "Asociación Amigos de Benalmádena", la signora A. ha presentato nell'aprile 1996 una denuncia al Mediatore, concernente la mancata risposta da parte della Commissione alla sua richiesta di informazioni sulle retribuzioni e altri emolumenti di due membri della Commissione nel 1993 e 1994.

La denunciante ha dichiarato che la Commissione aveva omesso di rispondere a due lettere che aveva inviato all'Ufficio di Madrid di tale istituzione rispettivamente il 17 ottobre e il 17 dicembre 1995. In tali lettere essa aveva chiesto informazioni in merito al reddito (stipendio più indennità) dei membri spagnoli della Commissione, signori Marín e Matutes, per il 1993 e il 1994.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione si è scusata per non aver risposto alle prime due lettere della denunciante, e ha indicato che gli stipendi dei Commissari sono in ogni caso soggetti alle disposizioni del regolamento 422/67/CEE, 5/67/EURATOM del 25 luglio 1967, quale risulta modificato a più riprese.

Per quanto riguarda le spese di missione e di viaggio, essa ha dichiarato che l'importo complessivo pagato a tutti i Commissari per tale tipo di spese nel 1994 è stato di 1.300.000 ECU. Oltre a ciò, i Commissari hanno diritto al rimborso di spese di rappresentanza, il cui importo è stato di 341 000 ECU nel 1993 e 335 000 ECU nel 1994.

Infine, la Commissione ha dichiarato che tutte queste somme erano soggette al controllo finanziario interno da parte dell'istituzione stessa, e anche al controllo esterno della Corte dei Conti.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la signora A. ha dichiarato che le sue domande non avevano ancora ricevuto una risposta. A suo avviso, la Commissione aveva semplicemente fatto riferimento a un regolamento a lei sconosciuto. Inoltre nel parere si parlava di un importo complessivo di 1 300 000 ECU pagati a titolo di rimborso delle spese di tutti i membri della Commissione, ma senza alcuna indicazione relativa ai due Commissari menzionati nella domanda.

IL TENTIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto e nell'intento di pervenire a una soluzione amichevole del caso, il Mediatore ha scritto nuovamente

alla Commissione. Egli ha segnalato che la risposta fornita dall'istituzione era ancora insoddisfacente per la denunciante.

Ha inoltre implicitamente indicato che la risposta della Commissione avrebbe dovuto essere rivista alla luce dell'impegno dell'Unione europea nei confronti della trasparenza e dell'accesso del pubblico all'informazione. Richiamandosi a tali principi, egli ha suggerito che si sarebbe potuto trovare una soluzione soddisfacente qualora la Commissione, dopo aver valutato gli interessi in gioco, avesse fornito informazioni più chiare e precise, fornendo una motivazione chiara riguardo alle informazioni che potevano essere divulgate.

Nella sua risposta, la Commissione ha indicato che aveva cercato di contemperare l'esigenza della trasparenza con quella della tutela della vita privata. Per trovare un compromesso, aveva pubblicizzato informazioni su stipendi e altre indennità dei Commissari presi complessivamente piuttosto che in maniera specifica su due di essi.

Infine, la Commissione ha dichiarato che le più recenti misure di adeguamento degli stipendi mensili dei suoi membri più le altre indennità erano state fissate dal Consiglio nel dicembre 1996 ed ha spiegato in che modo tali retribuzioni venivano calcolate. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, esse venivano rimborsate dopo l'emissione della fattura. Esse venivano rimborsate fino a concorrenza di 11.347 ECU all'anno (per il Commissario responsabile degli affari esteri l'importo è di 17.023 ECU). I funzionari che compiono un viaggio nell'esercizio delle loro funzioni ricevono un rimborso per le spese di viaggio e un'indennità giornaliera rapportata al paese in cui viene effettuata la missione.

La risposta della Commissione è stata trasmessa alla denunciante con l'invito a esaminare la soluzione proposta dalla Commissione. Nella sua risposta, la denunciante ha espresso la propria soddisfazione per gli sforzi intrapresi dal Mediatore europeo per pervenire a una soluzione amichevole della questione. Nondimeno, essa continuava a ritenere che la replica della Commissione non avesse fornito una risposta chiara e particolareggiata ai suoi quesiti. Secondo la denunciante, il controllo della spesa pubblica è un obiettivo di importanza suprema che dovrebbe avere la precedenza su qualsiasi diritto alla protezione della vita privata.

LA DECISIONE

1 Diritto ad accedere a informazioni di cui dispongono le istituzioni comunitarie

La richiesta di informazioni trasmessa dalla denunciante alla Commissione nelle sue lettere del 17 ottobre e 17 dicembre 1995 ha sollevato delle questioni relative al diritto di tutti i cittadini comunitari di essere informati su aspetti importanti dell'attività amministrativa della Commissione.

Al fine di valutare le implicazioni giuridiche di tale richiesta, è necessario ricondursi all'impegno dell'Unione europea di rendere più trasparenti e

più aperte al pubblico le attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Tale impegno è stato enunciato nell'Atto finale del trattato sull'Unione europea, che include la Dichiarazione n. 17 sul diritto di accesso all'informazione. Tale impegno è stato altresì ribadito in numerosi Consigli europei, tra cui quelli di Birmingham e di Edimburgo.

Attualmente, esistono solo delle normative intese a promuovere l'accesso del pubblico all'informazione per quanto riguarda l'accesso ai documenti. Quanto alla Commissione, tale istituzione ha adottato il 2 giugno 1993 la Comunicazione 93/C 166/04 sulla trasparenza nella Comunità,¹ e, sulla base degli orientamenti esposti in tale testo, ha adottato l'8 febbraio 1994 la decisione 94/90/CECA/CE/EURATOM sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.² In mancanza di norme più generali concernenti l'informazione in senso lato, le norme vigenti sull'accesso ai documenti potrebbero costituire un idoneo strumento sostitutivo per decidere in merito alle richieste di informazioni trasmesse dai cittadini alle istituzioni.

2 Il conflitto tra la trasparenza e i diritti alla tutela della vita privata

La Commissione ha affermato nei suoi commenti che informazioni specifiche sugli stipendi e altri emolumenti, principalmente indennità di viaggio, concernenti singoli membri dell'istituzione potrebbero ledere i loro diritti alla tutela della vita privata. Di conseguenza le informazioni rese pubbliche dalla Commissione nella fattispecie riguardavano soltanto il collegio nella sua totalità.

La divulgazione di informazioni potrebbe entrare in conflitto con altri importanti valori quali il diritto alla protezione della vita privata. Nel contesto della decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la tutela del singolo o della vita privata è considerata un'eccezione obbligatoria che impone alla Commissione di negare la divulgazione del documento richiesto. Nell'interpretare tale disposizione, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che : *"[...] la Commissione è obbligata a negare l'accesso ai documenti rientranti in una delle eccezioni richiamate in questa prima categoria qualora si adduca la prova dell'esistenza di quest'ultima circostanza"*.¹ Tenuto conto delle circostanze del caso, il Mediatore europeo non ritiene che la Commissione abbia violato i principi di buona amministrazione divulgando unicamente informazioni relative all'insieme dei Commissari.

3 Mancata risposta alle lettere della denunciante

La Commissione ha riconosciuto di non essere stata sollecitata nel trattare la richiesta di informazioni trasmessa dalla denunciante al suo ufficio di Madrid. Tuttavia, l'istituzione ha dato una spiegazione del lungo ritardo e se ne è scusata. Quindi, dato che era stata fornita una risposta, il Mediatore non aveva alcun motivo di indagare ulteriormente su tale aspetto del caso.

¹ GU C 166 del 1993, pag. 4.

² GU L 46 del 1994, pag. 58.

4 Controllo della spesa pubblica

A giudizio della denunciante, la mancata risposta della Commissione ai suoi quesiti relativi agli stipendi e altri emolumenti dei due Commissari evidenziava la mancanza di controllo su tale tipo di spese.

Tutti i conti della Comunità, comprese le spese di personale e di funzionamento, sono verificati periodicamente dalla Corte dei conti. Secondo quanto stabilito all'articolo 188 C del trattato, tale istituzione "controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e accerta la sana gestione finanziaria".

Il Mediatore europeo non ha riscontrato nelle relazioni della Corte dei Conti per il 1993 e il 1994² elementi che facessero ritenere che fossero state commesse delle irregolarità relativamente agli stipendi e alle altre indennità percepiti durante tali periodi dai membri della Commissione. Alla luce di quanto precede, non è risultato sussistere un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

IMPOSIZIONE FISCALE DANESE SU AUTOVEICOLI USATI IMPORTATI

Decisione sulla denuncia 764/9.7.96/TH/DK/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor H., cittadino danese, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel luglio 1996 riguardante il trattamento e la valutazione da parte della Commissione di una denuncia che egli aveva presentato alla Commissione, affermando che quest'ultima non aveva adempiuto ai propri obblighi ai sensi del diritto comunitario.

Nella sua denuncia il signor H. ha dichiarato di aver intrattenuto per anni una corrispondenza con la Commissione riguardante il calcolo dell'IVA sulle automobili usate importate in Danimarca da un altro Stato membro (in prosieguo "autoveicoli usati importati"). Egli ha fatto presente che le risposte che aveva ricevuto dalla Commissione non corrispondevano al vero. Dagli allegati alla denuncia è risultato che tale corrispondenza riguardava anche le tasse d'immatricolazione danesi sugli autoveicoli usati importati. Di conseguenza, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di affrontare entrambi i temi nei suoi commenti sulla denuncia.

Per quanto riguarda la doglianza del denunciante concernente l'IVA, è risultato che egli riteneva che la normativa danese sull'IVA riscossa sugli autoveicoli usati importati fosse discriminatoria per i rivenditori danesi come lui. Egli ha dichiarato che in base a tale normativa un privato residente in Danimarca può importare un autoveicolo usato dalla Germania senza pagare IVA in Danimarca, qualora l'IVA sia stata pagata in Germania

¹ Causa T-105/95, *WWF UK / Commissione*, Racc. 1997, pag. II-0313, punto 58.

² *GU C* 327 del 24.11.94, pag. 1.
GU C 303 del 14.11.95, pag. 1.

sul margine di profitto del rivenditore. Per converso, il rivenditore danese che importi la stessa macchina deve pagare l'IVA danese sul prezzo pieno della stessa auto e gli viene rimborsata l'IVA tedesca residua. La conseguenza è che il prezzo che il rivenditore danese può proporre al privato per la stessa auto è notevolmente più elevato del prezzo che un rivenditore tedesco è in grado di offrire. Pertanto il denunciante riteneva che tale normativa portasse a una distorsione concorrenziale discriminatoria e fosse contraria alla direttiva 94/5 sull'IVA applicata ai beni d'occasione, il cui principio fondamentale è che l'IVA debba essere pagata sul margine di profitto del rivenditore.

Il signor H. ha sottoposto tale problema alla Commissione, e dato che non era rimasto soddisfatto della risposta iniziale di quest'ultima, ha lasciato che a portare avanti l'azione nei confronti di tale istituzione fossero il suo legale e un deputato danese del Parlamento europeo. Nella sua risposta all'avvocato del 3 marzo 1995 nonché in quella del 23 ottobre 1995 al MPE, la Commissione ha ribadito che le norme danesi non erano contrarie alle direttive comunitarie in questo campo. Nella sua lettera del 23 ottobre 1995 il Commissario responsabile dichiarava:

"Lei [il suo MPE] fa presente le distorsioni concorrenziali che esisterebbero a svantaggio dei rivenditori tedeschi di autoveicoli usati a causa dei diversi regimi applicabili in Danimarca e Germania.

In questa fase dell'armonizzazione delle leggi nazionali, temo che sul piano legale non ci sia alcun modo di ovviare a tale inconveniente. In effetti, l'articolo 28 sexdecies, paragrafo 2 della direttiva 94/5/EC relativa a un regime particolare, applicabile tra l'altro a beni d'occasione, consente espressamente alla Danimarca di derogare alla regola del margine di profitto.

Qualora tuttavia Lei avesse nuovi commenti o nuove informazioni, non esiti a contattare i servizi della DG XXI - unità 01."

Per quanto riguarda l'altra doglianza del denunciante concernente le tasse d'immatricolazione, l'antefatto si può riassumere come segue: con sentenza 11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 (Racc. I-4509), la Corte di giustizia si era pronunciata sulla questione se le tasse d'immatricolazione danesi sugli autoveicoli usati importati equivalessero a un'imposizione fiscale discriminatoria, vietata dall'articolo 95 del trattato CE. Il sistema fiscale danese stabiliva che gli autoveicoli usati importati fossero soggetti a una tassa d'immatricolazione pari al 90 % del loro valore allo stato nuovo, mentre gli autoveicoli usati acquistati in Danimarca non erano soggetti a una tassa d'immatricolazione. Per giustificare tale misura, la Danimarca aveva argomentato che, dal momento che non esisteva un'industria automobilistica danese, tutti gli autoveicoli usati acquistati in Danimarca erano stati, a un dato momento, importati come auto nuove. Gli autoveicoli nuovi erano soggetti a una tassa d'immatricolazione pari al 105% del loro valore, compresa l'IVA, fino a una soglia di 19.750,00 corone danesi e pari al 180% sul resto del prezzo. Quindi, una grossa quota del prezzo di un autoveicolo usato acquistato in Danimarca era da ricondursi alla tassa d'imma-

tricolazione residua. Di conseguenza, le tasse d'immatricolazione per gli autoveicoli usati importati dovevano essere fissate a un livello tale da tenere conto della tassa d'immatricolazione residua gravante sugli autoveicoli usati acquistati in Danimarca. Benché la Corte di giustizia abbia accettato in linea di principio tale considerazione, essa era dell'avviso che, in generale, il sistema danese comportasse un'imposizione manifestamente eccessiva sugli autoveicoli usati importati. Il regime era pertanto contrario all'articolo 95 del trattato CE. Dopo la sentenza della Corte, le autorità danesi hanno istituito un regime che in linea di principio mira a garantire che gli autoveicoli usati importati non siano soggetti a una tassa d'immatricolazione esorbitante, in modo che il valore totale dell'auto equivalga al valore di un'auto di seconda mano di tipo identico avente origine in Danimarca. Il regime è applicato in modo tale che prima dell'importazione di un'auto usata l'importatore, sia esso un privato o un operatore del ramo, possa ottenere un'indicazione provvisoria di quale sarà l'ammontare della tassa d'immatricolazione. Dopo l'importazione, le autorità fissano la tassa d'immatricolazione definitiva da versare eventualmente dopo l'ispezione dell'autoveicolo usato importato.

Il signor H. riteneva che il nuovo regime funzionasse in modo tale da continuare ad essere in contrasto con l'articolo 95 del trattato. A suo avviso, le tasse d'immatricolazione definitive fissate dopo l'importazione dell'auto potevano essere così elevate da impedirne la vendita; le tasse non erano fissate in maniera obiettiva; e la procedura cui ci si doveva sottoporre per poter importare un'auto usata comportava notevoli ritardi.

Alla luce di quanto precede il signor H. aveva presentato una denuncia alla Commissione. Con lettera del 29 novembre 1994 la Commissione aveva risposto alla sua denuncia nei seguenti termini:

"In riferimento alla denuncia da Lei sporta alla Commissione il 28 ottobre 1993 e al Suo telex del 24 febbraio 1994, la posizione della Commissione è la seguente:

Lei dichiara che il regime danese dell'IVA e della tassa d'immatricolazione renda difficile importare autoveicoli usati da un altro Stato membro in Danimarca per rivenderli dato che l'imposta sugli autoveicoli usati importati è così elevata che questi non possono entrare in concorrenza con gli autoveicoli usati immatricolati originariamente in Danimarca; Lei sostiene che tale pratica contravvenga all'articolo 95 del trattato.

Per quanto riguarda la tassa d'immatricolazione sugli autoveicoli usati importati in Danimarca, la normativa danese sugli autoveicoli usati è stata modificata a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88. La Corte era giunta alla conclusione che la tassa allora applicata sulle auto usate fosse discriminatoria e contravenisse all'articolo 95 del trattato.

Lei è probabilmente a conoscenza della nuova normativa danese sulla immatricolazione degli autoveicoli usati, ma vorrei comunque segna-

larLe che essa è contenuta nel regolamento che dà esecuzione alla legge N. 665 del 16 agosto 1993 sulla tassa d'immatricolazione per autoveicoli a motore che stabilisce che la base di calcolo di tale tassa sia stimata da tre agenti del fisco designati dal Ministro delle entrate pubbliche. Tra essi figurano un esperto tecnico e un esperto di scambi commerciali designati su raccomandazione delle principali organizzazioni di proprietari di auto. I ricorsi sul valore imponibile stabilito dalle autorità doganali possono essere presentati a tali agenti valutatori.

Il regolamento succitato contiene una descrizione dettagliata della procedura e indica che la tassa su un autoveicolo usato importato si basa sul valore reale di quest'ultimo. Sulla scorta delle informazioni fornite, la Commissione è del parere che tale tassa in genere non sia d'importo superiore al valore residuo della tassa incorporata nel prezzo di un autoveicolo usato dello stesso tipo e della stessa anzianità immatricolato in Danimarca allo stato nuovo. La base per la valutazione dell'autoveicolo è il prezzo normale di un autoveicolo dello stesso tipo o di un autoveicolo che, nella misura del possibile, sia di fabbricazione e modello simile e si trovi in uno stato normale di riparazione al momento dell'immatricolazione. Vengono calcolate delle deduzioni o degli oneri supplementari per il chilometraggio, lo stato di riparazione, le migliorie e altre caratteristiche. Il prezzo finale può pertanto differire dalle varie liste di prezzi in funzione della stima individuale. Il valore imponibile stimato degli autoveicoli usati non può discostarsi dai prezzi di listino ufficialmente applicati agli autoveicoli originariamente immatricolati in Danimarca qualora sia provato che sono identici sotto ogni rispetto.

Se Lei ritiene che il valore imponibile stabilito in esito alla stima sia troppo elevato se raffrontato al valore imponibile residuo di veicoli simili immatricolati per la prima volta in Danimarca, La sollecito a contattare nuovamente il mio servizio fornendo i dettagli della stima."

Dato che il signor H. non era soddisfatto da nessuna delle due risposte della Commissione, egli ha presentato una denuncia al Mediatore, asserendo che le risposte della Commissione non erano né veritiere né conformi al diritto comunitario.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nei suoi commenti la Commissione ha fatto presente di aver trattato adeguatamente il caso del signor H. e ha ribadito la sua analisi della situazione, quale esposta nelle lettere succitate. Inoltre, ha dichiarato di stare ancora studiando l'asserzione del signor H. che la normativa danese, benché conforme all'articolo 28 sexdecies della direttiva 94/5, fosse contraria all'articolo 95. La Commissione ha dichiarato che tale argomento della incompatibilità di una direttiva con il trattato CE sollevava problemi che avrebbe dovuto analizzare in dettaglio. Con lettera del 26 giugno 1997 la Commissione ha informato il Mediatore circa i risultati della sua analisi. Essa dichiarava:

- "1 *Innanzitutto, siamo dell'avviso che nei casi in cui si applica il "regime particolare d'imposizione" cui si fa riferimento all'articolo 28 sexdecies della Sesta direttiva sull'IVA (in particolare in Danimarca conformemente all'opzione accordata a tale paese dal paragrafo 2 dell'articolo suddetto) in deroga al regime normale di imposizione sulla rivendita di beni d'occasione introdotto dalla direttiva 94/5, la differenza del carico fiscale derivi dal divario esistente tra l'aliquota dell'IVA in vigore in Danimarca (25%) e quelle in vigore in altri Stati membri. Si può persino affermare che conformemente al meccanismo di deduzione stabilito o addirittura imposto dall'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e dal terzo trattino della lettera c), la differenza nella tassa gravante su autoveicoli usati rivenduti in Danimarca e che varia in base allo Stato membro di provenienza del veicolo, sia una conseguenza diretta della differenza tra le aliquote dell'IVA applicate dai vari Stati membri. È il caso di notare per inciso che tale differenza tra le aliquote dell'IVA è il risultato di una scelta deliberata del legislatore comunitario il quale, in un regime fiscale ampiamente armonizzato qual'è quello dell'IVA, si è limitato a stabilire, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della Sesta direttiva un'aliquota minima del 15%, lasciando quindi implicitamente allo Stato membro la libertà di fissare aliquote dell'IVA più elevate di tale livello minimo.*
- 2 *Il problema della differenza di trattamento tra prodotti od operatori commerciali di Stati membri diversi – una differenza che è interamente attribuibile a divergenze tra le leggi nazionali che non sono ancora (o non del tutto) armonizzate – è stata oggetto di una sentenza molto recente della Corte, in data 1° febbraio 1996,¹ nella causa Perfili, in cui affermava (punto 17 della sentenza):*
- "Risulta tuttavia dalla costante giurisprudenza che, vietando ad ogni Stato membro di porre in essere, nella sfera d'applicazione del trattato discriminazioni fondate sulla nazionalità, gli artt. 6, 52 e 59 non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità (v., in tal senso, sentenze 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489, punto 18; 7 maggio 1992, cause riunite C-251/90 e C-252/90, Wood e Cowie, Racc. pag. I-2873, punto 19; e 3 luglio 1979, cause riunite 185/78 - 204/78, Van Dam en Zonen e a., Racc. 1979, pag. 2345, punto 10)."* (Sottolineatura della Commissione).
- 3 *Riteniamo che il principio interpretativo molto generale espresso dalla Corte nella succitata sentenza Perfili e in molte altre sentenze precedenti possa essere applicato, pur adattandolo alle circostanze del caso, al problema in questione, che ricade sotto una*

¹ Causa C-177/94 Procedimento penale contro Gianfranco Perfili, Racc. 1996, pag. I-161.

norma di non discriminazione – l'articolo 95 – ampiamente simile nello spirito agli articoli 6, 52 e 59 del trattato esplicitamente richiamati dalla Corte. Se l'aliquota dell'IVA venisse fissata direttamente dal legislatore comunitario a una percentuale uniforme del prezzo dei beni forniti in tutta la Comunità, gli svantaggi indicati da taluni rivenditori danesi sparirebbero automaticamente.

Andrebbe inoltre rilevato che anche attualmente il problema di un carico fiscale più pesante imposto agli autoveicoli usati acquistati in altri Stati membri e rivenduti in Danimarca sorge soltanto nei confronti di autoveicoli provenienti da Stati membri che applicano un'aliquota dell'IVA più bassa di quella danese, mentre non sono stati penalizzati dalle differenze nell'imposizione gli autoveicoli usati acquistati in uno Stato membro che applichi la stessa aliquota dell'IVA della Danimarca (p. es. la Svezia). Un autoveicolo proveniente da uno Stato membro che, poniamo, avesse fissato un'aliquota dell'IVA superiore al 25% riceverebbe di fatto un trattamento fiscale più vantaggioso che non un autoveicolo usato dello stesso tipo acquistato in Danimarca.

- 4 *Alla luce delle considerazioni che precedono, siamo del parere che la differenza nel carico fiscale la quale, in Danimarca, è causata dalle aliquote dell'IVA diverse che il rivenditore deve dedurre a titolo di 'tassa a credito' dalla 'tassa a debito' che egli è tenuto a versare conformemente all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1 della sesta direttiva, 'derivì' - per usare le stesse parole della Corte - 'dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri'.*

Risulterebbe anche che l'IVA a credito 'viene dedotta conformemente a un criterio obiettivo, vale a dire l'aliquota applicabile all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo della cessione assoggettata al regime particolare d'imposizione sull'utile, determinato conformemente all'articolo 8', un criterio che non tiene conto dell'origine del prodotto e che si applica senza distinzione a tutti i rivenditori soggetti alla legislazione danese sull'IVA e a tutti gli autoveicoli usati rivenduti in Danimarca.

Stando così le cose, concludiamo che la Danimarca non è responsabile di violazione dell'articolo 95 del trattato."

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il signor H. ha ribadito che la Commissione non si era occupata del suo dossier. Inoltre, per quanto riguardava la sua doglianza relativa alle tasse d'immatricolazione, egli ha fatto presente che in taluni casi la tassa definitiva fissata dalle autorità danesi divergeva notevolmente da quella provvisoria e che il personale incaricato della valutazione degli autoveicoli usati non era competente. Egli ha inoltre dichiarato che prima di importare un autoveicolo usato occorreva presentare i relativi documenti d'immatricolazione in modo da sapere quale fosse la tassa provvisoria e che tale condizione comportava in pratica che uno doveva acquistare l'auto senza sapere quale fosse l'importo definitivo della tassa,

dato che nessun rivenditore sarebbe stato disposto a consegnare i documenti d'immatricolazione senza prima aver venduto l'auto in questione. Egli ha inoltre dichiarato che la normativa danese comportava un problema nel leasing di autoveicoli usati importati e che i tassi usati di origine danese. Inoltre, egli ha dichiarato e dimostrato che una persona residente in Danimarca e dipendente di una società tedesca in Germania non poteva utilizzare pienamente in Danimarca l'automobile che la società metteva a sua disposizione.

LA DECISIONE

Per quanto riguarda entrambe le doglianze, va ricordato che il Mediatore europeo non può svolgere indagini sulle attività delle autorità nazionali. Quindi il Mediatore può indagare soltanto sull'affermazione iniziale del signor H. che la Commissione non aveva valutato adeguatamente il caso da lui proposto.

Quanto alla sua doglianza relativa alle tasse d'immatricolazione, è risultato che la Commissione se ne era occupata e ne aveva dato una valutazione. Restava quindi da chiarire se la valutazione della Commissione fosse esatta. Il regime istituito dalle autorità danesi dopo la succitata sentenza della Corte di giustizia mirava a garantire che le tasse d'immatricolazione fossero fissate a un livello tale che il valore totale dell'autoveicolo usato importato, compresa la tassa d'immatricolazione, non fosse superiore a quello di un autoveicolo usato acquistato sul mercato danese, compresa la parte residua della tassa d'immatricolazione pagata allorché l'auto era nuova. La Commissione era del parere che tale regime di per sé fosse conforme alla sentenza della Corte. Qualora il signor H. avesse prova del contrario, la Commissione lo invitava a sottoporre tale prova. Non erano presenti elementi tali da indicare che tale valutazione fosse errata. Tuttavia, va ricordato che la Corte di giustizia è l'autorità suprema per le questioni di diritto comunitario.

Quanto alla doglianza del denunciante relativa all'IVA, è risultato che la Commissione se ne era occupata e ne aveva dato una valutazione. La questione cruciale era anche qui di stabilire se la valutazione della Commissione fosse esatta. È risultato che il signor H. e la Commissione erano incontestabilmente d'accordo sul fatto che la normativa in questione potesse essere in talune situazioni all'origine di uno svantaggio concorrenziale tra i rivenditori danesi e i rivenditori tedeschi. Il signor H. e la Commissione risultavano altresì d'accordo sul fatto che la normativa danese non fosse in contrasto con la direttiva 94/5. La questione era quindi se il regime autorizzato ai sensi della direttiva 94/5 fosse contrario al trattato. La Commissione aveva riscontrato che gli asseriti svantaggi derivavano dalle differenze nelle aliquote dell'IVA consentite allo stato attuale del diritto comunitario. È risultato che tali svantaggi sarebbero di fatto scomparsi se in Germania e Danimarca fosse stata applicata la stessa aliquota dell'IVA. La valutazione della Commissione è apparsa pertanto essere esatta. Tuttavia, va ricordato che la Corte di giustizia è l'autorità suprema per le questioni di diritto comunitario.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER FORNITURA DI SERVIZI TECNICI ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 817/19.8.96/0KA/NL-EN/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996, il Dr. O.d.K. ha presentato una denuncia al Mediatore in relazione a un bando di gara d'appalto organizzato dalla Commissione. La sua società di consulenza aveva presentato un'offerta di fornitura di assistenza tecnica alla Direzione sanità pubblica e sicurezza sul lavoro (DGV F). La Commissione lo aveva quindi informato di aver annullato il bando di gara a causa di errori di traduzione nei documenti del bando e che intendeva avviare una nuova procedura ristretta accelerata. Egli aveva preso parte alla nuova procedura senza successo.

Egli ha accusato la Commissione di avere violato i requisiti procedurali della direttiva sui servizi¹ aveva omesso di:

- (i) fornire i documenti per la seconda gara per i canali più rapidi possibili, come richiesto dall'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva;
- (ii) rispondere alla sua richiesta di chiarimenti trasmessa via fax almeno quattro giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, come richiesto dall'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva;
- (iii) rispondere alla sua richiesta di procedura negoziata, quale prevista dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva.

Egli ha inoltre mosso un'altra censura:

- (iv) che la vera ragione dell'annullamento della gara d'appalto non erano stati gli errori di traduzione, bensì uno scopo illegittimo. In particolare, i requisiti di qualità del personale specificati nella prima procedura erano stati resi inoperanti nella seconda procedura. Ne era derivato un vantaggio per società con personale meno qualificato e in particolare per l'attuale prestatore di servizi.

¹ Direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, *GU L* 209 del 1992, pag. 1.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Per quanto riguarda gli asseriti errori procedurali, il parere della Commissione si poteva riassumere come segue:

- (i) La Commissione ha inviato i documenti del bando di gara a tutte le società selezionate allo stesso tempo e mediante raccomandata.
- (ii) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 14 giugno 1996. Il 10 giugno 1996 la Commissione ha risposto telefonicamente ai quesiti trasmessi via fax dal denunciante, una giornata lavorativa e mezza dopo aver ricevuto il fax. La Commissione ha riconosciuto di non aver risposto per iscritto.
- (iii) L'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva sui servizi è applicabile solo quando un contratto è aggiudicato mediante procedura negoziata. Nel caso di specie, era stata utilizzata la procedura ristretta accelerata.

La risposta della Commissione al punto (iv) della denuncia si poteva riassumere come segue:

- (a) Allorché sono state aperte le offerte della prima gara d'appalto si è scoperto che vi erano delle discrepanze nell'interpretazione da parte degli offerenti delle specifiche per le risorse umane poiché, a causa di un errore di traduzione, la versione francese delle specifiche si riferiva a "uomo/mesi", laddove la versione tedesca e inglese si riferivano a "ore/mese". Dato che le offerte non erano comparabili, la Commissione ha annullato la procedura.
- (b) In considerazione dell'urgenza, la Commissione ha organizzato una nuova gara d'appalto utilizzando la procedura ristretta accelerata.
- (c) Oltre ad adattare il bando di gara alla nuova procedura e a correggere gli errori di traduzione, le specifiche tecniche del secondo bando di gara erano identiche a quelle del primo.
- (d) A differenza della procedura aperta, la procedura ristretta comprende due fasi distinte: selezione delle ditte partecipanti, seguita dall'aggiudicazione del contratto. I requisiti relativi alla qualità del personale erano stati applicati nella fase della selezione.
- (e) La procedura era stata seguita correttamente e il verbale di aggiudicazione ha mostrato che l'accusa di avere favorito il prestatore precedente era completamente infondata. I vari lotti sono stati aggiudicati alle società che avevano presentato le offerte più basse.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha mosso delle critiche dettagliate circa il parere della Commissione ed ha arricchito le sue censure di ulteriori particolari. Le osservazioni includevano, in breve, i seguenti punti aggiuntivi:

- (i) Sarebbe stato più appropriato ricorrere alla procedura negoziata conformemente alla direttiva date le irregolarità nelle offerte presentate ai sensi della procedura originaria, comprese le differenze nell'interpretazione del volume di lavori di traduzione da aggiudicare.
- (ii) Il denunciante si chiedeva se la Commissione avesse effettivamente applicato i criteri relativi alla qualità del personale riportati nei documenti della gara d'appalto nel comparare le offerte ricevute e se la Commissione potesse dimostrare che gli offerenti selezionati soddisfacevano effettivamente tali criteri.

ULTERIORI INDAGINI

In considerazione del fatto che le osservazioni del denunciante muovevano nuove censure, esse sono state trasmesse alla Commissione con richiesta di esprimere un ulteriore parere.

La risposta della Commissione

La risposta della Commissione si può riassumere come segue:

- (i) Il denunciante non aveva alcun motivo di chiedere una procedura negoziata poiché non vi erano delle irregolarità, solo al massimo un errore di interpretazione testuale. Per quanto riguarda i costi di traduzione, la Commissione ha accuratamente comparato le offerte relative a questa voce in modo da non discriminare alcun offerente nonostante le differenze nelle offerte ricevute.
- (ii) Nella fase di selezione della procedura ristretta accelerata, la Commissione ha controllato la qualità e le qualifiche del personale proposto sulla base dei dettagli forniti dai vari contraenti. Soltanto ai contraenti che soddisfacevano i criteri di selezione sono state inviate le specifiche atte a consentire loro di presentare un'offerta.

Le osservazioni complementari del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha esposto critiche dettagliate sulla risposta della Commissione e ha insistito che quest'ultima aveva violato le norme sugli appalti pubblici e si era resa responsabile di cattiva amministrazione.

Egli ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto provare che i criteri circa la qualità del personale erano stati effettivamente applicati fornendogli informazioni dettagliate e documentazione sull'offerta del prestatore che era stato prescelto e sulla qualità del suo personale.

LA DECISIONE

1 Le accuse di violazione procedurale della direttiva sui servizi

- 1.1 L'articolo 56 del Regolamento finanziario¹ fa obbligo alle istituzioni comunitarie di conformarsi agli obblighi della direttiva sui servizi per la stipulazione di contratti il cui importo raggiunge o supera un certo limite. La Commissione non ha contestato l'asserzione del denunciante che la direttiva si applicasse alle gare d'appalto in questione.
- 1.2 Il denunciante ha accusato la Commissione di aver violato l'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva omettendo di fornire i documenti di partecipazione alla gara per i canali più rapidi possibili. Secondo prove fornite dalla Commissione, che il denunciante non ha contraddetto, i documenti erano stati inviati contemporaneamente e per raccomandata a tutte le società selezionate per partecipare alla gara. Inoltre, non risulta in maniera ovvia che l'articolo della direttiva citato dal denunciante miri a imporre obblighi sia all'ente aggiudicatarie che all'offerente.
- 1.3 Il denunciante ha asserito che la Commissione ha violato l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva omettendo di fornire informazioni complementari entro il periodo prescritto. La Commissione ha riconosciuto di non aver risposto per iscritto alla richiesta del denunciante di ottenere informazioni complementari. Tuttavia, vi era intesa sul fatto che era intercorsa una comunicazione telefonica. Inoltre, l'articolo 20, paragrafo 2 si applica soltanto se l'offerente ha chiesto informazioni complementari "in tempo utile". Sulla base delle circostanze concrete del caso di specie, quali sono risultate dall'indagine del Mediatore, era pertanto contestabile che vi fosse stata una violazione dei requisiti dell'articolo 20, paragr. 2.
- 1.4 Il denunciante ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la procedura negoziata. La scelta della procedura compete all'ente aggiudicatarie, fatti salvi i requisiti della direttiva sui servizi. A parte le censure trattate nella sezione 3 più oltre della presente decisione, al Mediatore non è stato opposto alcun argomento a dimostrazione che i requisiti della direttiva venissero violati dal ricorso alla procedura accelerata invece che alla procedura negoziata.
- 1.5 Pertanto le indagini del Mediatore non hanno messo in evidenza nessun elemento di cattiva amministrazione riguardo a tale aspetto del caso.

2 L'accusa di scopo illegittimo

- 2.1 La Commissione ha respinto l'accusa che gli errori di traduzione non fossero la vera ragione dell'annullamento della prima proce-

¹ Quale risulta modificato dal regolamento del Consiglio 2333/95, *GU* L 240 del 1995, pag. 1.

dura d'indizione di appalto. Un confronto tra le varie versioni linguistiche della *Gazzetta ufficiale* conferma l'esistenza delle discordanze individuate dalla Commissione.

- 2.2 La Commissione ha negato che fosse stata data la preferenza al prestatore precedente ed ha asserito che i vari lotti della gara d'appalto erano stati aggiudicati alle società che avevano presentato le offerte più basse. Inoltre, la Commissione ha insistito sul fatto che i criteri relativi alla qualità del personale erano stati applicati nella fase della selezione della procedura ristretta accelerata. Tale versione di come si sono svolti i fatti concorda con i documenti giustificativi forniti dalla Commissione e in merito ai quali il denunciante ha avuto l'opportunità di esprimere delle osservazioni. Benché il denunciante metta in discussione l'accuratezza della versione della Commissione, egli non ha fornito prove atte a suffragare le sue asserzioni.
- 2.3 Pertanto le indagini del Mediatore non hanno messo in evidenza nessun elemento di cattiva amministrazione riguardo a tale aspetto del caso.

3 Le richieste di informazioni e di documenti

- 3.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto fornirgli informazioni e documenti per dimostrare che aveva applicato i criteri di qualità.
- 3.2 L'articolo 12 della direttiva sui servizi stabilisce specificamente che ai candidati ed offerenti respinti vengano trasmesse informazioni e vengano esposti i motivi del rigetto. L'accesso del pubblico ai documenti della Commissione è disciplinato dalla decisione della Commissione 94/90.¹ Il denunciante non ha mosso accuse di violazione delle disposizioni pertinenti né della direttiva né della decisione.
- 3.3 Alla luce delle risultanze della sezione 2 che precede, il Mediatore non ha ritenuto necessario chiedere alla Commissione di fornire ulteriori informazioni o documenti quale parte della sua indagine relativa a questo caso.

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

¹ Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, *GU* L 46 del 1994, pag. 58.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA

Decisione sulla denuncia 829/22.8.96/FDR/D/DP presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996 il signor R. ha presentato una petizione al Parlamento europeo in merito al trattamento riservato dalla Commissione ai suoi esposti relativi alla presunta infrazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza da parte di taluni costruttori o importatori di automobili.

Nell'agosto 1996 il signor R. ha presentato una denuncia al Mediatore relativa a quanto sopra. Nel settembre 1996 il Parlamento europeo ha concluso che la petizione del signor R. verteva su un presunto caso di cattiva amministrazione nell'operato della Commissione e pertanto l'ha trasmessa al Mediatore affinché la trattasse come denuncia.

A parere del denunciante, le automobili prodotte da case automobilistiche tedesche spesso sono più costose in Germania che in altri Stati membri, come la Danimarca, i Paesi Bassi e la Finlandia. Per tale motivo, alcuni consumatori residenti in Germania si rivolgono a rivenditori di automobili in altri Stati membri per acquistare un'autovettura, ma talvolta si trovano di fronte a difficoltà, quali il rifiuto di vendere a consumatori residenti in Germania, tempi di consegna esageratamente lunghi o prezzi artificialmente gonfiati.

In ripetute occasioni il signor R., che è residente in Germania, si era rivolto a rivenditori di automobili in altri Stati membri per acquistare un'autovettura riscontrando a quanto pare le difficoltà sopra enunciate. Posto che il rifiuto o la riluttanza a vendere autovetture a certi consumatori perché risiedono in un altro Stato membro costituisce un atto contrario alle regole comunitarie in materia di concorrenza, il signor R. si è rivolto alla Commissione. A ciò è seguita una fitta corrispondenza con la Commissione, dalla quale risulta che la Commissione non contestava in linea di principio l'interpretazione del complesso di norme giuridiche fornita dal denunciante, secondo cui i casi riferiti sarebbero difformi rispetto alle regole in materia di concorrenza, ivi compreso il regolamento n. 1475/95.¹ Ciò nonostante, il signor R. riteneva che la Commissione non avesse adottato provvedimenti atti a garantire l'applicazione delle regole in materia di concorrenza. In particolare egli esprimeva disappunto in merito a una lettera inviatagli dalla Commissione il 28 giugno 1996, nella quale la Commissione si riferiva alla corrispondenza intercorsa tra il signor R. e la Commissione cercando di esporre la propria politica in materia. I paragrafi rilevanti di tale missiva recitano come segue:

"... In qualità di autorità amministrativa che agisce nel pubblico interesse, la Commissione è tenuta a garantire il rispetto della politica comunitaria in materia di concorrenza e, qualora si verificano violazioni della stessa, ad adottare le misure organizzative del caso, nella fattispecie a determinare le priorità. Nell'operare tale scelta la Commissione attribuisce la precedenza ai casi particolarmente significativi dal punto

di vista politico, economico e giuridico. Tale principio si applica altresì all'accoglimento e al trattamento degli esposti. In tal senso mi incorre l'obbligo di far rilevare che le regole comunitarie in materia di concorrenza non conferiscono alla Commissione la facoltà di assistere privati cittadini nell'esercizio dei loro diritti soggettivi. Ciò, di fatto, è competenza dei tribunali nazionali, i quali, diversamente dalla Commissione, hanno il potere di determinare il diritto a un eventuale risarcimento ...

... La Commissione è consapevole del fatto che in singoli casi può essere difficile acquistare un'automobile in Finlandia o in Danimarca, per i possibili motivi a Lei già esposti dal servizio competente in una precedente lettera. Il fitto scambio di corrispondenza che a tutt'oggi ha fatto seguito alla presentazione del suo caso, dimostra che la Commissione ha agito nell'ambito delle responsabilità che le sono proprie. In merito al comprensibile desiderio di milioni di automobilisti nell'Unione europea di acquistare un'automobile al minor prezzo possibile, nonché alle difficoltà che essi incontrano in tal senso, la Commissione non può intervenire nei singoli casi ove sono in gioco interessi individuali ..."

Il denunciante ha ritenuto improprio il riferimento della Commissione all'interesse individuale, in quanto egli presentava il caso nell'interesse generale.

In base alle premesse di cui sopra, nella sua denuncia il signor R. lamentava quanto segue:

- (i) La Commissione non aveva agito in merito alle procedure pendenti.
- (ii) La Commissione tollerava pratiche illecite e violazioni persistenti e sistematiche del regolamento n. 1475/95.
- (iii) La Commissione ometteva di vigilare sulle regole in vigore.
- (iv) La Commissione non prendeva sul serio le violazioni comprovate alla legislazione.
- (v) La Commissione non valutava in modo corretto l'opportunità di avviare una procedura nei confronti dei costruttori di automobili che presumibilmente violano le regole in materia di concorrenza.
- (vi) La Commissione non teneva conto del diritto dei cittadini a presentare esposti.

In sintesi la denuncia verteva sul fatto che la Commissione si era dimostrata passiva in merito all'oggetto della denuncia o che l'azione intrapresa dalla Commissione non era adeguata.

¹ Regolamento della Commissione (CE) n. 1475/95 del 28 giugno 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, *GU L* 145 del 1995, pag. 25, che sostituisce un precedente regolamento in materia, il regolamento (CE) n. 123/85, *GU L* 15 del 1985, pag. 16.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere faceva notare che l'intero caso verteva su presunti ostacoli alle esportazioni parallele di autoveicoli nuovi a partire da taluni Stati membri. In forza del regolamento n. 1475/95 un rivenditore di autoveicoli non può rifiutare l'offerta di acquisto da parte di un consumatore né chiedere un prezzo più elevato, semplicemente perché il consumatore risiede in un altro Stato membro.

In merito alla denuncia in oggetto, la Commissione ha trasmesso un approfondito resoconto della corrispondenza intercorsa con il signor R., il quale aveva inviato alla Commissione 30 lettere a partire dal 1994, lamentandosi della condotta di sei principali costruttori tedeschi di autoveicoli nonché degli importatori di tali costruttori in altri cinque Stati membri. La Commissione aveva indagato tutti i presunti casi di pratiche illecite esposti dal signor R. e allo stesso tempo aveva illustrato in ripetute occasioni al signor R. la propria posizione in merito alla questione in oggetto. In una lettera del Commissario competente per la concorrenza, il signor R. era stato informato che in caso di infrazione la Commissione non avrebbe esitato a intraprendere le misure organizzative del caso, seppure nel rispetto delle proprie priorità. Ciò nonostante, il Commissario aveva altresì informato il signor R. che non poteva essere compito della Commissione sostenere i privati cittadini nell'esercizio dei loro diritti soggettivi (altrimenti detti "Partikularinteresse"), essendo ciò competenza delle giurisdizioni nazionali. Nel parere della Commissione si precisava altresì che la posizione adottata dalla Commissione era in linea con i principi convalidati dal Tribunale di primo grado. La Commissione spiegava che la sentenza in questione confermava che la Commissione ha il dovere di agire nell'interesse generale, il che implica, tra l'altro, che nel fissare le priorità in merito agli esposti ricevuti in materia di violazioni al diritto comunitario, la Commissione deve tenere conto delle proprie risorse amministrative. Il Commissario sottolineava inoltre che spetta alla Commissione valutare se sussistano gli elementi per formulare l'ipotesi di infrazione delle regole in materia di concorrenza.

Infine la Commissione faceva osservare che la questione in oggetto è di natura generale. La Commissione riceve molteplici esposti in materia di distribuzione di autoveicoli nell'Unione europea e dedica notevole tempo e risorse al seguito e alle indagini relative a tali esposti, tra cui quelli presentati dal signor R.

Alla luce di quanto precede, la Commissione riteneva infondate le affermazioni del signor R.

Le osservazioni del denunciante

Nei sue osservazioni il denunciante ribadiva il proprio diritto a presentare una denuncia e di non avere inteso rappresentare esclusivamente il proprio interesse individuale; sosteneva che la Commissione non rispondeva alla

sua corrispondenza, né accusava ricevuta delle sue lettere; che le violazioni in atto erano reali e che la Commissione e il Parlamento avrebbero potuto facilmente accertarle tramite apposite indagini; che la Commissione non stava procedendo ad alcuna indagine, quanto piuttosto dava prova di inerzia quasi completa; che di fatto la libera circolazione delle merci non era affatto tutelata nell'Unione e specificava infine le diverse azioni che, a suo parere, la Commissione avrebbe dovuto intraprendere.

Il denunciante ribadiva inoltre le sue affermazioni in merito alla presunta carenza e tolleranza da parte della Commissione rispetto alle presunte violazioni delle regole in materia di concorrenza oltre al fatto che, a suo parere, l'istituzione si sottraeva alle proprie responsabilità di far rispettare tali norme, anche parzialmente in modo fraudolento. Secondo il signor R., la Commissione sosteneva dette infrazioni ed era totalmente a favore dell'industria automobilistica. Il denunciante allegava documentazione di varia natura, essenzialmente articoli di giornale e listini prezzi di alcune aziende oggetto dei suoi esposti, che a suo avviso comprovavano l'esistenza di tali infrazioni.

Il signor R. chiedeva inoltre al Mediatore di condurre un'indagine direttamente sui costruttori e importatori di autoveicoli e presentava una denuncia in merito allo stesso regolamento n. 1475/95 della Commissione.

Sviluppi interiori

Dopo aver presentato denuncia al Mediatore, il signor R. ha continuato a rivolgersi direttamente alla Commissione. Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha scritto una lettera al signor R., in ottemperanza all'articolo 6 del regolamento n. 99/63, per informarlo che non intendeva aprire indagini formali in merito a quattro casi oggetto dei suoi esposti, in quanto i medesimi non rivestivano un interesse comunitario tale da giustificare tali indagini. Il signor R. è stato invitato a presentare entro sei settimane, se lo desiderava, i suoi commenti su tale conclusione preliminare della Commissione. La lettera si suddivideva in due parti, la prima dal titolo "Tesi esposta dal denunciante" e la seconda dal titolo "Le osservazioni della Commissione", che recita come segue:

"Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 17/62, le persone fisiche o giuridiche che sostengano di averne un interesse sono autorizzate a presentare una domanda.

Pur presumendo di essere in presenza di un interesse legittimo, vanno tenuti presenti i punti elencati in appresso.

L'apertura di una indagine formale da parte della Commissione comporterebbe spese sproporzionate in relazione al significato circoscritto del caso in questione. In quanto autorità comunitaria responsabile per l'applicazione della politica comunitaria in materia di concorrenza, la Commissione deve agire al servizio dell'interesse generale. Essa dispone solo di risorse amministrative limitate per espletare tale funzione e non può impiegarle per ogni caso sottoposto alla sua attenzione.

Nelle lettere alla Commissione Ella contesta il presunto rifiuto generico da parte dei distributori autorizzati di vari costruttori automobilistici negli Stati membri della Comunità di venderle un'automobile ai fini dell'intermediata riesportazione, oppure il fatto che siano disposti a vendere l'autoveicolo solo a un prezzo a suo dire eccessivo.

Nelle sue lettere Ella afferma che i suoi diritti soggettivi sono stati violati. Ella ha facoltà di adire i tribunali nazionali degli Stati membri invocando la violazione di tali diritti. I tribunali nazionali hanno facoltà di applicare le norme comunitarie in maniera di concorrenza e, diversamente dalla Commissione, possono riconoscere un risarcimento danni.

Inoltre, dal 1985 la vendita di autoveicoli è assoggettata a un regolamento che fissa l'esenzione per gruppi. Il regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984 è rimasto in vigore dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1995 ed è stato sostituito il 1° luglio 1995 dal regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995. Lo scopo, nonché il vantaggio, dei regolamenti di esenzione per gruppi, è costituito in parte dal fatto che essi consentono ai tribunali nazionali di applicare il diritto comunitario in materia di concorrenza. L'articolo 6, paragrafo 1, punto 7 del regolamento n. 1475/95, nella fattispecie, prevede che il beneficio dell'esenzione decada automaticamente quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete restringe direttamente o indirettamente la libertà degli utilizzatori finali, degli intermediari con mandato o dei distributori di acquistare un autoveicolo.

Di conseguenza, non esiste un interesse comunitario tale da legittimare l'apertura di un'indagine da parte della Commissione."

In risposta alla lettera di cui sopra il signor R. ha trasmesso i suoi commenti alla Commissione per segnalare che era errato ritenere che i suoi esposti non costituissero un interesse comunitario sufficiente, e ha comunicato i medesimi commenti al Mediatore, asserendo a più riprese che nella lettera di cui sopra la Commissione aveva respinto tutti i suoi esposti.

In realtà, la lettera in oggetto riguardava solo quattro dei casi aperti dalla Commissione in seguito agli esposti del denunciante. Alla luce delle osservazioni del signor R. la Commissione avrebbe dovuto decidere in via definitiva se archiviare o meno detti casi. Oltre a ciò la Commissione stava ancora esaminando due casi aperti in seguito agli esposti presentati dal signor R.

Altri fatti

Si ricorda che la Commissione pubblica una relazione annuale sulla politica di concorrenza. Nella relazione per il 1996, ai paragrafi 54 e 55, la Commissione afferma di aver ricevuto numerosi esposti relativi al settore automobilistico da parte di consumatori che trovano enormi difficoltà ad acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro.

In conformità alla normale prassi, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione, nella quale

*"deplora la mancanza di un vero e proprio mercato interno nel settore della distribuzione e manutenzione degli autoveicoli, come dimostrato dalle numerose lagnanze dei consumatori; esorta la Commissione a garantire una volta per tutte un libero mercato in cui i consumatori possano acquistare senza problemi un'auto al di fuori del proprio Stato membro e in cui non esistano ostacoli al commercio parallelo."*¹

Si ricorda, altresì, che nel gennaio 1998 la Commissione ha adottato una decisione¹ che accerta l'infrazione alle norme in materia di concorrenza commessa dalla Volkswagen e le impone un'ammenda di 102 milioni di ecu. Nel comunicato stampa della Commissione rilasciato contestualmente all'adozione della decisione si legge:

"Nel commentare la decisione, il Commissario van Miert ha affermato che la Commissione non esita a intraprendere le misure del caso contro i costruttori di autoveicoli che non rispettano il regolamento che disciplina la distribuzione degli autoveicoli (regolamento n. 1475/95)....."

L'importo dell'ammenda indica che la Commissione non intende tollerare pratiche di tale natura e interverrà dunque con la stessa determinazione contro i costruttori che mirano a ripartire il mercato."

LA DECISIONE

Sulla competenza del Mediatore

Nelle sue osservazioni, il signor R. ha chiesto al Mediatore di aprire un'indagine sui costruttori e importatori di autoveicoli interessati e di verificare nel merito l'applicazione del regolamento n. 1475/95. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dello Statuto del Mediatore:

"Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati Trattati, il Mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari (...) L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore."

Pertanto, il Mediatore non ha facoltà di indagare su presunte infrazioni commesse da costruttori o importatori di autoveicoli, ma solo sulle indagini disposte dalla Commissione in merito a dette infrazioni.

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2 dello Statuto dispone quanto segue:

"Qualsiasi cittadino dell'Unione (...) può presentare al Mediatore (...) una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione..."

Come risulta dalla relazione del Mediatore per il 1995, ciò significa che non è compito del Mediatore esaminare il merito degli atti legislativi comunitari quali regolamenti e direttive. Pertanto, il Mediatore non poteva trattare l'asserzione del signor R. relativa al regolamento n. 1475/95.

¹ GU C 358 del 1997, pag. 55.

La presunta passività della Commissione e le azioni intraprese

- 1 Innanzi tutto è stato necessario richiamare il contesto giuridico entro il quale valutare la denuncia del signor R.
- 2 In materia di diritto sostanziale, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato vieta le intese restrittive della concorrenza e i comportamenti che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. L'articolo 85, paragrafo 3, dispone che in talune circostanze le disposizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili. Ai sensi del regolamento n. 19/65, la Commissione ha facoltà di formulare tale dichiarazione di inapplicabilità tramite un regolamento generale, altrimenti detto regolamento di esenzione. In forza di tale regolamento generale gli accordi che ottemperano alle condizioni disposte dal regolamento non sono vietati ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato; viceversa, laddove l'accordo in questione non soddisfi tali condizioni o le violi, si applica il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Per quanto concerne il settore degli autoveicoli, in virtù del regolamento n. 19/65, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1475/95 del 28 giugno 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. L'articolo 6 del regolamento n. 1475/95 dispone che il regolamento non si applica quando un costruttore, il fornitore o un'altra impresa restringe direttamente o indirettamente la libertà degli utilizzatori finali di ottenere un autoveicolo nuovo da un qualunque rivenditore autorizzato di loro scelta nella Comunità. Pertanto, tale condotta è, in linea di principio, vietata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.
- 3 In materia di diritto processuale stabilito per rendere applicabile il diritto sostanziale, si ricorda che l'articolo 85, paragrafo 1 può essere applicato sia dalla Commissione che dalle autorità nazionali, ivi incluse le autorità giudiziarie nazionali. Viceversa, l'articolo 85, paragrafo 3 può essere applicato solo dalla Commissione. I rapporti tra Commissione e autorità nazionali sono oggetto di una comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, *GUC* 313 del 1997, pag. 3; la cooperazione tra la Commissione e le autorità giudiziarie degli Stati membri è inoltre oggetto di un'ulteriore comunicazione della Commissione, pubblicata nella *GUC* 39 del 1993, pag. 6. In merito alle procedure della Commissione, le disposizioni principali sono sancite dal regolamento n. 17/62 del Consiglio e, ai sensi dell'articolo 24 del citato regolamento, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti più specifici, tra cui il regolamento n. 99/63. L'articolo 3 del regolamento n. 17/62 stipula:

"1. Se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

2. Sono autorizzati a presentare domanda a tal fine:

a) gli Stati membri

b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse."

L'articolo 6 del regolamento n. 99/63 rinvia a tale disposizione e recita:

"Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ne indica i motivi ai richiedenti e fissa loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte."

Da ciò si evince che coloro i quali ritengano di avere un interesse legittimo possono presentare una domanda alla Commissione in merito alla supposta infrazione dell'articolo 85 del trattato, posto che la Corte di giustizia ha stabilito che il denunciante non ha facoltà di invocare una decisione definitiva dalla Commissione in merito all'avvenuta infrazione. La procedura che segue alla presentazione di una domanda può essere riassunta come segue:

Se, in seguito alle indagini preliminari, la Commissione ritiene che la domanda è giustificata e l'impresa in questione non è disposta a risolvere il caso, la Commissione ha facoltà di avviare una procedura formale di infrazione nel severo rispetto del diritto di difesa per l'impresa in questione.

Se, in seguito alle indagini preliminari, la Commissione considera ingiustificata la domanda il richiedente viene informato a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 99/63 – tramite la cosiddetta "lettera articolo 6" – e può presentare osservazioni scritte, ma non impugnare tale lettera presso la Corte. Se la Commissione, dopo aver preso in esame tali osservazioni, conferma la propria interpretazione, essa assume una posizione definitiva contro la quale il richiedente può appellarsi.¹

Si ricorda che, nel caso in cui il richiedente sostenga che la Commissione si sia astenuta dall'agire, secondo la giurisprudenza, la lettera di cui all'articolo 6 pone fine a tale carenza.²

¹ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, nella causa C-282/95 P, *Guerin Automobiles*, Racc. pag. I-1503.

² Cfr. tra l'altro la sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 1979, nella causa 125/78, *GEMA / Commissione*, Racc. pag. 3173.

- 4 Il sistema succintamente descritto è integrato dalla giurisprudenza comunitaria, in base alla quale la Commissione può astenersi dal dare seguito a una domanda invocando l'assenza di interesse comunitario.¹

Secondo la Corte, le responsabilità della Commissione in materia di concorrenza costituiscono parte del suo obbligo generale, in qualità di custode del trattato, di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario; nell'ottemperare a tale obbligo la Commissione ha il dovere e la facoltà di attribuire priorità diverse ai casi che le vengono sottoposti; in materia di concorrenza, il criterio dell' "interesse comunitario" è un criterio pertinente e legittimo. È generalmente riconosciuto che, nel caso in cui la Commissione respinga una domanda poiché essa non è di interesse comunitario, la tutela del diritto di difesa dell'impresa oggetto della domanda vieta alla Commissione di pronunciarsi in merito alla presunta infrazione.

- 5 In sintesi, la Commissione può agire in base alla domanda presentata da una persona che sostenga di avere un interesse legittimo. Essa può ritenere che tale domanda vada respinta in quanto non costituisce un "interesse comunitario" sufficiente, nel qual caso ne informa il richiedente con la lettera di cui all'articolo 6, la quale pone fine all'eventuale carenza oggetto della domanda. Il richiedente può presentare osservazioni sulla lettera di cui all'articolo 6, confermando la propria domanda. Se la Commissione insiste nel ribadire la propria interpretazione secondo cui la domanda non ha "interesse comunitario", essa si pronuncia in modo definitivo in tal senso. Nel valutare "l'interesse comunitario" la Commissione agisce nei limiti che la legge le attribuisce. La posizione definitiva adottata dalla Commissione può essere contestata dal richiedente.
- 6 In base a quanto sopra, si è potuto procedere all'esame della domanda del signor R.
- 7 È emerso chiaramente che in diversi anni il signor R. ha ripetutamente sottoposto all'attenzione della Commissione casi di presunta infrazione. Risulta che la Commissione considerato il signor R. titolare di un interesse legittimo a presentare una domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62.

Si evince che uno dei casi di presunta infrazione era stato risolto in seguito all'intervento della Commissione e che gli altri erano stati oggetto di indagini.

- 8 Nel corso delle indagini, nel 1996 la Commissione aveva trasmesso al signor R. la lettera di cui sopra, nella quale faceva riferimento ai casi di interesse individuale. Tale lettera risultava essere

¹ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1992, nella causa T-24/90, *Automec II*, Racc. pag. II-2223.

coerente con la linea politica generale della Commissione, descritta nel succitato passo tratto dalla relazione annuale sulla politica della concorrenza, che a sua volta si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Risulta pertanto priva di fondamento la tesi secondo cui si sarebbe trattato di un caso di cattiva amministrazione.

- 9 Talune indagini avviate in seguito agli esposti del signor R. erano ancora in corso. Per il momento non sono emersi elementi tali da suggerire che la Commissione non debba condurre accurate indagini in conformità ai principi della buona amministrazione.
- 10 In quattro dei casi aperti dalla Commissione in seguito agli esposti del signor R., le indagini avviate hanno indotto la Commissione a trarre la conclusione preliminare che tali casi non rivestono un interesse comunitario sufficiente, conclusione della quale il richiedente è stato informato tramite la lettera di cui all'articolo 6 in data 16 dicembre 1997. Come già affermato, dalla giurisprudenza della Corte consegue che tale lettera pone fine all'eventuale mancata reazione a un esposto presentato. La conclusione definitiva della Commissione, previo esame dei commenti circostanziati del denunciante, era ancora pendente. Alla luce di quanto esposto non sarebbe stato opportuno che il Mediatore esprimesse una valutazione sul merito della lettera. Ciò nonostante, la lettera in oggetto ha indotto il Mediatore a formulare all'attenzione della Commissione le ulteriori osservazioni riportate in appresso.
- 11 Alla luce di quanto sopra, il Mediatore ha ritenuto ingiustificato sostenere che la Commissione fosse stata passiva o avesse agito impropriamente. Per quanto il signor R. abbia auspicato che la Commissione dedicasse maggiori risorse alla questione, non ricorrevano gli estremi per sostenere che la Commissione si fosse astenuta dall'agire o avesse agito in modo improprio.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

- 1 Il Mediatore europeo è stato istituito, tra l'altro, per migliorare le relazioni tra le Istituzioni europee e i cittadini. Tale compito implica che il Mediatore dovrebbe anche garantire i cittadini promuovendo una buona prassi amministrativa e incoraggiando le autorità amministrative a reperire soluzioni atte a migliorare i propri rapporti con i cittadini. In tal senso il Mediatore formula i seguenti suggerimenti:
- 2 Fatta salva la natura non vincolante della lettera di cui all'articolo 6, nella stessa la Commissione potrebbe di propria iniziativa motivare esaurientemente e adeguatamente la sua intenzione di chi-

dere il caso oggetto dell'esposto, in modo tale da consentire al cittadino di comprendere appieno la posizione della Commissione e di presentare quindi commenti pertinenti. Tale condotta parrebbe compatibile con i principi della buona amministrazione.

- 3 Inoltre, in questioni di potenziale interesse generale, la Commissione potrebbe tenere presente che i cittadini europei presumibilmente non dispongono del tempo e delle risorse sufficienti per ricorrere in giudizio a tutela dei propri interessi, a maggior ragione, quando l'azione legale dovrebbe essere avviata in uno Stato membro diverso da quello in cui i cittadini risiedono.

SELEZIONE DI CANDIDATI A UN TIROCINIO

Decisione sulla denuncia 846/29.8.96/AISR/ES/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996, la signora S. ha presentato una denuncia al Mediatore in cui accusava la Commissione di non aver risposto alle sue lettere.

Dopo che una sua prima domanda era stata scartata nel 1995, la signora S. si era candidata nuovamente nel marzo 1996 a un tirocinio presso la Commissione. Malgrado le sue ottime qualifiche accademiche e professionali, per lo più attinenti alle attività dell'Unione europea, la domanda della signora S. era stata respinta nella prima fase della procedura di selezione. Essa ha scritto alla Commissione nel maggio e nel luglio 1996 domandando le ragioni della sua esclusione nella prima fase e quali fossero i criteri generali utilizzati nella procedura di selezione.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alle sue lettere, la signora S. ha presentato una denuncia ufficiale al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione si è in primo luogo scusata per non aver risposto alle lettere della signora S., dichiarando inoltre che la lettera del luglio 1996 non era stata ricevuta dall'ufficio dei tirocini.

Secondo la Commissione, l'istituzione aveva ricevuto 936 domande di candidati spagnoli per il tirocinio che sarebbe iniziato nell'ottobre 1996. Dopo la prima fase della procedura, 157 di questi erano stati inclusi nella lista di preselezione ("Libro blu").

La Commissione ha dichiarato che tutte le domande erano state esaminate sulla base di criteri obiettivi definiti nella normativa applicabile in materia.

La Commissione ha riconosciuto che le qualifiche della signora S. erano eccellenti ed equivalenti a quelle dei candidati selezionati. Tuttavia, nessun

candidato può allegare il diritto a svolgere un tirocinio, e dato il numero molto elevato di richiedenti era inevitabile che alcuni candidati eccellenti non potessero essere selezionati.

La Commissione ha dichiarato che per ridurre al minimo i casi di esclusione di candidati molto validi ai tirocini aveva recentemente introdotto una procedura più rigorosa e sistematica per l'esame delle domande.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la signora S. ha fatto presente che il sistema adottato dalla Commissione per la procedura di selezione dei candidati era estremamente poco chiaro. La denunciante era ancora insoddisfatta della risposta della Commissione che, a suo parere, era troppo generica.

ULTERIORI INDAGINI

Dato che nel parere della Commissione non erano stati trattati a sufficienza alcuni importanti aspetti della denuncia, il Mediatore ha chiesto ulteriori dettagli sulla nuova procedura di selezione. Inoltre, per riesaminare la correttezza della procedura di selezione di tirocinanti cui la signora S. aveva partecipato, il Mediatore ha richiesto i fascicoli dei candidati spagnoli prescelti.

Nella sua risposta, la Commissione ha spiegato che la nuova procedura di selezione comportava la creazione di gruppi di preselezione per ciascuna nazionalità composti di funzionari della Commissione e comprendenti sia funzionari della Commissione esperti nei problemi del personale e delle assunzioni che funzionari recentemente assunti, con il compito di esaminare le candidature sulla base dei criteri specificati nella regolamentazione in materia, e le preferenze indicate dai candidati.

Il Mediatore ha trasmesso i documenti inviati dalla Commissione relativi alla nuova procedura di selezione alla denunciante con l'invito a esprimere dei commenti sulle iniziative adottate dall'istituzione. La sua lettera non ha ottenuto alcuna risposta.

La risposta della Commissione comprendeva anche alcuni documenti riservati destinati all'esame del Mediatore, vale a dire i fascicoli dei candidati prescelti per il tirocinio avente inizio nell'ottobre 1996. Tali documenti sono stati utilizzati dalla Commissione quale base per la sua selezione finale.

LA DECISIONE

Ai sensi degli articoli 15 e 16 delle norme che disciplinano la formazione continua presso la Commissione delle Comunità europee (decisione della Commissione del 16 marzo 1976), i candidati sono selezionati sulla base delle qualifiche ottenute durante i loro studi, purché venga mantenuto un adeguato equilibrio geografico. La priorità nella procedura di selezione va attribuita ai candidati che abbiano compiuto degli studi o abbiano qualche esperienza professionale in materia di integrazione europea.

Data la natura di questa procedura di selezione, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un margine di discrezione. Nell'esercizio di tale discrezione, la Commissione deve tener conto delle qualità dei candidati come stabilito dalla regolamentazione succitata.

Per assicurarsi che nell'esercitare il suo potere di discrezione in tale procedura la Commissione avesse seguito i principi di buona amministrazione, il Mediatore ha esaminato i fascicoli dei candidati spagnoli ammessi a effettuare il tirocinio che iniziava nell'ottobre 1996. In considerazione dell'ampia esperienza professionale e delle buone qualifiche di tutti i candidati selezionati, il Mediatore ha ritenuto che non si sia avuta cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda i criteri generali utilizzati dai servizi della Commissione per esaminare i candidati, il Mediatore ha preso atto che l'istituzione aveva applicato una nuova procedura per garantire una selezione più efficace ed obiettiva.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

FRODE AI DANNI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO: PRESUNTA CARENZA DA PARTE DELL'UCLAF

Decisione sulla denuncia 943/14.10.96/Open Line/GR/BB/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1996, il signor I. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Unità antifrodi della Commissione, l'UCLAF, lamentando la mancanza o il rifiuto di informazioni in relazione ad accuse di frode nell'amministrazione dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE) in Grecia. Il signor I. era firmatario a nome di un gruppo d'iniziativa greco con sede ad Atene.

Tra il settembre 1995 e il giugno 1996 il denunciante ha scritto tre lettere alla Direzione dell'UCLAF denunciando irregolarità nella gestione delle risorse dell'FSE in Grecia dal 1994 al 1996. Egli ha chiesto un'intervento immediato da parte delle autorità comunitarie. In risposta alla sua prima lettera, ha ricevuto una lettera-tipo da parte dell'UCLAF, in cui lo si ringraziava per il suo interessamento e si dichiarava in termini generali che sarebbero state svolte delle indagini.

Il signor I. ha scritto una seconda lettera all'UCLAF fornendo ulteriori informazioni dettagliate. Ad essa non è seguita alcuna risposta. Il signor I. ha pertanto inviato una terza lettera all'UCLAF in cui ripeteva le informazioni fornite nella seconda lettera e aggiungeva nuove informazioni relativamente alle presunte irregolarità. In risposta a questa terza lettera il denunciante ha ricevuto una nuova lettera-tipo dall'UCLAF datata 7 agosto 1996 in cui si dichiarava che l'Unità stava indagando sul caso e avrebbe adottato misure appropriate.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor I. ha chiesto a quest'ultimo di porre fine alla presunta cattiva gestione delle attività dell'FSE in Grecia. Egli ha inoltre lamentato che alle sue lettere non fossero state date risposte adeguate.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, l'istituzione ha osservato in primo luogo che al denunciante erano state trasmesse una prima e successivamente una seconda dichiarazione di ricevuta e che le informazioni ricevute dal denunciante erano state immediatamente esaminate in seno all'UCLAF. La Commissione ha inoltre dichiarato che, nel novembre 1995, i suoi servizi avevano chiesto alle autorità greche informazioni riguardanti i progetti FSE a proposito dei quali erano state denunciate delle irregolarità. Le autorità greche avevano fornito tali informazioni nel marzo 1996.

Sulla base di tali informazioni, la Commissione aveva condotto un'indagine in loco dal 29 al 31 ottobre 1996, che aveva altresì tenuto conto delle informazioni complementari trasmesse dal denunciante. Era stata organizzata una visita a una delle organizzazioni citate da quest'ultimo in modo da valutare il ruolo di tale organismo nella gestione e nella verifica dei progetti FSE e da controllare le accuse espresse dal denunciante.

L'indagine ha portato alla luce alcune spese non eleggibili per i progetti controllati. Le autorità nazionali hanno riconosciuto i risultati di tale indagine e hanno promesso di procedere alla necessarie rettifiche e di estendere il proprio controllo a tutti i programmi del beneficiario interessato.

La Commissione ha inoltre osservato che i suoi servizi hanno svolto una serie di controlli in Grecia nel periodo 1995 - 1996 aventi come risultato il rigetto della totalità delle certificazioni dei centri greci di formazione professionale (KEK) e la richiesta di riformare il sistema greco di certificazione.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, la Commissione ha concluso che non era rimasta inattiva a seguito delle informazioni ricevute dal denunciante, bensì che il mandato e le mansioni dell'UCLAF non consentivano di divulgare dettagli circa le sue attività.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che la Commissione non aveva tenuto conto delle sue denunce e che le sue conclusioni erano incomplete. Più in particolare, il denunciante ha osservato che nella verifica svolta dall'UCLAF non erano stati esaminati tutti i casi da lui denunciati. Egli allegava un promemoria relativo a tutte le sue denunce.

LA DECISIONE

1 Richiesta al Mediatore di porre fine alla presunta cattiva gestione dei fondi FSE

- 1.1 La responsabilità di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità compete in primo luogo agli Stati membri, i quali, ai sensi dell'articolo 209 A del trattato CE, adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Tale responsabilità degli Stati membri è condivisa dalla Commissione nel quadro della sua missione di curare la corretta esecuzione del bilancio. Per quanto riguarda più in particolare le operazioni finanziate dai Fondi strutturali, le responsabilità sia degli Stati membri che della Commissione relativamente al controllo finanziario sono fissate all'articolo 23 del regolamento del Consiglio 2082/93.¹
- 1.2 Il controllo finanziario finale delle operazioni finanziate dai Fondi strutturali compete alla Corte dei conti la quale, in conformità dell'articolo 188 C, paragrafo 2 del trattato CE controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese della Comunità e accerta la sana gestione finanziaria. In tale contesto, l'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato CE, in particolare, autorizza la Corte dei conti ad effettuare controlli sul posto negli Stati membri. Secondo l'articolo 188 C, paragrafo 4 la Corte dei conti può inoltre presentare, in ogni momento, le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali.
- 1.3 Il trattato CE autorizza il Mediatore europeo a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione soltanto nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Il Mediatore non ha il mandato di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione da parte di autorità nazionali, quali gli enti greci pubblici e privati coinvolti nel presente caso.
- 1.4 Per i motivi succitati, per quanto riguarda la richiesta del denunciante di porre fine alla presunta cattiva gestione dei fondi FSE in Grecia, il Mediatore non ha alcun potere di svolgere indagini su un eventuale caso di cattiva amministrazione a livello nazionale.

2 Presunta omissione da parte dell'UCLAF di fornire una risposta adeguata

- 2.1 Il denunciante ha inviato tre lettere all'UCLAF tra il settembre 1995 e il giugno 1996: della prima e della terza lettera è stata accusata ricevuta mediante lettere che ringraziavano il denunciante per il suo interessamento e dichiaravano in termini generali che erano

¹ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2082/93 del 20 luglio 1993 *GU L* 193 del 1993, pag. 20.

in corso delle indagini e che sarebbero state prese misure adeguate. Il denunciante ha ritenuto tali risposte inadeguate.

- 2.2 La Commissione ha osservato che una prima dichiarazione di ricevuta era stata inviata per la lettera datata 6 settembre 1995 e una seconda dichiarazione di ricevuta per le altre due lettere. Essa ha anche indicato che, dopo aver ricevuto le denunce, l'UCLAF ha immediatamente avviato delle indagini sulle informazioni trasmesse dal firmatario. La Commissione ha concluso che la missione e i compiti dell'UCLAF non consentivano di divulgare informazioni riguardanti le iniziative da essa intraprese.
- 2.3 Il Mediatore ha osservato che le informazioni ottenute dalla Commissione nel contesto di indagini su frodi relative alle operazioni finanziate dai Fondi strutturali sono coperte dal segreto d'ufficio. Si rinvia, in particolare, all'articolo 10 del regolamento sull'UCLAF,¹ che verte sugli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Esso prevede che gli Stati membri e la Commissione prendano tutte le misure di sicurezza necessarie per preservare il carattere riservato delle informazioni trasmesse. L'articolo 10, paragrafo 2 stabilisce che tali informazioni non possano essere comunicate a chiunque non vi abbia accesso in ragione delle funzioni svolte negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie.
- 2.4 Dalle succitate disposizioni risultava che l' UCLAF non era autorizzata a divulgare i risultati delle sue indagini al denunciante a causa delle restrizioni connesse alla sua missione e ai suoi compiti. Il Mediatore ha considerato che fornire informazioni a terzi circa indagini in corso da parte della Commissione su una presunta frode in uno Stato membro e sui loro risultati avrebbe potuto compromettere le indagini che l'UCLAF stava conducendo.
- 2.5 Per questi motivi, il fatto che l'UCLAF, nella sua risposta al denunciante, lo abbia informato solo in termini generali sulle indagini in corso e non gli abbia fornito dettagli sulle indagini condotte circa la presunta cattiva gestione dei fondi non ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

3 La presunta inazione dell'UCLAF in relazione alle accuse del denunciante

- 3.1 Dalle informazioni presentate nel parere della Commissione è risultato che, al ricevimento delle denunce di cattiva amministrazione dei fondi FSE contenute nella prima lettera del denunciante, l'UCLAF ha immediatamente iniziato a esaminare tali accuse. È altresì emerso che l'UCLAF ha compiuto delle indagini sulla que-

¹ Regolamento della Commissione (CE) No. 1681/94 dell'11 luglio 1994, *GU L* 178 del 1994, pag. 43.

stione e ha effettuato sul posto delle indagini e una serie di altri controlli. Nelle osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante asseriva che la verifica svolta dall'UCLAF era stata incompleta e che non erano state esaminate tutte le accuse.

- 3.2 I servizi del Mediatore hanno contattato la Direzione dell'UCLAF e sono stati informati che il denunciante aveva inviato nuove denunce di cattiva gestione su cui condurre indagini, delle quali l'UCLAF si stava attualmente occupando. In tale contesto, il Mediatore ha trasmesso all'UCLAF una copia del promemoria che il denunciante aveva allegato alle sue osservazioni. Sulla base delle informazioni succitate, non è risultato che l'UCLAF si sia resa responsabile di cattiva amministrazione nel modo in cui aveva trattato le denunce del firmatario.
- 3.3 Il Mediatore ha voluto tuttavia richiamare l'attenzione del denunciante sul fatto che il controllo finanziario finale delle operazioni finanziate dai Fondi strutturali rientrerebbe nella competenza della Corte dei conti. Secondo l'articolo 188 C, paragrafo 2 del trattato CE, la Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità di tutte le entrate e le spese comunitarie e accerta la sana gestione finanziaria.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PROCEDURA DI GARA DI APPALTO

Decisione sulla denuncia 1040/21.11.96/HYDROPLAN/D/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 18 novembre 1996, il signor F. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo relativa a un bando di gara per contratti di servizi della Commissione (94/C173/17) a cui aveva partecipato con la sua candidatura. Tale bando per contratti di servizi includeva studi, lavori di consulenza e assistenza tecnica da svolgersi principalmente in paesi non membri.

Il 29 marzo 1995, il signor F. ha ricevuto un invito a partecipare a una procedura ristretta. Ha trasmesso un'offerta alla Commissione, di cui quest'ultima ha accusato ricevuta il 15 maggio 1995. Il signor F. ha dichiarato che la preparazione di tale offerta aveva comportato una spesa notevole nonché un'estensiva cooperazione con non meno di 13 imprese di 8 Stati membri.

Con lettera del 15 febbraio 1996, il signor F. è stato informato che la procedura di selezione non si era risolta in senso a lui favorevole, ma la lettera-tipo non gliene indicava le ragioni.

Il 26 agosto 1996, il signor F. ha chiesto alla DG I della Commissione quali fossero le ragioni della chiusura della procedura. Nella sua risposta del 28

ottobre 1996, la Commissione ha dichiarato che tale procedura era stata chiusa poiché nessuna delle offerte soddisfaceva i requisiti del bando.

Il signor F. denunciava al Mediatore che

- (i) le ragioni indicategli dalla commissione non erano soddisfacenti;
- (ii) la Commissione avrebbe dovuto rimborsargli le spese sostenute.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

In relazione ai punti in questione, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

Il denunciante era stato informato il 15 febbraio 1996 che la commissione giudicatrice aveva esaminato tutte le offerte ricevute e aveva deciso di chiudere la procedura poiché questa non era andata a buon fine.

L'Allegato II articolo 8 della descrizione dei servizi stabilisce che, in base alle disposizioni sui bandi di gara in procedure non aperte, la Commissione non è obbligata a offrire un contratto alla fine della procedura di gara d'appalto. La Commissione non è nemmeno obbligata a rimborsare i partecipanti le cui proposte sono state respinte, qualora decida di non offrire alcun contratto. (Allegato III, N. 7).

Le osservazioni del denunciante

I principali argomenti del denunciante si possono riassumere come segue:

La Commissione non è obbligata ad aggiudicare contratti. Tuttavia, in un'ottica di spesa oculata dei fondi pubblici, l'improvvisa interruzione della procedura non sembra logica. Vi erano coinvolti 157 offerenti di 1.570 imprese e 16.560 esperti. L'interruzione dopo la valutazione delle offerte risultava aver causato danni economici che si sarebbero potuti evitare. Il comportamento della commissione giudicatrice appariva tanto meno comprensibile in quanto la Commissione aveva successivamente deciso di offrire dei contratti mediante una procedura negoziata diretta.

LA DECISIONE

- 1 È buona prassi amministrativa informare gli offerenti circa la procedura entro termini di tempo adeguati. Il 15 febbraio 1996, tutti gli offerenti erano stati informati che la procedura di selezione non era andata a buon fine e che pertanto sarebbe stata chiusa. Il signor F. ha quindi contattato telefonicamente i servizi competenti della Commissione in modo da ricevere ulteriori informazioni in materia. Egli ha dichiarato che la Commissione non gli aveva fornito una risposta adeguata.

Nella sua lettera del 26 agosto 1996, il signor F. ha chiesto di essere pienamente informato delle ragioni della chiusura. La Com-

missione ha risposto il 28 ottobre 1996 che la procedura era chiusa ed era stata dichiarata senza esito poiché nessuna delle offerte soddisfaceva i requisiti del bando di gara. La lettera sottolineava inoltre che una notifica scritta era stata inviata a tutti i partecipanti. È pertanto risultato che la Commissione abbia risposto in maniera idonea alla richiesta scritta del signor F. Dalle informazioni acquisite dal Mediatore, è emerso che la Commissione avesse soddisfatto i principi della buona prassi amministrativa dal momento che aveva trasmesso la notifica agli offerenti e aveva fornito le ragioni a coloro che ne facevano domanda per iscritto.

- 2 Dalle informazioni acquisite dal Mediatore risultava che la Commissione non fosse obbligata né a offrire contratti né a rimborsare i partecipanti esclusi.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

SOSTEGNO FINANZIARIO AD AGENTI DOGANALI SPAGNOLI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL MERCATO INTERNO

Decisione sulla denuncia 1048/21.11.96/FPR/ES/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore con rispetto all'attuazione, da parte della Commissione, del regolamento 3904/92¹ sulle misure di adattamento della professione di agenti e spedizionieri doganali al mercato interno.

L'impresa doganale del signor P. ha subito gravi perdite a seguito dell'entrata in vigore del mercato interno il 1° gennaio 1993 e della conseguente abolizione dei controlli doganali. Egli ha pertanto trasmesso una richiesta alle autorità spagnole responsabili dell'esame e della selezione dei progetti da finanziare nel quadro del regolamento 3904/92.

Durante le varie fasi della procedura, il signor P. aveva avuto uno scambio di lettere con alcuni membri del Parlamento spagnolo e con il gabinetto dell'allora Commissario spagnolo Matutes. Una lettera di un membro del gabinetto Matutes a un parlamentare spagnolo, datata 24 febbraio 1994, indicava che il progetto del signor P. avrebbe probabilmente ottenuto un sussidio di 100.000 ECU. Per il resto, secondo quanto asseriva il denunciante, le informazioni fornitegli dalla Commissione erano state generalmente poco chiare e insufficienti.

Egli sosteneva che la carente applicazione del regolamento 3904/92 da parte della Commissione costituiva un caso di cattiva amministrazione.

¹ GUL 394 del 1992, pag. 1.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, in breve, ha formulato le seguenti osservazioni:

- (i) Pur riconoscendo le conseguenze negative del completamento del mercato interno per le dogane e gli agenti doganali, dei quali oltre il 25% aveva perso il posto di lavoro dopo il 1993, la Commissione riteneva che la ristrutturazione del settore rientrasse nella sfera di responsabilità degli Stati membri, sulla base del principio della sussidiarietà. Data l'importanza del problema, tuttavia, la Commissione aveva deciso di sostenere gli sforzi degli Stati membri mediante misure di accompagnamento consistenti in:
 - (a) azioni finanziate dal Fondo sociale europeo,
 - (b) azioni finanziate dai Fondi di sviluppo regionale, in particolare INTERREG;
 - (c) altre iniziative riportate dal regolamento 3904/92, con un bilancio di 30 MECU, di cui 3.516.991 ECU erano stati accordati alla Spagna.
- (ii) Le proposte di assistenza a imprese e servizi spagnoli colpiti dall'entrata in vigore del mercato interno dovevano essere presentate dall'agenzia spagnola responsabile dell'attuazione del regolamento 3904/92, cioè il Servizio tributario interno ("*Agencia Tributaria*").
- (iii) Una volta effettuata la valutazione tecnica di 82 proposte spagnole da parte di una commissione dell'*Agencia Tributaria*, erano stati accettati 20 progetti. La valutazione si era svolta in piena indipendenza dai valutatori, e si era basata su criteri obiettivi stabiliti nel regolamento e nelle pertinenti disposizioni di bilancio.
- (iv) Con fax del 16 dicembre 1994, l'*Agencia Tributaria* ha chiesto ulteriori informazioni al denunciante circa il suo progetto. Tali ulteriori informazioni non sono pervenute e il progetto non è stato selezionato poiché la sua definizione era vaga e imprecisa e il suo costo ammontava al totale dell'allocazione destinata alla Spagna ai sensi del regolamento 3904/92.
- (v) Per quanto riguarda la corrispondenza con il gabinetto del Commissario Matutes, probabilmente nella lettera del 24 febbraio si era creato un malinteso tra due ditte dal nome identico ("C."), le cui rispettive sedi erano in Spagna e in Francia. Quest'ultima aveva ottenuto dei finanziamenti comunitari. Il malinteso era dovuto al fatto che il Presidente e Direttore generale della ditta francese "C." era anche socio in affari del denunciante. La Commissione aveva scritto al signor P. scusandosi per la confusione.

- (vi) La Commissione aveva negato che vi fossero state delle manchevolezze nell'applicazione del regolamento 3904/92, oggetto di una verifica da parte sia dei suoi servizi finanziari che della Corte dei Conti.

Le osservazioni del denunciante

Il signor P. ha sostanzialmente espresso quanto segue:

- (i) Benché il regolamento 3904/92 fosse stato pubblicato il 31 dicembre 1992, la Commissione lo aveva contattato per la prima volta solo 22 giorni prima della scadenza del 31 marzo 1993, prevista per la presentazione delle proposte.
- (ii) Per quanto riguarda la sua mancata risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del dicembre 1994, il denunciante indicava che non comprendeva la finalità di tale richiesta dal momento che una decisione era stata presa nel febbraio 1994 e che il suo progetto era già stato escluso.
- (iii) Quanto alla somma richiesta, allorché aveva presentato la sua domanda non aveva avuto alcuna informazione circa l'importo complessivo dei fondi CE da accordare alla Spagna nell'ambito di questo particolare programma.
- (iv) La Commissione avrebbe dovuto divulgare i nomi degli agenti doganali i cui progetti erano stati selezionati.

LA DECISIONE

1 Presunte misure inadeguate adottate dalla Commissione

- 1.1 La presunta risposta inadeguata da parte della Comunità alla situazione del settore delle dogane e degli agenti commissionari a seguito dell'entrata in vigore del mercato interno era già stata oggetto di numerose denunce indirizzate al Mediatore europeo.¹
- 1.2 Gli articoli 7 B e 7 C del trattato chiedono che la Commissione e il Consiglio adottino un certo numero di azioni per garantire un progresso equilibrato di tutti i settori colpiti dall'entrata in vigore del mercato interno. Benché la Commissione ritenesse che l'assistenza al settore competesse primariamente agli Stati membri, essa ha intrapreso numerose iniziative, contenute in un vademecum del 1992 sulla ristrutturazione del settore doganale. Misure specifiche di assistenza erano anche contenute nel regolamento 3904/92.
- 1.3 Non rientra tra i compiti del Mediatore esaminare i meriti degli atti legislativi o delle proposte legislative delle Comunità. Tale tipo di giudizio trascende i limiti della cattiva amministrazione e riguarda

¹ Denunce 189/18.10.95/SP/GR/KT, e 262/27.11.95/APF/PO/EF-po.

invece considerazioni di natura politica. In tale contesto, va ricordato che il Parlamento ha adottato numerose risoluzioni molto critiche in materia, come quelle del 17 settembre e del 20 novembre 1992 o la relazione Jackson del 4 novembre 1992.

2 Selezione dei progetti

- 2.1 Il denunciante ha criticato la selezione dei progetti operata congiuntamente dalla Commissione e dalla *Agencia Tributaria* spagnola, e l'esclusione del suo progetto dal novero dei 20 selezionati. A suo parere, il periodo per la presentazione delle proposte era stato eccessivamente breve, e la richiesta di ulteriori informazioni a uno stadio tardivo della procedura di selezione era stata inappropriata.
- 2.2 Benché il denunciante avesse ricevuto soltanto l'8 marzo 1993 delle informazioni sulle possibilità di assistenza comunitaria, il contenuto del programma e le sue scadenze erano esposti nel regolamento 3904/92, che era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1992. Essendo stato pertanto concesso un periodo di tempo ragionevole per la presentazione dei progetti, non risultavano esserci motivi a giustificazione della censura che la scadenza fosse troppo ravvicinata.
- 2.3 La Commissione giustificava l'esclusione del progetto del denunciante a causa della sua formulazione troppo vaga e dell'eccessiva richiesta finanziaria. Il denunciante non aveva risposto a una richiesta di fornire ulteriori informazioni in quanto riteneva che la decisione fosse stata già presa nel febbraio 1994.
- 2.4 Nel valutare gli elementi rilevanti per l'adozione di una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di un invito a terzi, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere di discrezione.¹ Tale discrezione non può tuttavia giustificare alcun sviamento di potere o errori gravi e manifesti nella procedura di selezione.²
- 2.5 Dalle informazioni in possesso del Mediatore non emergevano prove che facessero pensare che la Commissione non avesse agito entro i limiti della sua potestà legale nell'adottare la sua decisione sulle richieste di assistenza da finanziarsi ai sensi del regolamento del Consiglio 3904/92. Non vi erano pertanto prove di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto del caso.

¹ Causa T-19/95, *Adia Interim SA/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-321, punto. 49.

² Causa 56/77, *Agence Européenne d'Interims/Commissione*, Racc. 1978, pag. 215, punto. 20.

3 Presunta informazione ingannevole fornita dai servizi della Commissione

- 3.1 È risultato che il gabinetto dell'ex Commissario Matutes aveva indicato, in una lettera, che il progetto del denunciante avrebbe ricevuto un sussidio comunitario. Tale comunicazione potrebbe aver fuorviato il denunciante.
- 3.2 La Commissione ha spiegato che probabilmente si è trattato di un malinteso tra due ditte recanti lo stesso nome. La Commissione ha inviato al denunciante una lettera in cui si scusava. Dato che la Commissione ha riconosciuto l'errore e ha presentato le sue scuse per l'eventuale malinteso, è risultato che non vi erano prove di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto del caso.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

SOVVENZIONI DELLO STATO TEDESCO ALLE ENERGIE RINNOVABILI

Decisione sulle denunce congiunte 1086/11.12.96/HK/D/VK, 1092/11.12.96/JS/D/VK, 1095/12.12.96/FS/D/VK, 1097/12.12.96/KS/D/VK, 1104/16.12.96/FP/D/VK, 1112/31.12.96/SB/D/VK, 1113/31.12.96/GS/D/VK, 1124/31.12.96/KPS/D/VK, 1134/31.12.96/HS/D/VK, 1135/31.12.96/AD/D/VK, 1139/31.12.96/MS/D/VK, 1/97/VK, 4/97/VK, 9/97/VK, 12/97/VK, 13/97/VK, 28/97/VK, 34/97/VK, 43/97/VK, 58/97/VK, 72/97/VK, 88/97/VK, 161/97/VK presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

Tra il dicembre 1996 e il gennaio 1997 il Mediatore ha ricevuto un totale di 23 denunce da parte di cittadini tedeschi riguardo a una lettera che il Commissario Karel Van Miert aveva indirizzato al Ministro tedesco degli affari economici, signor Rexrodt, relativamente alla legge tedesca che incentiva la produzione di energie rinnovabili (*Stromeinspeisegesetz*). Per trattare le denunce il più efficacemente e rapidamente possibile, il Mediatore ha deciso di esaminarle congiuntamente.

La *Stromeinspeisegesetz* è stata altresì oggetto di petizioni al Parlamento europeo. Il Mediatore non è solito trattare questioni pendenti dinanzi alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo a meno che, con il consenso del firmatario, tale commissione non trasferisca la petizione al Mediatore, affinché sia trattata come una denuncia. Nella fattispecie, tuttavia, il Mediatore aveva anche ricevuto numerose denunce da parte di cittadini che non avevano rivolto petizioni al Parlamento.

La *Stromeinspeisegesetz* è entrata in vigore il 1° gennaio 1991. Essa impone alle aziende distributrici di elettricità l'obbligo di acquistare elettricità generata da fonti rinnovabili e di pagare un prezzo minimo garantito in funzione della natura della fonte rinnovabile. L'articolo 3, paragrafo 2 della legge fissa il prezzo minimo dell'elettricità generata mediante energia

eolica al 90 % del ricavo medio per kWh di elettricità realizzato dalle aziende distributrici nel penultimo anno civile.

Le autorità tedesche hanno notificato la *Stromeinspeisegesetz* alla Commissione nel 1990 in quanto aiuto statale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 CE. La Commissione ha deciso che la legge era compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Il 25 ottobre 1996, il Commissario Van Miert ha scritto al Ministro Rexrodt proponendo la riduzione del prezzo minimo per l'elettricità ricavata dall'energia eolica dal 90% per kWh al 75% per kWh.

Esaminando le denunce inviate al Mediatore come un unico complesso, si individuavano in sostanza due censure:

- (i) Il Commissario Van Miert non era autorizzato a inviare la lettera in questione, poiché la *Stromeinspeisegesetz* era stata approvata dalla Commissione con decisione vincolante ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3c) del trattato CE. I denunciati ritenevano che il contenuto della lettera equivallesse a una modifica della decisione della Commissione, laddove ciò può avvenire solo mediante ulteriore decisione della Commissione.
- (ii) Il Commissario Van Miert aveva valutato erroneamente la situazione giuridica ed economica dei produttori di energia eolica in Germania poiché a quanto sembra si era basato unicamente su dati e cifre forniti dai distributori di elettricità tedeschi, senza verificarne la correttezza. Secondo i denunciati, gli effetti della proposta della Commissione sarebbero disastrosi per i produttori di energia eolica, dato che la riduzione del livello retributivo comprometterebbe la sopravvivenza degli impianti di energia eolica e con essi l'attuale situazione occupazionale. Anche la ricerca in questo campo ne risentirebbe, con il conseguente impatto negativo sugli sviluppi ambientali e tecnici. Di fatto la concorrenza ne risulterebbe distorta e sorgerebbe una struttura monopolistica.

Il parere della Commissione

Le denunce sono state trasmesse alla Commissione che in sintesi ha formulato le seguenti osservazioni:

- (i) A partire dal luglio 1995 la Commissione aveva iniziato a ricevere numerose denunce dai fornitori di elettricità tedeschi circa il sostegno accordato all'energia eolica. I denunciati asserivano che il prezzo garantito per l'energia eolica non era più giustificato e che sarebbero incorsi in forti perdite qualora il prezzo garantito per l'energia eolica fosse rimasto lo stesso, e se fossero stati portati avanti i progetti dei *Länder* tedeschi di estendere la capacità di energia eolica fino a 4000 MW per l'anno 2000. A seguito di tali denunce, la Commissione aveva ritenuto necessario riconsiderare la situazione.

- (ii) Nel novembre 1995 la Commissione ha chiesto al governo tedesco di esprimere il proprio parere sull'argomento. Dopo un'audizione tenutasi in seno al Parlamento tedesco per discutere se fosse necessario o meno emendare la legge, la Commissione aveva ricevuto i commenti di tutti i partecipanti, tra i quali figuravano rappresentanti dei governi dei *Länder* tedeschi, delle aziende distributrici di energia e delle associazioni in favore delle energie rinnovabili. Oltre a ciò, avevano avuto luogo numerose riunioni con tutte le parti interessate, tra cui i rappresentanti dei produttori di energia eolica.
- (iii) È risultato che nel periodo tra il 1990, l'anno dell'approvazione della *Stromeinspeisegesetz* da parte della Commissione e l'ottobre del 1996 erano cambiate sia la situazione concreta sia quella giuridica. Il meccanismo di sostegno all'energia eolica posto in atto dalla *Stromeinspeisegesetz* aveva portato a un forte incremento della produzione di energia eolica, particolarmente nelle regioni costiere della Germania. Dall'entrata in vigore della *Stromeinspeisegesetz* il numero di centrali nonché la loro capacità erano notevolmente cresciuti, con un conseguente aumento dei costi per i distributori di energia. Un altro fattore di cui la Commissione ha tenuto conto ai fini della sua rivalutazione era che la tecnologia delle nuove centrali eoliche era stata migliorata. Le nuove centrali erano pertanto più efficienti e la produzione di energia eolica meno costosa.
- (iv) È stato alla luce di questi antefatti che il Commissario Van Miert ha trasmesso una lettera al Ministro Rexrodt chiedendogli di esaminare se il meccanismo di sostegno in favore dell'energia eolica della *Stromeinspeisegesetz* dovesse essere emendato in modo, da un lato, da tenere conto del persistere della necessità per i produttori di energia eolica di ricevere un aiuto, e dall'altro, di causare meno distorsioni concorrenziali possibili. Tra l'altro, ha proposto la riduzione del compenso per l'energia eolica dal 90% per kWh al 75% per kWh in quanto ciò rappresentava un cambiamento relativamente semplice e rapido della situazione in corso.
- (v) La lettera in questione, trattandosi di una raccomandazione non vincolante di modificare la legge, non aveva conseguenze giuridiche per il governo tedesco. Si riteneva che un'azione non legale avrebbe rappresentato la migliore soluzione, consentendo al governo tedesco di risolvere sul piano interno il problema della concorrenza. La lettera rientrava pienamente tra le misure che la Commissione era autorizzata ad adottare in conformità dell'articolo 93 del trattato CE.
- (vi) I dati relativi al numero di centrali eoliche, la loro capacità e la loro produzione utilizzati dalla DG IV erano basati su informazioni fornite alla Commissione dal governo tedesco. Inoltre, la Commissione aveva ricevuto informazioni da un'audizione tenutasi al *Bundestag* tedesco, cui avevano partecipato rappresentanti di ambo le

parti, sia i produttori di energia eolica che i principali distributori di energia. Oltre a ciò, si erano tenute numerose riunioni straordinarie con tutte le parti interessate. La Commissione ha tenuto conto dei pareri di tutte le parti.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle osservazioni trasmesse al Mediatore, i denunciati hanno nel loro complesso ribadito le denunce, dichiarandosi altresì insoddisfatti dei commenti della Commissione.

LA DECISIONE

1 La prima censura dei denunciati

- 1.1 La prima censura dei denunciati consisteva nel fatto che la Commissione avesse violato il trattato facendo ricorso alla procedura sbagliata. Secondo i denunciati, la lettera al governo tedesco equivaleva a una modifica della decisione presa dalla Commissione in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, in base alla quale la *Stromeinspeisegesetz* è compatibile con il mercato comune. Essi asserivano che tale modifica poteva essere apportata in maniera valida solo mediante un'ulteriore decisione della Commissione.
- 1.2 Le norme del trattato CE relative agli aiuti statali dispongono che uno Stato membro che proponga la concessione di un *nuovo* aiuto ne dia notifica alla Commissione, la quale poi decide se ritenere tale aiuto compatibile con il mercato comune. La *Stromeinspeisegesetz* era stata approvata con questa procedura nel 1990 e pertanto era diventata un regime di aiuti *esistente*.
- 1.3 L'articolo 93 CE stabilisce due procedure mediante le quali la Commissione può cercare di modificare un regime di aiuti esistente. La prima procedura consiste nel proporre delle misure agli Stati membri interessati ai termini dell'articolo 93, paragrafo 1. Tali proposte non hanno forza vincolante. La seconda procedura consiste nel trasmettere una decisione vincolante allo Stato membro interessato, chiedendogli di sopprimere o modificare l'aiuto, ai sensi della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
- 1.4 Nessuna base giuridica vieta espressamente che la procedura dell'articolo 93, paragrafo 1 possa essere utilizzata in casi in cui la Commissione ha in precedenza approvato l'aiuto in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3.
- 1.5 La lettera in questione non pretendeva di essere vincolante nei confronti dello Stato membro, né pretendeva di modificare la decisione della Commissione del 1990 relativa alla *Stromeinspeisegesetz*. Non risultava pertanto che la lettera contenesse degli elementi esulanti dalla competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

- 1.6 L'indagine del Mediatore quanto alla prima censura dei denunciati non ha pertanto rivelato un caso di cattiva amministrazione.

2 La seconda censura dei denunciati

- 2.1 La seconda censura dei denunciati era, in sostanza, che la Commissione aveva valutato erroneamente la situazione giuridica ed economica dei produttori di energia eolica in quanto si era basata su dati non verificati forniti dall'industria tedesca dell'elettricità.
- 2.2 L'articolo 93, paragrafo 1 non stabilisce condizioni specifiche per quanto riguarda la cooperazione della Commissione con gli Stati membri circa la verifica costante dei regimi di aiuti esistenti. Tuttavia, in un'ottica di buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe basare le sue valutazioni tecniche ed economiche su informazioni accurate e garantire, se del caso, che vi sia l'opportunità di una valutazione critica di dati pertinenti e che venga dato ascolto a pareri diversi.
- 2.3 Nel suo parere la Commissione aveva fornito un resoconto delle sue attività che non era stato contestato dai denunciati. Essa aveva dichiarato di avere informato il governo tedesco circa le denunce ricevute riguardo al sistema di aiuti e di avere richiesto i commenti di quest'ultimo. Dopo un'audizione tenutasi nel Parlamento tedesco per discutere se fossero necessari o meno emendamenti alla legge, la Commissione aveva ricevuto i commenti di tutti i partecipanti, tra i quali figuravano rappresentanti dei governi dei *Länder* tedeschi, delle aziende distributrici di energia e delle associazioni in favore delle energie rinnovabili. Oltre a ciò, avevano avuto luogo numerose riunioni con tutte le parti interessate, tra cui i rappresentanti dei produttori di energia eolica.
- 2.4 Sulla base di quanto sopra, risultava che la Commissione aveva proceduto oculatamente affinché le sue valutazioni tecniche ed economiche fossero basate su informazioni accurate e che vi fosse l'opportunità di una valutazione critica dei dati in questione e che venisse dato ascolto a pareri diversi. L'indagine del Mediatore in relazione alla seconda censura dei denunciati non ha pertanto messo alla luce un caso di cattiva amministrazione.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE A UN BANDO DI GARA

Decisione sulla denuncia 1101/16.12.96/CFUI/IT/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996, il CFUI (Consorzio Formazione Università Impresa) ha presentato una denuncia al Mediatore in relazione al termine troppo ravvicinato per la presentazione delle proposte relative a un bando di gara.

La Commissione aveva pubblicato il 29 ottobre 1996¹ un invito a presentare proposte di azioni innovative finalizzate alla creazione di posti di lavoro da finanziarsi mediante il Fondo sociale europeo (FSE). La presentazione delle candidature nel 1996 doveva avvenire entro il 30 novembre (data del timbro postale).

A causa dei consueti ritardi postali, il CFUI ha ricevuto la *Gazzetta ufficiale* solo il 15 novembre 1996. Esso ha richiesto immediatamente ai servizi della Commissione (DG V) i necessari moduli per la presentazione della candidatura.

Poiché in data del 26 novembre 1996 i documenti non erano ancora pervenuti, il CFUI ha chiesto alla Commissione di inviare i formulari via fax. Nonostante la Commissione avesse inviato tale documentazione il 27 novembre 1996, il CFUI non è riuscito a inviare per tempo la propria candidatura.

Nella sua denuncia, il CFUI asseriva che il termine stabilito era troppo esiguo e che, apparentemente, non tutti i potenziali candidati avevano ricevuto contemporaneamente i formulari necessari.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, essa ha esposto l'iter procedurale della selezione per il bando di gara, nonché le scadenze previste e la corrispondenza con il denunciante.

Per quanto riguarda il varo di tale iniziativa, dato che la procedura richiedeva il consenso del Comitato del FSE, l'iter ha potuto prendere avvio solo dopo la prima riunione utile del Comitato, alla fine del settembre 1996. Successivamente la Commissione ha dovuto concludere il suo giro di consultazioni interne prima che una proposta potesse essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*. Di conseguenza, il bando è stato pubblicato solo il 29 ottobre 1996.

¹ GU C 323 del 1996, pag. 13.

Per quanto riguarda la fissazione del termine per la presentazione delle proposte, la Commissione ha affermato che per motivi di bilancio era imperativo portare a termine l'iter entro la fine del 1996. Dal momento che la valutazione delle proposte avrebbe richiesto varie settimane, i servizi della Commissione hanno deciso di fissare al 30 novembre 1996 il termine ultimo.

La Commissione ha inoltre indicato che l'unica richiesta di formulari da essa ricevuta dal denunciante era stata il fax del 26 novembre 1996. La Commissione ha inoltre sottolineato che i suoi servizi avevano dato pronto riscontro a tale fax.

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a formulare delle osservazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

LA DECISIONE

In base all'articolo 102 del Regolamento che dà esecuzione al regolamento finanziario, il termine per la presentazione delle offerte *"viene stabilito in base alla natura del contratto, tenuto conto del tempo necessario per la preparazione della risposta al bando di gara"*.¹

In data 29 ottobre 1996 la Commissione ha fissato il termine per la presentazione delle proposte al 30 novembre 1996. Nel suo parere, la Commissione ha addotto vari motivi a giustificazione dell'esiguità del termine per la presentazione delle proposte, citando in particolare: l'obbligo di consultare il Comitato del Fondo sociale europeo verso la fine del settembre 1996; la lunghezza delle successive procedure interne della Commissione e l'esigenza di impegnare le risorse finanziarie necessarie per le proposte entro la fine del 1996. Tali motivazioni non sono sembrate in contrasto con i criteri esposti nel suddetto Regolamento.

Il Mediatore, in occasione di una sua precedente decisione (denuncia 154/02.10.95/SF/IT), aveva dichiarato che laddove sia previsto un termine eccessivamente esiguo per la presentazione di candidature, dovrebbe essere una buona pratica amministrativa valutare se l'impiego della sola posta costituisca una modalità di comunicazione adeguata per informare le parti interessate.

Nel contesto della causa in questione, la Commissione aveva riconosciuto l'esigenza di fissare, in futuro, termini più ampi e, qualora ciò non risultasse possibile, di ricorrere al fax quale mezzo di comunicazione complementare. Nel caso in specie, tale procedura era stata effettivamente applicata.

¹ Regolamento della Commissione n. 3418/93 del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 GU L 315 del 1993, pag 1.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI NEI BOSCHI: INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO 3529/86

Decisione sulla denuncia 26/97/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1997 il signor L. ha presentato denuncia al Mediatore perché la Commissione non avrebbe garantito il rispetto del regolamento sulla protezione antincendio delle foreste comunitarie¹ da parte delle autorità italiane.

Secondo la denuncia, le autorità italiane avevano stipulato contratti con imprese per debellare gli incendi forestali in Calabria. Il signor L. riteneva che le attrezzature delle imprese fossero insufficienti e lo denunciava alle autorità italiane, ma senza successo.

In seguito presentava un esposto alla Commissione sostenendo che la stessa aveva l'obbligo di garantire l'adeguatezza delle attrezzature delle imprese. La Commissione replicava che ai sensi del regolamento non aveva competenza in merito all'adeguatezza delle attrezzature. Secondo la Commissione, la questione era di esclusiva competenza degli Stati membri.

Su base di quanto sopra il signor L. ha presentato denuncia al Mediatore, asserendo che la Commissione non aveva garantito l'applicazione del regolamento.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che nel proprio parere argomentava sostanzialmente di aver ampiamente vagliato la denuncia del signor L. in merito alla protezione antincendio in Italia. Aveva deciso di chiudere la pratica perché il regolamento 3529/86 non prevedeva nessuna specifica relativa all'attrezzatura da usare da parte degli addetti allo spegnimento, per cui la scelta delle attrezzature era materia di competenza degli Stati membri.

Le osservazioni denunciante

Nelle sue osservazioni il signor L. confermava la denuncia.

¹ Regolamento del Consiglio 3529/86 del 17/11/1986, GU L 326 del 21 novembre 1986, pag. 5.

LA DECISIONE

- 1 Il problema sollevato dalla denuncia riguarda la correttezza dell'interpretazione del regolamento 3529/86 da parte della Commissione. Il contenuto del regolamento sostanzialmente è il seguente: in virtù dell'articolo 1, il regolamento ha lo scopo di creare un regime comunitario di protezione antincendi forestali. In virtù dell'articolo 2, il regime verte principalmente sulle misure preventive, quali per esempio la "realizzazione di strade forestali" e "l'organizzazione di campagne di informazione". L'articolo 3 sancisce che gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi programma e progetto volto a migliorare la protezione delle foreste. L'articolo 4 descrive il ruolo che dovrà svolgere il comitato consultivo sulla protezione delle foreste. Gli articoli 5 e 6 riguardano il contributo finanziario della Comunità ai relativi provvedimenti. In virtù degli articoli 7 e 8 gli Stati membri designano gli organi previsti ai sensi del regolamento e adottano le misure necessarie per garantire il corretto uso dei fondi comunitari. L'articolo 9 obbliga la Commissione a presentare una relazione annuale e l'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento. Pertanto il regolamento non contiene nessuna norma relativa all'adeguatezza delle attrezzature e quindi nessun elemento che confermi un'errata interpretazione del regolamento da parte della Commissione. Tuttavia, va ricordato che la massima autorità in materia di diritto comunitario è la Corte di giustizia europea.
- 2 Dalle indagini condotte dal Mediatore su questo caso non è risultata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ANNULLAMENTO DELL'ASSISTENZA FINANZIARIA A UN PROGETTO

Decisione sulla denuncia 120/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor C. ha presentato a nome della società C. una denuncia al Mediatore europeo avverso la decisione della Commissione di non procedere più all'assistenza finanziaria di un progetto.

La società C. aveva risposto nel dicembre 1995 a un invito della Commissione a presentare proposte di carattere transnazionale. Per poter essere selezionata, la C. aveva istituito un partenariato internazionale comprendente alcune società di vari Stati membri. La Commissione (DG XXIII) si era dichiarata d'accordo di sostenere la metà delle spese complessive del progetto (159.000 ECU). Successivamente una delle partner si era ritirata dal progetto. La Commissione ha quindi informato il signor C. che aveva deciso di non concedere più il suo contributo finanziario considerando che erano state apportate delle modifiche sostanziali al progetto originale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere essa ha dichiarato che l'invito a presentare proposte riguardava unicamente progetti a carattere transnazionale. Nell'agosto 1996, la Commissione aveva accettato di contribuire al finanziamento del progetto della società C. in ragione del fatto che esso prevedeva una partecipazione equilibrata di partner greci, spagnoli e portoghesi. Nell'ottobre 1996, la Commissione aveva appreso che erano state apportate modifiche sostanziali alla portata e alle condizioni della proposta originale. In particolare, a seguito del ritiro della partner spagnola nel luglio 1996, erano stati decisi cambiamenti riguardanti il ruolo e la partecipazione finanziaria delle altre società partner.

Dopo aver chiesto ulteriori informazioni al signor C., la Commissione ha giudicato che il ritiro della partner spagnola avesse ridotto il carattere transnazionale del progetto, limitandone la portata alla sola regione Calabria. Conseguentemente ai cambiamenti sostanziali apportati al progetto originale e alla loro mancata notifica alla Commissione, quest'ultima ha ritenuto che la società C. non avesse rispettato la base del contratto modificando in forma unilaterale il progetto senza il suo consenso. Perciò la Commissione ha deciso di annullare totalmente la sua partecipazione finanziaria al progetto.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il signor C. ha asserito che la società C. aveva sempre agito in buona fede. Essa non poteva aver informato la Commissione del ritiro della partner spagnola, dato che a sua volta non ne era a conoscenza. Il signor C. ha affermato che nessun'altra modifica era stata apportata alla proposta originale. A suo parere, la Commissione non poteva procedere alla cancellazione del suo contributo finanziario, bensì avrebbe unicamente potuto respingere le modifiche al progetto.

LA DECISIONE

Come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, l'obbligo di applicare le clausole finanziarie previste nella decisione di elargire un contributo costituisce un dovere essenziale del beneficiario. Il loro adempimento diventa pertanto una condizione per la concessione dell'aiuto comunitario.¹

Nella fattispecie l'invito a presentare proposte specificava che:

"[...] le azioni avrebbero dovuto essere innovative e di carattere transnazionale"

¹ Causa T-331/94, *IPK-München GmbH / Commissione*, 15.10.1997, punto. 38; Cause riunite T-551/93, T- 231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos e altri / Commissione*, Racc. 1996, pag. II-247, punto 160.

A seguito del ritiro della partner spagnola l'aspetto transnazionale del progetto era risultato sostanzialmente compromesso.

La clausola 10 della Dichiarazione firmata dal denunciante prevedeva

"l'obbligo di notifica alla Commissione di qualsiasi cambiamento del progetto (oggetto, contenuti, partner, bilancio, capitale...) al fine di ottenere il suo accordo a procedere".

Benché il contratto fosse stato firmato nell'agosto 1996, alcune variazioni concernenti i partner e la loro partecipazione al progetto avevano già avuto luogo nel luglio 1996. Queste modifiche sono state comunicate alla Commissione solo tre mesi e mezzo dopo e successivamente alla richiesta di ulteriori informazioni fatta dalla Commissione sulla realizzazione del progetto. La comunicazione effettuata con ritardo dal contraente per ottenere l'approvazione preventiva della Commissione non corrispondeva agli obblighi previsti dalla clausola n. 10 della dichiarazione del beneficiario.

Per quanto anteriormente esposto, il Mediatore europeo ha considerato che la Commissione avesse agito correttamente decidendo che le condizioni riguardanti la sua partecipazione finanziaria al progetto del denunciante non erano state soddisfatte, stabilendo di conseguenza la cancellazione del suo contributo al progetto. Non è pertanto risultato che essa si sia resa responsabile di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DAZI SULLA CARNE DI CERVO

Decisione sulla denuncia 133/97/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio del 1997 il signor R. ha presentato denuncia al Mediatore europeo per conto della Federazione delle Associazioni europee di allevatori di cervi. La denuncia verteva sulla corrispondenza fra il signor R. e la Commissione in merito ai dazi doganali applicati alla carne di cervo importata nell'Unione europea.

In base alla denuncia, la modesta entità dei dazi corrisposti all'importazione rendeva relativamente più conveniente la carne di cervo di produzione zootecnica importata e questa forma di concorrenza metteva in difficoltà gli allevatori di cervi in Europa. Il denunciante aveva quindi chiesto alla Commissione di riconoscere la carne di cervo di produzione zootecnica come carne di animali di allevamento, con ciò implicando l'applicazione di un dazio all'importazione notevolmente più elevato. Il denunciante affermava che la carne di cervo ottenuta da produzione zootecnica va considerata come carne di animali di allevamento, perché questi cervi risultano animali di allevamento in termini di alimentazione, selezione e trattamento delle carni. Il denunciante rilevava inoltre come ciò risulterebbe in linea con una sentenza della Corte di giustizia, in cui si afferma: *"L'espressione 'selvaggina', come essa appare alla sottovoce 02.04-B del Tariffario doganale comune 1970, va interpretata come applicabile agli animali viventi allo*

stato brado e oggetto di attività venatorie".¹ Poiché i cervi in questione non vengono cacciati, ma piuttosto portati al macello come gli ovini o i bovini, il denunciante riteneva giusto che fossero considerati, a fini doganali, come animali di allevamento. Ne conseguiva uno scambio di corrispondenza fra il denunciante e la Commissione, dal quale emergeva che la Commissione non condivideva il punto di vista del denunciante.

A fronte di ciò il denunciante ha presentato denuncia al Mediatore europeo, asserendo che la Commissione ha interpretato erroneamente le attuali disposizioni del tariffario doganale applicabili alla carne di cervo.

LA DENUNCIA

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione il cui parere può essere sintetizzato nei seguenti punti:

La Commissione ha vagliato la doglianza che il denunciante ha fatto constare in più lettere, giungendo alla seguente conclusione: è necessario applicare le istruzioni fornite dal Tariffario doganale comune, secondo cui la carne di animali normalmente cacciati (come i cervi) resta classificata come carne di selvaggina, anche quando tali animali sono stati allevati in cattività.² Questa argomentazione risulta in linea con le spiegazioni fornite al denunciante dal Commissario Monti.

Inoltre, il punto 3 della sentenza della Corte di giustizia menzionata dal denunciante afferma che l'espressione "selvaggina", nell'accezione comune, indica quelle categorie di animali che, vivendo allo stato brado, sono oggetto di attività venatoria. E i cervi rispondono al di là di ogni dubbio a questa descrizione.

Infine, va ricordato che la protezione garantita a diversi prodotti agricoli è decisa principalmente a livello politico, e non amministrativo.

La Commissione riteneva pertanto, previo attento esame, che il denunciante fosse stato sufficientemente e adeguatamente informato in merito al caso.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante ribadiva i termini della propria denuncia.

LA DECISIONE

Il problema esposto dal denunciante consisteva nel valutare se la Commissione avesse erroneamente interpretato le disposizioni che disciplinano il dazio applicabile alla carne di cervo.

¹ Sentenza 12 dicembre 1973 nella causa C 149/73, *Otto Witt KG / Hauptzollamt Hamburg-Ericus*, Racc. 1973, pag. 1587

² *GU* C 342 del 5 dicembre 1994, pag. 23.

Il Tariffario doganale comune afferma che, anche quando non è ottenuta mediante attività venatorie, la carne di cervo può essere dichiarata come "selvaggina". Risulta pertanto che la Commissione ha valutato correttamente le disposizioni in materia, e che la carne di cervo di animali tenuti in cattività può legittimamente essere importata nell'Unione come selvaggina. Va tuttavia ricordato che la massima autorità in materia di diritto comunitario è la Corte di giustizia.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI NON AVVIARE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE EX ARTICOLO 169 CE

Decisione sulla denuncia 175/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor D. ha presentato una denuncia al Mediatore a nome del suo cliente, il signor P., asserendo che la Commissione non aveva garantito la corretta applicazione della direttiva 91/533 in Portogallo.

Il signor P. aveva lavorato per la società "Casinos do Algarve", che era stata rilevata da una commissione amministrativa istituita dalle autorità portoghesi. A seguito di una controversia sindacale, il signor P. aveva avviato un'azione legale contro il suo datore di lavoro. Tuttavia, la commissione amministrativa responsabile dei Casinos aveva dichiarato in tribunale di non essere responsabile della gestione della società. La situazione risultava contraria ai criteri stabiliti dalla direttiva 91/533, che disciplina l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

Il signor P. ha portato la questione dinanzi alla giustizia portoghese. Dato che il caso riguardava l'applicazione di una direttiva comunitaria da parte delle autorità portoghesi, egli ha anche inviato alla Commissione una denuncia e numerose lettere. Il signor P. ha lamentato che nessuna delle sue lettere aveva ricevuto risposta dalla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che la prima lettera del signor P. era stata registrata dal suo Segretariato Generale. Sulla base di quanto indicato nella lettera, la Commissione ha concluso che presumibilmente le autorità portoghesi non applicavano correttamente la direttiva 91/533 così come la direttiva 77/187 concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese.

Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto opportuno aprire un'inchiesta in materia, dal momento che la valutazione del caso dipendeva dall'interpre-

tazione del diritto portoghese e anche perché la controversia era già oggetto di due procedimenti giurisdizionali innanzi a tribunali nazionali. Ciononostante, nel maggio 1997 la Commissione aveva chiesto ulteriori informazioni alle autorità portoghesi.

La Commissione ha anche fatto riferimento ai suoi poteri discrezionali, che le sono riconosciuti dalla Corte di giustizia, di avviare procedure di infrazione contro uno Stato membro.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il signor P. ha dichiarato che la giustizia portoghese si stava ancora occupando del caso, giunto alla fase di appello, e che quindi era ben lungi dall'essere risolto. Si era anche avuta un'interpretazione divergente della direttiva 91/533 tra il giudice che si era occupato inizialmente del caso e la Corte Suprema del Portogallo. Secondo il denunciante, dato che le autorità nazionali non avevano rispettato il diritto comunitario, la Commissione sarebbe dovuta intervenire. Non esercitando i poteri che le erano conferiti dal trattato, la Commissione non aveva agito da custode del trattato e aveva consentito che i diritti di un cittadino europeo venissero violati da uno Stato membro.

LA DECISIONE

1 Decisione di non accogliere una denuncia

Ai sensi dell'articolo 155 del trattato, il compito della Commissione in quanto "custode del trattato" è di garantire l'applicazione del diritto comunitario.

Nell'espletare il suo compito di custode del trattato, la Commissione investiga su eventuali violazioni del diritto comunitario di cui viene a conoscenza a seguito di denunce o agendo di propria iniziativa. L'indagine può dare luogo all'invio di una lettera di messa in mora allo Stato membro interessato, il quale ha l'opportunità di sottoporre le sue osservazioni. Se poi la Commissione reputa che lo Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato, essa emette ai sensi dell'articolo 169 un parere motivato al riguardo.

Se la Commissione sceglie di non proseguire un'inchiesta al riguardo, la sua decisione dovrà comunque essere motivata. Su tali motivi si baserà l'eventuale inchiesta del Mediatore in modo da garantire che non si sia avuta cattiva amministrazione.

La Commissione ha giustificato la sua inazione nel caso del signor P. affermando che la valutazione della denuncia dipendeva dall'interpretazione del diritto portoghese e che la vertenza era già oggetto di due procedimenti giurisdizionali innanzi ai tribunali nazionali.

Le giurisdizioni nazionali sono in grado di statuire in maniera rapida su casi di applicazione scorretta del diritto comunitario e la procedura della pronuncia in via pregiudiziale contemplata all'articolo 177 consente di deferire alla Corte di giustizia questioni di diritto comunitario.

Nell'analizzare la linea di condotta seguita dalla Commissione, il Mediatore ne ha dedotto che tale istituzione ha agito entro i limiti della sua autorità legale e che pertanto non era stato rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.

2 Tempi rapidi nel rispondere alle lettere di denunciati

La Commissione ha dichiarato nel suo parere che la denuncia del signor P. era stata registrata come tale. Tuttavia il signor P. non ha mai ricevuto una comunicazione scritta di tale registrazione.

Come il Mediatore ha dichiarato in casi analoghi, la Commissione, in quanto amministrazione pubblica, ha il dovere di rispondere in maniera appropriata ai quesiti dei cittadini. Venendo meno a tale dovere nel caso di specie essa non ha rispettato i principi di buona prassi amministrativa.¹

Il Mediatore europeo ha rilevato, tuttavia, che la Commissione aveva riconosciuto tale omissione e aveva presentato le sue scuse al denunciante. Non si ravvisava pertanto la necessità di ulteriori osservazioni da parte del Mediatore.

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in relazione alla denuncia in questione, è risultato che la Commissione aveva deciso di non avviare un'azione contro uno Stato membro a seguito della denuncia sporta dal signor P., per il duplice motivo che la valutazione della denuncia dipendeva dall'interpretazione del diritto portoghese e i fatti litigiosi erano già oggetto di due procedimenti giurisdizionali innanzi ai tribunali nazionali. Nell'analizzare la linea di condotta scelta dalla Commissione, il Mediatore europeo ha rilevato che l'istituzione aveva agito entro i limiti della sua autorità legale e che pertanto non era stato rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RIFIUTO DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE NAZIONALE DI FORMULARE UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI NON DARE SEGUITO ALLA RELATIVA DENUNCIA

Decisione sulla denuncia 176/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor D. ha presentato denuncia al Mediatore a nome del proprio assistito, signor K. in merito alla mancata risposta della Commissione alle lettere che costui le aveva indirizzato il 7 agosto 1996 e l'11 dicembre 1996.

¹ Cfr. Manuale di procedure operative della Commissione (Sezione 15.4., pag. 45).

Le lettere erano state inviate alla Commissione per denunciare alcune presunte violazioni della normativa comunitaria da parte delle autorità portoghesi.

Nella sua prima lettera alla Commissione, il denunciante spiegava che il suo cliente K., in origine cittadino finlandese, era stato arrestato dalle autorità portoghesi in base a una richiesta di estradizione emessa dalle autorità finlandesi. Nel corso del procedimento, emergeva tuttavia che il signor K. aveva anche acquisito la cittadinanza della Repubblica dominicana. I magistrati portoghesi competenti ritenevano che, adottando la cittadinanza della Repubblica dominicana, il signor K. avesse perso la sua cittadinanza originaria finlandese e, di conseguenza, applicavano le norme relative ai cittadini dei paesi terzi invece di quelle relative ai cittadini dell'Unione europea. Quest'impostazione veniva confermata dalla Corte suprema portoghese. Il denunciante riteneva che quest'interpretazione violasse gli articoli 8 e 8 A del trattato; inoltre sosteneva che la Corte suprema portoghese avesse l'obbligo di deferire la materia alla Corte di giustizia europea per una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del trattato.

Il signor D. sollecitava pertanto un intervento della Commissione nella sua veste di custode dei Trattati per garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità portoghesi.

Nella sua seconda lettera alla Commissione datata 11 dicembre 1996, il signor D. forniva ulteriore documentazione a sostegno della sua denuncia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, la quale nelle suo parere affermava che soltanto dopo attenta valutazione della documentazione presentata nelle lettere del denunciante, la Commissione era stata in grado di formulare una risposta nel giugno 1997. La Commissione ammetteva il lungo ritardo e si scusava per non aver risposto alle lettere entro tempi più ragionevoli.

Nel merito, la Commissione ha confermato la fattispecie descritta dal denunciante. Tuttavia ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per una violazione della normativa comunitaria. Posto che nessuno dei documenti trasmessi insieme alle lettere del denunciante dimostrava che il signor K. possedeva ancora la cittadinanza finlandese, la Commissione ha ritenuto giustificata la posizione assunta dalla Corte suprema portoghese. Inoltre la Commissione dichiarava di non essersi ancora avvalsa delle procedure previste in caso di violazione all'articolo 169 del trattato per contrastare sentenze emesse da giudici nazionali.

Il Mediatore ha trasmesso le osservazioni della Commissione al denunciante con un invito a presentare commenti, che però non ha ricevuto.

LA DECISIONE

1 Mancata risposta alla corrispondenza

- 1.1 La Commissione ammetteva che non era stata data tempestiva risposta alle lettere inviate dal denunciante, ne forniva una giustificazione e si scusava per il ritardo.
- 1.2 In considerazione dei fatti, risultava che non vi era motivo che il Mediatore europeo approfondisse ulteriormente questo aspetto del caso.

2 Decisione di non accogliere la denuncia

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 155 del trattato, il compito di custode dei trattati della Commissione consiste nel garantire l'applicazione della normativa comunitaria.
- 2.2 Nell'assolvere al suo mandato di custode dei Trattati, la Commissione indaga su possibili violazioni della normativa comunitaria di cui viene a conoscenza attraverso denunce, oppure di propria iniziativa. L'indagine può condurre all'invio di una lettera di notifica formale allo Stato membro in questione, il quale ha modo di presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato un obbligo derivante dal trattato, l'articolo 169 le consente di rilasciare un parere motivato in materia.
- 2.3 L'eventuale decisione della Commissione di non portare avanti un'inchiesta in materia deve basarsi su opportune motivazioni le quali dovrebbero servire da base per qualsiasi potenziale inchiesta da parte del Mediatore europeo onde garantire che non siano ricorsi gli estremi della cattiva amministrazione.
- 2.4 La Commissione giustificava la sua mancata azione adducendo che l'atteggiamento adottato dalla Corte suprema portoghese era giustificato, in quanto nessuno dei documenti trasmessi dal denunciante dimostrava che il suo cliente avesse ancora la cittadinanza finlandese.

La Commissione sottolineava anche che fino a quel momento non si era avvalsa delle procedure di violazione di cui all'articolo 169 del trattato per contrastare sentenze emesse da giudici nazionali.

- 2.5 Nel valutare l'atteggiamento adottato dalla Commissione, il Mediatore riteneva che l'istituzione aveva agito entro i limiti delle proprie competenze e che pertanto non ricorrevano gli estremi della cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

Sulla base delle indagini del Mediatore a proposito di questa denuncia, non è risultata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ACCETTAZIONE RECIPROCA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Decisione sulla denuncia 260/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1997, il signor M. ha presentato denuncia al Mediatore per la presunta incapacità della Commissione di garantire la corretta applicazione da parte delle autorità britanniche della direttiva 91/670/CEE¹ sull'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Il denunciante asseriva che le competenti autorità britanniche non riconoscevano licenze di pilota come la sua ottenute in Spagna, adducendo a motivazione del loro rifiuto la necessità di adempiere ad alcuni ulteriori requisiti prima di concedere la reciprocità. Il denunciante sosteneva anche che la sua esperienza pratica non era stata considerata.

Ritenendo che le autorità britanniche stessero violando la direttiva 91/670/CEE, nel febbraio e nel marzo 1997 il signor M. inviava alcune lettere in materia alla Rappresentanza della Commissione a Madrid.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor M. affermava che la Commissione non provvedeva alla corretta applicazione della direttiva 91/670/CEE nel Regno Unito, e non aveva dato risposta alle sue lettere inviate alla Rappresentanza di Madrid.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che nel suo parere si scusava perché la sua Rappresentanza di Madrid non aveva dato tempestivamente risposta alle lettere del denunciante. La Commissione spiegava che presso la sua sezione "Eurojus" di Madrid si erano verificati di recente avvicendamenti di personale, tradottisi in qualche ritardo nel disbrigo della corrispondenza.

La Commissione dichiarava anche di aver dato chiare istruzioni alle proprie Rappresentanze in tutti gli Stati membri per evitare in futuro analoghi ritardi.

Per quanto attiene all'applicazione della direttiva 91/670/CEE nel Regno Unito, la Commissione affermava che, al fine di chiarire la situazione, i suoi servizi avevano contattato l'autorità britannica competente in materia di aviazione civile. Il denunciante ne era stato informato; i servizi della Com-

¹ Direttiva del Consiglio 91/670/CEE sull'accettazione reciproca delle licenze personali per l'esercizio delle funzioni nell'aviazione civile; *GU* L 373 del 31 dicembre 1991, pag. 21.

missione gli avevano chiesto di trasmettere loro tutti i dati riguardanti la sua licenza ed esperienza.

Il Mediatore trasmetteva il parere della Commissione al denunciante con l'invito a formulare osservazioni, invito al quale questi non dava seguito.

LA DECISIONE

1 Mancata risposta alla corrispondenza

- 1.1 La Commissione ha ammesso la mancata tempestiva risposta alle lettere inviate dal denunciante alla Rappresentanza di Madrid, ne ha fornito la spiegazione e ha presentato le scuse per il ritardo.
- 1.2 Inoltre, la Commissione aveva istruito le proprie Rappresentanze negli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare il ripetersi di simili ritardi in futuro.
- 1.3 Essendo stato appurato che era stata data risposta alla lettera del denunciante e che erano stati adottati provvedimenti per evitare simili situazioni, non c'era motivo perché il Mediatore approfondisse questo aspetto del caso.

2 Ragionevole diligenza nel garantire il rispetto della normativa comunitaria

- 2.1 Nel garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe agire in conformità ai principi di buona amministrazione e agire con ragionevole diligenza. Ciò implica che in quanto custode dei Trattati la Commissione dovrebbe attivarsi per indurre lo Stato membro a mettere fine alla presunta violazione e a informarne debitamente il denunciante.
- 2.2 A seguito delle lettere del denunciante, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità nazionali responsabili per garantire la corretta applicazione della direttiva 91/670/CEE da parte delle autorità britanniche competenti. La Commissione ha anche chiesto ulteriori informazioni sul problema del denunciante, in particolare per quanto attiene alla sua licenza di pilota ed esperienza professionale.
- 2.3 Dalle informazioni disponibili emerge che la Commissione ha agito con ragionevole diligenza nel gestire la denuncia. Il Mediatore pertanto non ha reperito prove di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

Sulla base delle indagini del Mediatore in questa denuncia, non è risultata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PREZZO DELLE PUBBLICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 269/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1997, il signor B., membro del Parlamento europeo, si è rivolto al Mediatore a nome del signor K., scienziato ellenico, dichiarando che per alcuni cittadini dell'Unione europea le pubblicazioni della Commissione europea erano molto costose. Egli ha sostenuto che alcuni cittadini erano praticamente esclusi dall'accesso a queste pubblicazioni, fatto che riteneva problematico dal punto di vista della trasparenza.

Alla denuncia del signor B. era allegata una lettera che egli aveva ricevuto dal signor K. secondo cui alcune pubblicazioni della Commissione erano fuori dalla portata economica dei cittadini ellenici. A titolo di esempio affermava che una pubblicazione di 300-400 pagine poteva costare l'equivalente di cinque giorni di retribuzione di uno scienziato ellenico.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nelle sue osservazioni descriveva i criteri usati per fissare il prezzo dei documenti:

"La politica dei prezzi dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee si basa su principi sanciti da tutte le istituzioni, i cui autori stabiliscono i prezzi delle pubblicazioni in base alle raccomandazioni dell'Ufficio, tenendo in considerazione gli obiettivi politici, i costi di produzione e i prezzi minimi imposti dalle reti di vendita. Molto spesso, in particolare per tirature ridotte in alcune lingue, il prezzo non copre nemmeno le spese sostenute. In base al principio della non discriminazione, i prezzi sono fissati in ECU e sono uguali per tutti i paesi membri."

La Commissione ha inoltre specificato che aveva varie reti, quali i centri di documentazione europea, che garantivano l'accesso gratuito alle sue pubblicazioni e che le istituzioni comunitarie stavano mettendo a disposizione una notevole quantità di informazioni gratuite su Internet.

Il denunciante non faceva pervenire commenti sulle osservazioni della Commissione.

LA DECISIONE

Una politica dei prezzi esorbitanti o fissati in maniera arbitraria potrebbe essere incompatibile con il principio della trasparenza, nel senso che impedirebbe ai cittadini europei di accedere alle informazioni pubblicate dalle Istituzioni comunitarie. Tuttavia risulta che l'attuale politica dei prezzi descritta dalla Commissione si basa su criteri obiettivi perseguiti lo scopo legittimo di coprire i costi di produzione e distribuzione delle pubblicazioni. Di conseguenza, questa politica non costituisce un caso di cattiva amministrazione.

La politica dei prezzi andrebbe inoltre analizzata alla luce del principio di parità di trattamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, questo principio implica che situazioni identiche non possono ricevere diverso trattamento e che situazioni diverse non possono essere trattate come se fossero identiche. L'elemento determinante nell'applicazione di questo principio è stabilire che cosa sia una situazione identica oppure diversa.

Da un lato, la Commissione potrebbe tener conto delle disparità a livello di distribuzione del reddito nella Comunità quando stabilisce la sua politica dei prezzi. Ciò potrebbe determinare una situazione nella quale la stessa pubblicazione potrebbe essere venduta a prezzi diversi nei vari Stati membri. Dall'altro si potrebbe ritenere che una pubblicazione dovrebbe avere sostanzialmente lo stesso prezzo ovunque sia messa in vendita. Risulta che la Commissione favorisce la seconda alternativa avendo il pieno diritto di farlo. Quindi il fatto che la Commissione abbia ritenuto che la stessa pubblicazione debba in linea di principio avere lo stesso prezzo non viola il principio della parità di trattamento. Di conseguenza, non sono stati constatati gli estremi della cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

(Vedasi anche decisione sulla denuncia 1077/4.12.96/WG/D/VK/OV contro l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee).

BORSA DI STUDIO DELLA COMMISSIONE: ONERI SOCIALI

Decisione sulla denuncia 340/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1997, la signora L. ha presentato una denuncia al Mediatore in merito alla mancata risposta della Commissione a una sua richiesta di informazioni in relazione a difficoltà di pagamento del sussidio di disoccupazione in Svizzera.

La denunciante aveva ricevuto una borsa di studio a titolo del programma di RST della Comunità "Human Capital and mobility". Nel dicembre 1994 si era trasferita a Duebendorf, Svizzera, per un periodo di 20 mesi per completare una ricerca scientifica.

I beneficiari di tale tipo di assistenza finanziaria sono tenuti a sottoscrivere un piano di previdenza sociale privato. Di conseguenza, la denunciante durante tutto il periodo aveva versato i contributi a titolo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Una volta completata la ricerca, nel luglio 1996, si era trasferita a Zurigo dove non era riuscita a trovare lavoro. La denunciante a quel punto aveva presentato domanda per ottenere un sussidio di disoccupazione dal competente ufficio della previdenza sociale della città, senza peraltro ottenere risposta favorevole dalle autorità svizzere.

Il 23 ottobre 1996, aveva scritto, tra gli altri, anche alla Commissione per chiedere informazioni, ma non aveva ottenuto alcuna risposta.

Nella denuncia la signora L. chiedeva la Mediatore di avviare le indagini del caso al fine di ottenere un chiarimento dalla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che in sintesi ha indicato quanto segue:

Nonostante una verifica approfondita dei vari sistemi di registrazione della posta in entrata, negli archivi della Commissione non si era rilevata traccia della lettera della denunciante datata 23 ottobre 1996. La Commissione sottolineava che la lettera non era indirizzata a una persona o a un'istituzione in particolare, ma era semplicemente stata trasmessa in copia anche alla "Commission Européenne (Directorat General)".

Sul merito, la Commissione spiegava che ai sensi delle condizioni generali che disciplinano le borse di studio per la ricerca applicabili al caso in oggetto, i contributi di previdenza sociale e le tasse devono essere versati dal ricercatore. La denunciante era stata debitamente informata di ciò dall'istituto ospitante. Inoltre, in questo tipo di borsa di studio il ricercatore è responsabile in prima persona per il rispetto delle disposizioni fiscali nazionali.

La Commissione illustrava inoltre che non esisteva alcuna legislazione comunitaria applicabile al caso di specie, in quanto il regolamento n. 1408/71 si applica solo allo Spazio economico europeo e quindi non alla Svizzera che non è parte dello SEE.

Al fine di aiutare la denunciante a solucionar il problema, la Commissione si impegnava a contattare rapidamente le autorità nazionali pertinenti per cercare di raccogliere informazioni complementari al fine di trovare una soluzione al caso e che la denunciante sarebbe stata informata dell'esito di tali contatti.

Ulteriori informazioni ricevute dalla denunciante

Prima che il Mediatore ricevesse le osservazioni della Commissione, la denunciante ha inviato ulteriori informazioni tramite una lettera del 10 giugno 1997, nella quale indicava di essere stata informata dell'esistenza di un accordo bilaterale tra Francia e Svizzera sul riconoscimento dei diritti in caso di disoccupazione. A norma di tale accordo era riuscita a ottenere il riconoscimento dei contributi di disoccupazione che aveva versato a partire dall'ottobre 1996. Ciò nonostante ribadiva di aver cominciato a versare i contributi sociali a partire dall'agosto 1996.

Non essendo stata informata dell'esistenza di tale accordo, la denunciante non aveva potuto beneficiare del salario minimo per la reintegrazione nel mercato del lavoro. In sintesi, la denunciante sosteneva di aver subito un notevole danno economico perché la Commissione aveva omesso di illustrare in modo completo tutte le conseguenze della borsa di studio.

Il Mediatore non ha dato ulteriore seguito a tali elementi in quanto essi non erano contemplati nella denuncia iniziale.

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione alla denunciante, la quale non ha formulato alcun commento.

LA DECISIONE

- 1 Come il Mediatore ha sostenuto in casi analoghi, la Commissione, in quanto amministrazione pubblica, ha il dovere di rispondere in modo adeguato alle domande dei cittadini.
- 2 Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione aveva motivato la mancata risposta alla richiesta della denunciante in base al fatto che nei diversi sistemi di registrazione della posta non era stato possibile risalire alla lettera della denunciante. Poiché la lettera era semplicemente stata trasmessa in copia alla Commissione, senza indicare alcun indirizzo, era plausibile che i servizi postali non avessero potuto consegnarla.
- 3 Nel suo parere la Commissione forniva una risposta esauriente ai problemi sollevati dalla denunciante e anche in merito alla possibile soluzione.
- 4 Poiché risultava che la richiesta della denunciante aveva ottenuto risposta non vi era motivo per il Mediatore di proseguire con ulteriori indagini sul caso.

Dalle indagini condotte dal Mediatore sulla denuncia in esame, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MANCATA ASSUNZIONE DI UN ESPERTO

Decisione sulla denuncia 376/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1997, X ha presentato denuncia al Mediatore contro la Commissione ritenendola responsabile per non essere stato assunto come direttore esecutivo di un progetto di sviluppo riguardante tre paesi.

La Commissione finanziava il posto in questione fornendo anche l'assistenza finanziaria per l'assunzione. La Commissione si avvaleva dell'aiuto di un consulente nell'ambito della procedura di assunzione. Nel maggio 1996 il consulente notificava a X che avrebbe dovuto incontrare l'organo di gestione del progetto, composto di rappresentanti dei paesi coinvolti. Successivamente, X veniva informato di essere stato scelto per il posto e nel luglio 1996 veniva convocato a Bruxelles per partecipare, quale futuro direttore esecutivo del progetto, a incontri con funzionari della Commissione e ambasciatori dei paesi interessati. Avrebbe dovuto assumere l'incarico di direttore esecutivo il 1° novembre 1996.

Tuttavia, a fine novembre 1996 il contratto di X non era ancora stato firmato; X affermava che ogni volta che contattava la Commissione in materia gli veniva detto che doveva attendere perché c'erano problemi a livello di firma dell'accordo di finanziamento fra l'Unione europea e l'organo di gestione.

Il 15 dicembre 1996, X riceveva una bozza di contratto dall'organo di gestione venendo al contempo informato che la bozza era stata approvata dalla Commissione. Il 16 dicembre 1996, X proponeva una serie di emendamenti alla bozza di contratto. Il 6 febbraio 1997 riceveva una lettera dall'organo di gestione che gli comunicava di non poter accogliere gli emendamenti e che intendeva interrompere la trattativa con lui.

Dopo aver interpellato la Commissione senza esito in merito, il denunciante X si rivolgeva al Mediatore argomentando che, dato il suo ruolo di intermediazione, la Commissione era responsabile per l'esito negativo della procedura di assunzione e di conseguenza chiedeva un risarcimento dei danni.

L'INDAGINE

Il trattato CE attribuisce al Mediatore europeo il potere di indagare su presunti casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore prevede specificamente che nessuna azione compiuta da altra autorità o persona possa essere oggetto di denuncia al Mediatore. Le indagini del Mediatore relative alla denuncia di X si sono pertanto concentrate nel vagliare se c'era stata cattiva amministrazione nell'ambito delle attività della Commissione.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel marzo 1995, dichiarava che l'organo di gestione si era rivolto alla Commissione per ottenere un finanziamento comunitario. La Commissione aveva deciso di finanziare la procedura di selezione per un posto di direttore esecutivo del progetto e di finanziare il posto.

La Commissione presentava una breve lista di quattro candidati all'organo di gestione, che sceglieva X. In seguito l'organo di gestione si rivolgeva alla Commissione per chiederle di approvare la nomina e di agire quale intermediario nel concordare le condizioni di remunerazione con il candidato prescelto. La Direzione generale in questione approvava la nomina e inoltrava all'organo di gestione le condizioni da inserire nel contratto.

La Commissione dichiarava che l'organo di gestione decideva di interrompere le trattative perché le richieste di X erano superiori a quanto concordato e perché egli aveva rimesso in discussione condizioni già concordate.

La Commissione dichiarava infine che l'assistenza finanziaria delle Comunità europee al progetto non rappresentava nessun impegno da parte della Commissione rispetto ai candidati, posto che era l'organo di gestione a essere l'istituzione contraente, e non la Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti il denunciante sosteneva l'esistenza di un legame contrattuale fra lui e la Commissione derivante dal fatto che la Commissione aveva appaltato la selezione dei candidati a un'impresa europea e che gli stessi erano stati intervistati anche da funzionari della Comunità europea. Anche il fatto che la Commissione approvasse la scelta definitiva la rendeva responsabile.

X contestava l'affermazione della Commissione secondo cui alcune condizioni del contratto erano già state concordate.

LA DECISIONE

La questione sollevata da questa denuncia era se la mancata assunzione del denunciante al posto di direttore esecutivo del progetto rappresentava un caso di cattiva amministrazione attribuibile alla Commissione. Risultava anche che la Commissione assisteva l'organo di gestione nel reperire i candidati per quel posto e nel finanziare la procedura di selezione e che la Commissione non aveva mai stipulato un contratto con il denunciante. Emergeva altresì che la procedura era stata avviata su iniziativa dell'organo di gestione, che la scelta finale del candidato veniva fatta senza alcun intervento della Commissione e che il contratto da firmare veniva stipulato fra la Commissione e l'organo di gestione. La decisione se firmare il contratto oppure se interrompere il negoziato era dunque di pertinenza di quest'ultimo.

Il fatto che l'organo di gestione chiedesse alla Commissione di approvare la nomina di X, cosa che la Commissione faceva immediatamente, non modificava questo quadro di responsabilità. Non sussistevano elementi indicanti che la Commissione era indebitamente intervenuta per sollecitare l'organo di gestione a interrompere la trattativa con X. Né vi erano elementi per affermare che la Commissione si era in un qualche momento assunta obblighi giuridici inerenti all'azione dell'organo di gestione oppure che avesse assunto atteggiamenti tali da indurre il denunciante a ritenersi sotto contratto con la Commissione.

Pertanto è risultato che la mancata assunzione del denunciante al posto di direttore esecutivo del progetto non rappresenta un caso di cattiva amministrazione nell'ambito delle attività della Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LISTA DI RISERVA PER LE ASSUNZIONI

Decisione sulla denuncia 385/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1997 il signor G. ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che nella politica di assunzione della Commissione ricorrevano gli estremi di cattiva amministrazione. Nel 1993 la Commissione aveva organizzato due concorsi generali per i cittadini di tutti gli Stati membri,

COM/A/764 e COM/A/770, al fine di costituire liste di riserva per funzionari amministrativi. Il signor G. aveva partecipato al secondo concorso superando le prove; il suo nome era pertanto stato incluso nella lista di riserva costituita nell'autunno del 1994. Nel giugno del 1995, il signor G. era stato invitato a Bruxelles dalla Commissione per sottoporsi a una visita medica e a un colloquio con i servizi della Commissione che avrebbero potuto essere interessati ad assumerlo. Tuttavia, dopo gli esami medici e il colloquio, il signor G. non aveva ricevuto alcuna offerta di lavoro. Nel frattempo aveva saputo che la Commissione assume in qualità di agenti temporanei persone che non hanno superato alcun concorso generale. Il signor G. riteneva di individuare gli estremi della cattiva amministrazione nel fatto che persone che non avevano sostenuto un concorso ricevessero offerte di lavoro, mentre coloro che lo avevano superato non venivano assunti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel proprio parere sottolineava in primo luogo che dallo Statuto del personale e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che coloro che hanno superato un concorso non hanno automaticamente diritto a un posto. La Commissione indicava inoltre che il bando di concorso lo spiegava esplicitamente dicendo che il numero di candidati iscritti nella lista di riserva sarebbe stato circa del 50% in più rispetto al numero di posti disponibili.

La Commissione spiegava altresì la normale procedura applicata alle liste di riserva. Le liste di riserva, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato, vengono trasmesse ai servizi della Commissione che possono fare richiesta di assunzione di uno dei candidati nel caso in cui resti vacante un posto di funzionario. Tuttavia, nel caso specifico del concorso in oggetto, su iniziativa della direzione del personale della Commissione, i candidati erano stati invitati a Bruxelles per un colloquio e per una riunione informativa in merito alle procedure di assunzione. In seguito ai colloqui sostenuti dal signor G. la direzione del personale non aveva ricevuto alcuna richiesta di assunzione.

In riferimento all'assunzione di agenti temporanei, la Commissione faceva osservare che talvolta il profilo dei candidati iscritti nella lista di riserva non corrisponde alle esigenze del servizio interessato. Inoltre, la Commissione è soggetta a vincoli di bilancio che possono determinare circostanze tali per cui sono disponibili stanziamenti per l'assunzione di agenti temporanei o per servizi esterni, ma non per l'assunzione di funzionari permanenti. In terzo luogo, la Commissione osservava che a partire dal 1995 aveva dovuto attribuire gran parte dei posti ai cittadini dei nuovi Stati membri.

LA DECISIONE

La questione oggetto della denuncia era se possa costituire un caso di cattiva amministrazione il fatto che la Commissione ammetta, in generale, l'assunzione di personale non permanente, mentre gli iscritti nelle liste di riserva non ottengono alcun posto. In tal senso occorre innanzi tutto rile-

vare che la Commissione non ha l'obbligo di assumere i candidati il cui nome sia incluso in una lista di riserva; in secondo luogo, come deducibile dalla spiegazione fornita dalla Commissione nel proprio parere, la Commissione svolge una serie di funzioni diverse ed è soggetta ai vincoli di bilancio imposti dall'autorità di bilancio. Talune funzioni, per loro propria natura, possono avere carattere temporaneo, mentre altre possono richiedere una specializzazione di cui nessuno dei candidati sulla lista di riserva è in possesso. Pertanto, il semplice fatto che la Commissione assuma personale non a titolo permanente pur non avendo esaurito le liste di riserva, non costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dalle indagini condotte dal Mediatore sulla denuncia in esame, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 564/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997 il signor D. ha presentato una denuncia al Mediatore in merito alla gestione da parte della Commissione di una licitazione privata pubblicata dalla Commissione il 20 febbraio 1997, 97/S36-18547/FR, relativa alla traduzione verso il francese. Il punto 6 del bando di gara specificava che il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta sarebbe stato compreso tra 5 e 30, in modo tale da rispondere alle esigenze di servizio dell'autorità aggiudicatrice e da garantire una concorrenza effettiva. Il punto 13 del bando di gara stabiliva i requisiti cui dovevano soddisfare i candidati. Il punto 14 disponeva che l'autorità aggiudicatrice aveva facoltà di selezionare i candidati invitati a presentare offerte sulla base delle informazioni fornite in relazione al punto 13.

Il signor D. aveva partecipato alla gara d'appalto di cui sopra. Il 29 maggio 1997 la Commissione lo aveva informato che non sarebbe stato invitato a presentare un'offerta, nonostante la sua candidatura fosse conforme alle norme del bando. Con una lettera datata 2 giugno 1997 il signor D. chiedeva alla Commissione di rivedere tale decisione, senza per altro ottenere soddisfazione.

Alla luce di quanto sopra esposto il signor D. lamentava che la Commissione aveva discriminato la sua azienda e per suffragare tale affermazione chiedeva al Mediatore di sollecitare la Commissione a rispondere alle seguenti domande:

- 1 Di quali criteri si avvaleva la Commissione per selezionare il numero di candidati invitati a presentare offerte a norma del punto 6 del bando di gara?
- 2 Che cosa intende la Commissione per "concorrenza effettiva"?

- 3 Quale vantaggio trae la Commissione dall'esclusione di candidati che pure ottemperano ai requisiti fissati nel bando, in particolare al punto 13?

Infine, il signor D. concludeva che il fatto che la sua società fosse stata invitata a presentare offerte per la traduzione verso l'inglese e il tedesco nel contesto di altre gare d'appalto, mal si conciliava con la decisione adottata in occasione della gara per l'appalto della traduzione verso il francese.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere illustrava la procedura seguita per la selezione dei candidati invitati a presentare offerte, richiamando l'attenzione sul fatto che la procedura in oggetto era una licitazione privata disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 27 della direttiva 92/50/CEE.¹ A norma di tale procedura, l'autorità aggiudicatrice ha il diritto nonché l'obbligo di operare una selezione tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

In risposta alla prima domanda, la Commissione indicava che tale selezione dei candidati era effettuata raffrontando i rispettivi meriti. La Commissione allegava documenti dai quali era possibile evincere che in passato la qualità delle traduzioni fornite dall'azienda del signor D. non era stata considerata sufficiente.

In merito alla seconda domanda, la Commissione spiegava che in una precedente procedura di appalto per la traduzione verso il francese erano state accolte le offerte di 307 società, di cui 147, in seguito, non avevano ricevuto alcun lavoro e 117 avevano tradotto meno di 400 pagine ciascuna. Con il termine "garantire una concorrenza effettiva" la Commissione intendeva pertanto limitare il numero di società, in modo da garantire una reale concorrenza tra di esse.

In riferimento alla terza domanda, la Commissione spiegava che una procedura ristretta offriva un vantaggio alla Commissione, in quanto solo le società migliori venivano prescelte e quindi i servizi della Commissione dovevano svolgere un lavoro di revisione inferiore sulle traduzioni ricevute.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione concludeva di aver agito correttamente e che non vi era stata alcuna discriminazione nei confronti dell'azienda del signor D.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti il signor D. confermava la sua denuncia, facendo riferimento, in particolare, a certa documentazione comprovante che servizi

¹ GUL 209 del 24.07.1992, pagg. 0001 - 0024.

della Commissione diversi da quelli competenti per la procedura di gara in oggetto erano rimasti soddisfatti del suo lavoro.

LA DECISIONE

Il principio di non discriminazione implica che situazioni identiche non possono essere trattate in modo diverso e che situazioni diverse non possono essere trattate in modo identico. Non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che la Commissione abbia operato una discriminazione nel caso in esame. L'elemento distintivo tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara era la qualità del lavoro, che nel caso del signor D. era stata valutata dalla commissione giudicatrice della Commissione europea come un punto debole. Ne consegue che la Commissione aveva debitamente rispettato le disposizioni che disciplinano la procedura. Il fatto che la società del signor D. avesse vinto altre gare d'appalto non aveva alcuna rilevanza ai fini del caso specifico e il fatto stesso che in talune occasioni la Commissione avesse ritenuto che il lavoro del denunciante era di buona qualità, di per sé non impediva che in altre occasioni la Commissione avesse ritenuto la qualità insufficiente. Pertanto il Mediatore riteneva che nulla confermava la tesi che la decisione della Commissione di non invitare il signor D. a presentare un'offerta costituiva un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Dalle indagini condotte dal Mediatore sulla denuncia in esame, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ARTICOLO 169: MANCATA EMISSIONE DI UN PARERE MOTIVATO ED ESCLUSIONE DEL DENUNCIANTE DA UNA RIUNIONE

Decisione sulla denuncia 651/97/IH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1997, il signor R. ha presentato una denuncia al Mediatore a nome della sua società, la BLC Limited, che importava nel mercato del Regno Unito birra prodotta da una fabbrica tedesca. I fatti presentati nella denuncia si possono riassumere come segue:

Il 3 aprile 1993, il signor R. ha presentato una denuncia alla Commissione in merito a una nuova legge del Regno Unito nota come "*Guest Beer Provision*" (GBP). Tale norma consentiva ai concessionari di grossi produttori di birra del Regno Unito, i quali sono soggetti a contratti di acquisto esclusivo, di acquistare anche un'altra birra di loro scelta, condizionata in barili. Il signor R. asseriva che la GBP costituiva una discriminazione nei confronti della birra prodotta in altri Stati membri, infrangendo in tal modo l'articolo 30 del trattato CE.

Il 30 giugno 1993, la Commissione ha informato il signor R. che la sua denuncia era stata registrata e che il personale della Commissione stava

esaminando la GBP nell'ottica della libera circolazione delle merci. Il 28 settembre 1995, la Commissione ha informato il signor R. che, il 15 settembre 1995, aveva inviato alle autorità del Regno Unito una lettera di messa in mora, in conformità con la procedura fissata all'articolo 169 del trattato CE.

Il 7 febbraio 1996, la Commissione ha informato il signor R. sui punti principali della risposta del Regno Unito alla lettera di messa in mora e lo ha invitato ad esprimere delle osservazioni sugli argomenti avanzati da tale paese.

Il 5 agosto 1996, un comunicato stampa della Commissione (IP/96/774) ha annunciato che quest'ultima aveva deciso di trasmettere un parere motivato al Regno Unito, in accordo con la procedura fissata all'articolo 169 del trattato CE.

Il 22 agosto 1996, il signor R. ha appreso da un comunicato stampa pubblicato dal Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito che era stata organizzata per il mese di ottobre 1996 una riunione tripartita tra la Commissione, le autorità del regno Unito e un'associazione di categoria, la *Confédération des Brasseurs du Marché commun* (CBMC). Il 27 agosto 1996, egli ha scritto alla Commissione chiedendo il permesso di partecipare alla riunione, ma la Commissione aveva respinto la sua richiesta. Tuttavia, qualche giorno dopo, era stato invitato ad assistere a una riunione separata con i servizi della Commissione.

Il 1° novembre 1996 il signor R. ha scritto alla Commissione a proposito della riunione tripartita e ha sollevato dei problemi riguardanti l'accuratezza delle informazioni fornite dalla CBMC.

Il signor R. ha successivamente avviato numerosi contatti con i servizi responsabili della Commissione che lo hanno avvertito il 16 dicembre 1996 che il parere motivato era pronto per essere inviato.

Nel marzo 1997, il governo del regno Unito ha annunciato di avere proposto una modifica della GBP volta ad includere anche le birre imbottigliate prima della fine del processo di fermentazione; che la Commissione era soddisfatta del tenore dell'emendamento proposto e non intendeva più emettere il parere motivato. Il signor R. ha ritenuto che l'emendamento proposto non fosse sufficiente a sanare la violazione dell'articolo 30.

Nella sua denuncia al Mediatore il signor R. ha asserito che:

- (i) la mancata trasmissione alle autorità del Regno Unito del parere motivato della Commissione dopo che quest'ultima aveva annunciato il 5 agosto 1996 che lo avrebbe emesso ha costituito un caso di cattiva amministrazione;
- (ii) la procedura ex articolo 169 non si era svolta ordinatamente dopo il 5 agosto 1996; in particolare, la sua esclusione dalla riunione tripartita nell'ottobre 1996 era irragionevole.

Il signor R. ha inoltre pregato il Mediatore di chiedere alla Commissione di non concludere la procedura dell'articolo 169 fino a che le sue indagini non fossero state completate.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Le argomentazioni esposte dalla Commissione nel suo parere si possono riassumere come segue:

- (i) L'articolo 169 conferisce alla Commissione il potere di citare uno Stato membro in Corte di giustizia qualora reputi che esso abbia mancato a un obbligo a lui incombente in virtù del trattato. È a discrezione della Commissione adire o meno la Corte di giustizia, anche quando uno Stato membro non si conforma al parere motivato. I cittadini e, in particolare, i denuncianti, non hanno il diritto di esigere che la Commissione adotti una posizione specifica.
- (ii) La Commissione incoraggia i cittadini a presentare delle denunce affinché i suoi servizi vengano a conoscenza delle violazioni del diritto comunitario. La Commissione riteneva che il denunciante dovesse essere informato del seguito dato al suo esposto e dell'azione che essa avrebbe deciso di intraprendere.
- (iii) La GBP consentiva unicamente la vendita di birra alla spina condizionata in barili e tale tipo di birra corrisponde a un prodotto tipico della tradizione britannica. La Commissione ha ritenuto che ciò costituisca una discriminazione *de facto* in violazione degli articoli 30-36 del trattato CE. Tuttavia, secondo la Commissione, potevano essere ritenuti legittimi gli obiettivi della GBP, in particolare il fatto di garantire una migliore scelta per i consumatori e di offrire un segmento di mercato a birre di tipo tradizionale, prodotte per lo più da fabbriche di dimensioni piccole e medie.
- (iv) Dopo aver inviato la lettera di messa in mora e aver deciso di trasmettere il parere motivato, la Commissione, tenendo conto della disponibilità delle autorità del Regno Unito a trovare una soluzione in conformità con il diritto comunitario, ha deciso di discutere con queste ultime delle eventuali alternative. Sono state organizzate numerose riunioni, tra cui una riunione tripartita tra la Commissione, le autorità del Regno Unito e l'industria della birra rappresentata dalla CBMC.
- (v) All'inizio del marzo 1997, le autorità del Regno Unito hanno proposto un emendamento alla GBP che autorizzava i concessionari delle grosse fabbriche nazionali di birra ad acquistare una marca di birra in bottiglia oltre alla birra in barile. Per la Commissione, la soluzione è soddisfacente poiché la maggior parte delle birre tradizionali prodotte in altri Stati membri è imbottigliata. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di sospendere la procedura e

di non trasmettere il parere motivato. L'emendamento è stato approvato il 22 luglio 1997 dal Parlamento del Regno Unito.

- (vi) Il signor R. è stato tenuto informato, ad ogni fase, delle iniziative prese dalla Commissione. In particolare, dopo il comunicato stampa del 5 agosto 1996 in cui si dichiarava che la Commissione aveva deciso di trasmettere un parere motivato al Regno Unito, egli è stato informato telefonicamente della fase cui era giunta la procedura ed è stato ricevuto tre volte negli uffici della Commissione. Benché non fosse stato invitato alla riunione tripartita dell'11 ottobre 1996, egli è stato ricevuto tre giorni dopo dalla DG XV e informato su elementi non riservati discussi durante tale riunione. Il 21 aprile 1997, egli è stato informato per lettera che la Commissione aveva ritenuto che l'estensione della GBP a birre tradizionali imbottigliate fosse soddisfacente.

Le osservazioni del denunciante

Riassumendo, le osservazioni del signor R. includevano i seguenti punti,

- (i) La mancata trasmissione del parere motivato alle autorità del Regno Unito da parte della Commissione ha costituito una violazione dei suoi obblighi giuridici ai sensi degli articoli 155 e 169 del trattato CE.
- (ii) La decisione della Commissione di appoggiare l'emendamento alla GBP nel 1997 lasciava impregiudicato il cruciale problema giuridico delle misure che si imponevano nel 1990, quando la norma era stata introdotta per la prima volta.
- (iii) La decisione della Commissione era giuridicamente insostenibile e non teneva conto delle prove che egli aveva fornito. Il suo ragionamento concernente la birra "tradizionale" era una scusa mentre in realtà aveva negoziato una composizione politica della procedura ex articolo 169.

LA DECISIONE

1 La richiesta di invitare la Commissione a non concludere la procedura ex articolo 169 se non dopo la conclusione delle indagini del Mediatore

- 1.1 Né il trattato né lo Statuto del Mediatore prevedono che una denuncia al Mediatore abbia un effetto sospensivo su procedure amministrative. Il principio normale applicato a livello nazionale è che una denuncia a un Mediatore non ha un effetto del genere.
- 1.2 Nella fattispecie, non è apparso che vi fossero fattori specifici tali da giustificare la proposta del Mediatore alla Commissione di non concludere la procedura ex articolo 169 in questione, la quale toccava gli interessi anche di altre parti.

2 La mancata trasmissione da parte della Commissione del parere motivato al Regno Unito

2.1 L'articolo 155 del trattato CE definisce il ruolo della Commissione quale "custode del trattato". In quanto tale, il suo compito è di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù dello stesso.

2.2 L'articolo 169 del trattato stabilisce che:

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

2.3 Al Mediatore risultava che, dopo aver posto il Regno Unito in condizioni di presentare le sue osservazioni, la Commissione aveva ritenuto che la *Guest Beer Provision* violasse le disposizioni del trattato riguardanti la libera circolazione delle merci. Tuttavia, la Commissione aveva deciso di non trasmettere immediatamente il parere motivato poiché le autorità del Regno Unito erano intenzionate a discutere la ricerca di una soluzione in conformità con il diritto comunitario.

2.4 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'azione per l'accertamento di inadempimento di uno Stato implica la facoltà della Commissione di valutare quali siano i mezzi e il termine più appropriati onde porre fine ad eventuali inadempimenti rispetto agli obblighi del trattato.¹

2.5 Il Mediatore non ha ravvisato elementi di prova a dimostrazione del fatto che si fosse abusato di tale facoltà nel caso di cui trattasi. In particolare, non vi sono prove di ritardi ingiustificati da parte della Commissione durante le sue discussioni con le autorità del Regno Unito tra l'agosto 1996 e il marzo 1997 allorché queste ultime hanno proposto un emendamento alla GBP, che secondo la Commissione avrebbe sanato la violazione in maniera soddisfacente.

2.6 Il denunciante ha anche asserito nelle sue osservazioni che, considerando soddisfacenti gli emendamenti del 1997 alla GBP, la Commissione non aveva prestato attenzione alle misure che si imponevano nel 1990 quando la GBP era stata introdotta per la prima volta.

¹ Commissione / Francia, Causa 7/71 Racc. 1971, pag. 1003.

2.7 L'articolo 169 prevede che il parere motivato contenga un termine entro il quale lo Stato deve conformarsi al parere stesso. La Commissione può adire la Corte di giustizia soltanto se lo Stato non si conforma entro il termine fissato. È chiaro, quindi, che nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 169, la questione pertinente che la Commissione doveva esaminare quando il Regno Unito ha proposto l'emendamento della GBP nel 1997 era se tale proposta potesse sanare l'inadempimento in maniera soddisfacente.

3 Il trattamento procedurale della denuncia da parte della Commissione

3.1 Nello svolgere il suo compito di custode del trattato la Commissione ha il dovere di agire in conformità dei principi di buona prassi amministrativa. Nel rispondere alle indagini del Mediatore nei casi "ex articolo 169" la Commissione ha costantemente riconosciuto tale dovere.

3.2 Regna l'intesa sul fatto che la Commissione abbia registrato la denuncia concernente la GBP, che abbia informato il denunciante dell'invio della lettera di messa in mora e che gli abbia dato l'opportunità di commentare sul merito della risposta ricevuta dal regno Unito. La Commissione ha poi pubblicamente annunciato di ritenere che ricorressero gli estremi di una violazione.

3.3 Sulla base degli elementi in possesso del Mediatore, risulta che il denunciante fosse anche informato della successiva decisione della Commissione di iniziare una discussione con le autorità del Regno Unito circa eventuali soluzioni alternative per porre termine all'infrazione.

3.4 Il 21 aprile 1997 la Commissione ha informato il denunciante di ritenere che l'estensione della GBP alle birre tradizionali in bottiglia sarebbe stata sufficiente a porre fine all'infrazione. Le prove fornite al Mediatore da entrambe le parti mostrano che il denunciante era a conoscenza della motivazione della Commissione riguardo a tale conclusione e che egli aveva avuto l'opportunità di presentare ulteriori elementi e di controbattere con altri argomenti. Risulta pertanto che il denunciante abbia fruito della possibilità procedurale accolta dalla Commissione in risposta all'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulle procedure amministrative della Commissione in relazione a denunce di cittadini contro autorità nazionali.¹

3.5 Per quanto riguarda la riunione tripartita, l'esclusione del denunciante da una riunione consacrata alla discussione di una soluzione per la denuncia sembrerebbe *prima facie* irragionevole in una normale procedura amministrativa in cui il denunciante è

¹ 303/97/PD, decisione del 13 ottobre 1997.

parte in causa. Tuttavia, la scelta tra varie linee di condotta che siano compatibili con il diritto comunitario spetta allo Stato membro interessato. Pertanto, allo stato attuale del diritto comunitario, non sembra esserci una base giuridica per la censura che fosse irragionevole escludere il denunciante da una riunione organizzata in tale contesto, a patto che egli avesse la possibilità procedurale di commentare sulla compatibilità con il diritto comunitario della linea di condotta scelta alla fine e accolta come soddisfacente dalla Commissione. Come rilevato al paragrafo 3.4 che precede, sembra che tale sia stato il caso.

- 3.6 Le indagini del Mediatore non sembrano quindi aver messo in evidenza prove di manchevolezza da parte della Commissione nell'osservare i principi di buona prassi amministrativa in relazione alle questioni procedurali trattate in questa sezione della decisione.

4 Questioni sollevate nelle osservazioni del denunciante

- 4.1 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha argomentato che la decisione della Commissione di appoggiare l'emendamento alla GBP era giuridicamente insostenibile e non teneva conto delle prove che egli aveva fornito. Egli asseriva inoltre che la motivazione della Commissione concernente la birra "tradizionale" fosse una scusa per aver negoziato una soluzione politica della procedura ex articolo 169.
- 4.2 La denuncia originaria si concentrava su questioni procedurali trattate nelle sezioni 2 e 3 che precedono. Le osservazioni non sembravano fornire motivi validi per l'avvio da parte del Mediatore di indagini su queste nuove denunce.
- 4.3 Il Mediatore rileva che il denunciante ha la possibilità di contestare la compatibilità della versione emendata della Guest Beer Provision con l'articolo 30 del trattato CE avviando un procedimento dinanzi a un tribunale del Regno Unito.

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

TRASFERIMENTO DI DIRITTI ALLA PENSIONE

Decisione sulla denuncia 733/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto del 1997, la commissione per le petizioni del Bundestag tedesco ha trasmesso al Mediatore europeo una petizione presentata dal signor L. affinché la trattasse come una denuncia.

Il signor L. aveva lavorato per la Commissione europea dal 16 maggio 1960 fino a quando non aveva rassegnato le dimissioni il 1° maggio 1970. Ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento del personale, aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto.

Nel dicembre del 1994 e nell'aprile del 1995 il signor L. aveva chiesto alla Commissione di poter restituire il trattamento di fine rapporto e di trasferire i suoi diritti pensionistici al sistema pensionistico tedesco. Il denunciante affermava che la Commissione non avesse trattato la sua richiesta in modo adeguato.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale nel proprio parere ha affermato che, ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento del personale, il signor L. non aveva diritto alla pensione e pertanto gli era stato pagato il trattamento di fine rapporto. Inoltre, nel suo parere la Commissione affermava di aver risposto in data 13.6.1995 alle richieste del denunciante datate 23.12.1994 e 7.4.1995 nei termini seguenti:

- che da un lato il rimborso del trattamento di fine rapporto era impossibile (l'articolo 4 dell'Allegato VIII del Regolamento del personale prevede tale possibilità solo se l'interessato riprende a lavorare attivamente presso una istituzione comunitaria);
- che dall'altro il trasferimento dei diritti pensionistici avrebbe potuto essere preso in considerazione soltanto per i funzionari e gli agenti temporanei ancora in servizio attivo, oppure per chi, al momento di lasciare l'impiego presso una istituzione comunitaria, può dimostrare di avere diritto alla pensione immediatamente oppure dopo un determinato periodo di tempo; tuttavia, ciò non era il caso del denunciante.

Nel suo parere la Commissione affermava altresì che, versando il trattamento di fine rapporto, aveva rispettato i suoi obblighi nei confronti del denunciante dal momento che quest'ultimo non aveva diritto alla pensione; affermava di aver risposto a tutte le domande del denunciante; e che non sarebbero state prese in considerazione altre misure.

Il denunciante non ha inviato osservazioni al rispetto.

LA DECISIONE

Nel rispondere alle domande del signor L., la Commissione risultava avere sufficientemente motivato le ragioni per le quali non poteva esaudire la sua richiesta. Pertanto, il Mediatore europeo non ha trovato giustificazioni per la contestazione che la Commissione non avrebbe trattato la richiesta del signor L. nel modo adeguato.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non risultava essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore europeo pertanto ha archiviato il caso.

DIRETTIVA CONCERNENTE LE VACANZE "TUTTO COMPRESO": PRESUNTA OMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI TRATTARE IN MODO ADEGUATO UNA DENUNCIA

Decisione sulla denuncia 1075/97/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997, il signor D. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia riguardante il modo con cui la Commissione aveva trattato una denuncia da lui presentata contro le autorità britanniche nell'agosto del 1995.

La denuncia riguardava la presunta incapacità delle autorità del Regno Unito di dare corretta attuazione ed esecuzione alle disposizioni in materia di sovrapprezzo contenute sia nella direttiva 90/314/CEE, sia nella legislazione di recepimento di tale direttiva nel diritto nazionale.¹ La Commissione registrava tale denuncia con il numero 95/4883.

Nel febbraio 1996, la DG XXIV della Commissione informava il denunciante che la direttiva risultava correttamente recepita nel diritto nazionale, ma che la Commissione aveva richiesto alle autorità britanniche informazioni concernenti un opuscolo su tale legislazione pubblicato dal Ministero dell'industria e del commercio del Regno Unito e che, in caso di risposta insoddisfacente sarebbe stato possibile aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169.

Il 7 ottobre 1997, la DG XXIV informava il denunciante che la sua denuncia aveva condotto a una modifica della redazione di tale opuscolo informativo del Ministero dell'industria e del commercio e che la Commissione aveva deciso di non dare seguito all'indagine. La lettera spiegava inoltre che la direttiva in questione non richiedeva il conferimento alle autorità nazionali di poteri esecutivi per far fronte a eventuali infrazioni alla legislazione di recepimento del diritto comunitario, ma che era comunque all'esame una proposta di direttiva che contemplasse anche tali poteri esecutivi.

In sintesi, la denuncia presentata al Mediatore dal signor D. si articolava su tre affermazioni:

- (i) I tempi necessari per esaminare l'esposto presentato alla Commissione erano stati eccessivi.

¹ Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", *GU L 158 del 1990*, pag. 61; Norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" 1992, *SI 1992 3288*.

- (ii) La lettera della Commissione datata 7 ottobre 1997 conteneva informazioni non pertinenti.
- (iii) La Commissione non era stata in grado di affrontare in modo adeguato i problemi menzionati nell'esposto e, con il proprio beneplacito alla formulazione riveduta dell'opuscolo informativo del Ministero dell'industria e del commercio, si era resa corresponsabile dell'incapacità del governo britannico di dare debita ed efficace attuazione alla direttiva 90/314.

Per quanto riguarda questa terza affermazione, il denunciante faceva rilevare che l'opuscolo informativo ometteva di riportare termini essenziali che figurano invece nella direttiva e nelle disposizioni di recepimento della stessa nel diritto nazionale. In primo luogo, a norma di legge eventuali sovrapprezzi possono essere imposti unicamente *“se il contratto definisce con precisione secondo quali modalità dovrà essere calcolato il prezzo riveduto (how the revised price is to be calculated)”*, laddove l'opuscolo omette di riportare i termini *“precisely”* (“con precisione”) e *“to be”* (“dovrà”). Stando alla denuncia, le società che propongono viaggi “tutto compreso” in realtà non illustrerebbero, nei rispettivi contratti, il metodo di calcolo del sovrapprezzo. In secondo luogo, la legge stabilisce che il sovrapprezzo possa essere imposto unicamente rispetto a una serie di situazioni ben delimitate, ad esempio *“importi dovuti per certi servizi quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti”*. Tuttavia, l'opuscolo si riferisce unicamente a *“importi dovuti per certi servizi”* e, in pratica, gli operatori che propongono viaggi “tutto compreso” aggiungono spesso sovrapprezzi per coprire spese amministrative o commissioni dei loro agenti, senza averne tuttavia il diritto. Secondo il denunciante, la protezione del consumatore che la direttiva intende fornire viene in questo modo negata.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel Suo parere, ha in sintesi considerato quanto segue:

Il denunciante ha presentato un esposto alla Commissione sia sul testo dell'opuscolo informativo, sia sull'inesistenza di un meccanismo di imposizione della legge nei casi in cui un contratto relativo a un viaggio “tutto compreso” non *“definisce con precisione secondo quali modalità dovrà essere calcolato il prezzo riveduto”*. La Commissione ha informato di tale esposto le autorità britanniche il 6 dicembre 1995 che, in una lettera del 7 marzo 1996, hanno dichiarato che quell'opuscolo non fosse fuorviante. Tuttavia, in occasione di un incontro con funzionari della DG XXIV in data 26 luglio 1996, si rendevano disponibili a modificare il testo dell'opuscolo. Una volta esaminato il nuovo testo, trasmesso il 10 ottobre 1996, la Commissione decideva di chiudere il caso in data 19 marzo 1997 in quanto riteneva che il Regno Unito non stesse violando il diritto comunitario. Il denunciante veniva informato di quella decisione e delle sue motivazioni con una lettera del 7 ottobre 1997.

Tale lettera conteneva inoltre informazioni chiare e dettagliate sulla problematica sollevata dal denunciante in materia di imposizione della legge.

Nel suo parere, la Commissione manifestava inoltre il proprio rincrescimento per il tempo trascorso fra la chiusura del caso (19 marzo 1997) e la notifica al denunciante di tale decisione (7 ottobre 1997).

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadiva il proprio punto di vista in merito all'eccessiva lunghezza dei termini, alla non pertinenza delle informazioni e alla corresponsabilità per la incorretta riproduzione del significato della direttiva. Egli ribadiva inoltre che la Commissione aveva a suo avviso ignorato la sua obiezione principale, relativa all'esatta formulazione del testo della direttiva. A tale riguardo, egli riteneva che la redazione riveduta dell'opuscolo informativo del Ministero dell'industria e del commercio non fosse migliore dell'originale.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari concernenti le procedure della Commissione in caso di denunce contro violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri

- 1.1 La Commissione ha chiuso l'esame di questa denuncia nel marzo del 1997. Nell'aprile del 1997, il Mediatore europeo ha aperto un'indagine di propria iniziativa sulla possibilità di migliorare la qualità delle procedure amministrative della Commissione in caso di denunce contro violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri.¹ Nel corso di tale indagine, la Commissione ha indicato di avere adottato norme procedurali interne in base alle quali la decisione di chiudere un caso senza procedere ad alcuna azione o di aprire ufficialmente una procedura di infrazione deve essere presa, per ogni singolo esposto, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di registrazione dell'esposto stesso, tranne in casi particolari che vanno comunque debitamente motivati.
- 1.2 Inoltre, la Commissione si è impegnata, tranne per i casi di reclamo palesemente infondato o i casi in cui l'autore del reclamo non manifestasse più alcun interesse, a garantire che quest'ultimo sia informato dell'intenzione di chiudere il caso. Se ne deduce pertanto che in casi come questo, in cui la Commissione ritiene che non vi sia stata infrazione alcuna al diritto comunitario, i denunciati avranno la possibilità di far valere il proprio punto di vista e le proprie critiche prima che la Commissione concluda formalmente che non vi è stata violazione.

¹ 303/97/PD, riportata nella relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pagg. 270-274; cfr. anche Quindicesima relazione annuale presentata dalla Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1997), Introduzione pagg. III-IV (COM(1998) 317 def.).

2 Il ricorso per i tempi eccessivi

- 2.1 In questo caso, il tempo trascorso fra la registrazione del reclamo e la decisione della Commissione di chiudere la pratica è stato superiore a due anni. Nelle sue osservazioni, la Commissione si scusava per l'ulteriore termine (quasi sette mesi) trascorso prima che il denunciante fosse informato della decisione.
- 2.2 L'adozione da parte della Commissione delle norme interne di cui al paragrafo 1.1 e l'assunzione dell'impegno di cui al paragrafo 1.2 dovrebbero permettere di evitare i tempi eccessivamente lunghi per la trattazione di futuri ricorsi. Se ne deduce quindi che la Commissione ha già preso i provvedimenti atti ad assicurare che casi futuri vengano trattati in circa metà del tempo impiegato per il presente caso. Alla luce di tale impegno, nonché delle scuse presentate alla Commissione di cui al paragrafo 2.1, ulteriori azioni da parte del Mediatore non sono apparse necessarie.

3 L'affermazione che la lettera della Commissione datata 7 ottobre 1997 contenga informazioni non pertinenti

- 3.1 Con lettera del 7 ottobre 1997, la Commissione informava il denunciante di avere ritenuto che il testo modificato dell'opuscolo informativo del Ministero dell'industria e del commercio apportasse i chiarimenti necessari e di non intendere, pertanto, proseguire ulteriormente nell'indagine. Come già rilevato al paragrafo 1.2, in futuro gli autori di un reclamo avranno modo di far valere i loro punti di vista e le loro critiche nei confronti della posizione della Commissione prima che quest'ultima decida di chiudere il caso.
- 3.2 Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe inserito nella sua lettera informazioni non pertinenti: in particolare, le delucidazioni fornite relativamente all'inesistenza di un requisito di disposizioni esecutive per imporre l'osservanza della direttiva 90/314, nonché l'informazione concernente una nuova proposta di direttiva che contemplerebbe tali disposizioni esecutive.
- 3.3 Il ricorso presentato alla Commissione in data 15 agosto 1995 sollevava esplicitamente il problema dell'assenza di strumenti che imponessero l'osservanza della direttiva. Il Mediatore ritiene pertanto che a giusto titolo la Commissione abbia inserito nella sua lettera al denunciante un riferimento anche a questo aspetto. Inoltre, non pare fuori luogo che la Commissione fornisca spontaneamente informazioni concernenti proposte legislative al riguardo.
- 3.4 Non è stata pertanto ravvisata cattiva amministrazione in relazione a questi aspetti della denuncia.

4 L'affermazione che la Commissione non abbia trattato adeguatamente i problemi evocati nel ricorso e che si sia resa corresponsabile dell'incapacità del governo del Regno Unito di dare debita ed efficace attuazione alla direttiva 90/314

- 4.1 La principale obiezione del denunciante in relazione a tale aspetto del caso era relativa al fatto che l'opuscolo informativo del Ministero dell'industria e del commercio non riproducesse fedelmente la redazione della direttiva e della legislazione di recepimento della stessa. Egli affermava che, in conseguenza di ciò, i *tour operators* includono regolarmente nei loro contratti disposizioni da ritenersi nulle in virtù della direttiva e della legislazione di recepimento, negando in questo modo la protezione del consumatore che la direttiva intende assicurare. Secondo il denunciante, la Commissione non era stata in grado di trattare in modo soddisfacente questo aspetto del suo reclamo e, approvando la formulazione riveduta dell'opuscolo d'informazione del Ministero dell'industria e del commercio, si era resa corresponsabile dell'incapacità del governo del Regno Unito di dare debita ed efficace attuazione alla direttiva 90/314.
- 4.2 Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento alla lettera indirizzata al denunciante in data 21 gennaio 1998 in risposta alla lettera di quest'ultimo recante la data del 25 novembre 1997. La lettera del denunciante illustrava le ragioni per le quali egli reputava inaccettabile la formulazione riveduta dell'opuscolo informativo. Nella sua risposta, la Commissione affermava che gli Stati membri sono tenuti unicamente a recepire e attuare la direttiva 90/314 e che non hanno alcun obbligo verso la pubblicazione e la divulgazione di informazioni sui provvedimenti presi per garantire il rispetto della direttiva. Di conseguenza, l'opuscolo informativo poteva essere considerato una violazione rispetto alla direttiva unicamente qualora ne pregiudicasse in modo grave la finalità, cosa che non pareva essere accaduta. La Commissione esprimeva inoltre il parere che disposizioni tese a imporre il rispetto della direttiva non fossero necessarie in quanto, per un contratto per un viaggio "tutto compreso" che non precisasse con chiarezza le modalità di calcolo del prezzo riveduto, la sanzione consisterebbe semplicemente nel fatto che l'organizzatore non avrebbe diritto a incassare alcun importo supplementare, in pieno ossequio all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a della direttiva.
- 4.3 La Commissione aveva quindi risposto alle argomentazioni presentate dal denunciante, chiarendo che cosa rientri a suo avviso fra gli obblighi di legge degli Stati membri e perché ritenesse che non fosse stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro in questione. Il Mediatore europeo ha ritenuto che non esistessero elementi tali da far ravvisare cattiva amministrazione da parte della Commissione nella valutazione di questi aspetti.

- 4.4 La corrispondenza fra il denunciante e la Commissione (di cui al paragrafo 4.2) è intercorsa dopo che la Commissione aveva già chiuso la trattazione del reclamo. Come già evidenziato al paragrafo 1.2, in futuro gli autori di esposti avranno modo di far valere i propri punti di vista e le proprie critiche in merito alla posizione della Commissione prima che quest'ultima concluda in via definitiva che non è stata commessa alcuna violazione.
- 4.5 Alla luce di quanto sopra, non è stata ravvisata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore sulla denuncia in oggetto, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PROCEDURE DI ASSUNZIONE: DECISIONE DI NOMINARE UN ALTRO CANDIDATO

Decisione sulla denuncia 1116/97/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 il signor K. ha presentato denuncia al Mediatore in merito alla procedura di selezione COM/R/A/183 e alla decisione del Comitato di selezione di attribuire il posto a un altro candidato, benché il denunciante fosse sulla lista di riserva.

Il denunciante aveva partecipato alla procedura di selezione COM/R/A/183. Il 3 marzo 1997 la Commissione lo aveva informato che era sulla lista di riserva valida fino al 31 dicembre 1997. Nella sua denuncia, il signor K. sosteneva che il posto era in realtà stato creato per un certo signor H., benché secondo il denunciante costui non ottemperasse ai requisiti previsti dall'avviso di vacanza, non avendo 15 anni di esperienza lavorativa nel settore e non essendo il candidato più qualificato.

Il denunciante affermava di aver mandato un fax alla Commissione il 15 agosto 1997 chiedendo notizie in merito all'occupazione del posto vacante. Indicava altresì che, al fine di eliminare potenziali candidati di altri Stati membri, l'avviso richiedeva la cittadinanza finlandese. Pertanto, oltre al signor H. nessun altro poteva in realtà venir assunto. Infine, affermava di non essere stato informato della nomina seguita alla procedura di selezione COM/R/A/183.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata inoltrata alla Commissione, il cui parere può essere sintetizzato come segue:

La procedura di selezione COM/R/A/183 volta a costituire una lista di riserva per un posto di capo unità presso il Centro comune di ricerca di Petten era stata completamente trasparente, obiettiva e corretta.

La succitata lista di riserva era stata compilata dal Comitato di selezione che aveva agito nei limiti della propria discrezionalità. Sulla base di detta lista e del proprio potere discrezionale, l'Autorità che ha il potere di nomina doveva selezionare i candidati che ottemperassero alle qualifiche richieste dall'avviso.

Erano state presentate cinque domande: dopo aver esaminato la documentazione, il Comitato di selezione ha ritenuto che due candidati non ottemperassero ai criteri descritti in avviso. Tre candidati erano stati invitati ad un colloquio e il Comitato aveva deciso all'unanimità di proporre l'inserimento del signor H. e del signor K. nella lista di riserva.

Il 9 aprile 1997, il Comitato di selezione si era riunito a Ispra per esaminare le due candidature. Il Comitato aveva dichiarato che ambedue i candidati erano all'altezza del posto, sottolineando che il signor H. era più qualificato in materia di marketing e amministrazione di progetti di ricerca per l'industria, qualifica richiesta nell'avviso di vacanza.

L'autorità che ha il potere di nomina, entro i limiti della propria discrezionalità, aveva assegnato il posto al signor H., esercitando legittimamente il proprio diritto di scelta fra due candidati.

Tutti e tre i candidati invitati al colloquio rispondevano ai criteri formali richiesti nell'avviso di vacanza. Contrariamente a quanto addotto, il signor H. ottemperava al requisito di 15 anni di esperienza lavorativa.

Il fatto che fosse richiesta la cittadinanza finlandese non bastava per dimostrare che il posto era stato creato per il signor H. Il regolamento del Consiglio n. 626/95 contiene provvedimenti speciali per organizzare concorsi pubblici fino al 31 dicembre 1999 in vista di poter assumere cittadini dei tre nuovi Stati membri.

Il Segretariato del Comitato di selezione affermava di non essere a conoscenza di un fax inviato dal denunciante il 15 agosto 1997.

La Commissione lamentava che al denunciante non fosse stata comunicata la nomina di un altro candidato al posto in questione e diceva che avrebbe adottato le misure necessarie per garantire che ciò non si ripettesse in futuro.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti il denunciante confermava la propria denuncia. Per quanto attiene alla procedura di selezione, il denunciante affermava che non c'erano fondati motivi per sostenere che il signor H. fosse più qualificato in materia di marketing e amministrazione dei progetti di ricerca per l'industria.

Per quanto attiene ai criteri formali, sosteneva che il signor H. non aveva i 15 anni di esperienza in tutti gli ambiti necessari, mentre il denunciante li aveva.

Il denunciante non contestava la politica consistente nell'assumere cittadini dei tre nuovi Stati membri, ma sosteneva che molti cittadini europei erano più qualificati a occupare il posto di quanto non fosse il candidato.

Il denunciante confermava anche di aver inviato un fax alla Commissione, ma di non aver mai ricevuto informazioni sull'esito della selezione.

LA DECISIONE

1 Procedura di selezione e criteri formali relativi al COM/R/A/183

- 1.1 L'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto del personale stabilisce che per impieghi che richiedono una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.
- 1.2 In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, spetta all'autorità che ha il potere di nomina valutare se un candidato ottempera ai requisiti previsti dall'avviso di vacanza e che la sua valutazione può essere messa in dubbio solo in caso di errore manifesto.
- 1.3 Per quanto attiene alla procedura di selezione e ai criteri formali applicati in COM/R/A/183, è risultato dalle indagini del Mediatore relative a questa denuncia che il Comitato di selezione aveva agito in conformità con l'avviso di vacanza.
- 1.4 Pertanto il Mediatore non ha riscontrato prova di cattiva amministrazione in merito alla procedura di selezione e ai criteri formali applicati dal Comitato di selezione.

2 Requisito della nazionalità

Il Comitato di selezione è autorizzato a imporre un requisito di nazionalità in virtù del regolamento del Consiglio n. 626/95 e non sono emerse prove a sostegno della tesi secondo cui si era approfittato di questa possibilità per agevolare un particolare candidato. Le indagini del Mediatore non hanno pertanto fatto emergere cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Presunta perdita di un fax inviato da un candidato

- 3.1 Il Mediatore ha sottolineato che i principi di buona condotta amministrativa prevedono che le richieste di informazioni ricevano risposta senza giustificati ritardi.
- 3.2 Il denunciante aveva affermato di aver inviato un fax alla Commissione europea, segretariato del Comitato di selezione per la ricerca, il 15 agosto 1997, chiedendo informazioni in merito alla

copertura del posto vacante. Nelle sue prime osservazioni, la Commissione aveva spiegato di non aver trovato il fax datato 15 agosto 1997. Nei suoi commenti, il denunciante aveva confermato la propria tesi.

- 3.3 Il Mediatore ha ritenuto che non risultavano prove per smentire l'affermazione della Commissione di non aver ricevuto il fax. Pertanto, le indagini del Mediatore non hanno rilevato gli estremi della cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

4 Mancata informazione sulla copertura del posto

- 4.1 Il Mediatore ha rilevato che i principi della buona amministrazione prevedono che si notifichi l'avvenuta copertura del posto al candidato a una procedura di selezione il cui nome è su una lista di riserva. Ha anche preso atto del fatto che la Commissione lamentava la mancata notifica della nomina di un altro candidato al posto in questione e che avrebbe adottato i provvedimenti del caso per garantire che questa situazione non si ripeta in futuro.
- 4.2 In considerazione di questi risultati e tenendo presente che la Commissione ha lamentato la sua mancata notifica al denunciante assicurando che avrebbe adottato le misure necessarie per evitare che ciò si ripetesse in futuro, dalle indagini del Mediatore non è risultato trattarsi di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA OMISSIONE DI EVITARE UNA DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO A UN PUBBLICO IMPIEGO

Decisione sulla denuncia 272/98/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo del 1997, il signor P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione, nella quale asseriva che la Commissione non era stata in grado di garantire che le autorità italiane non commettessero discriminazioni ai danni dei cittadini non italiani in cerca di un impiego come insegnanti in Alto Adige e che aveva inoltre omesso di rispondergli in merito.

All'inizio del 1996 il denunciante, cittadino austriaco, aveva contattato il funzionario dell'Euro-Jus presso la rappresentanza della Commissione in Austria per ottenerne un parere relativamente a un caso di discriminazione nell'accesso al pubblico impiego in qualità di insegnante in Alto Adige, nell'Italia settentrionale. Sulla base delle informazioni fornite, essere di madrelingua tedesca costituiva un requisito per ottenere l'impiego, ma un com-

plesso sistema di graduatorie faceva sì che i candidati non italiani non avessero pari probabilità di ottenere un posto.

Il funzionario dell'Euro-Jus dopo avere studiato il caso, informava il denunciante che la sua istanza era stata inoltrata al Servizio giuridico della Commissione per ulteriori accertamenti, e che egli avrebbe ricevuto una risposta da parte dei servizi della Commissione di Bruxelles. Il denunciante, tuttavia, non avendo ricevuto alcuna risposta decideva pertanto di rivolgersi al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere asseriva che, visto l'elevato numero di reclami ricevuti dai suoi servizi in rapporto all'accesso al pubblico impiego negli Stati membri, non era stato possibile rispondere alla corrispondenza del denunciante nei tempi dovuti. La Commissione deplorava tale ritardo e inviava al denunciante una lettera dettagliata in data 27 giugno 1997.

Inoltre, la Commissione affermava di essere pienamente consapevole dei problemi specifici connessi all'accesso al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, in Alto Adige. A tale proposito, la Commissione aveva contattato ufficialmente le autorità italiane il 30 agosto 1996. Nella sua risposta, l'Italia informava la Commissione che le autorità di Bolzano si erano impegnate a rimuovere ogni ostacolo all'accesso al pubblico impiego da parte di cittadini dell'Unione europea.

La Commissione si impegnava comunque a portare il caso specifico del denunciante all'attenzione delle autorità italiane e a ricordare loro gli impegni assunti.

LA DECISIONE

Il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su possibili istanze di cattiva amministrazione unicamente nell'attività di istituzioni e organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo stabilisce espressamente che nessuna azione di altra autorità o altro soggetto possa essere materia di denuncia al Mediatore. Le indagini del Mediatore su questo caso sono pertanto state finalizzate ad appurare se vi sia stata cattiva amministrazione nell'operato della Commissione europea.

- 1 Per quanto concerne la mancata risposta, è emerso che la Commissione aveva inviato una lettera dettagliata in risposta al denunciante in data 27 giugno 1997. La Commissione ha riconosciuto che la corrispondenza del denunciante avrebbe dovuto ottenere risposta in tempi più brevi e si è rammaricata di tale ritardo. Questo aspetto della denuncia appariva quindi risolto.
- 2 In merito ai requisiti per l'accesso al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, la Commissione ha mostrato di essere consapevole del problema e di avere provveduto a contattare le autorità

nazionali competenti. Le autorità italiane hanno risposto alla Commissione annunciando il loro impegno formale a rimuovere ogni ostacolo all'accesso al pubblico impiego da parte di cittadini dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione si è impegnata a portare all'attenzione di quelle autorità il caso specifico del denunciante, attivandosi quindi con provvedimenti tesi a migliorare l'attuale situazione dell'accesso al pubblico impiego in generale ma anche in particolare, notificando direttamente alle autorità competenti il caso del denunciante.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.1.4 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

OPOCE: SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E POLITICA DEI PREZZI

Decisione sulla denuncia 1077/4.12.96/WG/D/VK/OV presentata contro l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, il signor G. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia riguardante il sistema di distribuzione dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee (OPOCE).

Il denunciante è un distributore di documentazione comunitaria in Germania e riceve materiale dall'OPOCE tramite il distributore nazionale tedesco, il Bundesanzeiger. La sua principale obiezione consisteva nel fatto che, rispetto alla precedente situazione in base alla quale i cittadini potevano ordinare documentazione comunitaria direttamente dall'OPOCE, l'attuale sistema di distribuzione in base al quale egli doveva far transitare le sue ordinazioni dal Bundesanzeiger non funzionava in maniera efficace. In particolare, egli affermava che la documentazione non sempre era disponibile e che i prezzi erano eccessivi. Egli criticava inoltre l'accesso ai documenti via Internet, mezzo di cui non tutti i cittadini dispongono.

L'INDAGINE

Il parere dell'OPOCE

Il denunciante ha inoltrato all'OPOCE la denuncia indirizzata al Mediatore europeo. L'OPOCE ha trasmesso tale sua denuncia al Mediatore, congiuntamente con le proprie osservazioni in merito a tale denuncia.

Nelle sue osservazioni, l'OPOCE affermava la necessità di mettere a disposizione pubblicazioni e documenti attraverso una rete di distributori nazionali, poiché l'OPOCE stesso non sarebbe materialmente in grado di evadere tutte le ordinazioni. Tale sistema intende inoltre risultare più vicino

al cittadino. L'OPOCE evidenziava altresì che, visto il vasto numero di pubblicazioni (15.000 titoli correnti e 700 nuove pubblicazioni ogni anno), non era materialmente possibile garantire la disponibilità in qualunque momento e presso tutti i punti vendita nazionali. Era quindi comprensibile che alcune pubblicazioni richieste dal denunciante non fossero disponibili. Tuttavia, l'OPOCE sottolineava il suo costante impegno per un rapido servizio alla clientela.

Quanto al costo di testi quali i documenti COM, l'OPOCE faceva rilevare che tali prezzi differiscono da paese a paese in funzione del diverso costo della vita nei e dei diversi strumenti utilizzati dagli uffici nazionali. L'OPOCE aggiungeva inoltre che, in merito al dibattito sulla vendita piuttosto che la distribuzione gratuita dei documenti, l'attuale politica delle Istituzioni e di quasi tutti gli Stati membri è incentrata sulla vendita. L'OPOCE faceva inoltre osservare che avrebbe presto messo a disposizione un servizio di "consegna dei documenti" centralizzato tramite EUDOR, che avrebbe incluso la Gazzetta Ufficiale, i documenti COM e altre raccolte e che avrebbe applicato per tale servizio le stesse tariffe ai cittadini di tutti gli Stati membri.

Quanto all'accesso via Internet, l'OPOCE affermava che si trattava di un canale d'accesso ai documenti parallelo e non esclusivo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadiva le critiche espresse verso la difficoltà di ottenere talune informazioni concernenti le Comunità europee e verso il fatto che l'attuale sistema di distribuzione non risultava vicino al cittadino. Il denunciante criticava inoltre il fatto che le pubblicazioni fossero vendute a scopi di lucro. A suo avviso, vendendo pubblicazioni che le concernono, le Istituzioni europee agiscono come organizzazioni commerciali, in contrasto con la filosofia di una pubblica Istituzione.

LA DECISIONE

1 Le affermazioni relative al sistema di distribuzione e alla difficoltà di ottenere taluni documenti

L'OPOCE giustificava il sistema della distribuzione tramite uffici nazionali preposti alla fornitura di documentazione con la necessità di un decentramento, data l'impossibilità per l'OPOCE di evadere da solo tutte le richieste. Esso sottolineava inoltre di essersi sempre impegnato per un rapido servizio alla clientela, ammettendo tuttavia l'impossibilità di garantire sempre e in qualsiasi momento la disponibilità di qualunque documento presso gli uffici nazionali, a causa del vasto numero di pubblicazioni. Il Mediatore ha ritenuto che il numero delle pubblicazioni costituisca una valida motivazione della temporanea indisponibilità di taluni documenti. Pertanto, il fatto che alcune pubblicazioni richieste dal denunciante non fossero immediatamente disponibili in Germania non poteva essere considerata come un'istanza di cattiva amministrazione.

2 Le affermazioni concernenti il prezzo dei documenti e le prassi di vendita dell'OPOCE

- 2.1 Il denunciante ha criticato i prezzi dei documenti e il fatto stesso che l'OPOCE vendesse documentazione anziché offrirla in distribuzione gratuita. L'OPOCE faceva rilevare che la vendita di documenti, anziché la loro distribuzione gratuita, costituisce l'attuale politica delle Istituzioni. Il Mediatore europeo ha preso atto del fatto che l'OPOCE riconoscesse che i prezzi possono variare da uno Stato membro all'altro in funzione del diverso costo di vita e che intende mettere presto a disposizione un servizio di "consegna di documenti" che garantisca tariffe identiche per tutti i cittadini.
- 2.2 Tenuto conto dell'obiettivo di coprire i costi di produzione e distribuzione dei documenti, la politica dei prezzi praticata dall'OPOCE non è apparso essere basata su criteri arbitrari o irragionevoli. Non si poteva pertanto ravvisare un caso di cattiva amministrazione.

Alla luce di tali conclusioni, non è risultato essersi trattato di cattiva amministrazione da parte dell'OPOCE. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

(Cfr. anche la decisione sulla denuncia 269/97/PD presentata contro la Commissione europea.)

3.2 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI

3.2.1 PARLAMENTO EUROPEO

REGIME DI INDENNITÀ PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulle denunce congiunte 971/24.10.96/UK/PD, 1039/22.11.96/SW/PD, 1111/31.12.96/DK/PD e 48/97/PD presentate contro il Parlamento europeo

LE DENUNCE

Tra l'ottobre 1996 e il gennaio 1997, il Mediatore ha ricevuto quattro denunce distinte riguardanti il regime di indennità che il Parlamento europeo applica ai propri membri. Nel febbraio 1997, il Mediatore ha informato i denunciati che le loro denunce sarebbero state trattate congiuntamente e che l'indagine non avrebbe comportato l'esame di questioni relative a singoli membri del Parlamento europeo, dato che il mandato del Mediatore europeo è limitato alle istituzioni e agli organi comunitari.

L'antefatto generale delle denunce era rappresentato da reportage dei media sul sistema di indennità del Parlamento. Secondo quanto riferito, parte dei fondi pubblici veniva spesa in maniera irregolare.

Alla luce di tali affermazioni i denunciati esprimevano essenzialmente due doglianze strettamente collegate. La prima era che il sistema di indennità

istituito dal Parlamento era illegale e contrario ai principi della sana gestione finanziaria. Più dettagliatamente, essi sostenevano che il sistema messo a punto dal Parlamento mirava ad aggirare le norme che disciplinano il pagamento dei membri del Parlamento. Secondo i denunciatori, si deduce *ex contrario* dagli articoli 21 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e dal relativo regolamento del Consiglio che i membri del Parlamento non devono essere pagati dalla Comunità: i membri devono essere retribuiti dagli Stati membri in cui sono eletti. Sempre secondo i denunciatori, dato che tale sistema retributivo risultava insoddisfacente, il Parlamento ha creato il generoso sistema di indennità che è servito come una forma larvata di retribuzione, poiché le norme non vincolavano il versamento delle indennità alla presentazione di documenti giustificativi.

La seconda doglianza verteva sul fatto che le disposizioni in vigore non venivano applicate correttamente, cosicché i membri del Parlamento ricevevano delle indennità senza che venisse loro richiesto di giustificare il lavoro o le spese per le quali l'indennità doveva costituire un rimborso.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo. Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato che il 10 luglio 1997 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato le seguenti decisioni:

- "- conviene l'insediamento di un sistema per il controllo permanente delle indennità di viaggio attraverso la consegna di documenti giustificativi comprendente tutti i mezzi di trasporto e tutti i deputati senza distinzione; le modalità proposte saranno stabilite dai Questori e sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di presidenza;*
- decide, per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere a Bruxelles, di predisporre immediatamente la firma di un unico registro centrale;*
- approva, per quanto riguarda le indennità giornaliere durante le tornate di Strasburgo, il principio di collegare il diritto a tali indennità con la partecipazione alle votazioni per appello nominale; i Questori presenteranno all'Ufficio di presidenza una proposta con le modalità precise;*
- conviene, in linea di principio, rivedere tutti gli aspetti del metodo di calcolo dell'indennità chilometrica, ivi compresa l'eventuale introduzione di una terza fascia, sulla base di una proposta che i Questori presenteranno all'Ufficio di presidenza."*

Inoltre, il Parlamento ha dichiarato che il 15 settembre 1997 l'Ufficio di presidenza aveva adottato le seguenti disposizioni di attuazione:

"Nel caso di deputati che abbiano effettuato almeno in parte un viaggio mediante trasporto pubblico, il documento giustificativo da presentare è,

per i viaggi in aereo, la carta d'imbarco. Qualora non venisse rilasciata alcuna carta d'imbarco, il documento da presentare è il biglietto aereo o una copia di quest'ultimo. Nel caso di viaggi in treno, il documento da presentare è il biglietto o, qualora quest'ultimo sia necessario per un ulteriore viaggio, una copia dello stesso autenticata dall'Ufficio cassa.

Nel caso di viaggi in automobile privata, il deputato deve presentare una dichiarazione personale che include il numero di targa della sua automobile, il chilometraggio all'inizio e alla fine del viaggio, il percorso scelto e il posto preciso in cui la vettura viene parcheggiata nel luogo di lavoro del Parlamento."

Il 23 ottobre 1997 il Presidente del Parlamento ha trasmesso ad ogni singolo parlamentare una nota in cui spiegava le implicazioni della disposizione del 15 settembre 1997. La nota affermava, tra l'altro, quanto segue:

"Sono sicuro che i Membri converranno che il Parlamento ha tutto l'interesse a dimostrare ai cittadini dell'Unione europea che gli importi pagabili ai Membri a titolo delle loro indennità sono sottoposti a controlli adeguati e ottemperano al principio della trasparenza, in linea con le risoluzioni sul proprio bilancio approvate dal Parlamento nel dicembre 1996 e nel giugno 1997.

Sul piano pratico, il nuovo sistema entrerà in vigore a decorrere dal 3 novembre 1997. Esso farà obbligo ad ogni membro (compreso il Presidente) di trasmettere all'Ufficio cassa dei deputati la prova di avere effettivamente compiuto ciascuno dei viaggi per i quali è richiesto il rimborso. Tale documento giustificativo dovrebbe riguardare il tratto principale di viaggi effettivamente compiuti. Occorrerà esibire la carta d'imbarco per ogni viaggio individuale in aereo, il titolo di trasporto per i viaggi in treno o una dichiarazione personale nel caso di un viaggio in automobile privata o con un altro mezzo di trasporto. Quest'ultima deve essere elaborata in modo tale da consentire un controllo. Nei casi alquanto rari in cui la compagnia aerea non ha la consuetudine di rilasciare una carta d'imbarco, occorre presentare una copia del biglietto aereo."

Infine, il 15 e 16 dicembre 1997, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha fissato le seguenti disposizioni concernenti la titolarità dei membri alle indennità giornaliera:

"decide che l'indennità giornaliera dei deputati che saranno stati assenti a più della metà delle votazioni per appello nominale tenutesi il martedì, mercoledì e giovedì della tornata a Strasburgo e il giovedì della tornata a Bruxelles sarà ridotta del 50%; i deputati potranno segnalare la loro presenza nel caso in cui non vogliano prendere parte a una votazione per appello nominale."

Va rilevato che i giorni della settimana summenzionati sono quelli in cui vengono discusse questioni legislative. Oltre a ciò, i membri presenti soltanto per la metà della seduta plenaria perderanno il 50% del rimborso delle loro spese generali. Secondo il Parlamento, il risultato di tali misure è

che il Parlamento europeo diverrà il parlamento più esigente dell'Unione europea relativamente alla presenza dei membri alle sedute plenarie.

Le osservazioni dei denunciati

Le osservazioni inoltrate rilevavano che era positivo che il Parlamento avesse adottato nuove disposizioni in materia. Si esprimeva tuttavia la preoccupazione circa il fatto che le nuove disposizioni non risultavano contenere sanzioni da imporre ai membri che non ottemperassero alle prescrizioni.

LA DECISIONE

- 1 Risultava che, a seguito delle critiche espresse dall'opinione pubblica e delle denunce presentate, il Parlamento europeo aveva proceduto a una revisione delle disposizioni in questione, come precedentemente indicato. I denunciati, nei commenti da loro presentati, esprimevano la loro soddisfazione. Tali riforme risultano essere conformi alla buona prassi amministrativa.

Il Mediatore ha inoltre preso nota del fatto che all'interno del Parlamento europeo esiste un Controllore finanziario il cui compito consiste, in conformità con i regolamenti finanziari della Comunità, nel garantire che vengano osservati i principi della corretta gestione finanziaria.

- 2 Nella maggior parte degli uffici dei Mediatori nazionali è previsto di norma o costituisce una prassi consolidata che il Mediatore non svolga ulteriori indagini allorché risulti che un'autorità di controllo specializzata sta indagando sulla stessa materia, in base al principio che l'autorità con una competenza di carattere generale debba cedere il passo di fronte all'istanza specializzata.

È emerso che la Corte dei conti stava effettuando un controllo del sistema di spese e indennità del Parlamento europeo.

È il caso di ricordare brevemente le caratteristiche di questa istituzione comunitaria che è stata creata dal trattato che istituisce la Comunità europea.

Ai sensi dell'articolo 188 A del trattato la Corte dei conti assicura il controllo delle finanze comunitarie, e l'articolo 188 B stabilisce che

"I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni."

Pertanto, la Corte dei conti svolge i suoi compiti in maniera completamente indipendente. L'articolo 188 C del trattato specifica in maniera più dettagliata quali siano i compiti e i poteri di indagine di cui dispone la Corte. Esso stabilisce tra l'altro quanto segue:

- "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità...*
- 2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e accerta la sana gestione finanziaria...*
- 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri...*

I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta dalle altre istituzioni della Comunità ..(sottolineatura del Mediatore).

Pertanto, per quanto riguarda le questioni sulla regolarità della spesa dei fondi pubblici e i principi di sana gestione finanziaria, la Corte dei conti va considerata un'autorità specializzata. Sulla base delle informazioni disponibili, la verifica svolta all'epoca dalla Corte dei conti verteva principalmente su una valutazione del regime di indennità e spese, e comprendeva un esame della conformità del regime con la regolamentazione del Parlamento in materia, con i regolamenti finanziari della Comunità e con i principi della corretta gestione finanziaria. I risultati della verifica sarebbero stati esposti in una relazione la cui pubblicazione sarebbe avvenuta a tempo debito.

Sulla base di quanto sopra, il Mediatore non ha ritenuto giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.3 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.3.1 PARLAMENTO EUROPEO

ASSUNZIONE: ESITO NEGATIVO DELL'ESAME MEDICO

Decisione sulla denuncia 1021/14.11.96/NLP/ES/JMA presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, la signora L.C. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la decisione del Parlamento europeo di non attribuirle la nomina per un posto vacante a seguito di un responso medico negativo.

La denunciante aveva partecipato al concorso interistituzionale EUR/B/27 nel 1993 ed era stata iscritta nella lista di riserva. Nel settembre 1994 i servizi della Commissione responsabili per il personale e l'amministrazione (DG IX) la avevano invitata a sottoporsi a una visita medica a Bruxelles. L'esito di tale visita medica non era mai stato comunicato alla denunciante. Nel febbraio 1996 la signora L.C. aveva sostenuto con il Parlamento europeo un colloquio finalizzato a occupare un posto vacante. Subito dopo, il servizio assunzioni del Parlamento aveva fatto telefonicamente alla denunciante un'offerta di assunzione.

Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni scritte, la signora L.C. si era messa in contatto con il Parlamento nell'aprile del 1996 venendo informata del fatto che il posto vacante era stato offerto a un altro candidato. La decisione era stata assunta a seguito dell'esito negativo della visita medica cui la signora L.C. era stata sottoposta.

Nella denuncia al Mediatore la denunciante sosteneva che le istituzioni interessate non avevano rispettato le disposizioni di cui all'articolo 33 dello statuto del personale;¹ che il suo diritto di candidarsi a un posto presso le istituzioni comunitarie non era stato rispettato e che la decisione presa dal Parlamento si basava apparentemente sull'esito di un esame medico effettuato nel 1994, dunque ben oltre il periodo di validità (6 mesi) fissato dalla politica delle assunzioni del Parlamento per tale tipo di procedura.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento che nel suo parere ha sottolineato che la decisione di non selezionare la denunciante per il posto vacante si fondava sull'esito negativo della visita medica effettuata dal servizio medico della Commissione.

Il Parlamento esprimeva rammarico per il fatto che l'esito di tale visita medica non fosse stato trasmesso alla denunciante, per cui questa non aveva avuto modo di contestare tale esito negativo come previsto dall'articolo 33 dello statuto del personale. Tuttavia il Parlamento non si riteneva responsabile di tale omissione.

Nella lettera di accompagnamento alle osservazioni, il Presidente del Parlamento europeo indicava che, benché al momento non vi fossero posti vacanti disponibili, la denunciante sarebbe stata convocata per una nuova visita medica dai servizi medici del Parlamento europeo.

¹ *"Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione [...]. Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo a un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro 20 giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica[...]".*

Le osservazioni della denunciante

Nei suoi commenti la signora L.C. accettava la soluzione proposta nella lettera del Presidente di sottoporsi a una nuova visita medica. Poiché il Parlamento aveva indicato che tale visita si sarebbe svolta “con tutte le garanzie del caso”, la denunciante formulava ulteriori richieste in merito a taluni aspetti particolari di detta visita.

LA DECISIONE

Dalle indagini del Mediatore risultava che il Parlamento europeo aveva adottato i provvedimenti atti a risolvere la questione in modo soddisfacente per la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MANCATA TRADUZIONE DI DOCUMENTI CONTRATTUALI NELLA LINGUA DELL'OFFERENTE

Decisione sulla denuncia 606/97/VK/OV presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997 il signor Z. ha presentato una denuncia al Mediatore a nome di una ditta olandese di carpenteria. Il signor Z. aveva letto un bando di gara ufficiale pubblicato in un giornale olandese concernente la fornitura di mobilio destinato alle sale di conferenza dell'edificio Leopold a Bruxelles. Egli aveva fatto richiesta dei documenti contrattuali che gli erano stati inviati in francese e non in neerlandese. Egli aveva contattato i servizi del Parlamento, i quali avevano confermato che i documenti contrattuali esistevano soltanto in francese. Nella sua denuncia al Mediatore, il signor Z. ha asserito che, per garantire la parità tra gli offerenti, questi dovrebbero ricevere i documenti contrattuali nella propria lingua.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento. Nel suo parere, il Parlamento ha osservato innanzi tutto che il bando di gara era stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 maggio 1997, nonché in giornali nazionali, tra cui figurava anche un giornale olandese.

Per quanto riguarda i requisiti linguistici dei bandi di gara, il Parlamento ha fatto riferimento all'articolo 9 della direttiva del Consiglio 93/36/EEC del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.¹ Tale articolo dispone che i bandi di gara mediante i quali le amministrazioni intendono aggiudicare un contratto pubblico di forniture siano pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle rispettive lingue originali, che un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando sia pubblicato nelle lingue ufficiali delle Comunità, e che il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. Il Parlamento ha quindi

¹ GUL 199 del 1993, pag. 1.

concluso che il bando di gara di cui trattasi, essendo stato pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, aveva rispettato tali requisiti.

Per quanto riguarda i documenti contrattuali, il Parlamento ha osservato che il diritto comunitario non fa obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali di tradurli, e che per quanto riguarda gli appalti pubblici delle istituzioni comunitarie, i cui documenti sono spesso voluminosi, non è nelle consuetudini del Parlamento e delle altre istituzioni curarne la traduzione. Pertanto i documenti contrattuali nel caso di specie erano disponibili solo in francese.

Il Parlamento ha osservato, tuttavia, di essere consapevole che tale atteggiamento pragmatico non consentiva alle istituzioni comunitarie di rispettare il principio della parità di trattamento tra le lingue comunitarie. Per questo motivo la Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti ha approvato il 27 novembre 1997 una raccomandazione (CCAC n° 4 - 1997) sull'uso delle lingue ufficiali per le proprie gare d'appalto. Il Parlamento ha concluso che, in conformità con tale raccomandazione, prenderà tutte le misure necessarie per garantire che, in futuro, le parti essenziali dei documenti contrattuali siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Esso ha infine osservato che i concorrenti possono sempre presentare le proprie offerte nella lingua ufficiale di loro scelta.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione scritta. Tuttavia, nel corso di una conversazione telefonica egli ha informato l'ufficio del Mediatore che, dato che i documenti contrattuali non erano disponibili in neerlandese, egli non era stato in grado di presentare un'offerta. Egli ha nondimeno osservato che la sua denuncia aveva portato a un risultato positivo, dato che il Parlamento aveva annunciato che in futuro avrebbe modificato la sua prassi.

LA DECISIONE

Mancato invio al denunciante da parte del Parlamento dei documenti contrattuali in lingua neerlandese

- 1 Per quanto riguarda le gare d'appalto bandite dalle istituzioni comunitarie, il principio generale del divieto di qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità, definito all'articolo 6 del trattato CE viene ribadito all'articolo 62 del Regolamento finanziario, che stabilisce che *"per i contratti stipulati dalle Comunità, non può essere operata tra i cittadini degli Stati membri alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza"*.
- 2 Per quanto riguarda il principio della non discriminazione, il Mediatore ha rilevato che il Parlamento si era dichiarato consapevole del fatto che la sua prassi di non tradurre i documenti contrattuali non gli consentiva di rispettare tale principio. Pertanto, il Mediatore si è felicitato dell'iniziativa del Parlamento che ha portato il 27 novembre 1997 all'adozione da parte della Commissione consul-

tiva per gli acquisti e i contratti della raccomandazione (CCAC n° 4 -1997) sull'uso delle lingue ufficiali per le proprie gare d'appalto. Essa contiene la disposizione estremamente utile per i cittadini europei che i documenti contrattuali inviati dalle istituzioni a un singolo o a una società sotto la giurisdizione di uno Stato membro debbano, in linea di principio, essere elaborati nella lingua di tale Stato o nella lingua utilizzata nella richiesta.

- 3 È stato deplorabile che il denunciante non abbia potuto partecipare alla gara d'appalto per non avere avuto accesso ai documenti contrattuali nella propria lingua, il che potrebbe costituire una violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità. Tuttavia, è risultato da quanto precede che il Parlamento ha reagito positivamente e rapidamente a questa denuncia e modificherà la sua prassi per quanto riguarda i documenti contrattuali. Ciò consentirà al denunciante e ad altri potenziali offerenti di partecipare su piano di parità a future gare d'appalto organizzate dal Parlamento.

Pertanto, è risultato dal parere del Parlamento europeo e dalle osservazioni del denunciante che il Parlamento aveva adottato delle misure per risolvere la questione e soddisfare la denuncia. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.3.2 COMMISSIONE EUROPEA

AIUTI STATALI: APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 852/3.9.96/SJB/UK/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996, lo studio legale S.J.B. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione a nome della sua cliente L. La denuncia riguardava l'operato della Commissione in relazione a un presunto aiuto statale concesso dalle autorità francesi alle società dell'industria francese delle corse e delle scommesse.

S.J.B. aveva chiesto originariamente che la denuncia venisse trattata in via riservata, ma successivamente aveva scritto per confermare che il nome L. poteva essere divulgato nella decisione del Mediatore che avrebbe chiuso il caso.

In base a quanto affermato dal denunciante, la L. aveva presentato numerose denunce alla Commissione tra il 1989 e il 1995 sui presunti aiuti statali concessi dalle autorità francesi alle società francesi di corse ippiche e al *Pari Mutuel Urbain* (PMU). La L. sosteneva che, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, tali aiuti statali avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione prima di essere attuati, il che avrebbe portato a una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, para-

grafo 2 o 93, paragrafo 3, in ordine alla loro compatibilità con il mercato comune.

La denuncia al Mediatore si riferiva in particolare a tre esposti che S.J.B. aveva presentato alla Commissione a nome della L.:

- (a) una denuncia presentata via fax in data 23 dicembre 1992, concernente una sovvenzione di 600 milioni di FF che non era stata notificata alla Commissione dal governo francese come aiuto di Stato. Con lettera del 12 maggio 1993, la Commissione (DG IV) aveva informato S.J.B. che la denuncia sarebbe stata trattata con il numero NN 35/93. Nei successivi tre anni S.J.B. non aveva ricevuto altre risposte dalla Commissione.
- (b) Una denuncia presentata con lettera datata 25 agosto 1994, concernente un'ulteriore sovvenzione di 1.500 milioni di FF che, secondo quanto riportato dalla stampa, il PMU avrebbe dovuto ricevere nell'arco di cinque anni. S.J.B. non aveva ricevuto alcuna risposta dalla Commissione in relazione a tale denuncia.
- (c) Una denuncia presentata con lettera in data 27 marzo 1995, concernente un altro aiuto di 450 milioni di FF alle società francesi di corse ippiche e al PMU di cui aveva dato notizia la stampa. S.J.B. non aveva ricevuto alcuna risposta dalla Commissione in relazione a tale denuncia.

S.J.B. ha lamentato la carenza della Commissione sia nel condurre delle indagini sui ricorsi della L. che nell'imporre l'osservanza dell'obbligo per gli Stati membri di notificare tutti i nuovi aiuti statali alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 CE.

S.J.B. ha anche informato il Mediatore di talune altre denunce che aveva presentato alla Commissione in relazione ad altri casi di presunto aiuto statale concesso dalle autorità francesi a società francesi di corse ippiche e di scommesse. Tali denunce erano state oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale di primo grado o in giurisdizioni nazionali. S.J.B. non ha presentato delle denunce al Mediatore in relazione all'operato della Commissione su tali denunce e, ai sensi dell'articolo 138 E CE e dell'articolo 1, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore esse non sono state trattate nell'indagine del Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, la quale ha inviato il suo parere il 28 novembre 1996. Gli argomenti in esso formulati si possono riassumere come segue:

- (i) La materia del contendere riguardava la legislazione fiscale francese relativa ai prelievi sulle scommesse sulle corse, che era stata emendata da cinque decreti emessi tra il marzo 1993 e il dicembre 1995. Sei richieste d'informazione per chiarire la materia erano

state trasmesse alle autorità francesi tra il gennaio 1993 e il novembre 1995.

- (ii) Prima di prendere una decisione ufficiale sulla denuncia della L. era pertanto necessario innanzi tutto
 - riesaminare gli emendamenti successivi apportati alla legislazione francese,
 - garantire la coerenza della risposta della Commissione in considerazione di altri casi di aiuti statali di natura comparabile,
 - verificare se le misure contestate fossero effettivamente aiuti statali oppure una forma più generica di regolamentazione economica con mezzi fiscali.

La denuncia richiedeva un esame approfondito e il personale della Commissione era impegnato in tale attività.

- (iii) Contrariamente alla situazione in cui gli aiuti sono stati notificati, la Commissione non ha alcun obbligo di rispondere entro un periodo di tempo predeterminato. Inoltre, al denunciante non mancano mezzi di ricorso, in quanto può adire le giurisdizioni nazionali.

Le osservazioni del denunciante

Le osservazioni si riferivano a un comunicato stampa (IP/97/40) rilasciato dalla Commissione il 22 gennaio 1997, che menzionava la denuncia della L. e indicava che la Commissione aveva deciso di chiedere spiegazioni alle autorità francesi circa la natura delle loro misure sulle scommesse sulle corse dei cavalli.

S.J.B. aveva inteso tale comunicato stampa nel senso che la Commissione aveva deciso di aprire un procedimento formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 CE per indagare se le misure costituissero un aiuto statale illegittimo. Tuttavia chiedeva se la procedura della Commissione tenesse conto soltanto della denuncia della L. datata 23 dicembre 1992 oppure se tenesse conto anche delle denunce datate 25 agosto 1994 e 27 marzo 1995.

Nelle osservazioni venivano inoltre esposte nel merito le seguenti argomentazioni:

- (i) Benché talune delle disposizioni del trattato concernenti gli aiuti statali abbiano un'efficacia diretta e pertanto si possa chiedere ai tribunali nazionali di imporle il rispetto, la Commissione ha competenza esclusiva nel determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune
- (ii) La Commissione ha ribadito di stare indagando attivamente in merito alle denunce della L., ma l'ultima volta che aveva comunicato con le autorità francesi era stato il 21 novembre 1995, oltre

un anno prima della sua decisione di istituire un procedimento formale.

ULTERIORI INDAGINI

In risposta a una richiesta del Mediatore di chiarire quali delle denunce della L. fossero oggetto di un'indagine ufficiale, la Commissione ha trasmesso copia della sua lettera alle autorità francesi in cui rendeva nota la sua decisione di avviare un procedimento in forza dell'articolo 93, paragrafo 2. Tale lettera, recante la data del 4 febbraio 1997, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (C 163 del 1997, pag 5).

La Commissione ha successivamente fornito ulteriori chiarimenti al Mediatore. In effetti, la lettera alle autorità francesi menzionava non soltanto i decreti relativi alla denuncia della L. in data 23 dicembre 1992, ma anche quelli relativi alla sua denuncia in data 25 agosto 1994 e 27 marzo 1995. Oltre a ciò, la lettera si riferiva anche a un aiuto citato nel comunicato stampa del 10 dicembre 1992 emesso dal Ministero francese dell'agricoltura.

Dalle osservazioni del denunciante su tali ulteriori informazioni fornite dalla Commissione risultava che le preoccupazioni riguardo a un'eventuale cattiva amministrazione espresse nella sua denuncia iniziale fossero state dissipate con l'avvio di un'indagine ufficiale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2.

Tuttavia, esprimeva il timore che l'indagine ufficiale venisse trascinata per le lunghe, soprattutto in vista dell'assenza di una scadenza vincolante nelle procedure della Commissione. Affermava che un'ulteriore denuncia al Mediatore era ipotizzabile nel caso di un eccessivo ritardo da parte della Commissione nel concludere le sue indagini sulla base dell'articolo 93, paragrafo 2.

LA DECISIONE

- 1 L'articolo 155 del trattato CE stabilisce il ruolo della Commissione quale "custode del trattato". In quanto tale, essa ha il dovere di garantire che le disposizioni del trattato e le misure adottate dalle istituzioni in conformità di queste ultime vengano applicate. Nel caso di un nuovo aiuto statale che non sia stato notificato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 CE, la Commissione è autorizzata ad applicare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.¹
- 2 Nell'istituire una denuncia nel campo degli aiuti statali la Commissione è tenuta, per applicare correttamente le norme fondamentali del trattato, a procedere a un esame diligente e imparziale della denuncia.²

¹ Causa 173/73 *Italia / Commissione*, Racc. 1974, pag. 717.

² Causa C-367/95 P *Commissione / Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) and Brink's France SARL*, sentenza 2 aprile 1998, par. 62.

- 3 Il 4 febbraio 1997, la Commissione ha dato inizio a un'indagine ufficiale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 circa la denuncia della L. sugli aiuti statali alle società delle corse e delle scommesse. È risultato che l'indagine inglobava tutte le materie oggetto della denuncia al Mediatore.
- 4 Al Mediatore consta che il denunciante abbia riconosciuto che i timori di un'eventuale cattiva amministrazione espressi nella sua denuncia originaria sono stati dissipati con l'avvio dell'indagine ufficiale ex articolo 93, paragrafo 2 il 4 febbraio 1997.
- 5 È risultato dai commenti della Commissione e dalle osservazioni del denunciante che la Commissione abbia adottato delle misure per risolvere la questione in maniera soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA MANCANZA DI INFORMAZIONI A SEGUITO DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Decisione sulla denuncia 1128/31.12.96/M/L(VK)OV presentata contro la Commissione Europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996, il signor H., giornalista, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per una presunta omissione di informazioni da parte della Commissione. Il signor H. aveva cercato in ripetute occasioni di ottenere dalla Commissione informazioni relative a: 1) BADGE, una sostanza pericolosa contenuta nei cibi in scatola, 2) l'importazione, il commercio e il consumo di carne di coccodrillo proveniente dal Sud Africa e 3) le nuove norme relative alle attrezzature da cucina nel settore della ristorazione. Il denunciante sosteneva che nel corso di una serie di conversazioni telefoniche era stato trasferito da un funzionario della Commissione a un altro senza riuscire a ottenere alcuna informazione concreta. Il signor H. non riferiva con quali servizi della Commissione si fosse messo in contatto per ottenere dette informazioni.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

In linea di principio, i giornalisti dovrebbero rivolgere le proprie richieste al Servizio del portavoce, il servizio della Commissione responsabile per fornire informazioni o concedere interviste ai giornalisti. La Commissione faceva inoltre osservare che non era in grado di verificare quali passi il denunciante avesse intrapreso per ottenere le informazioni richieste, in quanto era impossibile risalire alle conversazioni telefoniche intrattenute dal denunciante con i servizi della Commissione.

Ciò nonostante, la Commissione osservava di essere disposta a fornire al denunciante le informazioni richieste. Essa riferiva a tal proposito che per ottenere le informazioni di natura generale il denunciante avrebbe dovuto rivolgersi al Servizio del portavoce, del quale forniva il numero telefonico. In merito all'accesso a documenti specifici, la Commissione si richiamava alle norme sancite dalla decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione¹ e indicava per i tre diversi temi sui quali il denunciante chiedeva informazioni i rispettivi nominativi e numeri di telefono dei funzionari responsabili delle Direzioni generali III, VIII e XI.

Il parere della Commissione conteneva altresì alcune informazioni di base su 1) BADGE nei cibi in scatola, 2) l'importazione di carne di coccodrillo dal Sud Africa e 3) le norme relative alle attrezzature da cucina nel settore della ristorazione. In merito al primo punto, la Commissione allegava il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana adottato il 7 giugno 1996 e riferiva che in seguito a una conversazione telefonica tra un funzionario della DG III e il denunciante era stata inviata a quest'ultimo la pertinente documentazione il 29 aprile 1997.

Le osservazioni del denunciante

Non sono pervenuti commenti da parte del denunciante in merito al parere della Commissione. Tuttavia, in una conversazione telefonica il denunciante ha dichiarato di ritenersi soddisfatto della risposta definitiva della Commissione e della documentazione che gli era stata trasmessa.

LA DECISIONE

1 Presunta omissione di informazioni in seguito a conversazioni telefoniche

- 1.1 In base alle informazioni contenute nella denuncia, nel corso di una serie di conversazioni telefoniche il denunciante era stato messo in comunicazione con diversi funzionari della Commissione senza peraltro ricevere alcuna informazione concreta. Nel suo parere la Commissione faceva notare che i giornalisti dovrebbero rivolgere le proprie richieste di informazione al Servizio del portavoce, responsabile per fornire informazioni e concedere interviste ai giornalisti.
- 1.2 In conformità al principio della buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe garantire che i suoi funzionari evadano correttamente ogni richiesta di informazione presentata telefonicamente dai cittadini, indicando le procedure da seguire e i servizi responsabili con cui mettersi in contatto. In particolare, la Commissione dovrebbe evitare che il cittadino non ottenga risposta alla richiesta formulata. Tuttavia, in considerazione del fatto che nel

¹ GUL 46 del 1994, pag. 58.

caso in oggetto la Commissione aveva indicato nelle sue osservazioni la possibilità per il denunciante di mettersi in contatto con il Servizio del portavoce per ottenere le informazioni di natura generale e fornito i nominativi dei funzionari competenti per le informazioni specifiche nelle diverse Direzioni generali, non ricorrevano gli estremi per ulteriori azioni da parte del Mediatore.

2 Assenso della Commissione a fornire le informazioni richieste

- 2.1 Nel suo parere la Commissione affermava di essere disposta a fornire al denunciante le informazioni richieste e comunicava alcune informazioni di base relative ai tre argomenti (1. BADGE nei cibi in scatola, 2. importazione di carne di coccodrillo dal Sud Africa, e 3. norme relative alle attrezzature da cucina nel settore della ristorazione). La Commissione suggeriva al denunciante di mettersi in contatto con il Servizio del portavoce e con diversi funzionari per ottenere rispettivamente informazioni generali o più specifiche.

Dalle osservazioni della Commissione e dai commenti del denunciante risultava che la Commissione aveva adottato provvedimenti atti a risolvere la questione con piena soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PAGAMENTO TARDIVO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE A UN PROGETTO

Decisione sulla denuncia 384/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1997, il signor M. e la signora H. si rivolgevano al Mediatore a nome dello *European Nature Heritage Fund* (ENHF). La denuncia riguardava l'ingiustificato ritardo della DG VI della Commissione nel versare il proprio contributo a un progetto eseguito dall'ENHF.

Nel giugno 1993, la DG VI approvava un contributo di 660.473 ECU all'ENHF per l'esecuzione di un particolare aspetto del progetto "Art. 8 93.ES.06.002" relativo al "*Proyecto piloto y de demostración de aprovechamiento duradero de pastizales arbolados en el oeste de España*".¹

L'ENHF completava il progetto alla fine di marzo 1996 e presentava le necessarie relazioni tecniche e finanziarie alla Commissione nel successivo mese di maggio 1996, al fine di ottenere il pagamento a saldo (la Commissione aveva già liquidato 73.755.269 ptas.).

Nel giugno 1996, un funzionario della DG VI richiedeva alcune modifiche nella presentazione della relazione finale del progetto, che i denunciati trasmettevano nel giugno 1996. Nel prosieguo, i denunciati sollecitavano

¹ Decisione della Commissione C (93) 1605.

la Commissione in varie occasioni chiedendo quando sarebbe stato effettuato l'ultimo pagamento.

Nel febbraio 1997 la Commissione replicava chiedendo una modifica della relazione finanziaria del progetto. Pur ritenendo che la relazione originaria fosse conforme alle indicazioni per il completamento del progetto, nell'aprile 1997 i denunciati inoltravano una nuova relazione finanziaria alla Commissione.

All'epoca della denuncia al Mediatore nel maggio 1997, i denunciati non avevano ricevuto ulteriori pagamenti da parte della Commissione, più di un anno dopo il completamento del progetto, e affermavano che la loro situazione finanziaria stava aggravandosi. Chiedevano al Mediatore se la Commissione avesse scadenze per i ritardi di pagamento e ne chiedevano l'intervento per indurre la rapida effettuazione dell'ultima rata di pagamento.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia veniva trasmessa alla Commissione che nelle sue osservazioni affermava di aver cofinanziato il progetto dei denunciati sulla base dell'articolo 8 del regolamento 4256/88. I pagamenti per il progetto erano stati effettuati in tre rate: nell'agosto 1993, nel maggio 1995 e nel luglio 1997. L'ultimo pagamento era stato ritardato per la necessità di verificare alcune informazioni di natura finanziaria relative al progetto. Secondo la decisione 1605/93 che stabiliva le regole di esecuzione del progetto, gli ultimi pagamenti potevano essere effettuati una volta che i servizi competenti della Commissione avevano approvato le relazioni tecniche e finanziarie presentate dal contraente. L'Allegato II della decisione autorizzava la Commissione a richiedere qualsiasi informazione dal contraente. In questo caso, i servizi della Commissione avevano dovuto chiedere ulteriori informazioni ai denunciati in varie occasioni.

La durata del ritardo nell'esecuzione dell'ultimo pagamento era conseguenza di una revisione eseguita dalla Commissione su tutti i progetti finanziati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 4256/88, a seguito di note critiche formulate dalla Corte dei conti. La revisione comportava un notevole aumento del carico di lavoro per i servizi della Commissione.

La Commissione sottolineava che una volta ricevuta nell'aprile 1997 la nuova relazione redatta dai denunciati secondo i nuovi orientamenti, aveva proceduto all'ultimo pagamento entro due mesi.

Ulteriori informazioni inviate dai denunciati

Prima che il Mediatore ricevesse le osservazioni della Commissione, i denunciati avevano inviato ulteriori informazioni con lettere datate giugno e luglio 1997. Nella prima riferivano dei contatti avuti con vari servizi della Commissione per chiedere notizie sull'ultimo pagamento relativo al loro progetto. Benché sembrasse che l'ultimo pagamento fosse già partito, la Commissione aveva anche precisato ai denunciati che era autorizzata a sospendere i pagamenti in caso di dubbio. Stante questa affermazione,

nella loro lettera al Mediatore i denuncianti chiedevano se ci fosse una scadenza che limitava tale potere.

Nella loro lettera del luglio 1997, i denuncianti affermavano di aver finalmente ricevuto l'ultima rata e precisavano che, a meno che la Commissione non avesse cambiato il proprio atteggiamento rispetto agli organismi non governativi, non sarebbero più stati in condizione di partecipare ad altri progetti. I denuncianti ringraziavano il Mediatore per l'impegno profuso nella ricerca di una valida soluzione al loro problema.

Il Mediatore trasmetteva le osservazioni della Commissione ai denuncianti invitandoli a esprimere i loro commenti, ma non riceveva nessuna risposta.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti e dalla Commissione, il Mediatore ha concluso che il caso era stato risolto dalla Commissione ed ha pertanto archiviato il caso.

MANCATA INFORMAZIONE AL DENUNCIANTE DEL SEGUITO DATO ALLA SUA DENUNCIA

Decisione sulla denuncia 596/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997 il signor D. M. ha presentato una denuncia al Mediatore a nome di un gruppo ambientalista denominato CER, asserendo che la Commissione non aveva provveduto ad informare quest'ultimo a proposito degli sviluppi relativi ad un reclamo da lui inviato alla Commissione nel maggio 1996.

Il reclamo presentato dal CER alla Commissione riguardava l'autorizzazione concessa dalle autorità spagnole per lo sfruttamento minerario della località Montes Obarenes-Toloño, La Rioja, una zona dichiarata dalle stesse autorità spagnole area protetta per la tutela degli uccelli. In data 5 giugno 1996 la Commissione ha informato il CER di aver registrato la denuncia con il numero 96/4370 SG(96)A/8475, dopo di che non ha comunicato alcuna ulteriore informazione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, il cui parere si può riassumere come segue.

Innanzitutto, la Commissione ha evidenziato che la denuncia non era stata preceduta dai passi amministrativi appropriati, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore. La Commissione ha inoltre sottolineato che il denunciante non aveva preso in alcun modo l'iniziativa di contattare i servizi dopo aver sporto la denuncia iniziale.

Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali del caso, la Commissione ha fatto riferimento ai suoi obblighi generali nei confronti dei ricorrenti, precisati nel modulo standard per la denuncia.¹ Tali obblighi comprendono: (i) l'invio di un avviso di ricevimento della denuncia; (ii) la comunicazione al denunciante delle azioni intraprese in relazione alla denuncia e (iii) della decisione di avviare procedure d'infrazione contro lo Stato membro responsabile.

In relazione a questo caso specifico, la Commissione ha spiegato che la lettera di denuncia, datata 3 maggio 1996, era stata registrata in data 10 maggio 1996 (denuncia 96/4370). Poiché potevano essere rilevanti per il caso in questione le disposizioni della direttiva 79/409/CEE sulla protezione degli uccelli selvatici,² e della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche³ il 25 luglio 1996 è stata inviata alle autorità spagnole una richiesta di fornire osservazioni in proposito. La Commissione ha spiegato che, nei casi in cui le informazioni fornite dal denunciante sono insufficienti, ogni ulteriore valutazione del caso è eseguita alla luce delle informazioni fornite dalle autorità nazionali.

In assenza di una risposta da parte delle autorità spagnole al termine del periodo fissato di due mesi, è stato inviato un primo richiamo il 25 ottobre 1996 e un secondo il 12 febbraio 1997. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 18 marzo 1997 il Commissario Bjerregaard ha scritto alla signora Tocino, Ministro spagnolo per l'ambiente. La risposta dalle autorità spagnole è infine giunta alla Commissione il 2 giugno 1997.

Sulla base della spiegazione fornita dalle autorità spagnole, la Commissione ha riesaminato il caso e con una lettera del 7 luglio 1997 ha quindi chiesto al denunciante di fornire le proprie osservazioni in merito. Nella sua risposta del 25 agosto 1997, il denunciante si è detto d'accordo con la valutazione della Commissione ed ha spiegato che il progetto all'origine della denuncia era stato sospeso in conseguenza dell'intervento della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con un invito presentare le proprie osservazioni. La risposta del denunciante ha segnalato che il progetto era stato sospeso e che le autorità spagnole avevano disposto una nuova valutazione di impatto ambientale del progetto. Il denunciante riteneva che tali sviluppi confermassero la correttezza della propria posizione e l'illegalità dell'autorizzazione concessa al progetto.

Il denunciante ha chiesto al Mediatore di non chiudere il caso finché non fosse stata conclusa la procedura per l'autorizzazione del progetto da

¹ GUC 26 dell' 1.2.1989, pag. 6.

² GUL 103 del 25.04.1979, pag. 1.

³ GUL 206 del 22.07.1992, pag. 7.

parte delle autorità spagnole, in modo da garantirne la piena conformità al diritto comunitario.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità della denuncia

- 1.1 Per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione secondo cui il denunciante non aveva presentato reclamo in precedenza all'istituzione, occorre sottolineare che spetta al Mediatore decidere se una denuncia è ricevibile o meno. Le istituzioni e gli organi comunitari possono naturalmente comunicare al Mediatore i propri pareri in merito.
- 1.2 Per essere ricevibile, una denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto). In considerazione delle diverse versioni linguistiche di questo testo¹ Mediatore europeo, Relazione annuale 1996, pag. 45. e tenendo conto dell'obiettivo della disposizione, la prassi del Mediatore è consistita nel valutare se siano stati compiuti i passi amministrativi adeguati, secondo le circostanze del caso.
- 1.3 Considerando che il caso riguardava la mancata comunicazione di informazioni al denunciante da parte della Commissione per oltre un anno sugli sviluppi relativi al caso in questione e, poiché secondo ragionevoli aspettative ciò dovrebbe avvenire senza bisogno di una richiesta da parte del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che fossero soddisfatti i criteri di ricevibilità, senza ulteriori passi amministrativi.

2 Mancata comunicazione di informazioni da parte della Commissione al denunciante

- 2.1 La Commissione aveva giustificato la mancata comunicazione di informazioni al denunciante nel periodo da maggio 1996 a luglio 1997 in base al fatto che le autorità spagnole non avevano risposto alle lettere e ai richiami inviati dall'istituzione, che le invitava a comunicare le loro osservazioni in merito.
- 2.2 Nel contesto dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD,² la Commissione ha descritto in modo particolareggiato la propria politica relativa alla comunicazione di informazioni

¹ Come affermato nella precedente decisione del Mediatore sulla denuncia 45/26.7.95/JPB/PD/B-dk: "Sembra esservi una leggera discrepanza tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione. La versione danese usa giustamente il termine "fornødne" e dà l'impressione che tali passi amministrativi siano necessari. D'altra parte, per esempio, le versioni inglese, francese, tedesca, spagnola e svedese usano i termini "appropriate", "appropriées", "geeigneteten", "adecuadas" e "lämpliga", i quali sembrano significare che debbano essere compiuti passi amministrativi appropriati". Mediatore europeo, Relazione annuale 1996, pag. 45.

² Indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative della Commissione in relazione a denunce di cittadini riguardanti le autorità nazionali (cfr. Mediatore europeo, Relazione annuale 1997, pag. 270).

al denunciante riguardo all'azione adottata in risposta alla denuncia, spiegando che: "*Allorché il ricorso è stato iscritto al registro, il ricorrente viene informato dell'azione adottata in risposta al ricorso, comprese le rimostranze manifestate alle autorità nazionali.*"

- 2.3 In base a tale impegno, era dovere della Commissione informare il denunciante dei suoi numerosi tentativi di contattare le autorità interessate. Il Mediatore ha tuttavia rilevato che come risultato di tali iniziative – tra cui una lettera personale del Commissario responsabile per le questioni ambientali al Ministro nazionale competente – il progetto denunciato come illegale era stato annullato ed il problema pertanto risolto.

Si doveva pertanto concludere che la Commissione aveva compiuto i passi necessari per risolvere la questione in modo soddisfacente per il denunciante.

3 Richiesta del denunciante di non chiudere il caso

- 3.1. Il Mediatore ha facoltà di procedere a indagini in casi di presunta cattiva amministrazione solo riguardo alle attività di istituzioni e organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore stabilisce in termini specifici, all'articolo 2, paragrafo 1, che l'azione di altre autorità o persone non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.¹
- 3.2. Le indagini del Mediatore relative alla denuncia in oggetto si sono quindi rivolte a verificare l'eventuale cattiva amministrazione nelle attività della Commissione. Non rientrava nel mandato del Mediatore valutare la conformità al diritto comunitario delle attività intraprese dalle autorità spagnole.

CONCLUSIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni presentate dalla Commissione, il Mediatore ha concluso che il caso era stato risolto dalla Commissione in modo pienamente soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

¹ Statuto del Mediatore europeo, articolo 2, paragrafo 1: "*Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai (...) trattati, il Mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari (...). L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.*"

3.3.3 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

CONCORSO PER AGENTI TEMPORANEI: ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO

Decisione sulla denuncia 1016/13.11.96/ALG-PL/ES/JMA presentata contro L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, il signor P.L. ha presentato una denuncia lamentando la mancanza di trasparenza di cui l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) avrebbe dato prova nell'organizzazione di un concorso generale AT/C, e il fatto che non fossero state fornite spiegazioni ai candidati che non erano stati selezionati.

Il signor P.L. si era inizialmente rivolto al Difensore civico regionale di Valencia ("Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana"), che aveva trasmesso la denuncia al Mediatore europeo.

Il signor P.L. aveva preso parte a un concorso per un posto di agente temporaneo organizzato dall'UAMI nel novembre 1995. Dopo un esame preliminare di tutte le candidature, la commissione giudicatrice non lo aveva ammesso agli esami orali, dandogliene informazione con lettera-tipo.

Nell'aprile 1996, il signor P.L. ha scritto all'UAMI, sottolineando che non contestava la decisione della commissione giudicatrice, bensì piuttosto che chiedeva ulteriori informazioni sulla procedura di selezione e sulle ragioni della sua esclusione.

La risposta fornita dall'UAMI gli era apparsa alquanto generica e priva di una chiara motivazione.

L'INDAGINE

Il parere dell'UAMI

La denuncia è stata trasmessa all'UAMI. Nel suo parere, tale organismo sottolineava che non si trattava di un concorso generale per l'assunzione di funzionari CE, bensì solo di una selezione di agenti temporanei per posti di segretario/a (grado C). Di conseguenza, non esistono disposizioni generali che disciplinino l'organizzazione di tale tipo di concorsi speciali per l'assunzione di agenti temporanei. Secondo l'UAMI, la procedura di selezione si era svolta nel dovuto rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed equilibrio geografico.

La procedura contemplava quattro fasi: a) l'UAMI aveva inviato l'atto di candidatura a tutti coloro che si erano dichiarati interessati a partecipare; b) su 726 moduli di candidatura trasmessi erano pervenuti ed erano stati registrati 393 fascicoli. Di questi, 255 erano stati considerati ricevibili; c) la commissione giudicatrice aveva quindi compiuto un'analisi comparativa delle qualifiche dei candidati e della loro esperienza professionale. Solo 75 can-

didati erano stati inclusi nell'elenco finale; d) l'ultima fase consisteva in una prova orale.

Il denunciante non era stato ammesso alle prove orali a causa della sua limitata esperienza professionale, avendo egli lavorato unicamente per l'amministrazione locale spagnola.

Dopo aver completato la procedura del concorso, la commissione giudicatrice ha inviato una lettera a tutti i candidati informandoli del risultato. Ai candidati non qualificatisi che avevano proposto un reclamo formale sono state spiegate le ragioni della loro esclusione.

L'Ufficio ha inoltre sottolineato che il denunciante non contestava la sua bocciatura da parte della commissione giudicatrice, bensì chiedeva semplicemente quali fossero state le ragioni di tale decisione. Di conseguenza, la sua lettera non era stata considerata come un reclamo.

Il Mediatore ha trasmesso il parere dell'UAMI al denunciante, che non ha espresso alcuna osservazione.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e dei commenti trasmessi dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, il Mediatore è pervenuto alle seguenti conclusioni:

1 Sulla necessità di fornire una motivazione

Nella sua lettera dell'aprile 1996, il firmatario aveva espressamente richiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di informarlo sulle ragioni della sua esclusione dal concorso. La risposta dell'UAMI segnalava semplicemente che dopo una fase nel corso della quale erano stati comparati i fascicoli personali dei candidati, il denunciante non era stato ammesso alle prove orali.

Nell'ambito dei concorsi, le decisioni di una commissione giudicatrice di respingere un candidato devono richiamare le condizioni del bando di concorso considerate insoddisfatte.¹ Se vi è un elevato numero di candidati, la commissione esaminatrice può limitarsi in un primo momento a specificare le ragioni del rifiuto in maniera sintetica e a informare i candidati soltanto sui criteri e il risultato della selezione.² Nondimeno, la commissione giudicatrice deve fornire in seguito chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente.³

La risposta dell'UAMI al denunciante non era sufficientemente circostanziata da consentirgli di comprendere su quali elementi si fosse basata la decisione della commissione giudicatrice nei suoi riguardi e da consentire un eventuale riesame dei motivi per i quali la decisione

¹ Cause riunite 4, 19, e 28/78 *Salerno / Commissione*, Racc. 1978, pagg. 2403 e 2416.

² Causa 225/82 *Verzyck / Commission*, Racc. 1983, pag. 1991.

³ Causa T-55/91 *Olivier Fascilla / Parliament*, Racc. 1992, pag. II-1757, punti 34-35.

era stata presa. La risposta non gli aveva quindi fornito una motivazione adeguata della sua esclusione.

L'UAMI aveva giustificato tale omissione con il fatto che il signor P. L. non aveva presentato un reclamo formale alla decisione della commissione giudicatrice, bensì piuttosto una semplice richiesta di ulteriori informazioni.

Tale requisito aggiuntivo non si deduce dalla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia. La Corte ha sottolineato che il dovere dell'istituzione di fornire una motivazione sorge quando il candidato a un concorso richiede espressamente un chiarimento individuale.

2 Sulla decisione nel merito

Nel suo parere al Mediatore, l'UAMI aveva indicato che la commissione giudicatrice aveva svolto un'analisi comparativa delle qualifiche dei candidati e aveva tenuto conto del tipo di mansioni che avrebbero dovuto svolgere, dell'equilibrio geografico e dell'esperienza internazionale. Era stata data la preferenza a candidati che avevano acquisito un'esperienza in un ambiente internazionale. Alla luce di tali criteri, il denunciante non era stato selezionato in quanto la sua esperienza professionale e la sua conoscenza pratica delle lingue straniere erano apparse limitate.

Il Mediatore ha ritenuto che questi aspetti della risposta fornissero una spiegazione completa delle ragioni specifiche per le quali la commissione giudicatrice non aveva ammesso il denunciante alle prove orali. L'UAMI aveva pertanto risposto correttamente alle domande del denunciante.

È quindi risultato dal parere dell'UAMI e dalle informazioni fornite dal denunciante che l'Ufficio aveva compiuto dei passi per risolvere la questione in maniera soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE

3.4.1 PARLAMENTO EUROPEO

SPESE DI VIAGGIO PER UNA VISITA UFFICIALE DI UN MPE

Decisione sulla denuncia 760/24.7.96/JC/UK/IH presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996, l'on. C., deputato al Parlamento europeo, ha presentato una denuncia al Mediatore i cui fatti salienti si possono riassumere come segue:

L'on. C. era membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione del Parlamento europeo. Quando si è prodotto l'evento che ha dato origine alla denuncia egli era *relatore* della Commissione per la Convenzione di Lomé. La Commissione aveva incaricato lui e un altro deputato di recarsi a Parigi per assistere a una riunione con il Ministro francese degli affari esteri il 26 gennaio 1995. Essi avevano svolto tale incarico e le spese di missione dell'on. C. erano state successivamente pagate dal Parlamento europeo. Qualche settimana dopo, l'on. C. era stato informato che la commissione non aveva avvertito per tempo l'Ufficio di presidenza della missione ed era stato pregato di restituire l'importo ricevuto.

L'on. C. aveva sottoposto il problema ai questori e al Presidente del Parlamento, i quali avevano confermato che il rimborso spese doveva essere restituito.

Nella sua denuncia al Mediatore l'on. C. aveva asserito che non era giusto pretendere che un MPE incaricato ufficialmente di compiere una missione dovesse pagare il viaggio e le relative spese di tasca propria a causa dell'errore compiuto da qualcun altro.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia e i documenti allegati sono stati trasmessi al Parlamento europeo. Il parere del Parlamento includeva le seguenti osservazioni:

"È ben poco conforme alle attribuzioni e alle responsabilità del Mediatore essere tenuto ad agire quale istanza ad hoc di arbitrato o di ricorso per i membri le cui richieste sono state respinte dagli organismi parlamentari competenti (l'Ufficio di presidenza ed i Questori).

(...)

Deploro che il Mediatore sia stato coinvolto in una doglianza individuale immotivata di tale natura, e confido che in futuro casi del genere vengano dichiarati irricevibili."

Per quanto riguarda la sostanza della denuncia, il parere conteneva due punti:

- (i) Benché il Regolamento del Parlamento disponga che si debba richiedere l'autorizzazione preventiva per assistere a tali riunioni, l'on. C. non aveva né ricevuto né richiesto detta autorizzazione.
- (ii) I deputati hanno diritto a un'indennità annua di 3.000 ECU per coprire le spese dei viaggi intrapresi nell'esercizio delle loro funzioni al di fuori del paese in cui sono stati eletti. Se avesse presentato la richiesta a tempo debito corredandola di pezze giustificative, l'on. C. avrebbe avuto titolo al rimborso delle sue spese di viaggio per la visita a Parigi a titolo di tale indennità.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni l'on. C. si è dichiarato indignato per le osservazioni citate nel testo in corsivo di cui sopra. Egli ha inoltre dichiarato di non essere interessato agli aspetti finanziari della questione, bensì di voler ristabilire il suo buon nome che egli riteneva fosse stato macchiato in conseguenza dell'approccio del Parlamento alla questione.

IL TENTATIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo aver esaminato il parere del Parlamento e le osservazioni dell'on. C., il Mediatore ha ritenuto che vi fosse *prima facie* la prova di cattiva amministrazione poiché la dichiarazione contenuta nel parere del Parlamento che non fosse stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione per la visita a Parigi non risultava essere in accordo con i documenti giustificativi allegati alla denuncia dell'on. C.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto, il Mediatore ha quindi proposto una riunione tra i suoi servizi e quelli del Parlamento per discutere la possibilità di una soluzione amichevole.

Il 16 gennaio 1998, l'attuale Presidente del Parlamento europeo ha indirizzato al Mediatore una lettera che conteneva le seguenti osservazioni:

"Conformemente agli articoli 22 paragrafo 8 e 139 paragrafo 5 del Regolamento del Parlamento, i membri sono tenuti a richiedere all'Ufficio di presidenza l'autorizzazione a partecipare a riunioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro del Parlamento.

Il 18 gennaio 1995 Lord Plumb, Copresidente dell'Assemblea paritetica ACP-UE, ha trasmesso una richiesta perché venisse concessa all'on. C. l'autorizzazione a partecipare a una missione a Parigi. Tuttavia, la presentazione tardiva di tale richiesta ha fatto sì che l'Ufficio di presidenza non avesse il tempo sufficiente per esaminarla e la missione è stata effettuata senza l'autorizzazione richiesta.

Il regolamento del Parlamento è chiaro su questo punto e stabilisce senza ombra di dubbio che la richiesta deve essere presentata in anti-

cipo, e che non è contemplata l'autorizzazione successiva all'evento. Stando così le cose, non ritengo che il Parlamento possa pagare le indennità e le spese di viaggio cui l'on. C. avrebbe avuto titolo qualora la missione fosse stata autorizzata dall'Ufficio di presidenza.

Con ciò non si intende assolutamente mettere in dubbio la buona fede dell'on. C. Sono sicuro che egli intendeva soltanto compiere il suo lavoro di relatore al meglio delle sue capacità."

Nel corso di una riunione con i servizi del Mediatore, l'on. C. ha confermato che, come aveva dichiarato nelle sue osservazioni, egli non era interessato all'aspetto finanziario della questione. Egli ha indicato che la sua denuncia sarebbe stata soddisfatta qualora il Parlamento europeo avesse riconosciuto pubblicamente, con iscrizione a verbale, che egli aveva agito in buona fede e che aveva effettivamente chiesto l'autorizzazione preventiva.

LA DECISIONE

- 1 Il Parlamento europeo ha riconosciuto pubblicamente con iscrizione a verbale che il denunciante aveva agito in buona fede e che aveva effettivamente richiesto l'autorizzazione preventiva per recarsi in missione a Parigi. Il denunciante, da parte sua, ha posto in chiaro di non sollecitare il recupero delle spese che il Parlamento gli aveva chiesto di restituire sulla base degli articoli 22 paragrafo 8 e 139 paragrafo 5 del Regolamento del Parlamento.¹
- 2 Da quanto precede è risultato che, a seguito dell'iniziativa del Mediatore di ricercare una soluzione amichevole, non era rimasto alcun contenzioso tra il denunciante e il Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI RILIEVI

- 1 Il Parlamento europeo non ha contestato formalmente la competenza del Mediatore a trattare la denuncia in questione. Tuttavia, egli ha ipotizzato che in futuro casi del genere venissero dichiarati irricevibili e ha ritenuto che il Mediatore non dovesse *"agire quale istanza ad hoc di arbitrato o di ricorso per i membri le cui richieste sono state respinte dagli organismi parlamentari competenti (l'Ufficio di presidenza ed i Questori)"*.
- 2 Com'è stato spiegato nella relazione annuale per il 1997, il Mediatore non sovrintende all'attività politica del Parlamento europeo. Tuttavia, in mancanza di disposizioni esplicite nel trattato o nello

¹ Articolo 22, paragrafo 8: *"L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori."*
Articolo 139, paragrafo 5: *"Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione."*

Statuto del Mediatore,¹ non esiste una base giuridica in forza della quale il Mediatore ritenga irricevibili denunce concernenti l'attività amministrativa del Parlamento.

- 3 Analogamente, benché il Mediatore non intenda porsi nella situazione di essere considerato un'istanza di ricorso in casi del genere, non vi è alcuna base giuridica in forza della quale il Mediatore ritenga che le denunce presentate a nome personale da MPE siano irricevibili, purché siano rispettate le condizioni di ricevibilità stabilite dallo Statuto. L'articolo 2 paragrafo 4 dello Statuto richiede che la denuncia sia preceduta dai passi amministrativi appropriati che, nel caso di specie, includono il reclamo alle autorità competenti del Parlamento. Casi del genere potrebbero normalmente essere risolti da tali autorità in maniera tale da non dare adito ad ulteriori forme di ricorso.
- 4 Ai sensi dell'articolo 138 e del trattato CE, le indagini del Mediatore riguardano eventuali casi di cattiva amministrazione. In ogni indagine condotta dal Mediatore l'istituzione interessata ha la possibilità di dimostrare che non vi è stata cattiva amministrazione trasmettendo un parere che svolga in maniera dettagliata e corretta i temi in questione, affinché la denuncia venga trattata sollecitamente e in modo appropriato dal Mediatore.

3.4.2 COMMISSIONE EUROPEA

ACCESSO A DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 1045/21.11.96/BH/IRL/JMA presentata contro la Commissione Europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, il signor H. ha presentato una denuncia al Mediatore contro il rifiuto da parte della Commissione di concedergli accesso a un documento relativo alle politiche dell'Unione contro la povertà.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere ha sottolineato i seguenti aspetti:

Nel programma di azione sociale a medio termine della Commissione per il 1995-1997, si preannunciava la preparazione di una relazione su tutte le azioni della Comunità contro la povertà e l'esclusione sociale. Di conseguenza la Commissione aveva cominciato a lavorare con i rappresentanti degli Stati membri in seno al Gruppo ad alto livello sull'e-

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, *GU L* 113 del 1994, pag. 15.

sclosure sociale. In seguito a una richiesta della Commissione nel 1996 ogni Stato membro aveva trasmesso al Gruppo le informazioni relative ai criteri nazionali per definire la povertà e l'esclusione sociale, incluso un quadro generale relativo a come erano organizzate e determinate le proprie politiche. La richiesta del denunciante riguardava appunto tale raccolta di documenti degli Stati membri. La Commissione aveva deciso di non trasmettere la copia di tali contributi al denunciante in quanto il documento in questione non era propriamente un documento della Commissione, ma piuttosto materiale originariamente prodotto dagli Stati membri che l'istituzione si era limitata a mettere insieme.

In conformità alla decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la Commissione aveva concluso che il materiale richiesto non poteva essere considerato alla stregua di un documento della Commissione. La Commissione era dell'avviso che la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta agli autori dei diversi documenti, ovvero gli Stati membri. Poiché la politica della Commissione relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione riguarda esclusivamente i propri documenti, essa non prevede che la Commissione possa concedere accesso ai documenti elaborati da altri organi. La Commissione tuttavia sottolineava che avrebbe messo a disposizione del denunciante la relazione finale non appena questa fosse stata completata.

La Commissione suggeriva dunque al denunciante di mettersi in contatto con il Ministero irlandese per gli affari sociali in merito alle informazioni che egli ricercava.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il signor H. precisava che:

A suo avviso non poteva sussistere alcuna confusione in merito al tipo di documento che egli aveva richiesto. La sua richiesta si riferiva a un documento della Commissione, e non a una serie di diversi documenti elaborati dagli Stati membri. Posto che tale materiale era stato in parte tradotto e divulgato con una copertina della Commissione, tale documento andava considerato un documento della Commissione.

Il signor H. aggiungeva che il documento in oggetto era stato divulgato in Irlanda come documento della Commissione nell'estate del 1996. Sebbene egli avesse fatto richiesta di una copia di detto documento al Ministero irlandese degli affari sociali, la sua richiesta aveva ottenuto esito sfavorevole con la motivazione che essa si riferiva a un documento della Commissione e che pertanto la decisione di metterlo a disposizione spettava interamente alla Istituzione.

Il signor H. era in disaccordo con la Commissione. Poiché il documento era stato compilato e divulgato sotto responsabilità dell'istituzione, era da considerarsi alla stregua di un suo Commissione.

Infine il denunciante sottolineava che le argomentazioni della Commissione avrebbero avuto conseguenze negative sulla trasparenza nell'Unione europea. Pertanto il documento avrebbe dovuto essergli messo a disposizione nell'interesse della trasparenza.

ULTERIORI INDAGINI

In considerazione della natura della controversia e al fine di pervenire a una soluzione soddisfacente, il Mediatore ha deciso che il documento venisse esaminato dai funzionari del suo segretariato. Lo scopo dell'ispezione doveva essere quello di verificare se il documento fosse una semplice raccolta di diversi contributi degli Stati membri, e pertanto non accessibile al pubblico.

La riunione per svolgere l'ispezione in oggetto si è svolta presso gli uffici della Commissione a Bruxelles il 10 ottobre 1997. La Commissione aveva previamente avvisato dell'ispezione tutti i membri del Gruppo ad alto livello.

Nel corso della riunione i funzionari della Commissione presenti spiegavano che il documento era stato concepito in origine nel 1995 come strumento per favorire tra gli Stati membri la reciproca conoscenza delle politiche nazionali in materia di povertà ed esclusione. A tale fine la Commissione aveva costituito il Gruppo a alto livello composto di esperti nazionali di tutti gli Stati membri. Allo scopo di preparare le discussioni, verso la fine del 1995, la Commissione aveva distribuito in seno al Gruppo ad alto livello un questionario destinato a tutti gli Stati membri. Le risposte ricevute dagli Stati membri erano state raccolte dai servizi della Commissione in un unico documento distribuito nel corso di una riunione del Gruppo ad alto livello nel giugno 1996.

IL TENTATIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

In seguito a tale ispezione il Mediatore ha scritto alla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto, allo scopo di ricercare una soluzione amichevole per il denunciante. Il Mediatore nella sua lettera richiamava il ruolo svolto dalla Commissione nella preparazione del documento in questione, e il fatto che uno Stato membro aveva respinto la richiesta del denunciante con la motivazione che questi avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta alla Commissione. Era pertanto increscioso che i tentativi del denunciante di ottenere il documento avessero avuto esito sfavorevole sia presso lo Stato membro che presso la Commissione. Inoltre, il Mediatore riteneva che la mancanza di trasparenza nel caso in oggetto avrebbe potuto minare la fiducia del pubblico nell'amministrazione comunitaria e quindi vanificare gli obiettivi della Dichiarazione n. 17 allegata al trattato sull'Unione europea relativa al diritto di accesso alle informazioni. Alla luce di tali considerazioni il Mediatore proponeva una soluzione amichevole in virtù della quale la Commissione avrebbe consentito al denunciante l'accesso ai documenti richiesti.

Nella sua risposta del 3 febbraio 1998 la Commissione riaffermava la propria posizione in merito alla natura del documento in questione. Tuttavia, accettava la proposta del Mediatore di una soluzione *ad hoc* per il caso

particolare in oggetto. A tal fine aveva chiesto a tutti gli Stati membri l'autorizzazione per divulgare i loro contributi.

Il 13 maggio e il 14 luglio 1998 il Mediatore riceveva ulteriori informazioni dalla Commissione in merito alle risposte pervenute rispetto alla sua richiesta. Tutti gli Stati membri avevano acconsentito a trasmettere i documenti al denunciante, alcuni con talune restrizioni relative alla riproduzione e ai diritti d'autore. Inoltre la Commissione aveva addirittura accettato di trasmettere al signor H. copia delle note redatte dai propri servizi durante le riunioni del Gruppo ad alto livello sull'esclusione sociale nel mese di giugno 1996.

In due lettere datate rispettivamente 20 maggio e 24 luglio 1998 indirizzate al Mediatore, il signor H. indicava che tutti i documenti di cui aveva fatto richiesta gli erano già stati trasmessi, come proposto nell'iniziativa del Mediatore per ricercare una soluzione amichevole. Il denunciante ringraziava il Mediatore per il lavoro svolto e formulava apprezzamento per il progresso significativo ottenuto. A suo avviso il Mediatore aveva fatto tutto quanto in suo potere e pertanto accettava che il caso venisse chiuso. Tuttavia il denunciante esprimeva preoccupazione in merito all'uso dei documenti che aveva ricevuto e, più in generale, in merito alla procedura per garantire al pubblico l'accesso ai documenti dell'Unione europea.

LA DECISIONE

In seguito all'iniziativa del Mediatore si è pervenuti a una soluzione amichevole tra l'Istituzione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER UN POSTO DI AMMINISTRATORE FINANZIARIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PHARE

Decisione sulla denuncia 1109/18.12.96/IGL/UK/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre del 1996, X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente la richiesta d'offerta per un posto di amministratore finanziario nell'ambito del programma PHARE organizzata dalla DG1A della Commissione. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore europeo, X ha chiesto che la sua denuncia venisse trattata in via riservata.

In sintesi, i fatti rilevanti contenuti nella denuncia erano i seguenti: X era impiegato a Bruxelles come amministratore finanziario presso un'unità di coordinamento del programma PHARE. Nell'agosto 1994, quel posto veniva dislocato in un altro paese. Dopo avere ricevuto assicurazioni formali sulla durata di tale incarico nel tempo, X si trasferiva con la propria famiglia nel nuovo paese. Trascorso circa un anno, per quel posto di ammi-

nistratore finanziario veniva organizzata una richiesta d'offerta che X non riusciva a superare con esito positivo.

Nella sua denuncia al Mediatore, X faceva rilevare che:

- (i) La richiesta d'offerta non si era svolta secondo le norme previste da PHARE.
- (ii) Il candidato selezionato non soddisfaceva appieno i requisiti previsti per il posto in questione.
- (iii) Il candidato selezionato era stato in grado di venire a conoscenza della retribuzione che X riceveva in quanto amministratore finanziario.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia veniva inoltrata alla Commissione che forniva informazioni circa l'ambito organizzativo e contrattuale del programma PHARE.

In relazione al caso specifico, la Commissione faceva riferimento a diverse considerazioni. La denuncia conteneva una serie di osservazioni. In particolare, veniva dichiarato che tale posto di amministratore finanziario non era stato oggetto di una richiesta d'offerta, ma di una valutazione comparata delle qualifiche dei due candidati, uno dei quali era X. Al parere della Commissione veniva altresì allegata una serie di documenti relativi alla procedura di selezione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante contestava diversi punti del parere della Commissione. In particolare, egli faceva riferimento a una lettera recante la data del 22 dicembre 1995 indirizzata a X da un funzionario della DG 1A della Commissione. Questa lettera, copia della quale veniva trasmessa da X al Mediatore, iniziava in questi termini:

"Mi duole doverla informare che la scelta finale operata dal Comitato di valutazione, responsabile della richiesta d'offerta, (...) non ha individuato nella sua offerta la più vantaggiosa."

X faceva inoltre rilevare che la Commissione non aveva dato alcuna risposta ai punti (ii) e (iii) della sua denuncia.

IL TENTATIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo avere esaminato il parere della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che vi fossero *prima facie* elementi di cattiva amministrazione, ravvisabili nella discrepanza fra le osservazioni della Commissione, in cui essa affermava che non era stata organizzata alcuna richiesta d'offerta, e la lettera indirizzata a X dalla DG1A, che faceva menzione dell'esito di una richiesta d'offerta.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto, pertanto, il Mediatore europeo scriveva al Segretariato generale della Commissione per proporre una riunione informale fra i servizi della stessa e i servizi del Mediatore al fine di discutere della possibilità di una soluzione amichevole del caso.

A seguito di tale incontro, la Commissione informava il Mediatore che era in corso un dialogo fra i servizi della Commissione e X. Successivamente, X informava tramite fax il Mediatore di essere addivenuto a un accordo con la Commissione relativamente ai termini di una soluzione finanziaria alla sua denuncia. Anche la Commissione informava il Mediatore del raggiungimento di una soluzione amichevole.

LA DECISIONE

Le indagini condotte dal Mediatore in merito alla presente denuncia hanno rilevato *prima facie* elementi di cattiva amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto,¹ il Mediatore ha pertanto proposto un incontro informale fra i servizi della Commissione e i servizi del Mediatore.²

A seguito di detta iniziativa del Mediatore, la Commissione e il denunciante sono addivenuti a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MANCATO RINNOVO DI UN CONTRATTO ESTERNO: PRESUNTA MANCATA INFORMAZIONE IN TEMPO UTILE

Decisione sulla denuncia 485/97/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997, il signor V., giornalista corrispondente presso la Rappresentanza della Commissione europea all'Aia, si è rivolto al Mediatore per il mancato rinnovo del suo contratto. Lamentava innanzi tutto che il responsabile della Rappresentanza della Commissione aveva rifiutato di firmare l'ultimo rinnovo del suo contratto triennale ritenendo superflua la funzione. Ciò avveniva il 1° aprile 1997, ovvero un mese dopo la scadenza del contratto e senza previa consultazione dell'unità audiovisivi della DG X (Informazione, Comunicazione, Cultura e Audiovisivi) della Commissione. Inoltre, il denunciante, che aveva regolarmente lavorato per tutto il mese di marzo, era stato informato che non sarebbe stato pagato per quel mese.

¹ "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, cooperando con l'istituzione interessata, una soluzione amichevole atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il cittadino".

² In data 22 ottobre 1997, il Mediatore europeo e il Segretariato generale della Commissione hanno concluso congiuntamente che, in taluni casi, un incontro informale potrebbe apportare una soluzione adeguata a una denuncia, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata inoltrata alla Commissione. Per quanto attiene al mancato rinnovo del contratto, nel suo parere la Commissione rilevava che la durata iniziale del contratto, firmato il 25 aprile 1996 dal responsabile uscente della Rappresentanza della Commissione all'Aia, era di un anno rinnovabile per ulteriori dodici mesi. Dato che il nuovo responsabile della Rappresentanza aveva assunto l'incarico soltanto il 3 marzo 1997, la decisione se rinnovare o meno il contratto del denunciante era stata rinviata fino al suo arrivo. Il responsabile della Rappresentanza decideva che non era il caso di rinnovare il contratto. Il denunciante veniva verbalmente informato della decisione durante un incontro con il responsabile della Rappresentanza l'11 marzo e il 1° aprile 1997. In seguito a una comunicazione scritta del 3 aprile 1997, nella quale il denunciante contestava la decisione, il responsabile della Rappresentanza lo informava con lettera del 7 aprile 1997 che non vi erano motivi per rivedere la decisione.

Infine il denunciante presentava domanda di retribuzione per il mese di marzo 1997 per l'importo di 2.500 ECU, corrispondente a un dodicesimo del compenso stabilito per il periodo iniziale, ma la domanda veniva respinta.

Infine la Commissione osservava che regnava una certa confusione sull'esatta entità dei diritti contrattuali del denunciante. In seguito la Commissione informava il Mediatore che era stata raggiunta una soluzione amichevole e che il denunciante avrebbe ricevuto i 2.500 ECU che reclamava per il lavoro svolto nel mese di marzo 1997.

Le osservazioni del denunciante

Non sono pervenute osservazioni scritte da parte del denunciante. Ciononostante, il 6 luglio 1998, costui informava telefonicamente l'ufficio del Mediatore di essere soddisfatto della soluzione amichevole raggiunta e ringraziava il Mediatore per l'intervento.

LA DECISIONE

1 La presunta omessa tempestiva informazione del denunciante sul mancato rinnovo del contratto

- 1.1 Il denunciante lamentava di non essere stato informato tempestivamente del mancato rinnovo del contratto. In particolare, affermava di esserne stato informato soltanto un mese dopo la scadenza del contratto.
- 1.2 Il Mediatore si occupa di denunce per cattiva amministrazione derivanti da rapporti contrattuali, ma non tenta di determinare se vi sia stata violazione del contratto da parte di uno dei contraenti. La questione potrebbe essere affrontata adeguatamente soltanto dai tribunali olandesi i quali, ai sensi dell'articolo 7 del contratto, sono competenti a decidere nelle controversie fra le parti, avreb-

bero modo di sentire le parti in merito all'ordinamento nazionale di riferimento e di ponderare nel contraddittorio le rispettive prove su tutti gli aspetti controversi della fattispecie.

- 1.3 Per quanto attiene all'obbligo di informazione tempestiva, è emerso che la data di scadenza del contratto iniziale era il 25 aprile 1997 e non il 1° marzo 1997 come indicato dal denunciante. Inoltre è stato appurato che il denunciante era stato informato del mancato rinnovo 25 giorni prima della data di scadenza del contratto e non un mese dopo, come aveva addotto. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di informare tempestivamente, non è stata riscontrata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2 La soluzione amichevole relativa al pagamento di 2.500 ECU per il mese di marzo 1997

- 2.1 Avendo regolarmente lavorato per l'intero mese di marzo 1997, per quel mese il denunciante aveva presentato una richiesta di pagamento dell'importo di 2.500 ECU respinta dalla Rappresentanza della Commissione. Tuttavia, nel suo parere la Commissione rilevava che vi era stata una certa confusione in merito ai reali diritti contrattuali del denunciante. Di conseguenza, su richiesta del Mediatore la Commissione si dichiarava disponibile a definire una soluzione amichevole con il denunciante, concordando di versargli un compenso di 2.500 ECU per il lavoro svolto durante il mese di marzo 1997. Il denunciante informava il Mediatore di essere soddisfatto dell'accordo raggiunto.
- 2.2 Il Mediatore ha preso atto che la transazione raggiunta faceva decadere l'istanza di cattiva amministrazione e che il denunciante aveva espresso la propria soddisfazione in merito all'accordo.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sul punto 1 della denuncia, non è stata riscontrata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Per quanto attiene al punto 2 della denuncia, una soluzione amichevole è stata concordata fra l'istituzione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5 CASI ARCHIVIATI CON UNA OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE EUROPEO

3.5.1 PARLAMENTO EUROPEO

PERSONALE: RICONOSCIMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE

Decisione sulla denuncia 977/28.10.96/ST/L/BB/(XD-ADB) presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Il denunciante è stato assunto dal Parlamento europeo nel quadro di una politica di assunzione di persone disabili. Egli ha sostenuto di avere contratto una malattia per cause di servizio a causa del lavoro usurante che aveva dovuto svolgere durante una tornata a Strasburgo nel 1984. Egli ha affermato che i suoi superiori gli avevano affidato dei compiti incompatibili con la sua disabilità.

Nel 1990, egli ha presentato una denuncia al Parlamento europeo sulla base dell'articolo 17 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee. Il denunciante intendeva far riconoscere che il deterioramento della sua salute era dovuto a una malattia professionale.

Il Parlamento europeo ha avviato un'indagine. Nel 1994, il denunciante aveva chiesto che venisse istituita una Commissione medica ai sensi dell'articolo 19 della regolamentazione succitata. Nel 1996, il Parlamento europeo ha respinto la richiesta di riconoscimento di malattia professionale sulla base della relazione stilata dalla Commissione medica che riteneva che la malattia fosse il risultato dell'evoluzione del precedente stato di salute del denunciante.

Quest'ultimo ha proposto un reclamo contro tale decisione, ma il Parlamento europeo ha respinto la sua richiesta nel 1996. Egli ha pertanto deciso di sporgere denuncia al Mediatore europeo.

Il denunciante formulava quattro censure:

- (i) Il Parlamento europeo non aveva svolto un'indagine obiettiva poiché aveva raccolto una documentazione era estranea al caso.
- (ii) Il Parlamento europeo aveva omesso di trasmettere alcuni documenti alla Commissione medica.
- (iii) L'intera procedura era stata caratterizzata da ritardi possibilmente evitabili.
- (iv) Il superiore aveva abusato del suo potere affidando al denunciante mansioni incompatibili con la sua disabilità.

Sulla base di quanto suesposto, il denunciante voleva che il Parlamento europeo riconoscesse il carattere professionale della sua malattia e chiedeva un risarcimento.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha fatto presente che tutti i documenti presentati dal denunciante erano stati trasmessi alla Commissione medica ad eccezione di cinque documenti che o non erano stati ricevuti dal Parlamento o non erano stati inviati dal denunciante.

Il Parlamento ha riconosciuto senza difficoltà un certo ritardo in talune fasi della procedura. Tuttavia, esso ha giustificato tale ritardo con la complessità del caso, l'incalzare delle iniziative del denunciante, le difficoltà derivanti dall'analisi di una serie di documenti medici, alcuni dei quali redatti in tedesco, l'elaborazione di un mandato molto dettagliato per la Commissione medica e anche la gestione simultanea di altri tre fascicoli collegati al denunciante.

Il Parlamento ha allegato al suo parere un indice cronologico della procedura seguita.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha espresso i seguenti commenti:

- (i) Quattro dei cinque documenti che il Parlamento aveva sostenuto di non aver ricevuto erano o menzionati nelle conclusioni della Commissione medica o recavano il timbro di registrazione del Parlamento europeo.
- (ii) Il Parlamento non aveva condotto un'indagine amministrativa obiettiva e non aveva trasmesso i documenti pertinenti alla Commissione medica. Il denunciante ne ha tratto la conclusione che la Commissione medica non abbia potuto lavorare in base a elementi adeguati e che il suo ragionamento ne sia risultato inficiato.
- (iii) L'indagine del Parlamento mancava di trasparenza.

In conclusione, il denunciante chiedeva una soluzione amichevole.

LA DECISIONE

1 Mancanza di obiettività dell'indagine

L'articolo 17.2 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee specifica che "L'amministrazione procede ad un'indagine al fine di raccogliere tutti gli elementi che consentano di determinare la natura della malattia, ...". Il Mediatore ha rilevato che il Parlamento ha raccolto un gran numero di documenti, trasmessi principalmente dal denunciante,

che hanno consentito l'elaborazione del mandato molto particolareggiato della Commissione medica. Egli ha ritenuto che non vi fosse una prova evidente che l'indagine compiuta dal Parlamento europeo mancasse di obiettività e fosse intesa a danneggiare il denunciante. Non risulta pertanto che il Parlamento europeo si fosse reso responsabile di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto della denuncia.

2 Mancata trasmissione di alcuni documenti alla Commissione medica

- 2.1 Dopo un attento esame del materiale a disposizione del Mediatore, è risultato che alcuni documenti che il Parlamento aveva menzionato come mancanti recavano in effetti il timbro di registrazione dell'istituzione. Il Mediatore ha fatto presente che rientrava nella buona prassi amministrativa di un'istituzione conservare una registrazione precisa dei documenti da essa ricevuti. Non avendolo fatto, il Parlamento europeo era, a suo avviso, venuto meno a tale principio.
- 2.2 Il Mediatore ha quindi esaminato l'affermazione del denunciante che la mancata trasmissione di taluni documenti alla Commissione medica da parte del Parlamento europeo avesse compromesso la chiarezza del ragionamento della stessa nella stesura della sua relazione. Egli ha rilevato in primo luogo che alcuni documenti dati per mancanti erano stati di fatto trasmessi alla Commissione medica, dato che erano stati menzionati nella sua relazione. Egli ha inoltre rilevato che uno dei membri della Commissione medica era stato designato dal denunciante, e, com'è stato sostenuto dalla Corte di giustizia europea, *"gli interessi del dipendente sono tutelati dalla presenza nella commissione di un medico di sua fiducia nonché dalla designazione del terzo medico, d'intesa fra i due membri designati da ciascuna delle parti ..."*¹
- 2.3 Sulla base degli elementi che precedono, non è risultato che il ragionamento della Commissione medica potesse essere inficiato e che forse la conclusione della sua relazione poteva essere diversa. Pertanto il Mediatore non ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti a giustificare una composizione amichevole del caso.

3 Ritardo amministrativo evitabile da parte del Parlamento europeo

Ritardo amministrativo evitabile da parte del Parlamento europeo

¹ Causa 2/87 *Biedermann / Corte dei Conti*, Racc. 1988, pag. 143.

4 Abuso di potere da parte di un superiore

Il Mediatore ha fatto presente, sulla base del suo mandato, di non poter trattare tale accusa poiché il reclamo era stato proposto oltre due anni dopo la data in cui i fatti erano stati portati a conoscenza del denunciante.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto emerso, il Mediatore ha formulato la seguente osservazione critica:

È buona prassi amministrativa per un'istituzione tenere una registrazione chiara dei documenti che riceve. Non essendosi regolato in tal senso, il Parlamento è venuto meno a tale principio.

Il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti a giustificare una composizione amichevole della questione e ha pertanto archiviato il caso.

CONCORSO: INFORMAZIONI NON CORRETTE

Decisione sulla denuncia 1051/25.11.96/AF/B/VK presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Con due lettere datate rispettivamente novembre 1996 e gennaio 1997, la signora F. ha presentato denuncia al Mediatore sostenendo che il Parlamento europeo avrebbe rifiutato, a torto, di ammetterla alle prove scritte del concorso PE/80/A, indetto dal Parlamento. Tale rifiuto era motivato dal fatto che la denunciante non aveva presentato la documentazione atta a comprovare l'ottima conoscenza di una seconda lingua comunitaria come richiesto dal bando di concorso.

La pubblicazione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* si componeva di tre parti: (i) disposizioni comuni per i concorsi generali, (ii) guida per i candidati ai concorsi generali indetti dal Parlamento, (iii) bando relativo allo specifico concorso generale.

In merito alla documentazione, la guida ai candidati, alla voce "Documentazione" stabiliva che *"I candidati devono corredare con apposita documentazione le domande di deroga ai limiti di età nonché le dichiarazioni attinenti ai punti 11 ("Studi") e 12 ("Esperienza professionale") del modulo di domanda"*. La guida ai candidati non specificava che era necessario presentare una documentazione per comprovare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria.

Il bando di concorso stabiliva alla sezione III, A - 2 che *"la commissione giudicatrice esamina i fascicoli e stabilisce l'elenco dei candidati che ottemperano alle condizioni specifiche precisate nella sezione II, B. A tal fine la commissione giudicatrice si basa esclusivamente sulle indicazioni fornite nell'atto di candidatura e suffragate da documenti giustificativi."* Le condizioni di cui alla sezione II, B del bando di concorso si componevano di due

parti: la prima richiedeva che i candidati fossero in possesso di una formazione universitaria comprovata da una laurea o esperienza professionale che garantisse un livello equivalente; la seconda richiedeva un'approfondita conoscenza di una seconda lingua comunitaria.

L'atto di candidatura constava di diversi punti. La documentazione era prevista solo per i punti 9, "Studi" e 12, "Esperienza professionale". Il punto 7, "Conoscenze linguistiche" era suddiviso in due categorie: a) lingua principale e b) altre lingue. Non vi era alcuna indicazione dell'obbligo di corredare con apposita documentazione le informazioni di cui al punto 7.

Nell'agosto 1996, la signora F. veniva informata di non essere stata ammessa alle prove poiché *"dai documenti da lei allegati non risulta la conoscenza approfondita di un'altra lingua comunitaria come richiesto alla sezione II, punto B.2 del bando di concorso N. E/80/A"*.

La signora F. presentava appello contro la decisione di cui sopra, sostenendo che il testo della Gazzetta Ufficiale non richiedeva esplicitamente di allegare alcuna documentazione per comprovare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria. Il 3 ottobre 1996 il suo ricorso veniva respinto con la motivazione che la commissione giudicatrice poteva decidere solo in base all'atto di candidatura e alla documentazione ad esso allegata, e la documentazione presentata dalla denunciante non comprovava l'ottima conoscenza di una seconda lingua comunitaria.

Su tali basi la signora F. presentava denuncia al Mediatore. In sintesi la denunciante adduceva tre argomentazioni:

- 1 Le informazioni fornite ai candidati in ordine alla documentazione erano confuse e fuorvianti. La guida, che non richiedeva di produrre alcun documento giustificativo per la conoscenza delle lingue avrebbe dovuto prevalere sul bando di concorso.
- 2 La commissione giudicatrice avrebbe dovuto concludere che la denunciante ottemperava alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche in quanto risultava dall'atto di candidatura che essa aveva lavorato in qualità di assistente di un deputato del Parlamento europeo; si sarebbe dunque dovuto ritenere ovvio che ottemperasse alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche.
- 3 La commissione giudicatrice aveva violato il principio della parità di trattamento dei candidati, in quanto un altro candidato in una situazione simile alla sua era stato ammesso al concorso a seguito di un ricorso.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo che nel proprio parere ha sostenuto che la decisione di escludere la signora F. si basava sul testo del bando di concorso che secondo il Parlamento aveva la precedenza sulla guida per i candidati.

Le osservazioni della denunciante

Nei suoi commenti la signora F. confermava la sua denuncia.

LA DECISIONE

1 Informazioni non corrette

Costituisce buona prassi amministrativa fornire informazioni il più possibile accurate in merito alle condizioni di ammissibilità a un posto, in modo da consentire al candidato di valutare se presentare la propria candidatura, nonché in merito ai documenti rilevanti ai fini della procedura e che pertanto devono corredare l'atto di candidatura¹. Ai sensi della guida per i candidati la documentazione andava presentata solo per comprovare le informazioni di cui ai punti 9 e 12 dell'atto di candidatura, rispettivamente "Studi" e "Esperienza professionale". Il bando di concorso, invece, richiedeva ai candidati di allegare copia dei diplomi, certificati di lavoro e *"ogni altro documento"* atto a giustificare le dichiarazioni contenute nell'atto di candidatura. Le informazioni contenute nella guida per i candidati e nel bando di concorso risultavano essere contraddittorie in merito alla documentazione richiesta. Fatto salvo il valore legale dei testi, appariva evidente che entrambi dovevano assolvere il compito di informare correttamente il candidato in merito al concorso specifico e pertanto non sarebbero dovuti differire l'una dall'altro. Il Parlamento aveva dunque omesso di fornire alla denunciante informazioni chiare e accurate in ordine al fatto che la conoscenza delle lingue andava comprovata da documenti giustificativi. Esso avrebbe dovuto garantire che i candidati ricevessero le istruzioni relative alle condizioni per partecipare al concorso.

2 L'esperienza professionale come prova delle qualifiche linguistiche

Pur in considerazione dell'ambiente plurilingue del luogo di lavoro e della posizione di assistente al Parlamento europeo, il semplice fatto di lavorare in tale ambiente non costituisce di per sé la prova di una sufficiente conoscenza di un'altra lingua comunitaria.

3 Parità di trattamento dei candidati da parte della commissione giudicatrice

Per suffragare la propria tesi la signora F. riferiva che un altro candidato, che era stato respinto per gli stessi motivi, era stato poi ammesso alla selezione dopo aver presentato ricorso sostenendo che la stretta interpretazione del testo del bando di gara non induceva automaticamente a concludere che fossero richiesti documenti giustificativi per comprovare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria. In assenza di indicazioni tali da consentire l'identificazione della persona chiamata in causa, il Mediatore non ha potuto approfondire tale aspetto.

¹ Causa T-158/89, sentenza 28 novembre 1991, *van Hecken / Comitato economico e sociale*, Racc. 1991, pag. II-1341.

CONCLUSIONE

In seguito alle indagini del Mediatore sulla denuncia in oggetto, si è reputato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Costituisce buona prassi amministrativa fornire informazioni il più possibile accurate in merito alle condizioni di ammissibilità a un posto, in modo da consentire al candidato di valutare se presentare la propria candidatura, nonché in merito ai documenti rilevanti ai fini della procedura e che pertanto devono corredare l'atto di candidatura¹. Ai sensi della Guida per i candidati la documentazione andava presentata solo per comprovare le informazioni di cui ai punti 9 e 12 dell'atto di candidatura, rispettivamente "Studi" e "Esperienza professionale". Il bando di concorso, invece, richiedeva ai candidati di allegare copia dei diplomi, certificati di lavoro e "ogni altro documento" atto a giustificare le dichiarazioni contenute nell'atto di candidatura. Le informazioni contenute nella Guida ai candidati e nel bando di concorso risultavano essere contraddittorie in merito alla documentazione richiesta. Fatto salvo il valore legale dei testi, appariva evidente che entrambi dovevano assolvere il compito di informare correttamente il candidato in merito al concorso specifico e pertanto non sarebbero dovuti differire l'una dall'altro. Il Parlamento aveva dunque omesso di fornire alla denunciante informazioni chiare e accurate in ordine al fatto che la conoscenza delle lingue andava comprovata da documenti giustificativi. Esso avrebbe dovuto garantire che i candidati ricevessero le istruzioni relative alle condizioni per partecipare al concorso.

Posto che tale aspetto del caso concerneva procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non si è reputato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5.2 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

DECISIONE DEL CONSIGLIO 93/731/CEE: SIGNIFICATO DI "RICHIESTE REITERATE" DI "DOCUMENTI VOLUMINOSI"

Decisione sulla denuncia 1053/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1996, il signor B. aveva scritto al Consiglio per richiedere le copie dei verbali di quattordici riunioni del Comitato "K4" che fa capo al Consiglio "Giustizia e affari interni". Tale richiesta era formulata a norma della decisione del Consiglio relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio² (di seguito denominata "decisione 93/731").

¹ Causa T-158/89, sentenza 28 novembre 1991, *van Hecken contro Comitato economico e sociale*, Racc.[1991 pag. II-1341.

² Decisione del Consiglio 93/731/EC del 20 dicembre 1993, *GU L 340 del 1993*, pag. 43.

Nell'aprile 1996, il Segretariato generale del Consiglio rispondeva alla richiesta. La risposta si richiamava all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 che recita come segue:

"I servizi competenti del segretariato generale si impegnano a trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi."

Nella risposta si affermava inoltre che la richiesta costituiva una *"richiesta reiterata che riguardava altresì un numero molto elevato di documenti"* e che allo scopo di giungere a *"una soluzione equa"*, il segretariato generale avrebbe fornito cinque dei quattordici documenti richiesti.

Il signor B. presentava una richiesta di conferma per gli altri nove documenti ma la Presidenza del Consiglio si atteneva alla decisione iniziale.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor B. sosteneva che il Consiglio non aveva il diritto di invocare l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 per rifiutare parte della sua richiesta di ottenere accesso ai documenti perché:

- (i) Egli non aveva mai richiesto i documenti in questione prima di allora; a suo avviso, il termine *"richieste reiterate"* si riferisce al caso in cui una persona persista nel richiedere continuamente lo stesso documento.
- (ii) L'articolo 3 paragrafo 2 si riferisce a *"documenti voluminosi"*, e non a *"un numero molto elevato di documenti"* come indicato nella risposta del segretariato generale. Inoltre, nel febbraio del 1996 il Consiglio aveva introdotto un sistema in base al quale i documenti vengono rilasciati a spese del richiedente. Il signor B. Faceva quindi osservare che il numero o il volume dei documenti richiesti era pertanto divenuto irrilevante.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

In sintesi il Consiglio ha formulato le seguenti osservazioni:

Il denunciante mette in atto una tecnica sistematica per ottenere accesso a tutti i documenti del Consiglio GAI. Tale tecnica consiste nel formulare inizialmente una richiesta per ottenere gli ordini del giorno di tutti gli organi del Consiglio che trattano materie relative alla giustizia e affari interni e in seguito tutti i documenti iscritti nei rispettivi ordini del giorno.

L'articolo 3, paragrafo 2 va interpretato in modo tale da sortire un effetto pratico. Se una persona chiede continuamente di ottenere accesso a un documento che gli è già stato rifiutato e le circostanze che hanno motivato tale rifiuto sono rimaste immutate, il segretariato generale non è tenuto a trovare una soluzione equa, ma ha facoltà di adottare la medesima soluzione, ovvero rifiutare nuovamente di fornire il documento in

questione. Limitare il concetto di “richiesta reiterata” alle richieste relative al medesimo documento priverebbe l’articolo 3, paragrafo 2 di ogni effetto pratico.

Secondo il parere del Consiglio, il concetto di “richiesta reiterata” include altresì i casi nei quali la stessa persona, regolarmente e sistematicamente, richieda, per un lungo periodo di tempo, di ottenere accesso a documenti dello stesso tipo, anche se non necessariamente identici. In tal senso il numero dei documenti richiesti costituisce uno dei criteri da tenere in considerazione; come risulta chiaramente dal testo dell’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731/CE, il volume dei documenti richiesti è un criterio distinto in base al quale si può giustificare l’applicazione di una soluzione equa, anche se la richiesta non è reiterata.

La versione francese dell’articolo 3, paragrafo 2, a partire dalla quale il testo è stato tradotto in tutte le altre versioni linguistiche, utilizza il termine “demande répétitive”, che ha una connotazione negativa e peggiorativa.

Secondo il parere del Consiglio, l’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731/CE è inteso a salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione del Consiglio nei casi eccezionali. Fino ad oggi è stato applicato solo in modo limitato.

La riscossione di diritti in corrispettivo dell’accesso ai documenti si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1 della decisione 93/731 e non inficia il principio di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti, il signor B. formulava una critica in merito alle osservazioni specifiche del Consiglio e ribadiva che, a suo avviso, il Consiglio non aveva il diritto di invocare l’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 per respingere parte della sua richiesta di accesso a documenti.

LA DECISIONE

1 Decisione 93/731

- 1.1 La decisione 93/731 contiene le disposizioni che danno attuazione ai principi sanciti dal codice di condotta congiunto relativo all’accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione.¹ L’obiettivo della decisione è applicare il principio del più vasto accesso possibile dei cittadini alle informazioni, principio che si iscrive nel contesto di una maggiore democraticità delle istituzioni e di una rafforzata fiducia del pubblico nell’amministrazione.²
- 1.2 La procedura che il Consiglio è tenuto a seguire per le richieste di accesso ai documenti è fissata agli articoli 3, 5, 6 e 7 della deci-

¹ GUL 340 del 1993, pag. 41.

² Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998, punto 66.

sione 93/731. La procedura si svolge in due fasi: nella prima fase le richieste sono esaminate dal segretariato generale e il segretario generale risponde al richiedente. In caso di risposta negativa il richiedente ha facoltà di avviare una seconda fase, presentando una richiesta di conferma. In caso di rifiuto della richiesta di conferma è il Consiglio a rispondere al richiedente.

2 La disposizione controversa: l'articolo 3, paragrafo 2

2.1 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731:

"I servizi competenti del segretariato generale si impegnano a trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi."

Il riferimento al segretariato generale indica che nella prima fase di presentazione della richiesta si contempla la possibilità di una soluzione equa, in conformità alla disposizione corrispondente del codice di condotta, che prevede inoltre che tale soluzione equa vada ricercata *"di concerto con i richiedenti"*.¹

2.2 Né l'articolo 3, paragrafo 2, né la disposizione corrispondente del codice di condotta prevedono espressamente una deroga alla regola generale dell'accesso del pubblico che possa essere invocata per respingere parte di una richiesta di accesso a documenti. Nel caso in oggetto, tuttavia, il Consiglio ha invocato l'articolo 3, paragrafo 2 quale motivazione per rifiutare la richiesta di conferma da parte del denunciante per i nove documenti che il segretariato generale non gli aveva messo a disposizione.

2.3 Il denunciante contestava l'interpretazione data dal Consiglio al termine *"richiesta reiterata"*. Egli affermava altresì che la risposta del segretariato generale alla sua prima richiesta si basava erroneamente sul presupposto che l'articolo 3, paragrafo 2 si applichi anche alle richieste per un *numero* molto elevato di documenti.

2.4 Secondo le osservazioni formulate dal Consiglio al Mediatore:

"il concetto di "richiesta reiterata" si riferisce inter alia ai casi nei quali la stessa persona, regolarmente e sistematicamente, richieda, per un lungo periodo di tempo, di ottenere accesso a un elevato numero di documenti dello stesso tipo, anche se non necessariamente identici."

Nelle sue osservazioni il Consiglio affermava inoltre che *"il volume dei documenti richiesti è un criterio distinto in base al quale si può giustificare l'applicazione di una soluzione equa, anche se la richiesta non è reiterata."*

¹ *"Di concerto con i richiedenti l'istituzione in causa è tenuta a trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi."*

- 2.5 Appare pertanto che la questione controversa tra il denunciante e il Consiglio verta sull'interpretazione dei termini "richieste reiterate" e "documenti voluminosi" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731. Nessuno dei due termini è definito nella decisione né peraltro nel codice di condotta.

3 L'interpretazione dei termini "richieste reiterate" e "documenti voluminosi"

- 3.1 Per quanto l'articolo 3, paragrafo 2 possa essere legittimamente invocato dal Consiglio per respingere parte di una richiesta di accesso a documenti, tale disposizione rappresenta una deroga alla norma generale sancita dalla decisione 93/731. In conformità della giurisprudenza del Tribunale di Primo Grado, allorché vengono sanciti un principio generale e le deroghe a tale principio, l'interpretazione e l'applicazione di siffatte deroghe deve essere severa e tale da non inficiare l'applicazione della norma generale.¹
- 3.2 La decisione 93/731 conferisce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti del Consiglio. Chiunque ha facoltà di presentare una richiesta per ottenere accesso a qualunque documento del Consiglio, senza essere tenuto ad addurre alcun motivo per giustificare tale richiesta.² Il Consiglio non è dunque legittimato a impedire l'accesso ai documenti in forza di un atteggiamento negativo riguardo allo scopo per il quale la richiesta è stata avanzata o nei confronti della persona che l'ha formulata.
- 3.3 Il termine "richiesta reiterata" pare riferito implicitamente alle richieste formulate per il medesimo documento. In tale accezione gli effetti pratici dell'articolo 3, paragrafo 2 implicano la possibilità di una soluzione equa che consenta ai servizi del Consiglio di dare efficacemente seguito alle richieste reiterate per lo stesso documento presentate dalla medesima persona, la quale spera o sostiene che le circostanze che hanno indotto ai precedenti rifiuti siano mutate.
- 3.4 Estendere il significato di "richieste reiterate" anche alle richieste presentate dalla medesima persona per documenti diversi potrebbe inficiare l'applicazione della norma generale: la decisione 93/731 non impone limite alcuno al numero di documenti per i quali un cittadino può di diritto avanzare richiesta. In assenza di un siffatto limite, inoltre, l'interpretazione del Consiglio potrebbe violare il principio della certezza del diritto, in quanto non consentirebbe di sapere in anticipo quanti documenti diversi possono

¹ Causa T-194/94, *John Carvel and Guardian Newspapers / Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-2765; T-105/95, *World Wide Fund for Nature (WWF) / Commissione*, Racc. 1997, pag. II-313; Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998.

² Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998, punto 109.

essere richiesti prima che il Consiglio consideri la richiesta “una richiesta reiterata.”

- 3.5 Interpretare l'articolo 3, paragrafo 2 nel senso di includervi tutte le richieste per un *numero* molto elevato di documenti comporta nella pratica il medesimo risultato di un'interpretazione di “richiesta reiterata” nel senso di includervi tutte le richieste presentate dalla medesima persona per documenti diversi.
- 3.6 Il Mediatore ha ritenuto pertanto che il Consiglio abbia interpretato erroneamente l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 e che esso non avesse il diritto di invocare il suddetto articolo per respingere parte della richiesta di documenti presentata dal denunciante nel caso in oggetto. Il termine “richiesta reiterata” all'articolo 3, paragrafo 2 non implica le richieste presentate dalla medesima persona per documenti diversi, né l'articolo può essere interpretato nel senso di includere tutte le richieste presentate per un *numero* molto elevato di documenti. La massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario è comunque la Corte di giustizia.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto si è reputato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Il Mediatore ritiene che il Consiglio abbia interpretato erroneamente l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 e che esso non avesse il diritto di invocare il suddetto articolo per respingere parte della richiesta di documenti presentata dal denunciante nel caso in oggetto. Il termine “richiesta reiterata” all'articolo 3, paragrafo 2 non implica le richieste presentate dalla medesima persona per documenti diversi, né l'articolo può essere interpretato nel senso di includere tutte le richieste presentate per un *numero* molto elevato di documenti. Si ricorda comunque che la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

L'articolo 7, paragrafo 3 della decisione del Consiglio 93/731 prevede espressamente che il denunciante la cui richiesta di conferma sia respinta venga informato della possibilità di presentare una denuncia al Mediatore europeo. La nota critica del Mediatore implicava che il Consiglio avrebbe dovuto riesaminare la richiesta di conferma del denunciante presentata in data 17 aprile 1997 e fornire accesso ai documenti richiesti, a meno che non ricorressero gli estremi di una delle deroghe di cui all'articolo 4 della decisione 93/731. Poiché spettava al Consiglio riesaminare la richiesta e comunicare l'esito di tale riesame al denunciante il Mediatore ha archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Nelle sue osservazioni il Consiglio riferiva in merito all'introduzione di un sistema che prevede la corresponsione di un diritto in corrispettivo dell'ac-

cesso ai documenti a norma della decisione del Consiglio 93/731. Il Mediatore ha concordato con il Consiglio che tale sistema è giuridicamente irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731.

Tuttavia, nelle sue osservazioni il Consiglio esprimeva altresì la legittima preoccupazione di salvaguardare l'efficienza della propria amministrazione. In tal senso il Mediatore ha osservato che gli Stati membri, che hanno una lunga esperienza nell'amministrare l'accesso del pubblico ai documenti, spesso si affidano a un sistema di riscossione di diritti per tutelarsi dalle richieste di documenti che comportano un pesante onere amministrativo.

CONSIGLIO: ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 1056/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

I Nel luglio 1996, il signor B. ha scritto al Segretariato Generale del Consiglio chiedendo una copia del calendario delle riunioni dei gruppi direttivi e dei gruppi di lavoro nel campo della giustizia e degli affari interni durante il periodo della Presidenza irlandese (luglio - dicembre 1996). La sua richiesta si basava sulla decisione del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio¹ (in prosieguo la "decisione 93/731").

Con lettera del 29 luglio 1996, il Segretariato Generale del Consiglio respingeva la sua richiesta. La lettera in questione faceva riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731 che recita quanto segue

"La richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio, bensì direttamente all'autore del documento."

La lettera dichiarava che la responsabilità del calendario delle riunioni compete alla Presidenza e non al Segretariato Generale del Consiglio, e che il signor B. doveva pertanto rivolgersi direttamente alla Presidenza irlandese. Il 15 agosto 1996, egli ha scritto alla Rappresentanza Permanente irlandese presso l'Unione europea con richiesta di trasmettergli il calendario delle riunioni. La richiesta è stata respinta con la motivazione che *"non si intendeva rendere disponibile al pubblico l'informazione in questione"*.

Il signor B. sosteneva che il Segretariato Generale aveva avuto torto a rifiutargli una richiesta fatta in base all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione

¹ Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, GU L 340 del 1993, pag. 43.

93/731 in quanto la Presidenza non è "un'altra istituzione o un altro organo comunitario" bensì piuttosto una funzione o un ufficio del Consiglio stesso.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio, il cui parere sulla denuncia conteneva i seguenti punti:

"Nella fattispecie, il Segretariato Generale ha ritenuto che il calendario dettagliato costituisse soltanto uno strumento informale per l'organizzazione dei lavori del Consiglio, dato che viene costantemente aggiornato dalla Presidenza e non viene né sistematicamente distribuito né archiviato dal Segretariato. Le date delle riunioni fissate nei calendari sono provvisorie e vengono formalizzate soltanto convocando ufficialmente la riunione via telex.

Pertanto, dal momento che il Segretariato Generale non era in grado di determinare con precisione se la versione del calendario delle riunioni in suo possesso fosse la versione definitiva, ha chiesto al signor B. di rivolgersi direttamente alla Presidenza, essendo questa l'unica istanza in grado di fornire informazioni precise riguardo all'attuale stato della sua programmazione.

Alla luce degli argomenti del signor B., il Segretario Generale sta ora riconsiderando la sua prassi e la sua interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731/CE per quanto riguarda l'accesso a documenti di questo genere."

In risposta alla richiesta del Mediatore di ottenere ulteriori informazioni, il Consiglio ha confermato di aver già modificato la sua prassi e che il Segretariato Generale aveva accordato l'accesso ai calendari distribuiti dalla Presidenza lussemburghese. Ha inoltre proclamato la sua intenzione di seguire in futuro la stessa linea di condotta per casi simili.

Il Consiglio ha anche chiarito che tali calendari non hanno carattere ufficiale e vincolante e che sono soggetti ad essere modificati durante tutto il periodo della Presidenza e che la convocazione ufficiale delle riunioni avviene mediante telex in cui vengono indicate le date e gli ordini del giorno.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il signor B. ha esposto, in sintesi, le seguenti argomentazioni:

- (i) La risposta del Consiglio aveva chiarito che ora il Consiglio mette a disposizione copie dei calendari delle riunioni sulla giustizia e gli affari interni tenute sotto ciascuna Presidenza. Tale elemento della denuncia è stato pertanto soddisfatto.

- (ii) Il Consiglio ha omesso di rispondere all'affermazione che la Presidenza non è "un'altra istituzione o un altro organo comunitario" ai termini dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731.
- (iii) Il Consiglio continuava a rifiutare l'accesso a taluni documenti adducendo questo motivo. Il signor B. si riferiva in particolare agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU". La sua richiesta di conferma di accesso a tali documenti, datata 28 luglio 1997, era stata respinta dal Consiglio con il motivo che tali ordini del giorno venivano elaborati congiuntamente dalla Presidenza, dalla Commissione e dalle autorità degli SU e che l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731 trovava applicazione poiché gli ordini del giorno in questione non erano preparati sotto l'esclusiva responsabilità del Consiglio o della sua Presidenza.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un accurato esame del parere del Consiglio e delle osservazioni del denunciante, è apparso necessario svolgere ulteriori indagini: in primo luogo per chiarire la posizione del Consiglio in merito allo status della sua Presidenza nei termini dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sull'accesso del pubblico ai documenti e, in secondo luogo, poiché le osservazioni del denunciante avevano sollevato un nuovo problema, vale a dire il rifiuto della sua richiesta di conferma del 28 luglio 1997 della domanda di accedere agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU".

La risposta del Consiglio

Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di fornire ulteriori informazioni in materia, il Consiglio ha dichiarato di non ritenere la Presidenza "un'altra istituzione", distinta dal Consiglio, ai termini dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731. Il Consiglio ha poi dichiarato che occorre operare una distinzione tra:

"documenti redatti dallo Stato membro che detiene la Presidenza nella sua qualità di Presidenza del Consiglio e

documenti redatti da tale Stato membro non relativi al suo ruolo di Presidenza del Consiglio."

Il Consiglio ha inoltre espresso il parere che l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731 sia applicabile alla seconda categoria di documenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU", il Consiglio ha dichiarato quanto segue:

"La risposta negativa alla richiesta del signor B. in data 28 luglio 1997 ... non era motivata dal fatto che la Presidenza, la quale aveva contribuito all'elaborazione del documento venisse considerata "un'altra istituzione" ai termini dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731/EC. In questo caso particolare gli ordini del giorno in questione non erano

stati preparati sotto la responsabilità esclusiva della Presidenza, ma congiuntamente dalla Presidenza, dalla Commissione e dalle autorità degli SU."

Le osservazioni complementari del denunciante

Nelle sue osservazioni alla risposta del Consiglio, il signor B. ha dichiarato di essere compiaciuto che il Consiglio non considerasse più la propria Presidenza come un'altra istituzione, distinta dal Consiglio. In breve, egli sosteneva anche i seguenti argomenti:

- (i) Un documento redatto da uno Stato membro che viene inserito in un ordine del giorno ufficiale di un Consiglio della giustizia e degli affari interni e che viene successivamente approvato o adottato in tale sede diventa parte dell'*acquis* della giustizia e degli affari interni e dovrebbe essere passibile di un'applicazione della decisione 93/731; anche un documento che non sia successivamente approvato o adottato ma che sia parte del processo di messa a punto o di attuazione di politiche dovrebbe essere passibile di tale applicazione.
- (ii) La motivazione addotta dal Consiglio per spiegare il suo diniego di accesso agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU" era inaccettabile: i cittadini europei dovrebbero potersi rivolgere al Consiglio ai termini della decisione 93/731 per avere accesso ai documenti di cui la Presidenza del Consiglio è coautore.

LA DECISIONE

1 Accesso ai calendari delle riunioni del Consiglio

- 1.1 La denuncia originaria riguardava un rifiuto di accesso ai calendari delle riunioni del Consiglio in programma per la Presidenza irlandese (luglio-dicembre 1996).
- 1.2 L'indagine del Mediatore ha stabilito che il Consiglio aveva modificato la sua prassi accordando l'accesso ai calendari distribuiti dalla Presidenza lussemburghese. Il Consiglio aveva inoltre manifestato la sua intenzione di seguire la stessa politica in casi analoghi in futuro. Il denunciante si era dichiarato soddisfatto di tale risposta.
- 1.3 Il Consiglio ha pertanto compiuto dei passi per risolvere in maniera soddisfacente per il denunciante tale aspetto della denuncia.

2 Lo status della Presidenza

- 2.1 Nel rifiutare la richiesta del denunciante di accedere ai calendari delle riunioni del Consiglio quest'ultimo aveva fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 93/731/EC sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. Il denun-

ciante aveva sostenuto che la motivazione del Consiglio era errata poiché la Presidenza non è "un'altra istituzione o un altro organo comunitario" ai termini dell'articolo 2, paragrafo 2.

- 2.2 Durante l'indagine del Mediatore, il Consiglio ha dichiarato espresamente di non ritenere che la sua Presidenza sia "un'altra istituzione" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731. Il denunciante ha dichiarato di essere soddisfatto di tale risposta.
- 2.3 Il Consiglio ha pertanto compiuto dei passi per risolvere tale aspetto della denuncia e ha in tal modo dato soddisfazione al denunciante.
- 2.4 Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di ulteriori informazioni, il Consiglio ha operato una distinzione tra documenti redatti da uno Stato membro nella sua qualità di Presidenza del Consiglio e altri documenti redatti dallo stesso Stato membro. Il denunciante ha inoltre espresso delle osservazioni circa lo status dei documenti elaborati da uno Stato membro e inclusi nell'ordine del giorno ufficiale delle riunioni della giustizia e degli affari interni. Sia la distinzione del Consiglio che le osservazioni del denunciante sembrano riferirsi a casi ipotetici piuttosto che ai documenti oggetto della denuncia. Non è pertanto opportuno che il Mediatore prenda posizione sull'argomento nell'ambito della presente decisione.

3 Il rifiuto di accesso a documenti di cui il Consiglio è coautore

- 3.1 La richiesta del denunciante, datata 28 luglio 1997, di avere accesso agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU", era stata respinta dal Consiglio, poiché gli ordini del giorno in questione erano stati elaborati congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dalla Commissione e dalle autorità degli SU e poiché il caso era contemplato dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 93/731 dato che gli ordini del giorno in questione non erano preparati sotto la responsabilità esclusiva del Consiglio o della sua Presidenza.
- 3.2 L'obiettivo della decisione 93/731 è di rendere concreto il principio del più ampio accesso possibile da parte dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nell'amministrazione.¹
- 3.3 L'articolo 2, paragrafo 2 non è presentato sotto forma di un'eccezione alla regola generale dell'accesso pubblico. In pratica, tuttavia, esso funziona da eccezione, dato che la sua conseguenza è che i documenti provenienti dall'esterno sono completamente

¹ Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Council*, sentenza 17 giugno 1998, punto 66.

esclusi dal campo di applicazione della regola generale. Includere nella portata dell'articolo 2, paragrafo 2, documenti dei quali il Consiglio è coautore amplierebbe notevolmente la portata di questa eccezione *de facto*.

- 3.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, quando si stabilisce un principio generale e si formulano eccezioni a tale principio, queste ultime devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale.¹
- 3.5 Né la formulazione espressa dell'articolo 2, paragrafo 2 né la giurisprudenza succitata sostengono la posizione del Consiglio che i documenti di cui è coautore rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2. Risulta pertanto che il rigetto da parte del Consiglio della richiesta del denunciante di avere accesso agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU" si sia basato su un'applicazione errata della decisione 93/731. Va ricordato, tuttavia, che l'autorità suprema in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

CONCLUSIONE

Il Consiglio ha preso delle iniziative per risolvere gli aspetti della denuncia trattati nelle parti 1 e 2 della presente decisione ed ha con ciò dato soddisfazione al denunciante.

Per quanto riguarda l'aspetto trattato nella parte 3 della presente decisione, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:

Né la formulazione espressa dell'articolo 2, paragrafo 2 né la giurisprudenza del Tribunale di primo grado sostengono la posizione del Consiglio che i documenti di cui è coautore rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2. Risulta pertanto che il rigetto da parte del Consiglio della richiesta del denunciante di avere accesso agli ordini del giorno del "Comitato degli alti funzionari" e della "Task Force UE-SU" si sia basato su un'applicazione errata della decisione 93/731. Va ricordato, tuttavia, che l'autorità suprema in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

L'articolo 7, paragrafo 3 della decisione del Consiglio 93/731 prevede espressamente che un richiedente la cui richiesta volta ad ottenere l'accesso ai documenti viene respinta, venga informato della possibilità di presentare denuncia al Mediatore. L'osservazione critica del Mediatore implica che il Consiglio dovrebbe riconsiderare la richiesta del denun-

¹ Cfr. cause T-194/94, *John Carvel and the Guardian Newspapers / Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-2765; T- 105/95, *World Wide Fund for Nature (WWF) / Commissione*, Racc. 1997, pag. II-313; T-174/95 (nota 1 succitata).

ciante datata 28 luglio 1997 e consentire l'accesso ai documenti richiesti, a meno che non trovino applicazione una o più eccezioni di cui all'articolo 4 della decisione 93/73.

Dato che spettava al Consiglio tale revisione della posizione presa e comunicarne il risultato al denunciante, il Mediatore ha archiviato il caso.

RIFIUTO DI ACCESSO A DOCUMENTI: RAGIONAMENTO INADEGUATO

Decisione sulla denuncia 1057/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1996, il signor B. scriveva al Consiglio per chiedere copia di 24 relazioni esaminate nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutasi in data 9-10 marzo 1994, nonché copia di 17 relazioni esaminate nella riunione del Comitato "K4" dei giorni 3-4 marzo 1994. Tale richiesta era formulata sulla base della decisione del Consiglio relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio¹ (di seguito denominata "decisione 93/731").

Il Segretariato generale del Consiglio concedeva l'accesso a 17 dei 41 documenti per i quali esso era stato richiesto, rifiutando invece l'accesso ai restanti 24. Il denunciante presentava al Consiglio richiesta di conferma relativamente all'accesso a 23 dei documenti per i quali esso gli era stato negato. La Presidenza del Consiglio rispondeva concedendo l'accesso a 7 di tali documenti, ma ribadiva il diniego per i rimanenti 16.

La denuncia verteva su 15 dei documenti per i quali il Consiglio aveva negato l'accesso. Il Consiglio motivava il proprio diniego come segue:

"Con riferimento ai documenti 5375/95; 5406/95+COR1, 5405/95; 5354/95; 5319/95; 11020/93; 11565/93; 11151/93; 10448/93; SN 1100/94, l'esame della Sua domanda ha richiesto che venisse considerato il necessario equilibrio fra il Suo interesse ad accedere a detti documenti e l'interesse del Consiglio nel tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni. Il Consiglio ne ha concluso che questo secondo interesse risultasse, nel caso concreto, preponderante, particolarmente in forza del fatto che i documenti in questione registrano in dettaglio posizioni espresse dagli Stati membri in ordine a Convenzioni introdotte soltanto di recente o ad altri strumenti giuridici tuttora in corso di discussione o comunque adottati molto recentemente. Detti documenti contengono altresì informazioni a carattere interno concernenti le procedure di assunzione del personale delle Istituzioni e la selezione di consulenti in materia di giustizia e affari interni. Inoltre, uno di tali documenti costituisce un documento di lavoro interno, di contenuto organizzativo, concernente la protezione di informazioni riservate, mentre altri documenti

¹ Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, GU L 340 del 1993, pag. 43.

in oggetto contengono pareri del Servizio giuridico del Consiglio a esclusivo uso del Consiglio stesso ai fini delle proprie deliberazioni, ancorché non vincolanti.

Per quanto attiene agli altri documenti, i criteri rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio 93/731/CE sono i seguenti:

- protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica)
documenti 12247/1/94; SN 1053/94; 10166/4/94;
9908/2/93+ADD 1*
- protezione dell'interesse pubblico (relazioni internazionali)
documento 5121/95.*

La natura delle informazioni contenute in questi documenti, con particolare riferimento alla lotta al crimine organizzato all'interno e all'esterno dell'Unione europea, ha condotto il Consiglio alla conclusione che l'accesso a detti documenti non debba essere autorizzato."

La denuncia presentata al Mediatore verteva sul fatto che le motivazioni addotte dal Consiglio, sopra riportate, risultavano insufficienti. In particolare, il denunciante rilevava che i termini "introdotte soltanto di recente" e "adottati molto recentemente" non avrebbero alcuna base ai sensi della decisione 93/731.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

In sintesi, nel proprio parere il Consiglio affermava di essersi attenuto all'obbligo di motivare il negato accesso alla documentazione in questione in conformità ai principi sanciti dalla vigente giurisprudenza.

"L'accesso a un gruppo di documenti, chiaramente identificato, è stato negato al fine di tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio in ossequio all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731/CE, mentre l'accesso a un altro gruppo di documenti, chiaramente identificato, è stato negato per ragioni di interesse pubblico (sicurezza pubblica e relazioni internazionali), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 93/731/CE.

(...)

Con riferimento ai documenti ai quali l'accesso non è stato autorizzato in base dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 93/731/CE, la lettera del 2 maggio 1996 adduce ragioni sufficientemente impellenti per giustificare l'applicazione della deroga per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

Con riferimento ai documenti ai quali l'accesso non è stato autorizzato in base all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731/CE, va rilevato che il Consiglio non ha negato l'accesso agli stessi in quanto relativi a

testi 'introdotti soltanto di recente', come asserito dal signor B. nella sua denuncia. La giustificazione addotta a motivazione del diniego risiede piuttosto nel fatto che detti documenti registrino in dettaglio posizioni espresse dagli Stati membri e che pertanto l'interesse del Consiglio verso la tutela della segretezza delle proprie deliberazioni risulti preponderante rispetto all'interesse del signor B. Ad ottenere l'accesso a tali documenti."

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere del Consiglio, il denunciante riconosceva che l'accesso ad alcuni dei documenti in oggetto potesse essere legittimamente rifiutato. Egli ribadiva tuttavia la validità della propria denuncia in relazione ai documenti 10448/93, 5354/95, 5319/95, SN 1053/94 e 5121/95 e chiedeva al Mediatore di esaminare se il negato accesso a tali documenti fosse giustificato.

LA DECISIONE

1 Le affermazioni del denunciante

- 1.1 Il denunciante affermava che le motivazioni addotte dal Consiglio a giustificazione del negato accesso ad alcuni dei documenti menzionati nella richiesta di conferma da lui presentata in data 2 aprile 1996 erano insufficienti. Nelle sue osservazioni, il denunciante accettava il negato accesso ad alcuni dei documenti ma ribadiva la sua richiesta in relazione ad altri documenti.

2 I principi giuridici

- 2.1 L'articolo 4 della decisione 93/731 contempla due categorie di deroghe al principio dell'accesso generalizzato del pubblico ai documenti del Consiglio.
- 2.2 L'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce che l'accesso a un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini). Al fine di dimostrare che la divulgazione di un dato documento potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio è tenuto a considerare per ciascun documento richiesto se, alla luce delle informazioni disponibili, la divulgazione possa effettivamente arrecare pregiudizio a uno dei vari aspetti dell'interesse pubblico sottoposti a tutela. In caso affermativo, il Consiglio è tenuto a negare l'accesso ai documenti in questione.¹

¹ Causa T-124/96 *Interporc / Commissione*, sentenza 6 febbraio 1998, punto 52; Causa T-83/96, *Gerard van der Wal / Commissione*, sentenza 19 Marzo 1998, punto 43; Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998.

- 2.3 L'articolo 4, paragrafo 2 stabilisce che il Consiglio può rifiutare l'accesso a un documento per tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni. Il Consiglio deve fare uso del margine di discrezionalità di cui gode, applicando l'articolo 4, paragrafo 2 al fine di reperire un genuino equilibrio tra l'interesse del cittadino nell'ottenimento del documento, da un lato, e dall'altro l'interesse del Consiglio stesso nel mantenimento della segretezza delle sue deliberazioni.¹
- 2.4 In base alla vigente giurisprudenza, la notifica delle ragioni addotte per il negato accesso a un documento deve precisare, almeno per ognuna delle categorie di documenti in questione, le motivazioni specifiche in base alle quali il Consiglio ritiene che la divulgazione di quei documenti rientri nell'ambito di una delle deroghe previste nella decisione 93/731.

3 Il diniego di accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1

- 3.1 L'accesso a due dei documenti in questione è stato rifiutato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. In risposta alla richiesta di conferma del denunciante, il Consiglio esponeva quanto segue:

"La natura delle informazioni contenute in questi documenti, con particolare riferimento alla lotta al crimine organizzato all'interno e all'esterno dell'Unione europea, ha condotto il Consiglio alla conclusione che l'accesso a detti documenti non debba essere autorizzato"

- 3.2 Secondo il Tribunale di Primo Grado, il concetto di sicurezza pubblica può contemplare situazioni in cui l'accesso del pubblico a determinati documenti potrebbe ostacolare l'impegno delle autorità per la prevenzione di attività criminose.² Il riferimento del Consiglio alla lotta al crimine organizzato è quindi pertinente ai fini di uno degli aspetti dell'interesse pubblico sottoposti a tutela dall'articolo 4, paragrafo 1.
- 3.3 Nella sua risposta alla richiesta di conferma del denunciante, il Consiglio menzionava "la lotta al crimine organizzato" senza tuttavia fornire ulteriori delucidazioni in merito al legame tra tale lotta e la "natura delle informazioni" contenute nei documenti. Il Mediatore ha quindi concluso che il Consiglio sia venuto meno all'obbligo di fornire al denunciante le motivazioni particolari in base alle quali ha ritenuto che la divulgazione dei documenti ricadesse nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1.

¹ Causa T-194/94 *John Carvel and Guardian Newspapers / Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-2765, punti 64 e 65.

² Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998.

4 Il diniego d'accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

- 4.1 Nella sua risposta alla richiesta di conferma presentata dal denunciante, il Consiglio menziona numerosi fattori diversi a sostegno del negato accesso ai 10 documenti in base all'articolo 4, paragrafo 2. Tuttavia, nelle osservazioni rivolte al Mediatore il Consiglio ha affermato che:

"La giustificazione addotta a motivazione del diniego risiede piuttosto nel fatto che detti documenti registrino in dettaglio posizioni espresse dagli Stati membri e che pertanto l'interesse del Consiglio verso la tutela della segretezza delle proprie deliberazioni risulti preponderante rispetto all'interesse del signor B. nell'accesso a tali documenti."

- 4.2 La giustificazione addotta dal Consiglio a sostegno del diniego d'accesso ai documenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e in particolare l'uso del vocabolo "pertanto", implica che vada rifiutato l'accesso a qualunque documento contenga posizioni nazionali dettagliate, a prescindere dalla proporzione del documento destinata a tali posizioni nazionali o dagli altri contenuti che vi figurano. Il Mediatore non ritiene che tale argomentazione permetta di affermare che il Consiglio abbia assolto all'obbligo di assicurare un corretto equilibrio fra gli interessi in gioco.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto è stato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Nella sua risposta alla richiesta di conferma del denunciante, il Consiglio menzionava "la lotta al crimine organizzato" senza tuttavia fornire ulteriori delucidazioni in merito al legame tra tale lotta e la "natura delle informazioni" contenute nei documenti. Il Mediatore ha quindi concluso che il Consiglio sia venuto meno all'obbligo di fornire al denunciante le motivazioni particolari in base alle quali ha ritenuto che la divulgazione dei documenti ricadesse nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1.

La giustificazione addotta dal Consiglio a sostegno del diniego d'accesso ai documenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e in particolare l'uso del vocabolo "pertanto", implica che vada rifiutato l'accesso a qualunque documento contenga posizioni nazionali dettagliate, a prescindere dalla proporzione del documento destinata a tali posizioni nazionali o dagli altri contenuti che vi figurano. Il Mediatore non ritiene che tale argomentazione permetta di affermare che il Consiglio abbia assolto all'obbligo di assicurare un genuino equilibrio fra gli interessi in gioco.

In relazione a entrambe le note critiche sopra menzionate, va ricordato che la massima autorità per il significato e l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

L'articolo 7, paragrafo 3 della decisione del Consiglio 93/731 prevede espressamente che il denunciante la cui richiesta di conferma sia respinta venga informato della possibilità di presentare una denuncia al Mediatore europeo. L'osservazione critica del Mediatore implica che il Consiglio dovrebbe riesaminare la richiesta di conferma del denunciante presentata in data 2 aprile 1996 e fornire accesso ai documenti richiesti, a meno che non ricorrano gli estremi di una delle deroghe di cui all'articolo 4 della decisione 93/731. Poiché spetta al Consiglio riesaminare la richiesta e comunicarne l'esito al denunciante, il Mediatore ha archiviato il caso.

CONCORSO PUBBLICO: OMISSIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDO A POSSIBILI MEZZI DI RICORSO

Decisione sulla denuncia 16/97/JMA presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio del 1997 il signor B.S. presentava al Mediatore europeo una denuncia relativa alla decisione del Comitato di selezione del concorso generale Consiglio/C/374 di respingere la sua domanda di ammissione.

Il Comitato di selezione giustificava la propria decisione adducendo che il denunciante non avrebbe documentato la conoscenza di una seconda lingua comunitaria. Né la lettera del Comitato di selezione, né il bando di concorso menzionavano le possibili vie di ricorso contro la decisione in oggetto.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor B.S. rivendicava il diritto del cittadino di contestare una decisione presa dall'amministrazione comunitaria. Egli asseriva altresì di essere stato impossibilitato ad esercitare tale diritto in quanto non aveva ricevuto al riguardo informazioni adeguate da parte del Consiglio.

LA DENUNCIA

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio. Nel suo parere, l'istituzione faceva anzitutto rilevare che il denunciante non aveva provveduto a inoltrare alcun reclamo al Consiglio stesso prima di rivolgersi al Mediatore.

Quanto alla presunta mancanza di vie di ricorso contro la decisione del Comitato di selezione, il Consiglio evidenziava una serie di possibili alternative di cui il denunciante avrebbe potuto avvalersi. In primo luogo, egli avrebbe potuto presentare ricorso al Tribunale di prima istanza ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto dei funzionari entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione del Comitato di selezione, senza necessità di un preventivo ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

In alternativa, egli avrebbe potuto presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto del personale entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione del Comitato di selezione. 86 candidati che si erano visti respingere avevano seguito questa strada e presentato reclamo

al Segretariato generale del Consiglio. Al fine di garantire l'adeguato esame di tali ricorsi, le prove scritte del concorso erano state previste per il 26 aprile del 1997, parecchi mesi dopo la decisione del Comitato di selezione in merito all'ammissione dei candidati.

Il Consiglio affermava inoltre che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, per evitare di sovraccaricare l'organizzazione dei concorsi con un numero eccessivo di candidati, il Segretariato generale non era tenuto a richiamare l'attenzione dei candidati esclusi sui possibili strumenti di ricorso.

Tuttavia il Consiglio aggiungeva che, in concorsi più recenti, al fine di garantire ai candidati vie di ricorso informali, il Segretariato generale aveva espressamente incluso nel bando di concorso una disposizione con la quale i candidati esclusi venivano informati della possibilità di chiedere che il Comitato di selezione riconsiderasse in tempi brevi le rispettive candidature.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante indicava in primo luogo che, non essendo stato informato dal Consiglio del suo diritto a presentare ricorso, non poteva essere in grado di sapere se per adire la Corte di giustizia fosse necessario un preventivo reclamo al Comitato di selezione. Il fatto che altri 86 candidati avessero contestato la decisione del Comitato di selezione non poteva comunque giustificare la mancata comunicazione dei suoi diritti di ricorso e delle relative formalità da parte del Comitato.

Il denunciante menzionava inoltre la regolamentazione vigente per situazioni analoghe in Spagna, indicando che, in base alla legislazione spagnola in materia di procedura amministrativa, l'amministrazione pubblica interessata è tenuta a informare il destinatario di una determinata decisione degli strumenti di ricorso contro la stessa, come requisito essenziale per la validità di tale atto amministrativo.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità del caso

- 1.1 Ai sensi del sistema istituito dal trattato e ai sensi dello Statuto del Mediatore, la ricevibilità di una denuncia viene stabilita dal Mediatore in conformità con il diritto comunitario. Le istituzioni e gli organi comunitari sono naturalmente invitati a far pervenire al Mediatore europeo le loro opinioni in merito.
- 1.2 Per essere ritenuta ricevibile, la denuncia deve essere preceduta da adeguati tentativi di carattere amministrativo nei confronti delle istituzioni ed organi interessati (articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto). In considerazione delle diverse versioni linguistiche di

questo testo,¹ e tenuto conto dello scopo di tali disposizioni, il Mediatore valuta se siano state esperite le vie amministrative in funzione delle circostanze di ogni caso specifico.

- 1.3 Poiché il presente caso coinvolge una decisione presa dal Comitato di selezione di un concorso generale, contro la quale il denunciante avrebbe potuto presentare ricorso direttamente al Tribunale di prima istanza, il Mediatore ritiene, senza porre ulteriori requisiti, che i criteri di ricevibilità della denuncia siano soddisfatti.

2 L'informazione da fornire al denunciante

- 2.1 Secondo il denunciante, egli non aveva potuto esercitare il diritto di contestare una decisione sfavorevole da parte del Comitato di selezione in quanto non era stato informato dell'esistenza di tale diritto, e tanto meno degli strumenti per avvalersene. Il Consiglio ha tuttavia ribattuto che, informando i candidati circa le loro possibilità di ricorso, l'organizzazione di concorsi con un gran numero di candidati sarebbe risultata più gravosa.
- 2.2 Nel valutare la decisione presa dal Comitato di selezione, occorre considerare debitamente la necessità di garantire un ordinato svolgimento del concorso, particolarmente in presenza di un gran numero di candidati. La Corte di giustizia ha preso in considerazione questo fattore nel definire il dovere del Comitato di selezione di fornire adeguate spiegazioni ai candidati esclusi. Pertanto, nella giurisprudenza consolidata, la Corte ha stabilito che in concorsi con un elevato numero di candidati può essere accettabile che il Comitato di selezione si limiti a comunicare inizialmente ai candidati (esclusi) informazioni circa i criteri di selezione e i risultati della stessa, senza fornire spiegazioni di carattere individuale se non in un secondo tempo.²
- 2.3 Tuttavia, l'organizzazione di concorsi generali non dovrebbe risultare stravolta o indebitamente appesantita dalla comunicazione su moduli standard da parte dei Comitati di selezione ai candidati esclusi di informazioni generali in merito agli strumenti di potenziale ricorso. Una corretta informazione sui diritti che la legislazione comunitaria riconosce ai cittadini e sugli strumenti a tutela di tali diritti costituisce una condizione fondamentale per il pieno esercizio di tali diritti, e quindi per il loro pieno rispetto. Pertanto, per attenersi ai principi di buona amministrazione, il Consiglio

¹ Come affermato nella precedente decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 45/26.7.95/JPB/PD/B-dk, "pare sussistere una lieve discrepanza fra le varie versioni linguistiche di tale disposizione. La versione danese, a giusto titolo, fa uso del termine 'fornødne', dando così l'impressione che tali contatti per via amministrativa siano necessari. D'altro canto, per esempio le versioni inglese, francese, tedesca, spagnola e svedese utilizzano rispettivamente i termini 'appropriate', 'appropriées', 'geeigneteten', 'adecuadas' e 'lämpligå, che paiono indicare l'obbligo di procedere a contatti amministrativi adeguati". Mediatore europeo, Relazione annuale 1996, pag. 45.

² Causa 225/82 Verzyck / Commissione, Racc. 1983, pag. 1991, punto 16.

dovrebbe garantire, nei suoi rapporti con i cittadini, che essi siano adeguatamente informati dei loro diritti e doveri. Ciò vale particolarmente nei casi in cui il Consiglio assume l'iniziativa di invitare i singoli cittadini a partecipare a concorsi generali finalizzati all'assunzione di funzionari per il suo organico.

- 2.4 Tuttavia, l'organizzazione di concorsi generali non dovrebbe risultare stravolta o indebitamente appesantita dalla comunicazione su moduli standard da parte dei Comitati di selezione ai candidati esclusi di informazioni generali in merito agli strumenti di potenziale ricorso. Una corretta informazione sui diritti che la legislazione comunitaria riconosce ai cittadini e sugli strumenti a tutela di tali diritti costituisce una condizione fondamentale per il pieno esercizio di tali diritti, e quindi per il loro pieno rispetto. Pertanto, per attenersi ai principi di buona amministrazione, il Consiglio dovrebbe garantire, nei suoi rapporti con i cittadini, che essi siano adeguatamente informati dei loro diritti e doveri. Ciò vale particolarmente nei casi in cui il Consiglio assume l'iniziativa di invitare i singoli cittadini a partecipare a concorsi generali finalizzati all'assunzione di funzionari per il suo organico.

Alla luce di tale nuova politica messa in atto dal Consiglio, non v'era motivo che il Mediatore indagasse ulteriormente su questo aspetto del caso.

3 L'omissione di informazioni dettagliate nel bando di concorso

- 3.1 Il Comitato di selezione aveva motivato la sua decisione di escludere la candidatura del denunciante sostenendo che egli non avesse documentato la conoscenza di una seconda lingua comunitaria.
- 3.2 In base alle Condizioni specifiche per l'ammissione al concorso (paragrafo B del bando di concorso), era necessario documentare titoli di studio (*lettera a*), esperienza professionale (*lettera b*), conoscenza della dattilografia (*lettera c*) ed età (*lettera e*). Soltanto per questi aspetti il bando di concorso richiedeva in modo specifico qualche forma di attestazione, tramite certificati o altra prova fornita per iscritto.
- 3.3 È buona prassi amministrativa fornire informazioni il più possibile accurate circa le condizioni di idoneità a coprire un posto. Tali informazioni dovrebbero consentire agli interessati di stabilire se candidarsi, e quali siano i documenti rilevanti ai fini del concorso da allegare alla domanda.¹ Il bando di concorso risponde allo scopo di informare adeguatamente il candidato a un determinato concorso dei requisiti e delle condizioni richieste. Nel caso in esame, il bando di concorso non precisava esplicitamente fra i requisiti la presentazione di documenti che comprovassero la

¹ Causa T-158/89, *Van Hecken / Comitato economico e sociale*, Racc. 1991, pag II-1341.

conoscenza di una seconda lingua comunitaria; non era pertanto ragionevole attendersi che il denunciante presentasse tali documenti. Il Consiglio ha quindi omesso di fornire al denunciante informazioni chiare e complete circa il fatto l'esigenza di documentare per iscritto la conoscenza di una seconda lingua comunitaria.

CONCLUSIONE

In base delle indagini svolte dal Mediatore sulla presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:

È buona prassi amministrativa fornire informazioni il più possibile accurate circa le condizioni di idoneità a coprire un posto. Tali informazioni dovrebbero consentire agli interessati di stabilire se candidarsi, e quali siano i documenti rilevanti ai fini del concorso da allegare alla domanda. Il bando di concorso risponde allo scopo di informare adeguatamente il candidato a un determinato concorso dei requisiti e delle condizioni richieste. Nel caso in esame, il bando di concorso non precisava esplicitamente fra i requisiti la presentazione di documenti che comprovassero la conoscenza di una seconda lingua comunitaria; non era pertanto ragionevole attendersi che il denunciante presentasse tali documenti. Il Consiglio ha quindi omesso di fornire al denunciante informazioni chiare e complete circa l'esigenza di documentare per iscritto la conoscenza di una seconda lingua comunitaria.

Poiché tale aspetto del caso concerneva procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non si è reputato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ACCESSO AI DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 634/97/PD presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Nel luglio 1997 il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore contro il Consiglio. Con lettera del 19 febbraio 1997 al Consiglio, il denunciante aveva chiesto copia del calendario delle riunioni di vari comitati del Consiglio ed altri documenti. Il Consiglio ha respinto parte delle richieste del denunciante, richiamandosi alla propria decisione 93/731 sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.¹

Per quanto riguarda i calendari, il Consiglio ha comunicato al denunciante la decisione di fornirgli copia dei calendari relativi ad un periodo di sei mesi invece che di due anni e mezzo come richiesto dal denunciante. La decisione è stata presa in base all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731, che impegna il Consiglio a trovare una "soluzione equa" per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi. Il denunciante ha contestato la legalità della decisione, sostenendo che l'ar-

¹ Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, GU L 340 del 1993, pag. 43.

ticolo 3, paragrafo 2 non può applicarsi ad un elevato *numero* di documenti, ma solo a singoli documenti "voluminosi"; secondo il denunciante, nessuno dei calendari comprende all'incirca più di tre pagine.

Per quanto riguarda gli altri documenti, il Consiglio ha rifiutato l'accesso ai seguenti testi:

- *"Schoolchildren/5143"*, un documento che riporta le risposte degli Stati membri ad un questionario riguardante l'applicazione di un'azione comune del 1994 sulle facilitazioni di viaggio nell'Unione europea per gli scolari cittadini di paesi terzi;
- *"CIREA/1452"*, un progetto di relazione contenente informazioni particolareggiate sulle attività del CIRSA nel periodo 1994-1996;¹
- *"Asylum/8418"*, che comprende due documenti contenenti le risposte fornite dagli Stati membri ad un questionario sui principi e le prassi in materia di asilo;
- *"Racism/7141"*, una nota sui crimini a sfondo razziale elaborata da un gruppo di lavoro del Consiglio sul terrorismo.

Nel rifiutare l'accesso a tali documenti, il Consiglio ha comunicato al denunciante le seguenti motivazioni.

Riguardo a *'Schoolchildren/5143'*, il Consiglio ha dichiarato:

"Il documento 5143/1/97 è una nota del Segretariato Generale contenente un elenco di risposte degli Stati membri ad un questionario sull'attuazione della summenzionata azione comune. Tale elenco non è ancora stato esaminato dal gruppo di lavoro competente e la relazione menzionata nell'azione comune non è ancora stata compilata.

Dopo aver valutato l'interesse del richiedente nell'ottenere accesso al documento in contrasto con l'interesse del Consiglio nel tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni, il Consiglio ha concluso che quest'ultimo prevaleva sul primo in questo caso specifico, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione.

La divulgazione di questo documento in questa fase potrebbe nuocere alle discussioni in programma sull'argomento e potrebbe avere effetti negativi sul funzionamento dello scambio di tali informazioni in futuro."

Per quanto riguarda *'CIREA/1452'*, il Consiglio ha dichiarato:

"Dopo aver valutato l'interesse del richiedente nell'ottenere accesso al documento in contrasto con l'interesse del Consiglio nel tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni, il Consiglio ha concluso che que-

¹ CIREA è l'acronimo del Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo

st'ultimo prevaleva sul primo in questo caso specifico, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione [93/731].

Questo documento, che contiene informazioni particolareggiate sul funzionamento del CIRSA, non è ancora stato esaminato né approvato dal Consiglio. Il Consiglio ritiene che la divulgazione di questo documento in questa fase possa nuocere alle discussioni in programma sull'argomento."

Per quanto riguarda 'Asylum/8418' e 'Racism/7141', il Consiglio ha dichiarato che la divulgazione dei due documenti nuocerebbe alla tutela dell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 93/731.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante definiva tale motivazione inadeguata.

Egli avanzava inoltre un'altra accusa, sostenendo che in risposta alla richiesta iniziale dei documenti il Consiglio non aveva valutato gli interessi dei cittadini in termini di apertura in rapporto agli interessi del Consiglio in termini di segretezza. Il denunciante affermava che, ai sensi della decisione 93/731, tale valutazione, richiesta dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, deve svolgersi nell'ambito della risposta alla richiesta iniziale di accesso ai documenti, nonché nella risposta alla richiesta di conferma, che può essere formulata in caso di risposta negativa alla domanda iniziale.

Infine, il denunciante affermava che il fatto che il Consiglio non avesse istituito un registro dei documenti indicava cattiva amministrazione. Sebbene la decisione 93/731 non imponga un obbligo in merito, a giudizio del denunciante l'assenza di un registro dei documenti rende particolarmente difficile per i richiedenti venire a conoscenza dei documenti interni esistenti.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata inoltrata al Consiglio. Riguardo all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731, il Consiglio ha formulato nel suo parere le seguenti osservazioni.

L'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 mira a salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione dell'istituzione in casi eccezionali. Secondo le regole generali di interpretazione giuridica, l'articolo deve essere interpretato nel suo contesto e in un modo tale da garantirne l'effetto pratico.

In questa ottica, l'applicazione di una soluzione equa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 per le richieste reiterate non può riferirsi solo a documenti identici. Il concetto di 'richiesta reiterata' si riferisce tra l'altro ai casi in cui una persona richiede accesso regolarmente e sistematicamente, nell'arco di un lungo periodo di tempo, ad un gran numero di documenti – o persino a tutti i documenti – dello stesso tipo, non necessariamente identici. In questo contesto, il numero di documenti richiesti costituisce uno dei criteri da tenere in considerazione.

Per quanto riguarda i documenti cui è stato negato l'accesso, il Consiglio ha respinto l'accusa di inadeguatezza della motivazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio ha dichiarato di aver preso nota delle argomentazioni addotte dal denunciante ed ha ammesso che sarebbe stato più corretto applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2 nel rifiutare l'accesso ai documenti '*Asylum/8418*' e '*Racism/7141*'.

Riguardo alla presunta mancata valutazione degli interessi nella sua risposta alla richiesta iniziale del denunciante, il Consiglio ha dichiarato che tale disposizione era stata di fatto rispettata. Ha inoltre ritenuto che le proprie risposte fornite al denunciante avevano chiarito l'intenzione di ricorrere alle deroghe del caso, specificandone le ragioni. Il Consiglio ha tuttavia ammesso di non aver dichiarato esplicitamente che la valutazione era stata svolta. In futuro accerterà quindi che sia precisato nella dichiarazione iniziale delle motivazioni che la valutazione degli interessi ha avuto luogo.

Riguardo all'assenza di un registro centrale dei documenti, il Consiglio ha informato il Mediatore che al momento se ne stava esaminando la possibile istituzione. I problemi da risolvere riguardavano la necessità di garantire l'affidabilità e la completezza di tale registro.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito in sostanza il suo reclamo.

LA DECISIONE

L'obiettivo della decisione 93/731 del Consiglio è dare al pubblico il massimo accesso possibile alle informazioni, allo scopo di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni e la fiducia del pubblico nell'amministrazione.¹

1 L'articolo 3, paragrafo 2

La questione sollevata dalla denuncia è identica a quella della denuncia 1053/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio. Si rimanda quindi alla decisione del Mediatore datata 28 luglio 1998 relativa alla suddetta denuncia.

2 La motivazione

- 2.1 In base alla giurisprudenza esistente, la motivazione di una decisione che nega l'accesso ad un documento deve specificare le ragioni per cui il Consiglio ritiene che i documenti richiesti rientrino nel campo di una delle eccezioni previste dalla decisione 93/731.
- 2.2 Per quanto riguarda i documenti '*Schoolchildren/5143*' e '*CIREA/1452*', l'accesso è stato negato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, in base al quale il Consiglio può rifiutare l'accesso ad

¹ Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet (Tidningen Journalisten) / Consiglio*, sentenza 17 giugno 1998, punto 66.

un documento per tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni. La motivazione del Consiglio era basata sulla considerazione che i documenti si riferivano ad argomenti ancora in discussione in seno al Consiglio e che il futuro scambio d'informazioni tra il Consiglio e gli Stati membri poteva essere danneggiato dalla divulgazione di tali documenti.

- 2.3 Il Mediatore ha osservato che, nell'ambito delle norme concernenti l'accesso del pubblico ai documenti, si ritiene importante, in generale, il fatto che la divulgazione di documenti relativi a discussioni in corso può ostacolarne lo svolgimento. Comunque, se l'obiettivo della normativa del Consiglio relativa all'accesso del pubblico ai documenti è quello di rafforzare il carattere democratico e la fiducia del pubblico nelle istituzioni, tale considerazione va applicata con prudenza. Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha fatto riferimento a tale generica considerazione, senza specificare perché fosse pertinente nel caso dei documenti in questione. La motivazione adottata dal Consiglio non consente quindi al Mediatore di accertare se esso abbia applicato correttamente l'articolo 4, paragrafo 2. Il Mediatore ritiene quindi che il denunciante abbia avuto ragione nell'asserire che la motivazione del Consiglio era inadeguata.
- 2.4 Per quanto riguarda i documenti '*Asylum/8418*' e '*Racism/7141*', il Consiglio ha ammesso nel suo parere che il riferimento all'articolo 4, paragrafo 1 era scorretto e che avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 4, paragrafo 2. Il Consiglio dovrà quindi riesaminare il proprio rifiuto di accesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, alla luce delle osservazioni del Mediatore sopra menzionate.

3 L'obbligo di valutare gli interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 in risposta alla richiesta iniziale di accesso ai documenti

Il Mediatore ha osservato che il Consiglio aveva riconosciuto il dovere di valutare gli interessi pertinenti nella fase iniziale di una richiesta di accesso nel caso in cui si avvalga dell'articolo 4, paragrafo 2. Il Consiglio aveva altresì riconosciuto il dovere di precisare nella sua motivazione iniziale il fatto che tale valutazione era stata eseguita. Il Mediatore non ha quindi ritenuto giustificato compiere ulteriori indagini.

4 Il registro dei documenti del Consiglio

Poiché il Consiglio ha manifestato l'intenzione di istituire un registro dei documenti, il Mediatore non ha ritenuto giustificato compiere ulteriori indagini.

CONCLUSIONE

In base alle indagini del Mediatore relative alla denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:

- 1 Il Mediatore ha ritenuto che il Consiglio abbia interpretato in modo scorretto l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 93/731 e che nel caso in esame esso non avesse il diritto di avvalersene per rifiutare in parte la richiesta di documenti presentata dal denunciante. L'espressione "richieste reiterate" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 2 non comprende le richieste presentate dalla stessa persona per accedere a vari documenti, né l'articolo va interpretato in modo da comprendere le richieste riguardanti un *numero* elevato di documenti. Va ricordato, tuttavia, che la massima autorità competente per il significato e l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.
- 2 Rifiutando l'accesso ai documenti '*Schoolchildren/5143*' e '*CIREA/1452*' ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731, il Consiglio aveva fatto riferimento ad una considerazione generica, secondo la quale la divulgazione di documenti nuocerebbe alle discussioni in corso sugli argomenti in essi trattati. Tale motivazione generica non ha consentito al Mediatore di accertare se il Consiglio avesse applicato in modo corretto l'articolo 4, paragrafo 2. Il Mediatore ha quindi ritenuto che il Consiglio non aveva ottemperato all'obbligo di informare il denunciante dei motivi che l'hanno indotto a ritenere che la divulgazione dei documenti in questione avrebbe nuociuto alle proprie procedure.

L'articolo 7, paragrafo 3 della decisione 93/731 del Consiglio dispone espressamente che la decisione di respingere una richiesta di conferma per l'accesso ai documenti deve essere comunicata al richiedente, che è nel contempo informato della possibilità di rivolgersi al Mediatore. Il rilievo critico del Mediatore implicava l'obbligo per il Consiglio di riesaminare le richieste di conferma del denunciante e di concedere l'accesso ai documenti richiesti, a meno che non sia applicabile una delle deroghe di cui all'articolo 4 della decisione 93/731.

Poiché è compito del Consiglio svolgere tale riesame e comunicarne il risultato al denunciante, il Mediatore ha archiviato il caso.

3.5.3 COMMISSIONE EUROPEA

DIGA DI ITOIZ: INCAPACITÀ DELLA COMMISSIONE DI MOTIVARE ADEGUATAMENTE LA SUA VALUTAZIONE DI NON INFRAZIONE

Decisione sulla denuncia 472/6.3.96/XP/ES/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1996, Greenpeace España e l'associazione "Cordinadora" de Itoiz hanno presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione. Nella corrispondenza successiva il signor B. è stato nominato rappresentante dei denunciati. Nella denuncia si dichiarava che la Commissione

non aveva garantito che la decisione delle autorità spagnole di costruire un bacino artificiale a Itoiz, in Navarra, rispettasse le direttive 85/337 e 79/409. Essa si riferiva sia al trattamento riservato dalla Commissione alla denuncia che il signor B. aveva presentato in materia sia alla valutazione della stessa da parte della Commissione.

Nel 1990 il ministro spagnolo dei lavori pubblici aveva approvato la costruzione di un bacino idrico a Itoiz, in Navarra. Si trattava di un progetto di grosse dimensioni, dal momento che sarebbe stata inondata una superficie di 11.500.000 m², con un invaso di 418 hm³.

I denuncianti ritenevano che nelle procedure che avevano portato all'approvazione del progetto di costruzione le autorità spagnole non si fossero attenute alla direttiva 85/337 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.¹ Inoltre, l'associazione riteneva che il progetto costituisse una violazione della direttiva 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.²

In relazione alla prima direttiva, i denuncianti ritenevano che le autorità spagnole non avessero compiuto una corretta valutazione ambientale. In relazione alla seconda direttiva, le associazioni argomentavano che la direttiva 79/409 mira a tutelare l'avifauna selvatica e che l'art. 4 stabilisce che gli Stati membri istituiscano delle zone di protezione speciale. Il paragrafo 4 dell'articolo 4 recita:

"Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione."

Le associazioni denuncianti ritenevano che le autorità spagnole avessero violato tale disposizione nell'interpretazione che le viene data nella giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente con la sentenza 28 febbraio 1991 nella causa C-57/89, *Commissione/Germania*.³ In tale sentenza la Corte si pronunciava sulla possibilità di ridurre una zona di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva. Il testo della Corte recitava:

"[L']interpretazione di quest'ultima disposizione è peraltro confermata dal nono punto della motivazione della direttiva, che rileva la particolare importanza che questa ricollega alle misure di conservazione speciale concernenti gli habitat degli uccelli elencati nell'allegato I al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Ne consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la super-

¹ GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40.

² GUL 103 del 25.4.1979, pag. 1.

³ Racc. 1991, pag. I-883 (la cosiddetta causa Leybucht). Successivamente i denuncianti hanno fatto riferimento anche alla sentenza 2 agosto 1993 nella causa C-355/90, *Commissione / Spagna*, Racc. 1993, pag. I-4221 (la cosiddetta causa Santoña).

ficie di una zona di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali.

Questi motivi debbono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello al quale risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In questo contesto, gli interessi enunciati all'art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non potrebbero essere presi in considerazione."

Stando alle associazioni, il bacino idrico ridurrebbe le zone di protezione speciale e le autorità spagnole intenderebbero costruirlo solo per ragioni economiche. Pertanto, esse ritenevano che la costruzione della diga contravenisse alla giurisprudenza della Corte.

Con questo antecedente, le associazioni unitamente ad alcuni comuni colpiti dalla costruzione del bacino idrico hanno presentato una denuncia alla Commissione europea la quale, come stabilito dall'articolo 155 del trattato CE, ha il compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario. I denunciatori hanno trasmesso una voluminosa documentazione a sostegno della loro posizione.

Con lettera del 21 dicembre 1994, la Commissione ha informato i denunciatori della sua decisione rispetto al loro esposto. Ne riproduciamo il testo.

"Egregi Signori,

con la presente vi comuniciamo che la Commissione ha deciso nella sua riunione del 30 novembre 1994 di archiviare la denuncia che avete trasmesso contro il progetto di bacino idrico a Itoiz. La denuncia è stata registrata nel registro ufficiale delle denunce della Commissione con il numero d'ordine P/4758/92.

Accludo la versione spagnola del comunicato stampa che la Commissione ha ritenuto necessario pubblicare a motivazione della decisione di archiviare il caso.

Vi segnalo che dopo aver esaminato la documentazione da voi fornita nonché dalle competenti autorità, i servizi della Commissione non hanno potuto constatare una violazione del diritto comunitario in materia ambientale, non essendo stato possibile stabilire, sulla base delle circostanze note, che il progetto avrebbe avuto un significativo impatto ambientale ai sensi della direttiva 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione non ha potuto far altro che archiviare il caso.

Vi ringraziamo dell'interesse che voi e gli enti che rappresentate, vale a dire i comuni navarresi di Valle di Lónguida, Aoiz, Valle di Artze, Oroz-Beztelu, la Junta General del Valle di Aezcoa e la "Coordinadora" di Itoiz, avete dimostrato per la conservazione e la protezione dell'ambiente"

Distinti saluti.....". (Tradotta dai servizi del Mediatore).

Il succitato comunicato stampa giustificava nel modo seguente la decisione della Commissione di archiviare il caso:

"La Commissione ha appena chiuso una procedura volta ad accertare un'eventuale infrazione della legislazione relativa all'avifauna selvatica nella regione spagnola di Navarra...

La Commissione è intervenuta a seguito di una denuncia che asseriva che il progetto avrebbe avuto un impatto su due aree, per la precisione la Sierra de Artxuba y Zariquieta e Montes de Areta che in linea di principio sono tutelate dalla direttiva del Consiglio 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Commissione ha esaminato la denuncia principalmente alla luce della direttiva del Consiglio 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche che a far data dal 5 giugno 1994 ha sostituito le disposizioni iniziali della direttiva del 1979.

La Commissione ha condotto un'indagine sul problema in uno spirito di dialogo e di cooperazione con le autorità spagnole da un lato e con i denuncianti e i gruppi ambientalisti dall'altro. I servizi della Commissione hanno esaminato numerosi studi concernenti l'impatto del progetto, e hanno visitato le aree interessate. A tutte le parti in causa è stata data l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista in un'audizione tenutasi a Madrid il 25 ottobre 1994.

L'indagine ha consentito di accertare gli effetti della diga sull'ambiente e di stabilire che tali effetti non erano significativi ai sensi della direttiva del 1992. Dato che non vi sono prove di infrazione del diritto comunitario, la Commissione ha archiviato il caso."

In considerazione degli sforzi compiuti e della voluminosa documentazione fornita alla Commissione, le associazioni hanno giudicato tale decisione insoddisfacente. In particolare, hanno ritenuto che la Commissione non avesse tenuto conto delle loro doglianze relativamente alle direttive 85/337 e 79/409 e che fosse errato da parte di quest'ultima riferirsi alla direttiva 92/43, dato che essa non era entrata in vigore all'epoca del progetto. Alla luce di tali antecedenti, i denuncianti hanno presentato una denuncia al Mediatore. Essa era accompagnata da una cospicua documentazione, comprendente le relazioni della Società spagnola di ornitologia che concludevano che il progetto di Itoiz avrebbe seriamente compromesso l'avifauna nella zona in questione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda il trattamento della denuncia da parte della Commissione, quest'ultima dichiarava in sintesi quanto segue: la denuncia è stata presentata nel luglio 1992 e nel settembre 1992 è stato trasmesso l'avviso di ricevimento. Al tempo stesso la Commissione ha chiesto ai denunciati

ulteriori informazioni. Il 26 novembre 1992 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole. Non avendo queste fatto pervenire alcuna risposta, la Commissione ha inviato un sollecito il 4 febbraio 1993 a cui, il 14 maggio 1993, le autorità spagnole hanno dato seguito. Il caso è stato successivamente discusso in maniera approfondita in una riunione svoltasi a Madrid il 3 marzo 1994 tra rappresentanti della Commissione e autorità spagnole. A seguito di queste discussioni le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione il 21 aprile 1994 una serie di informazioni complementari.

Il caso è stato discusso a livello politico a Lussemburgo l'8 giugno 1994 tra il Commissario Paleokrassas, il Ministro spagnolo signor Borrell, il Segretario di Stato spagnolo signor Narbona e il Presidente del governo della Navarra, signor Alli. Durante tale riunione le autorità spagnole hanno sottolineato l'interesse pubblico del progetto e hanno proposto di adottare le misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il 23 giugno 1994 i rappresentanti dei servizi della Commissione hanno compiuto una visita in loco a Itoiz. A conclusione della visita, essi hanno chiesto informazioni e documenti alle autorità spagnole locali e centrali; in particolare, hanno chiesto una giustificazione del rilevante interesse pubblico del progetto, l'analisi dei siti e delle ubicazioni alternativi presi in considerazione prima di costruire la diga di Itoiz, informazioni sui progetti di irrigazione, una promessa formale che il progetto sarebbe stato sottoposto a una procedura completa di valutazione dell'impatto territoriale, e una discussione aperta a tutte le parti interessate in cui sarebbero state discusse le misure di compensazione.

Nel luglio 1994 le autorità spagnole hanno presentato una prima serie di documenti sull'idrologia della Navarra e un calendario per la presentazione del resto delle informazioni richieste. Il 25 luglio 1994, il Commissario Paleokrassas ha chiesto al Ministro Borrell di rinviare l'esecuzione delle opere di carattere permanente a Itoiz fino a che non fosse stata presa una decisione definitiva sulla questione. Tale richiesta è stata accettata dal Ministro con lettera del 3 agosto 1994 e tale situazione di stasi si è protratta fino a che il caso è stato archiviato il 30 novembre 1994. Il 21 settembre 1994 le autorità spagnole hanno presentato una serie completa di documenti concernenti il rilevante interesse pubblico del progetto, le alternative esaminate e l'effetto del progetto sugli uccelli selvatici. Il 4 ottobre 1994 le autorità spagnole hanno presentato un documento sulle compensazioni offerte ai sensi della direttiva 92/43.

Il 25 ottobre 1994, su iniziativa della Commissione, le autorità spagnole hanno organizzato a Madrid un'audizione sul progetto Itoiz. Tutte le parti interessate hanno potuto parteciparvi per difendere in forma attiva le proprie ragioni a favore o contro il progetto. L'evento ha avuto risonanza grazie alla TV, la stampa e altri mezzi di comunicazione. Erano presenti e hanno partecipato al dibattito anche l'associazione denunciante "Coordinadora de

Itoiz" e i suoi rappresentanti. Dopo l'audizione, i servizi della Commissione hanno elaborato una relazione conclusiva.

Per quanto riguardava le affermazioni dei denunciati circa la violazione della direttiva 85/337, la Commissione ha dichiarato che le autorità spagnole avevano svolto una valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguardava l'affermazione in relazione alla direttiva 79/409, la Commissione ha dichiarato di aver esaminato la denuncia dal punto di vista dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva. Tuttavia, gli obblighi imposti agli Stati membri in virtù di tale articolo sono stati sostituiti, a partire dal 5 giugno 1994, dalle disposizioni della direttiva 92/43. L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 92/43 stabilisce che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative.

L'articolo 6, paragrafo 3 stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione.

L'articolo 6, paragrafo 4 stabilisce che qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro interessato adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete ecologica di zone speciali di conservazione, istituita all'articolo 3 della direttiva e denominata "Natura 2000", sia tutelata.

In base a tali disposizioni, la Commissione aveva deciso che l'inondazione di circa il 6% di una delle zone di protezione speciale in conseguenza del progetto di Itoiz doveva essere considerata negativa. Tuttavia, secondo un rapporto tecnico dei servizi della Commissione, era difficile determinare se essa potesse essere ritenuta "significativa" ai sensi della direttiva 92/43. Pertanto, la Commissione ha deciso di non avviare una procedura d'infrazione contro la Spagna.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni i denunciati hanno dichiarato in particolare che la Commissione non aveva ancora fornito loro una spiegazione adeguata del perché avesse ritenuto che la Spagna aveva ottemperato correttamente ai suoi obblighi ai sensi delle direttive 85/337 e 79/409.

Secondo i denunciati, la Commissione non aveva titolo a valutare il progetto alla luce della direttiva 92/43, dato che tale direttiva non era in vigore allorché il progetto era stato iniziato. Secondo loro, era chiaro che il progetto era contrario alla direttiva 79/409: era stato constatato che almeno una zona di protezione speciale sarebbe stata ridotta, e che ciò non sarebbe successo per motivi "corrispondenti ad un interesse generale

superiore a quello al quale risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva" (si veda la sentenza della Corte nella succitata causa Leybucht). I denunciati hanno allegato alle loro osservazioni una documentazione che dimostrava che a un dato momento i servizi della Commissione avevano considerato il progetto contrario alla direttiva 79/409.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato il parere della Commissione e le osservazioni dei denunciati, il Mediatore si è rivolto alla Commissione con una lettera nella quale le chiedeva di motivare più dettagliatamente la sua conclusione che le autorità spagnole avessero soddisfatto i loro obblighi derivanti dalle direttive 85/337 e 79/409.

Nel suo secondo parere la Commissione dichiarava in sostanza quanto segue:

Per quanto riguardava la direttiva 85/337, il Ministero spagnolo dei lavori pubblici ha approvato il progetto d'irrigazione chiamato "Canale di Navarra" nel dicembre 1961. Un primo progetto del bacino idrico di Itoiz è stato approvato nel 1997. La realizzazione del progetto di Itoiz è stata approvata nel 1985. Entrambi i progetti sono stati modificati in date successive per tenere conto dei risultati della consultazione pubblica e di nuove valutazioni sul fabbisogno idrico. Stando così le cose, risultava difficilmente giustificabile l'applicazione nella fattispecie della direttiva 85/337, il cui termine di recepimento scadeva il 3 luglio 1988, (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa "Grosskrotzenburg").¹

Tuttavia, nel 1989 è stata varata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto Itoiz, che si è conclusa nel 1990, dopo un periodo di consultazioni pubbliche. Nel 1992 è stata presa la decisione definitiva sulla realizzazione del progetto e nel 1993 sono iniziati i lavori preliminari. Pertanto, secondo la Commissione, la valutazione di impatto ambientale era stata compiuta e le prove raccolte avevano dimostrato che l'impatto del progetto sull'ambiente, comprese le ripercussioni sugli uccelli protetti, era stato valutato.

Per quanto riguarda la direttiva 79/409, i servizi della Commissione avevano ritenuto, all'inizio dell'indagine, che gli effetti del progetto Itoiz sugli uccelli e sugli habitat potessero essere significativi, e pertanto contrari all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva. Tuttavia, le loro conclusioni sono state modificate dopo che i servizi hanno studiato le informazioni ricevute dalle autorità spagnole e le informazioni complementari raccolte durante l'audizione svoltasi a Madrid. Il caso è stato successivamente valutato alla luce della direttiva 92/43 in quanto le disposizioni di tale direttiva sostituivano l'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 79/409 a far data dal 5 giugno 1994.

Nelle loro osservazioni sul secondo parere della Commissione i denunciati hanno ribadito la propria denuncia.

¹ Sentenza 11 agosto 1995 nella causa C-431/92, Racc. 1995, pag. I-2189.

LA DECISIONE

- 1 La denuncia solleva la questione se il trattamento da parte della Commissione della denuncia originaria presentata dai firmatari a tale istituzione sia stato adeguato.
- 2 Per quanto riguarda l'esame da parte della Commissione della denuncia originaria, alla luce della dichiarazione della Commissione e della documentazione trasmessa dai denuncianti non è possibile concludere che il caso sia stato istruito in maniera non corretta.
- 3 Per quanto riguarda i motivi adottati dalla Commissione per giustificare le sue conclusioni, risulta che permane un punto fondamentale di disaccordo tra la Commissione e i denuncianti. Si tratta di stabilire se la Commissione abbia fornito una motivazione adeguata in relazione alla doglianza dei denuncianti che il progetto di Itoiz fosse contrario alla direttiva 79/409 e che non si potesse sanare tale infrazione mediante la direttiva 92/43 che non era in vigore alla data in questione.
- 4 I principi di buona amministrazione richiedono che l'amministrazione fornisca ai cittadini una motivazione adeguata delle decisioni che prende. In risposta all'indagine di propria iniziativa svolta dal Mediatore europeo nel 1997 sulle procedure amministrative della Commissione nel trattare i ricorsi concernenti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, la Commissione si è impegnata a fornire ai denuncianti le sue motivazioni allorché stabilisce che non si è avuta infrazione¹.
- 5 In questo caso risulta che i denuncianti hanno insistito nell'affermare che il progetto di Itoiz era contrario alla direttiva 79/409 e che tale infrazione non si poteva sanare con la direttiva 92/43 che non era in vigore alla data in questione. Risulta inoltre che la Commissione non abbia tenuto conto di tale doglianza nella sua decisione originaria, la quale era quindi insufficiente nel suo ragionamento. Tale decisione era stata presa prima che la Commissione si impegnasse nei termini precedentemente riferiti a proposito della denuncia 303/97/PD. Tuttavia, la Commissione aveva altresì omesso di tener conto adeguatamente di tale doglianza nei suoi pareri sulla presente denuncia; risulta quindi che la Commissione non sia in grado di giustificare adeguatamente la sua decisione, e ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in relazione alla presente denuncia, risulta necessario esprimere il seguente rilievo critico:

¹ Caso 303/97/PD, riportato nella relazione annuale 1997, sezione 3.7.

I principi di buona amministrazione richiedono che l'amministrazione fornisca ai cittadini una motivazione adeguata delle decisioni che prende. In questo caso risulta che i denunciati hanno insistito nell'affermare che il progetto di Itoiz era contrario alla direttiva 79/409 e che tale infrazione non si poteva sanare con la direttiva 92/43 che non era in vigore alla data in questione. Risulta inoltre che la Commissione non abbia tenuto conto di tale doglianza nella sua decisione originaria, la quale era quindi insufficiente nel suo ragionamento. Tale decisione era stata presa prima che la Commissione si impegnasse a fornire ai denunciati i motivi che la portano a concludere che non vi sia stata infrazione. Tuttavia, la Commissione aveva altresì ommesso di tener conto adeguatamente di tale doglianza nei suoi pareri sulla presente denuncia; risulta quindi che la Commissione non sia in grado di giustificare adeguatamente la sua decisione, e ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota: A seguito della decisione del Mediatore, è stato riportato dalla stampa spagnola che la Commissione ha deciso di riaprire la sua indagine sulla diga di Itoiz.

VERTENZA SU UN CONTRATTO DI RICERCA

Decisione sulla denuncia 768/26.7.96/CP/UK/IH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996, il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore relativa a un contratto di ricerca stipulato tra la sua società, la LWL, due società partner (una portoghese, l'altra greca) e la Commissione. In tale denuncia egli affermava che la DG VI della Commissione

- (i) aveva cercato deliberatamente di distruggere il progetto diffondendo false informazioni sul suo conto;
- (ii) aveva rifiutato a torto il pagamento finale dovuto ai termini del contratto;
- (iii) aveva contabilizzato in maniera svantaggiosa le spese onde ridurre l'importo del pagamento finale dovuto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, ai termini del contratto, la Commissione era tenuta a pagare metà delle spese ammissibili, fino a un massimo di 1.050.000 ECU. La LWL era responsabile della presentazione di tutta la

documentazione alla Commissione a nome di tutte le società contraenti. Il parere continuava con le seguenti considerazioni:

Ogni saldo finale dovuto poteva essere pagato soltanto entro due mesi dalla data dell'approvazione del rendiconto consolidato delle spese e dell'ultimo rapporto tecnico, della documentazione e di ogni altra consegna contrattuale (articolo 21, paragrafo 2, lettera c) dell'Allegato II).

Il contratto doveva pertanto restare in vigore fino alla data di presentazione delle informazioni richieste dalla Commissione in conformità con il contratto (Articolo 13 dell'Allegato II), o fino alla data dell'ultimo pagamento da parte della Commissione, a seconda di quale fosse più inoltrata. Durante questo periodo, come pure durante i due anni successivi alla scadenza del contratto, la Commissione è autorizzata, a scopo di verifica, ad avere accesso a tutto il materiale contabile pertinente, e, se necessario, a chiedere la presentazione di tali documenti giustificativi (articolo 39 dell'Allegato II).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, lettera c) e 5 delle "Condizioni generali" definite nell'Allegato II del contratto ..., la società contraente cui compete il coordinamento può a quel punto considerarsi esonerata dai suoi obblighi se la Commissione non ha espresso commenti sugli ultimi progetti di rapporto entro due mesi dalla loro ricezione.

Tuttavia, l'articolo 6 dell'Allegato II al contratto non fa obbligo alla Commissione di effettuare i pagamenti entro un termine prefissato. L'articolo 6 figura nella Parte A dell'Allegato II, che riguarda soltanto l'esecuzione del lavoro e si applica agli obblighi delle società contraenti rispetto all'esecuzione tecnica del lavoro. Al riguardo, il personale della Commissione ha ritenuto di non avere alcun motivo di dubitare della conformità del lavoro eseguito con gli obiettivi del progetto.

Il parere della Commissione conteneva, in sintesi, anche i seguenti punti:

- (i) Erano stati effettuati quattro pagamenti alla LWL, che aveva ricevuto istruzione di trasmettere alle altre società quanto di loro spettanza.
- (ii) Sulla base dei rendiconti delle spese ammissibili che erano stati presentati restava da pagare un saldo di 47.967 ECU, di cui 14 370 spettavano alla LWL.
- (iii) La LWL ha informato la Commissione il 17 agosto 1995 che, nel maggio 1994, le autorità di Tenerife avevano deciso che la struttura del progetto era illegale.
- (iv) La società contraente portoghese ha informato la Commissione il 31 agosto 1995 di non aver ricevuto dalla LWL la somma di 16.088 ECU relativa al secondo anno di lavoro. Essa ha inoltre menzionato divergenze di pareri scientifici con la LWL nonché modifiche tecniche al progetto che giudicava di notevole portata.

- (v) Il 27 novembre 1995 la Commissione ha organizzato una riunione con tutte e tre le contraenti, che ha portato alla conferma che la LWL avrebbe continuato a svolgere il suo ruolo di coordinatrice scientifica del progetto.
- (vi) Dopo aver commissionato un rapporto ad un esperto indipendente, consegnato nel luglio 1996, la Commissione ha approvato i rapporti scientifici che erano stati presentati per il progetto.
- (vii) Nel novembre 1995, la LWL ha trasmesso alla Commissione le relazioni finanziarie e i rendiconti delle spese per il terzo anno del progetto e per il periodo complessivo. Dopo numerose richieste di informazioni complementari da parte della Commissione, una versione corretta dei prospetti consolidati delle spese è stata inviata a metà maggio del 1996. Tuttavia, entro tale data le relazioni consolidate delle contraenti portoghese e greca non erano ancora pervenute alla Commissione.
- (viii) Alla luce dei punti (iii) e (iv) che precedono, la Commissione ha deciso che il progetto sarebbe stato considerato d'ora in avanti un progetto "a rischio" che richiedeva un esame più accurato. La Commissione ha adottato pertanto una posizione prudente e ha deciso che non era opportuno effettuare ulteriori pagamenti.
- (ix) Il 5 luglio 1996 si è svolta una verifica in loco alla sede centrale della LWL e in tale occasione la LWL non è stata in grado di esibire documenti adeguati, in particolare fogli paga comprovanti le spese per il personale.
- (x) L'11 luglio 1996, la Commissione ha invitato la contraente portoghese e la LWL a una riunione per chiarire la situazione. La contraente portoghese non ha potuto prendervi parte. Alla riunione, la Commissione ha ripetutamente chiesto alla LWL di fornire i documenti giustificativi finanziari che mancavano. Ma la posizione assunta dalla LWL era tuttavia che ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, lettera c) e 5 del contratto essa era esonerata dai suoi obblighi contrattuali e insisteva affinché la Commissione effettuasse il pagamento conclusivo.
- (xi) L'Unità antifrodi della Commissione, l'UCLAF, aveva iniziato un'indagine poiché la LWL non era stata in grado di fornire prove contabili a sostegno delle sue richieste di rimborso spese.

Le osservazioni del denunciante

Riassumendo, le osservazioni includevano i seguenti punti:

- (i) Le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori e la relazione finale richieste dal contratto erano state presentate dalla LWL a tempo debito. La Commissione non aveva mai espresso delle osservazioni sulle relazioni o informato della necessità di un periodo più lungo per la presentazione di osservazioni. Pertanto,

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) del contratto si riteneva che la Commissione avesse approvato le relazioni e la LWL fosse esonerata dagli obblighi contrattuali in conformità con l'articolo 6, paragrafo 5.

- (ii) Le relazioni del terzo anno e le relazioni finanziarie consolidate sono state presentate alla Commissione rispettivamente nel novembre e nel dicembre 1995. Una lettera inviata via fax dalla Commissione in data 18 aprile 1996 chiedeva di apportare una specifica correzione al rendiconto consolidato delle spese e dichiarava che la Commissione aveva esaminato e approvato la relazione finanziaria e che il pagamento sarebbe seguito non appena i rapporti scientifici fossero stati approvati.
- (iii) La Commissione aveva violato il contratto omettendo di effettuare il pagamento finale dovuto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) del contratto entro due mesi dall'approvazione che si riteneva accordata.
- (iv) La prima volta che la Commissione ha chiesto un chiarimento sulle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori è stato il 24 maggio 1996. Tale chiarimento è stato fornito il 25 maggio 1996 ma la Commissione non ne ha dato riscontro.
- (v) La Commissione ha rifiutato, senza fornire spiegazioni o chiedere pareri, di consentire alla LWL di sfruttare le possibilità insite nel contratto di trasferire i costi da una categoria all'altra. In particolare la Commissione ha rifiutato di accettare una proposta fatta dalla LWL di trattare spese iscritte originariamente al capitolo "attrezzature durevoli" come se fossero state spese per "attrezzature deperibili" in modo da riflettere la loro reale natura di spese ammortate durante la durata del progetto.
- (vi) Entro la fine del secondo anno del progetto, emergeva chiaramente che la contraente portoghese non intendeva assolvere le proprie responsabilità. La LWL ha informato oralmente la Commissione, la quale, sempre oralmente, le ha comunicato che la sua responsabilità primaria era di "fornire i risultati" in conformità con l'articolo 2 del contratto che stabilisce che i contraenti "assolvono le responsabilità dei contraenti inadempienti".
- (vii) Alla riunione del 27 novembre 1995 (*cf. più sopra il punto (v) del parere della Commissione*) si è convenuto che ogni contraente avrebbe d'ora in avanti inviato delle relazioni direttamente alla Commissione e che i pagamenti restanti sarebbero stati effettuati direttamente dalla Commissione a ciascuna contraente senza passare per la LWL come intermediaria.
- (viii) La descrizione della Commissione della verifica del 5 luglio 1996 ha travisato grossolanamente l'evento. I controllori hanno individuato tre voci minori che essi reputavano non ammissibili. In due casi, la LWL ha ritenuto che le voci fossero eleggibili e ha chiesto

chiarimenti alla Commissione l'8 luglio 1996, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. La terza voce era costituita da una fattura per consegna garantita il giorno dopo del contratto firmato presso la Commissione a Bruxelles, che non era ammissibile in quanto la fattura era datata un giorno prima della data dell'inizio del contratto.

- (ix) I controllori hanno anche chiesto di visionare le firme e le certificazioni almeno con frequenza mensile, del direttore del progetto sui prospetti con gli orari giornalieri del personale attivo nel progetto. Non era pratico o idoneo conservare tali registrazioni per una piccola equipe che lavorava in due e spesso tre o quattro paesi alla volta. Sono state esibite agende contenenti registrazioni giornaliera delle singole presenze e altri dettagli.
- (x) Alla riunione dell'11 luglio avevano assistito otto funzionari della Commissione e il signor P. Alle questioni poste sul rispetto del contratto da parte della Commissione non era stata fornita risposta.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato il fascicolo, il Mediatore ha ritenuto che fosse necessario svolgere ulteriori indagini. Egli ha scritto alla Commissione chiedendo di essere informato circa

- 1 (a) le ragioni per le quali la Commissione aveva rifiutato di accettare le proposte fatte dalla LWL che talune spese venissero trattate come ammissibili ai termini del contratto e chiedeva (b) se queste ragioni fossero state comunicate alla LWL;
- 2 la base giuridica della posizione della Commissione che non potessero essere compiuti ulteriori passi avanti sugli aspetti finanziari del dossier fino a che il denunciante e le altre contraenti non avessero fatto pervenire le informazioni specificate. A questo proposito, il Mediatore ha fatto riferimento alla lettera della Commissione al denunciante datata 18 aprile 1996;
- 3 l'eventuale completamento delle indagini da parte dell'UCLAF, chiedendo di conoscerne il risultato.

La risposta della Commissione

In risposta al quesito 1 (a) la Commissione ha rinviato alla sua richiesta che la LWL fornisse un'ulteriore documentazione. Per quanto riguarda il quesito 1 (b) ha dichiarato che le ragioni erano state comunicate al signor P. sia durante la verifica che alla riunione tenutasi a Bruxelles l'11 luglio 1996.

In risposta al quesito 2, la Commissione ha dichiarato che il rendiconto consolidato delle spese della contraente portoghese, che era l'ultimo documento richiesto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) del contratto, era stato ricevuto il 25 novembre 1996. Tenendo conto unicamente di tale articolo, i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati al più tardi nel gennaio

1997. Tuttavia, ciò non si era verificato poiché era ancora pendente una richiesta di ulteriori informazioni fatta dalla Commissione nel luglio 1996.

Inoltre, la Commissione aveva chiesto al signor P. di mostrare le prove dell'asserito trasferimento di alcuni importi alle società partner, prove che egli aveva omesso di fornire. La Commissione ha inoltre fatto riferimento alla "posizione prudente" ricordata al punto (viii) del suo parere.

In risposta al quesito 3, la Commissione ha dichiarato che le indagini dell'UCLAF erano ancora in corso.

Le osservazioni complementari del denunciante

Riassumendo, il signor P. ha fatto presente che la Commissione aveva omesso di rispondere al quesito 1(a) ed ha asserito che la sua risposta ad 1(b) non era veritiera. Per quanto riguarda la risposta al quesito 2, il signor P. ha affermato che tutti i documenti erano stati consegnati separatamente su istruzione della Commissione a seguito della riunione del 27 novembre 1995. Il signor P. ha inoltre allegato copia di trasferimenti bancari alla partner portoghese di cui aveva già trasmesso un esemplare alla Commissione il 24 maggio 1996.

Per quanto riguarda l'UCLAF, il signor P. ha fatto riferimento alla corrispondenza che egli aveva trasmesso al Mediatore nel luglio 1997. L'UCLAF gli aveva chiesto di fornire copie dei documenti finanziari e amministrativi del progetto. Egli aveva informato l'UCLAF di ritenere irragionevole la richiesta di copiare migliaia di documenti, dato che la LWL non disponeva di un personale retribuito per svolgere tali mansioni, e aveva proposto invece un'ulteriore verifica in loco in conformità con l'articolo 39 del contratto.

IL TENTATIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'8 settembre 1997, il Mediatore ha scritto alla Commissione nell'intento di pervenire a una soluzione amichevole della denuncia.

Il Mediatore ha sottolineato che, sulla base delle prove contenute nel fascicolo, non risultava che il denunciante avesse ricevuto una risposta alla sua rimostranza che la richiesta dell'UCLAF che egli fornisse copie dei documenti era irragionevole e circa la sua proposta che l'UCLAF eseguisse, come alternativa, una verifica in loco. Il Mediatore ha suggerito alla Commissione o di modificare la richiesta o di fornire le ragioni della sua insistenza a voler ottenere una copia di tutta la documentazione.

Nella sua lettera il Mediatore ha inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che la Commissione non gli aveva fornito le informazioni richieste riguardo alle ragioni della non ammissibilità di alcune spese. Egli aggiungeva che dalle indagini effettuate non riteneva di potere affermare che la Commissione potesse fornire una spiegazione coerente del perché ritenesse che il suo punto di vista della posizione contrattuale fosse giustificato. Egli ha suggerito che, in funzione del risultato delle indagini dell'UCLAF, la Commissione prendesse in considerazione la possibilità di rivedere la sua posizione in

relazione all'importo e al pagamento del saldo finale, dovuto ai termini del contratto.

Nella sua risposta del 12 novembre 1997, la Commissione ha informato il Mediatore che l'UCLAF non chiedeva più che la LWL fornisse copie dei documenti; che sarebbe stata effettuata un'ispezione in loco e che il signor P. ne era stato informato.

In relazione alla vertenza contrattuale, la risposta della Commissione dichiarava che, per ogni pagamento periodico, la Commissione aveva inviato alla LWL una lettera corredata di un prospetto finanziario nel quale figuravano da un lato le spese oggetto di richiesta e dall'altro le spese ammissibili, con la spiegazione della differenza caso per caso. La Commissione ha anche dichiarato che la base giuridica del mancato pagamento del saldo finale derivava dal fatto che la Commissione non aveva ancora approvato il rendiconto finale delle spese della LWL.

La lettera della Commissione è stata trasmessa al denunciante, il quale ha contestato gli argomenti della Commissione in relazione alla vertenza contrattuale e ha insistito che la Commissione aveva cercato di distruggere il progetto informando altre parti interessate che esso era un fallimento sul piano tecnico ed economico.

È risultato pertanto che non era possibile pervenire a una soluzione amichevole in relazione alla denuncia.

LA DECISIONE

1 Portata delle indagini del Mediatore e della decisione

1.1 L'indagine dell'UCLAF

1.1.1 Nel suo tentativo di pervenire a una soluzione amichevole in relazione alla denuncia, il Mediatore ha fatto presente alla Commissione che non risultava che il denunciante avesse ricevuto una risposta alla sua rimostranza che la richiesta dell'UCLAF di fornire copie dei documenti fosse irragionevole e alla sua proposta che l'UCLAF eseguisse in alternativa una verifica in loco.

1.1.2 Nella sua risposta, la Commissione ha informato il Mediatore che l'UCLAF, nella prospettiva di un'ispezione in loco, non insisteva più per ottenere dalla LWL copie dei documenti. È pertanto risultato che la Commissione ha agito in maniera soddisfacente riguardo a tale aspetto specifico sollevato dal Mediatore.

1.2 Il contesto contrattuale della denuncia

1.2.1 Secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del contratto che ha dato adito alla denuncia, esso è disciplinato dal diritto inglese e gallese.

1.2.2 Negli Stati membri, molti Difensori civili a livello nazionale non trattano vertenze contrattuali, o a causa delle caratteristiche generali dei contratti di diritto nazionale, o perché la normativa che isti-

tuisce il mandato del Mediatore esclude espressamente le materie contrattuali.

- 1.2.3 Come si afferma nella relazione annuale per il 1995, la missione del Mediatore europeo consiste anche nell'alleggerire la massa del contenzioso, promuovendone una soluzione amichevole ed avanzando raccomandazioni volte ad evitare che si debba ricorrere alle vie legali. Il Mediatore europeo, quindi, tratta denunce di cattiva amministrazione derivanti da relazioni contrattuali.
- 1.2.4 Ciononostante, egli non cerca di determinare se vi sia stata violazione del contratto ad opera dell'una o dell'altra parte. La questione potrebbe essere trattata efficacemente solo da un foro competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare gli argomenti delle parti concernenti la legislazione nazionale in materia e valutare le prove in contrasto o qualsiasi questione di fatto controversa.
- 1.2.5 Tuttavia, in un'ottica di buona amministrazione, un'autorità pubblica impegnata in una vertenza contrattuale con un privato dovrebbe essere sempre in grado di fornire al Mediatore una spiegazione coerente della base giuridica della sua azione e del perché ritenga che il suo punto di vista della posizione contrattuale sia giustificato.

2 I punti nel merito

2.1 L'asserzione che la DG VI abbia cercato deliberatamente di distruggere il progetto

- 2.1.1 Il denunciante ha affermato che la DG VI ha cercato deliberatamente di distruggere il progetto diffondendo informazioni false al suo riguardo. Benché tale asserzione non sia stata espressamente contraddetta dalla Commissione, il parere di quest'ultima e in particolare la sua spiegazione del perché avesse classificato il progetto come "a rischio" hanno negato l'addebito nella sostanza.
- 2.1.2 Stando al parere della Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalla contraente portoghese, essa ha richiesto il parere di un esperto indipendente. Dopo aver ricevuto il parere dell'esperto nel luglio 1996, la Commissione ha ritenuto di poter approvare i rapporti scientifici che le erano stati sottoposti ai termini del contratto. La Commissione ha anche dichiarato che il suo personale non aveva alcuna ragione di dubitare della conformità dell'attività svolta con gli obiettivi del progetto.
- 2.1.3 Sulla base delle indagini del Mediatore non risulta esservi alcuna prova che, successivamente al rapporto dell'esperto indipendente che ha rimosso i dubbi relativamente agli aspetti scientifici del progetto, funzionari della Commissione abbiano fatto delle dichiarazioni di tenore contrastante rispetto a tale rapporto.

2.1.4 Il Mediatore, pertanto, non ha riscontrato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione riguardo a tale aspetto della denuncia.

2.2 Rifiuto di effettuare il pagamento finale dovuto per contratto

2.2.1 La LWL ha sempre ribadito chiaramente alla Commissione di ritenersi esonerata dagli obblighi contrattuali e che la Commissione avrebbe dovuto effettuare il suo pagamento finale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) del contratto.

2.2.2 Nel suo parere e nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di ulteriori informazioni, la Commissione non ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla posizione contrattuale. Nella sua risposta al tentativo del Mediatore di pervenire a una soluzione amichevole, la Commissione ha spiegato che la base giuridica per non aver pagato il saldo finale era che non aveva ancora approvato il rendiconto finale delle spese della LWL. Quanto alla ragione del rifiuto dell'approvazione, la Commissione ha dichiarato che il denunciante non aveva fornito le informazioni che essa aveva richiesto nel luglio 1996.

2.2.3 Alla luce di tale posizione, era fuorviante da parte della Commissione inviare una lettera al denunciante in data 18 aprile 1996 in cui si chiedeva di apportare una specifica correzione al rendiconto consolidato delle spese e si dichiarava che il pagamento sarebbe seguito non appena fossero stati approvati i rapporti scientifici. Tale lettera poteva essere intesa nel senso di un'approvazione implicita del rendiconto consolidato, purché fossero state apportate correzioni specifiche.

2.3 Trattamento contabile delle spese per ridurre il pagamento finale dovuto

2.3.1 Il denunciante ha lamentato che la Commissione aveva rifiutato, senza fornire spiegazioni o consigli, di consentire il trasferimento di spese da una categoria all'altra, benché tale possibilità fosse prevista dal contratto. Nelle osservazioni del denunciante sul parere della Commissione si asseriva, in particolare, che la Commissione aveva rifiutato di accettare una proposta in base alla quale spese originariamente iscritte al capitolo "attrezzature durevoli" venissero trattate come "attrezzature deperibili".

2.3.2 Secondo la risposta della Commissione alla richiesta del Mediatore di ulteriori informazioni, le ragioni della non ammissibilità di talune spese erano state comunicate al denunciante durante la verifica e alla riunione tenutasi a Bruxelles l'11 luglio 1996. Il denunciante ha smentito formalmente tale affermazione. Le sue osservazioni sul parere della Commissione contenevano un resoconto della verifica ed egli ha allegato il processo verbale della riunione dell'11 luglio 1996. Entrambi i documenti sono stati tra-

smessi alla Commissione, la quale non ha fornito alcuna prova contraria.

2.3.3 Nel tentativo di pervenire a una soluzione amichevole, il Mediatore ha richiamato l'attenzione sul fatto che la Commissione non aveva fornito al Mediatore l'informazione da lui richiesta sulle ragioni della non ammissibilità delle spese. Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato che, per ciascun pagamento periodico, la Commissione trasmetteva alla LWL una lettera corredata di un prospetto finanziario recante da un lato le spese di cui era richiesto il rimborso e dall'altro le spese ammissibili con la spiegazione della differenza caso per caso. La Commissione ha allegato alla sua risposta copie delle sue lettere al denunciante datate 4.7.94, 14.3.95 e 8.8.95. Tuttavia, al Mediatore non sono pervenute copie dei prospetti finanziari cui le lettere facevano riferimento.

2.3.4 Il rifiuto della Commissione di accogliere la richiesta del denunciante di trasferire alcune spese da una categoria all'altra ha comportato una riduzione della quota della spesa totale ammissibile abbassando in tal modo il contributo della Commissione a una percentuale inferiore al 50% del totale. Stando così le cose, la Commissione avrebbe dovuto esporre al denunciante le ragioni del rifiuto. Su sua richiesta, una motivazione avrebbe dovuto essere fornita anche al Mediatore. Nonostante reiterate richieste, la Commissione non ha fornito la motivazione al Mediatore. Egli ha pertanto concluso che la Commissione ha ommesso di fornire al denunciante le ragioni del suo diniego relativamente alla proposta di trasferire al capitolo "attrezzature deperibili" voci di spesa originariamente previste al capitolo "attrezzature durevoli".

CONCLUSIONE

Dalle indagini del Mediatore non è risultato che funzionari della Commissione, successivamente al rapporto dell'esperto indipendente, che ha rimosso i dubbi circa gli aspetti scientifici del progetto, abbiano fatto delle affermazioni in contrasto con il rapporto.

È tuttavia apparso necessario esprimere le seguenti osservazioni critiche:

- 1 Alla luce della sua posizione, era fuorviante da parte della Commissione inviare una lettera al denunciante in data 18 aprile 1996 in cui si chiedeva di apportare una specifica correzione al rendiconto consolidato delle spese e si dichiarava che il pagamento sarebbe seguito non appena fossero stati approvati i rapporti scientifici. Tale lettera poteva essere intesa nel senso di un'approvazione implicita del rendiconto consolidato, purché fossero state apportate correzioni specifiche.
- 2 Il rifiuto della Commissione di accogliere la richiesta del denunciante di trasferire alcune spese da una categoria all'altra ha comportato una riduzione della quota della spesa totale ammissibile

abbassando in tal modo il contributo della Commissione a una percentuale inferiore al 50% del totale. Stando così le cose, la Commissione avrebbe dovuto esporre al denunciante le ragioni del rifiuto. Su sua richiesta, una motivazione avrebbe dovuto essere fornita anche al Mediatore. Nonostante reiterate richieste, la Commissione non ha fornito la motivazione al Mediatore. Egli ha pertanto concluso che la Commissione ha omesso di fornire al denunciante le ragioni del suo diniego relativamente alla proposta di trasferire al capitolo "attrezzature deperibili" voci di spesa originariamente previste al capitolo "attrezzature durevoli".

- 3 I punti controversi nel merito tra il denunciante e la Commissione riguardano i loro obblighi contrattuali. Il Mediatore non può determinare se vi sia stata violazione del contratto ad opera dell'una o dell'altra parte. Non era pertanto opportuno che il Mediatore redigesse progetti di raccomandazione nel caso di specie, benché gli sforzi per pervenire a una soluzione amichevole fossero andati a vuoto. Il Mediatore ha rilevato che il contratto di cui trattasi è disciplinato dal diritto inglese e gallese e che la Corte di giustizia ha la competenza esclusiva per quanto riguarda le controversie concernenti il contratto (articolo 11, paragrafo 1; Allegato II, articolo 12). Ciascuna delle due parti era pertanto libera di adire la Corte di giustizia europea sui punti controversi.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DIRITTO DELLA CONCORRENZA: PRESUNTA INAZIONE E MANCATA RISPOSTA A DELLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 774/29.7.96/EGO./UK/IH/O presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor R. ha presentato nel luglio 1996 una denuncia al Mediatore europeo in cui accusava la Commissione (Direzione Generale IV) di non aver trattato adeguatamente la sua denuncia di restrizione della concorrenza causata dagli accordi di rappresentanza esclusiva dei produttori tedeschi e austriaci di modellini di treni.

Il denunciante ha scritto a nome di un dettagliante di modellini di treni (giocattoli) con sede nel Galles del nord e specializzato nella fornitura di prodotti finiti provenienti da fabbriche tedesche, austriache, francesi e italiane. Il 3 agosto 1994 il denunciante aveva scritto all'on. Joe Wilson MPE, il quale aveva trasmesso alla Commissione (DG IV) la sua denuncia di presunta restrizione della concorrenza da parte dei fabbricanti tedeschi e austriaci di modellini di treni tramite gli accordi di rappresentanza esclusiva. Egli si è lamentato in particolare che i fabbricanti tedeschi e austriaci designino un unico importatore/distributore per fornire il mercato del Regno Unito e che pertanto i prezzi al rivenditore per il Regno Unito siano notevolmente più elevati di quelli praticati, per esempio, agli omologhi tedeschi.

La Commissione ha risposto il 12 gennaio 1995, scusandosi per il ritardo, che sulla base del contenuto della lettera del denunciante non sembrava necessario intraprendere alcuna azione ai sensi del diritto della concorrenza. Non soddisfatto della risposta della Commissione, il denunciante ha scritto nuovamente in data 23 gennaio 1995 ed ha ricevuto una risposta di tenore analogo il 1° febbraio 1995. Egli ha scritto nuovamente il 28 aprile e il 31 ottobre 1995 e ha ottenuto una risposta il 9 novembre 1995. Nelle sue risposte, la Commissione ha chiesto al denunciante di fornire informazioni più dettagliate circa le presunte violazioni delle regole di concorrenza, e in particolare indicazioni sulle società coinvolte nelle presunte attività di concorrenza impropria. Il denunciante ha infine inviato altre tre lettere in data 21 novembre 1995, 29 marzo e 23 maggio 1996, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Nella sua lettera del 21 novembre 1995, facendo seguito alla richiesta della Commissione di avere informazioni, più dettagliate, il denunciante ha incluso una lista di nomi e indirizzi di fabbricanti tedeschi e austriaci che praticavano accordi di rappresentanza esclusiva.

Non avendo ricevuto risposta a queste ultime lettere, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore nel 1996, accusando la Commissione

- 1 di inazione nei confronti della sua denuncia di restrizione della concorrenza causata dai fabbricanti tedeschi e austriaci di modellini di treni;
- 2 di aver omesso di rispondere alle sue lettere.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel novembre 1996. I commenti della Commissione si possono riassumere come segue.

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta alle lettere del denunciante, la Commissione ha osservato di aver risposto non molto tempo prima alla lettera del 23 maggio 1996. Essa ha allegato alle sue osservazioni una copia di tale risposta datata 28 novembre 1996 e della risposta del denunciante.

Per quanto riguarda la presunta inazione di fronte a una violazione delle regole di concorrenza, la Commissione ha osservato che la DG IV avvia delle indagini solo quando vengono presentate denunce debitamente motivate su questioni specifiche in cui vengano chiamati in causa elementi di diritto comunitario. La Commissione ha ribadito che le circostanze indicate dal denunciante non indicavano che si fosse avuta una violazione delle regole di concorrenza e la sua denuncia non identificava le fabbriche coinvolte, bensì conteneva soltanto dichiarazioni di natura politica generale. Tuttavia, la Commissione ha aggiunto che, se il denunciante avesse presentato una denuncia formale individuando le infrazioni alle regole di concorrenza, essa sarebbe stata trattata conformemente alle procedure fissate con i regolamenti 17 e 99.

La Commissione ha osservato che vi erano varie ragioni per cui la DG IV non poteva concedere ulteriore assistenza al denunciante. Dato che quest'ultimo aveva ommesso di fornire i dettagli che avrebbero potuto portare alla scoperta dell'esistenza di accordi restrittivi, la Commissione ha dichiarato che non vi era violazione delle regole di concorrenza, dal momento che tutti i fornitori sono pienamente autorizzati ad utilizzare distributori esclusivi, nel Regno Unito come altrove. La Commissione ha inoltre commentato che, in mancanza di un'informazione dettagliata, non poteva decidere di svolgere ispezioni in situ e che un'indagine sistematica mediante una richiesta formale d'informazione a tutti i fabbricanti e i grossisti della Comunità di modelli di trenini non era giustificata dall'impatto economico del caso che, per stessa ammissione del denunciante, era ridotto. La Commissione in particolare ha richiamato l'attenzione sul fatto che, in allegato alla sua denuncia, il denunciante aveva trasmesso una copia della "Comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986 sugli accordi di minore importanza", che dimostrava che egli era consapevole del fatto che la Commissione normalmente non interveniva in casi del genere. Infine, la Commissione ha osservato che, poiché il caso sembrava riguardare il commercio al dettaglio di modellini di treni, un effetto sugli scambi tra gli Stati membri era in ogni caso improbabile.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha respinto la dichiarazione della Commissione e ha chiesto una piena indagine delle questioni sollevate nella sua denuncia che, egli dichiarava, conteneva fatti e non osservazioni di carattere generale. Più in particolare, egli ha osservato che non esistono fonti di approvvigionamento alternative, che si è venuto a creare un monopolio ed ha ribadito che i dettaglianti del Regno Unito sono costretti a pagare prezzi eccessivi in confronto ad altri paesi. Egli ha anche osservato di non poter fornire prove di accordi commerciali che limitano la concorrenza a meno di non introdursi con la forza nei locali di fornitori/fabbricanti per ottenere tali informazioni.

LA DECISIONE

1 Presunta inazione successivamente alla denuncia

- 1.1 Secondo il denunciante la Commissione avrebbe dovuto agire a seguito della sua denuncia di presunta restrizione della concorrenza da parte dei costruttori tedeschi e austriaci di modellini di treni. Riassumendo, la Commissione ha osservato che il denunciante non aveva fornito sufficienti informazioni dettagliate in modo da consentirle di avviare un'indagine.
- 1.2 La presunta inazione della Commissione relativamente al diritto della concorrenza dev'essere valutata nel quadro della procedura amministrativa che la Commissione segue per portare alla luce infrazioni degli articoli 85 e 86 del trattato CE. Tale procedura amministrativa è disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 17¹

¹ Regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d'attuazione degli articoli 85 e 86 del trattato *GU* 13 del 21.2.1962, pag. 204.

che conferisce alla Commissione ampi poteri di compiere indagini e ottenere informazioni.

- 1.3 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia,¹ spetta alla Commissione, e non a terzi, nell'ambito di una richiesta d'accertamento ai fini dell'articolo 14 del regolamento n.17, valutare se una particolare informazione sia necessaria per poter scoprire un'infrazione alle norme di concorrenza. La Corte di giustizia ha dichiarato in particolare che, anche se essa già dispone di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l'esistenza di un'infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere ulteriori informazioni che le permettano di meglio valutare la portata della trasgressione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte. Il fatto che la Commissione abbia chiesto maggiori informazioni al denunciante nel caso di specie è sembrato ragionevole e non eccessivo. Pertanto non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione nel decidere che, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, non poteva ancora intervenire.

2 Presunta mancata risposta alle lettere del denunciante

- 2.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione ha ommesso di rispondere alle sue lettere del 21 novembre 1995, 29 marzo e 23 maggio 1996. Nella sua lettera del 21 novembre 1995, il denunciante facendo seguito alla richiesta della Commissione di fornirle informazioni più dettagliate, ha inviato un elenco dei fabbricanti che si supponeva stipulassero accordi di rappresentanza esclusiva. Dato che il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta dalla Commissione entro il marzo 1996, egli ha scritto le due altre lettere in cui chiedeva che cortesemente rispondessero alla sua prima lettera datata 21 novembre 1995. La Commissione ha replicato di aver risposto a tali lettere il 28 novembre 1996.
- 2.2 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che lettere di denunciante all'amministrazione della Commissione ricevano una risposta entro un limite di tempo ragionevole. Ciò è tanto più necessario quando la lettera di un denunciante contiene nuove informazioni rispetto alle sue lettere precedenti, per esempio in uno scambio epistolare in cui si chiede alla Commissione di intervenire a causa di una violazione delle regole di concorrenza.
- 2.3 È risultato dalle informazioni fornite dalla Commissione che alla lettera del 21 novembre 1995 era stata data risposta soltanto il 28 novembre 1996, vale a dire un anno dopo. Anche se la Commissione aveva risposto a tutta l'altra corrispondenza del denunciante citata nel capitolo sulla denuncia al punto due, non poteva esi-

¹ Causa 155/79, *AM & S / Commissione*, Racc. 1982, pag. 1575; Causa 374/87, *Orkem / Commissione*, Racc. 1989, pag. 3283.

mersi dal rispondere anche alla lettera del 21 novembre 1995 entro un limite di tempo ragionevole.

- 2.4 La necessità di una risposta nel caso presente diventava urgente, dato che il denunciante, facendo seguito alla richiesta della Commissione di informazioni più dettagliate, aveva finalmente fornito alla Commissione nuovi dettagli sotto forma di un elenco di fabbricanti tedeschi e austriaci che si supponeva praticassero accordi di rappresentanza esclusiva. Tale informazione, che costituiva una novità rispetto alla sua precedente corrispondenza e che il denunciante avrebbe potuto ragionevolmente considerare come una risposta alla richiesta della Commissione di maggiori dettagli, costituiva un argomento supplementare perché il ricorrente avesse titolo a ricevere una risposta motivata dalla Commissione entro un ragionevole limite di tempo. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia risposto un anno dopo alla lettera del denunciante del 21 novembre 1995 che conteneva nuove informazioni riguardo alla sua denuncia iniziale, ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona prassi amministrativa richiedono che lettere di denunciante all'amministrazione della Commissione ricevano una risposta entro un limite di tempo ragionevole. Il fatto che la Commissione abbia risposto soltanto dopo un anno alla lettera del denunciante del 21 novembre 1995 che conteneva nuove informazioni riguardo alla sua denuncia iniziale, ha costituito pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI IN ODONTOIATRIA DI PAESI TERZI

Decisione sulla denuncia 783/01.08.96/LBR/ES/KH(JMA) presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio del 1996, il signor B. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto del "Colegio de Odontólogos y Estomatólogos" di Vizcaya. La denuncia riguardava la presunta incapacità della Commissione di garantire la corretta applicazione da parte delle autorità spagnole della

direttiva 78/686/CEE sul riconoscimento reciproco dei diplomi in odontoiatria.

Nella sua denuncia, il signor B. asseriva che la Spagna non rispettava la direttiva poiché le autorità riconoscevano i diplomi di odontoiatra conseguiti nei paesi dell'America latina, che non soddisfacevano i requisiti della direttiva.

Dopo aver ricevuto numerosi ricorsi riguardanti la stessa situazione, la Commissione aveva avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE. Alle autorità spagnole era stata inviata una lettera di notifica formale nell'ottobre del 1990, seguita nell'agosto del 1992 da un parere motivato. Le autorità spagnole avevano risposto al parere motivato nel marzo del 1993.

Il signor B. aveva già presentato ricorso alla Commissione nel 1992. Da allora, aveva scritto e si era recato presso servizio responsabile in diverse occasioni per ottenere informazioni sul corso della procedura ai sensi dell'articolo 169. Aveva chiesto alla Commissione di accelerare la procedura e di potere avere accesso alle informazioni sui relativi fascicoli, in particolare aveva richiesto le fotocopie della corrispondenza fra la Commissione e le autorità spagnole. Tuttavia, la Commissione aveva respinto le sue richieste di visionare i fascicoli adducendo come motivo che si trattava di una procedura riservata.

In tutti i contatti e nelle lettere con il denunciante, la Commissione aveva insistito sul fatto che la procedura stava seguendo il suo corso e che i servizi responsabili stavano analizzando i documenti inviati dalle autorità spagnole. Il denunciante riteneva che dette risposte fossero troppo generali e insoddisfacenti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, in sintesi, ha formulato il seguente parere:

Nel 1990, la Commissione aveva avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 contro la Spagna per il mancato rispetto dei criteri delineati nelle direttive 78/686/CEE¹ e 78/687/CEE² per il riconoscimento dei diplomi in odontoiatria.

L'articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 78/687 stipula che tale direttiva *"non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di con-*

¹ Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; *GU* L 233 del 24 agosto 1978, pag. 1.

² Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista; *GU* L 233 del 24 agosto 1978, pag. 10.

sentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso all'attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, [...] non conseguiti in uno Stato membro".

Tuttavia, a tale scopo, la libertà dello Stato membro era vincolata ai criteri di base stipulati dalle due direttive, che dovrebbero essere rispettati da tutti i dentisti. La Commissione riteneva che, per poter essere riconosciuto nella Comunità, un diploma di odontoiatra rilasciato da un paese terzo doveva rispettare questi criteri minimi.

Nonostante i suddetti obblighi, la Spagna riconosceva automaticamente i diplomi in odontoiatria conseguiti nei paesi dell'America Latina non conformi ai requisiti minimi della direttiva. Il riconoscimento di questi diplomi si basava sulle disposizioni degli accordi internazionali bilaterali firmati dalla Spagna prima della sua adesione alle Comunità europee.

Sebbene l'amministrazione spagnola avesse tentato di rispettare le disposizioni delle suddette direttive, le sue decisioni erano state revocate in appello da diversi tribunali amministrativi. Di conseguenza le disposizioni delle direttive pertinenti continuavano a non essere rispettate.

La Commissione spiegava altresì che, poiché la Spagna stava rinegoziando i suoi accordi bilaterali con i paesi terzi, aveva deciso di non tradurre la questione alla Corte di giustizia europea, nell'esercizio del suo potere discrezionale e come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte medesima.

In merito alla durata dello svolgimento della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169, la Commissione la giustificava ricordandone la complessità, sia giuridica che politica.

Dopo aver ricevuto la risposta al suo parere motivato, la Commissione aveva richiesto ulteriori informazioni alle autorità spagnole nell'ottobre del 1994 e nel luglio del 1995. Le autorità spagnole avevano risposto a tali richieste rispettivamente nel dicembre del 1994 e nell'ottobre del 1995.

Alla data delle sue osservazioni (20 dicembre 1996), la Commissione stava ancora aspettando una risposta dalle autorità spagnole a un'ulteriore richiesta di informazioni.

In merito alla presunta mancanza di trasparenza della procedura e al rifiuto di concedere l'accesso alla corrispondenza fra la Commissione e il governo spagnolo, la Commissione sottolineava che le lettere e gli altri documenti scambiati con uno Stato membro nel contesto dell'articolo 169 hanno carattere riservato. Su questa base non sussisteva alcun obbligo di comunicare o trasmettere le informazioni a terzi.

La Commissione sottolineava che nel gestire la procedura aveva sempre rispettato i principi di buona amministrazione e i suoi servizi avevano risposto in tempo e in modo adeguato alle lettere del denunciante, con il quale era addirittura stato organizzato un incontro a Bruxelles.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, il signor B. osservava che:

A suo avviso l'interpretazione data dalla Commissione alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE era adeguata ed egli aveva sempre fatto tutto il possibile per garantire la corretta applicazione di queste direttive in Spagna.

Non accettava la giustificazione della Commissione per il tempo necessario per il trattamento del caso. Riteneva che dal momento che la Commissione è un organismo tecnico, il suo compito principale è garantire la corretta applicazione del diritto comunitario da parte di tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione non poteva giustificare con motivi politici le lungaggini del suo operato.

Il denunciante chiedeva al Mediatore europeo di svolgere le indagini necessarie per verificare se tutte le parti in causa avessero agito nel rispetto del diritto comunitario.

Nell'aprile del 1997 inviava al Mediatore europeo una copia di una lettera ricevuta dalla Commissione. Questa lettera lo informava della decisione adottata dalla Commissione nel dicembre del 1996 di tradurre la questione davanti alla Corte di giustizia, sebbene aggiungesse che il caso non era stato ancora materialmente presentato. La Commissione aveva adottato detta decisione alla luce della risposta insoddisfacente delle autorità spagnole al parere motivato della Commissione.

ULTERIORI INDAGINI

Nel maggio del 1997, il Mediatore europeo ha scritto nuovamente alla Commissione richiedendo ulteriori informazioni in relazione alla denuncia. Il Mediatore europeo indicava che la Commissione avrebbe dovuto fornire informazioni più chiare, precise e trasparenti riguardo al contenuto dei suoi negoziati con le autorità spagnole e sugli sviluppi delle procedure in corso dal 1990.

Nella sua risposta la Commissione confermava le sue precedenti osservazioni e informava il Mediatore europeo che stava valutando le nuove informazioni inviate dalle autorità spagnole nel giugno del 1997.

Nel febbraio del 1998, la Commissione informava il Mediatore europeo di aver deciso di non tradurre la questione davanti alla Corte di giustizia poichè le autorità spagnole stavano affrontando il problema nel rispetto del diritto comunitario. Inoltre, la Corte suprema spagnola aveva modificato la sua interpretazione delle norme nazionali vigenti per allinearle ai requisiti delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE.

La Commissione sottolineava che il fatto che il Mediatore europeo avesse ricevuto diverse denunce (531/97/PD e 535/97/PD) da parte dei cittadini che avevano ottenuto i loro diplomi in odontoiatria nei paesi dell'America Latina, ma che non avevano ottenuto il riconoscimento di tali diplomi dalle autorità spagnole, dimostrava che la situazione era cambiata.

La Commissione intendeva chiudere la procedura di infrazione non appena la Spagna avesse cessato di aderire a tutti gli accordi internazionali che potessero risultare in disaccordo con il diritto comunitario.

LA DECISIONE

1 Decisione della Commissione di non tradurre il caso davanti alla Corte di giustizia

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 155 del trattato, il ruolo della Commissione in quanto "custode dei Trattati" è di garantire l'applicazione del diritto comunitario. In questo suo ruolo, il principale strumento giuridico a disposizione della Commissione per esigere il rispetto da parte degli Stati membri è la procedura di cui all'articolo 169.
- 1.2 Di conseguenza, quando la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia rispettato un obbligo comunitario, rilascia un parere motivato; se lo Stato in questione non rispetta il parere, la Commissione può tradurre la questione davanti alla Corte di giustizia.

Come ha ripetutamente affermato la Corte di giustizia,¹ la Commissione ha il potere discrezionale di decidere se rivolgersi o meno alla Corte di giustizia per una dichiarazione di inadempienza dello Stato membro interessato.

- 1.3 Nell'esercizio dei loro poteri discrezionali, una pratica normale per gran parte delle amministrazioni pubbliche è spiegare il motivo che giustifica la scelta di un particolare modo di procedere. Pertanto, se la Commissione sceglie di non ricorrere alla procedura di infrazione, si presume che questa scelta si basi su una determinata motivazione, che dovrebbe fornire la base per qualsiasi eventuale indagine del Mediatore europeo tesa ad appurare che non si tratti di un caso di cattiva amministrazione.
- 1.4 In base alle ultime informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, la Commissione aveva deciso di non tradurre la questione alla Corte di giustizia. Tale decisione era dovuta al fatto che le autorità spagnole avevano denunciato diversi trattati internazionali sul riconoscimento dei diplomi siglati con alcuni paesi dell'America latina, nonché alla nuova posizione assunta dalla Corte suprema spagnola.
- 1.5 Nell'analizzare i motivi addotti dalla Commissione per giustificare la sua posizione, il Mediatore europeo riscontrava che l'istituzione aveva agito entro i limiti della sua legittima autorità e pertanto non ravvisava gli estremi per ritenere che vi fosse stata cattiva amministrazione.

¹ Cfr. la recente Causa T-182/97, Ordine del Tribunale di primo grado (Seconda camera) del 16 febbraio 1998. *Smanor SA, Hubert Ségaud e Monique Ségaud / Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1998, pag II-0271.

2 Necessaria diligenza nel garantire il rispetto del diritto comunitario

- 2.1 Nell'ambito dell'indagine avviata su iniziativa del Mediatore europeo riguardo alle procedure amministrative della Commissione in relazione alle denunce dei cittadini (303/97/PD), la Commissione si era impegnata ad adottare una decisione su un ricorso entro un anno dalla sua registrazione. Come si era fatto notare allora, il rispetto di detta norma sembrava un mezzo adeguato per garantire che il ricorso venisse trattato senza indebiti ritardi.

Tuttavia, questo obiettivo generale potrebbe essere reso vano se, una volta che una denuncia ha condotto all'apertura di una procedura di infrazione, questa si protrasse per molti anni senza risolvere il problema in modo soddisfacente.

- 2.2 La Commissione, in quanto custode dei trattati, nel garantire che gli Stati membri rispettino pienamente il diritto comunitario dovrebbe agire secondo i principi di buona amministrazione e con la necessaria diligenza. Ciò implica che la Commissione dovrebbe adoperarsi attivamente affinché lo Stato membro interessato ponga fine all'infrazione e dovrebbe altresì informare il denunciante delle azioni intraprese.
- 2.3 Nel suo operato finalizzato a esigere dalle autorità spagnole il rispetto della direttiva 78/686/CEE, la Commissione aveva intrapreso una prima azione formale nell'ottobre del 1990 con l'invio di una lettera di notifica formale. Nel dicembre 1996 l'istituzione decideva di adire la Corte di giustizia, sebbene detta decisione venisse poi sospesa nel dicembre del 1997, visti i risultati positivi dei negoziati con la Spagna.

Tale operato, ancora in via di valutazione da parte della Commissione, si era protratto per sette anni. Durante questo lungo periodo di tempo la Commissione affermava di aver inviato un parere motivato alle autorità spagnole nell'agosto del 1992 e di aver richiesto ulteriori informazioni nel marzo e nel luglio del 1993, nell'ottobre del 1994, nel luglio del 1995 e nell'aprile del 1996.

- 2.4 Nelle sue risposte al Mediatore europeo, la Commissione affermava di essersi comportata con costante diligenza, in relazione all'esposto ricevuto, nel corso dei sette anni che erano intercorsi dall'inizio della procedura di infrazione. Tuttavia, nonostante una richiesta del Mediatore europeo, non aveva fornito informazioni chiare, precise e trasparenti a sostegno di questa sua affermazione per dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza nell'arco di questo lungo periodo di tempo.

3 Richiesta del denunciante di poter visionare determinati documenti

- 3.1 Per chiarire l'evolvere della procedura, il denunciante aveva ripetutamente richiesto informazioni sulla corrispondenza fra la Com-

missione e le autorità spagnole. La Commissione aveva risposto rifiutando di rilasciare dette lettere a causa della riservatezza della procedura di infrazione.

- 3.2 La Commissione indicava nelle sue risposte a questa indagine che, nel suo ruolo di custode dei Trattati, l'istituzione deve garantire un'atmosfera di fiducia reciproca con gli Stati membri. Tale obiettivo era raggiungibile unicamente garantendo la riservatezza dei contatti fra l'istituzione e lo Stato membro interessato.
- 3.3 Le richieste di accesso ai documenti in possesso della Commissione vanno trattate ai sensi della decisione della Commissione 94/90, che dà attuazione al Codice di condotta adottato dal Consiglio e dalla Commissione. Dette misure impongono alla Commissione l'obbligo giuridico di concedere al pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti in suo possesso. Le deroghe al diritto di accedere ai documenti dovrebbero essere interpretate in modo rigoroso per non vanificare questo obiettivo specifico del Codice di condotta.¹
- 3.4 Nel caso di specie, i documenti in questione effettivamente riguardavano il possibile avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 CE. Allo stato attuale del diritto comunitario, la Commissione ha la possibilità di negare l'accesso ai documenti riguardanti indagini che potrebbero portare a una procedura di infrazione per motivi di protezione dell'interesse pubblico.² Pertanto, il negato accesso ai documenti per detti motivi non sembrava costituire un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, risultava necessario formulare la seguente osservazione critica:

La Commissione, in quanto custode dei trattati, nel garantire che gli Stati membri rispettino pienamente il diritto comunitario dovrebbe agire secondo i principi di buona amministrazione e con la necessaria diligenza. Ciò implica che la Commissione dovrebbe adoperarsi attivamente affinché lo Stato membro interessato ponga fine all'infrazione e dovrebbe altresì informare il denunciante delle azioni intraprese.

Nelle sue risposte al Mediatore europeo, la Commissione affermava che, nel corso dei sette anni che erano intercorsi dall'inizio della procedura di infrazione, si era sempre comportata con costante diligenza in relazione al ricorso ricevuto. Tuttavia, nonostante una richiesta del Mediatore europeo, non aveva fornito informazioni chiare, precise e trasparenti a sostegno di questa sua affermazione per dimostrare di aver

¹ Causa T-124/96, sentenza 6 febbraio 1998 *Interporc Im- und Export GmbH / Commission*, Racc. 1998, pag. II-0231, punti 48-49.

² Causa T-105/95, *WWF UK / Commission*, Racc. 1997, pag. II-313, punto 63.

agito con la necessaria diligenza nell'arco di questo lungo periodo di tempo.

Poiché questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

CONFIDENZIALITÀ DELLA RELAZIONE FRA MEDICO E PAZIENTE

Decisione sulla denuncia 819/19.8.96/GV/IVK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto del 1996, X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante il comportamento di un funzionario della Commissione durante il suo tirocinio presso il Servizio di traduzione della Commissione a Lussemburgo. Nel 1994, il denunciante era stato ammesso a un tirocinio presso la Commissione. Ammalatosi subito dopo aver iniziato il suo periodo di tirocinio, egli inviava alla Commissione i certificati medici necessari. Nel gennaio del 1995 il suo capo servizio telefonava al medico di X in Italia, che aveva rilasciato i certificati, per chiedere raggugli sulla sua situazione. X ha ritenuto che il capo servizio si fosse comportato in modo scorretto e scriveva una lettera di reclamo alla Commissione senza ricevere risposta.

Nella denuncia al Mediatore europeo X formulava le seguenti contestazioni:

- (i) Il comportamento del capo servizio in questione era stato scorretto. In sostanza, X affermava che il capo servizio aveva diffidato il medico dal rilasciare certificati medici falsi.
- (ii) La Commissione avrebbe dovuto rispondere alla sua lettera.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, l'istituzione riconosceva che il capo servizio aveva contattato il medico del denunciante nel gennaio del 1995 per "chiarire la situazione". Secondo la Commissione, l'intervento del capo servizio si era limitato puramente a questioni attinenti a detto scopo e non aveva tentato di influenzare il giudizio del medico, sottolineando unicamente che per qualsiasi assenza era richiesto un certificato medico. La Commissione riconosceva altresì che il capo servizio aveva indicato al medico dove fosse alloggiato il denunciante in Lussemburgo. Secondo la Commissione, questa informazione era pertinente alla discussione con il medico e non conteneva elementi di diffamazione. Pertanto, la Commissione concludeva che il capo servizio si era comportato secondo la prassi normale e nel rispetto dell'etica professionale.

In merito alla seconda contestazione del denunciante, la Commissione affermava nel proprio parere che una risposta alla lettera era stata redatta ma non spedita a causa di un disguido amministrativo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante confermava la propria denuncia.

LA DECISIONE

1 L'affermazione secondo cui il capo servizio non avrebbe dovuto contattare il medico del denunciante

- 1.1 Il regolamento che disciplina i tirocini di formazione presso la Commissione stabilisce la procedura da seguire in caso di assenza per malattia.¹ L'articolo 33 di detto regolamento pare salvaguardare sufficientemente gli interessi dell'amministrazione. Se un tirocinante si ammala per più di tre giorni deve essere in grado di dimostrare di essere ammalato presentando un certificato medico; se non è in grado di fornire tale prova, l'amministrazione può non riconoscere la malattia. Se un certificato non risponde a tutti i quesiti della Commissione, è prevista una procedura specifica: si può chiedere al tirocinante di sottoporsi a un esame medico.
- 1.2 Come riconosciuto dalla Corte di giustizia, fra un paziente ed il suo medico si instaura una relazione di carattere riservato,² che va salvaguardata. I principi di buona amministrazione esigono che la Commissione rispetti la riservatezza del rapporto medico-paziente.
- 1.3 Nel caso in questione, il capo servizio del denunciante aveva contattato direttamente e senza il permesso del denunciante il medico che gli aveva rilasciato il certificato medico. Indipendentemente dalla natura precisa delle informazioni ricercate o fornite sulla situazione del denunciante, pare ovvio che questa azione abbia rischiato di inficiare la riservatezza della relazione medico-paziente. Se la Commissione riteneva che fosse necessario chiarire la situazione, avrebbe potuto fare ricorso alla procedura espressamente prevista dall'articolo 33 del regolamento che disciplina i tirocini di formazione.

2 Mancata risposta alla lettera del denunciante

- 2.1 Secondo la Commissione, una risposta alla lettera del denunciante era stata redatta ma non inviata a causa di un disguido

¹ *In caso di malattia, il tirocinante deve immediatamente avvertire il proprio tutore; se l'assenza si protrae per più di tre giorni, deve presentare un certificato medico, in cui sia riportata la durata presunta dell'assenza, che il tutore invierà alla Divisione formazione. Nell'interesse del servizio, al tirocinante può essere richiesto di sottoporsi a visita medica.*

² Causa 155/78 M. / Commissione, Racc. 1980, pag. 1797.

amministrativo. La Commissione avrebbe dovuto esprimere rammarico per detto disguido.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, si è reso necessario formulare la seguente osservazione critica:

- 1 Come riconosciuto dalla Corte di giustizia, fra un paziente ed il suo medico si instaura un rapporto di carattere riservato da salvaguardare. I principi di buona amministrazione esigono che la Commissione rispetti la riservatezza della relazione medico-paziente. Nel caso in questione, il capo servizio del denunciante aveva contattato direttamente e senza il permesso del denunciante il medico che gli aveva rilasciato il certificato medico. Indipendentemente dalla natura precisa delle informazioni ricercate o fornite sulla situazione del denunciante, pare ovvio che questa azione abbia rischiato di inficiare la riservatezza del rapporto medico-paziente. Se la Commissione riteneva che fosse necessario chiarire la situazione, avrebbe potuto fare ricorso alla procedura espressamente prevista dall'articolo 33 del Regolamento in materia di formazione sul lavoro.
- 2 Secondo la Commissione, una risposta alla lettera del denunciante era stata redatta ma non inviata a causa di un disguido amministrativo. La Commissione avrebbe dovuto esprimere rammarico per detto disguido.

Dato che ambedue gli aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MOTIVAZIONE DEL RIGETTO DI UN CANDIDATO

Decisione sulla denuncia 825/20.8.96/SH/SW/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996, X. ha presentato una denuncia al Mediatore in merito alla sua esclusione dal concorso generale della Commissione COM/A/972, cui aveva partecipato in veste di candidato. Tale concorso, basato su titoli e una prova orale, era stato organizzato per costituire un elenco di riserva per consulenti medici di grado A5/A4 di nazionalità austriaca, finlandese o svedese.

X. aveva fornito alla Commissione, su richiesta, un *curriculum vitae* che ragguagliava sui suoi studi e sull'esperienza nei settori richiesti.

Con lettera del 29 maggio 1996, X. era stato informato che la sua candidatura era stata respinta dalla commissione giudicatrice. La lettera-tipo di rigetto menzionava come motivi, in alternativa, il fatto che egli fosse privo di un titolo medico e che non avesse presentato l'attestato degli studi com-

piùti nel campo della medicina del lavoro (*ett utbildningsbevis efter specialstudier i arbetsmedicin*).

Con lettera dell'8 giugno 1996, X. ha chiesto alla commissione esaminatrice di riconsiderare la sua candidatura. Nella sua risposta, la commissione giudicatrice ha dichiarato che X. non aveva una sufficiente esperienza professionale nei settori della medicina tropicale e della protezione contro le radiazioni.

Nella sua denuncia al Mediatore X. muoveva le seguenti censure:

- (i) le sue qualifiche soddisfacevano i requisiti del concorso generale. In particolare, sottolineava di possedere un'esperienza professionale nel campo della protezione contro le radiazioni e che di ciò non si era tenuto conto;
- (ii) la Commissione aveva addotto due motivi diversi per giustificare il rigetto della sua candidatura ed egli non aveva pertanto ricevuto una risposta appropriata alla sua richiesta di riesaminare il suo caso;
- (iii) la carente motivazione della Commissione poteva costituire un indizio di discriminazione contro candidati con diplomi medici svedesi.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere ha evidenziato quanto segue:

- (i) La commissione esaminatrice ha esaminato l'atto di candidatura del candidato e ha deciso di non ammetterlo al concorso poiché riteneva che non fosse in possesso di un diploma di medicina del lavoro.

"La decisione è stata notificata a X. con lettera in data 29 maggio 1996. La commissione ha riconosciuto che la lettera non era del tutto chiara sulla motivazione di tale decisione."

- (ii) Su richiesta, la commissione esaminatrice ha riesaminato la candidatura del denunciante ed è giunta alla conclusione che egli non aveva un'esperienza sufficiente rispetto ad altri candidati, né nel campo della medicina tropicale, né in quello della protezione contro le radiazioni.

"La commissione è in grado di assicurare [X.] che la sua decisione non era stata influenzata dallo svolgimento cronologico dei suoi studi in base al sistema d'istruzione svedese bensì unicamente dalla necessità di fare in modo che solo i candidati più qualificati venissero invitati al colloquio."

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che le spiegazioni della Commissione non erano ancora pienamente chiare. Egli ha anche fatto presente che la Commissione aveva ammesso di avere fornito due ragioni diverse.

Infine, X. ha espresso il suo compiacimento per l'assicurazione fornitagli dalla commissione che la sua decisione non era stata influenzata dallo svolgimento cronologico dei suoi studi in base al sistema d'istruzione svedese.

LA DECISIONE

1 La motivazione della commissione giudicatrice

- 1.1 Il concorso COM/A/972 era stato organizzato per costituire una lista di riserva di consulenti medici di grado A5/A4 nel settore della medicina del lavoro presso il Servizio medico della Commissione. Il punto III.B.2 del bando di concorso richiedeva ai candidati il possesso di un titolo universitario in medicina e di un certificato di specializzazione in medicina del lavoro. Si richiedeva inoltre ai candidati un'esperienza professionale, tra l'altro, nel campo della medicina tropicale e della protezione contro le radiazioni.
- 1.2 Nella sua prima lettera al denunciante, la commissione giudicatrice aveva addotto come motivo del rigetto della sua candidatura o il fatto che egli non possedeva le qualifiche mediche o che non aveva fornito l'attestato dei suoi studi nel campo della medicina del lavoro (*ett utbildningsbevis efter specialstudier i arbetsmedicin*). Nella sua seconda lettera, la commissione giudicatrice gli aveva dato una ragione diversa: che non possedeva una sufficiente esperienza professionale rispetto ad altri candidati sia nel campo della medicina tropicale che in quello della protezione contro le radiazioni.
- 1.3 L'obbligo di motivazione delle decisioni, come richiesto per esempio dall'articolo 190 del trattato CE, è un principio fondamentale di buona prassi amministrativa. La motivazione dovrebbe consentire alla parte lesa di apprendere come mai sia stata presa una determinata misura. Nei suoi commenti al Mediatore, la Commissione ha riconosciuto che la prima lettera della commissione giudicatrice al denunciante "*non era del tutto chiara sulla motivazione della sua decisione*". Di fatto, risulta che la motivazione era non soltanto poco chiara, ma anche errata.
- 1.4 Nella sua seconda lettera, la commissione giudicatrice ha ritenuto insufficiente, rispetto a quella di altri candidati l'esperienza del denunciante sia nel campo della medicina tropicale che in quello della protezione contro le radiazioni.

- 1.5 L'articolo 27 dello statuto del personale delle Comunità europee prevede che le assunzioni devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza e rendimento. Nell'applicare i criteri stabiliti nel bando di concorso, la commissione giudicatrice era autorizzata a compiere una valutazione comparativa dei candidati, in modo da garantire che quelli più idonei venissero selezionati per il colloquio.
- 1.6 Di per sé, le ragioni addotte nella seconda lettera risultavano adeguate a consentire al candidato di comprendere i motivi della sua esclusione. Inoltre le ragioni erano coerenti con il corretto esercizio della facoltà di giudizio da parte della commissione giudicatrice. Tuttavia, la seconda lettera non riconosceva che le ragioni fornite nella prima lettera erano sbagliate. Pertanto, considerate insieme, la prima e la seconda lettera non spiegavano adeguatamente le ragioni del rigetto del candidato.

2 Presunta discriminazione nei confronti di candidati con diplomi medici svedesi

- 2.1 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che la sua decisione non era influenzata dallo svolgimento cronologico degli studi del denunciante inquadrato nel sistema d'istruzione svedese, bensì unicamente dalla necessità di garantire che solo i candidati più qualificati venissero invitati al colloquio. Nelle sue osservazioni il denunciante ha espresso il suo compiacimento per tale risposta.
- 2.2 Le indagini del Mediatore non hanno pertanto messo in evidenza prove di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto della denuncia.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore è apparso necessario formulare la seguente osservazione critica:

L'obbligo di motivazione delle decisioni, come richiesto per esempio dall'articolo 190 del trattato CE, è un principio fondamentale di buona prassi amministrativa. La motivazione dovrebbe consentire alla parte lesa di apprendere come mai sia stata presa una determinata misura. Nei suoi commenti al Mediatore, la Commissione ha riconosciuto che la prima lettera della commissione giudicatrice al denunciante "*non era del tutto chiara sulla motivazione della sua decisione*". Di fatto, risultava che la motivazione era non soltanto poco chiara, ma anche errata.

Di per sé, le ragioni addotte nella seconda lettera risultavano adeguate a consentire al candidato di comprendere i motivi della sua esclusione. Inoltre le ragioni erano coerenti con il corretto esercizio della facoltà di giudizio da parte della commissione giudicatrice. Tuttavia, la seconda lettera non riconosceva che le ragioni fornite nella prima lettera erano sbagliate. Per-

tanto, considerate insieme, la prima e la seconda lettera non spiegavano adeguatamente le ragioni del rigetto del candidato.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MODIFICA DI SOVVENZIONI PER LA RICERCA

Decisione sulle denunce 878/13.9.96/TT/IT/PD e 905/26.9.96/AGS/IT/PD presentate contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel settembre 1996, la *Grant Holders Association* (Associazione Borsisti) ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sulla riduzione delle borse di studio che i suoi membri ricevevano dalla Commissione e sul modo in cui la Commissione aveva applicato tale riduzione.

Nel 1994, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione 1110/94 sul Quarto programma quadro relativo alle attività della Comunità europea nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e la dimostrazione.¹ Ai sensi del trattato Euratom, il Consiglio aveva adottato una decisione parallela, la decisione n. 94/268 relativa a un quadro per le attività della Comunità nel settore della ricerca e della formazione per la Comunità europea dell'energia atomica.²

In base ai considerando delle due suddette decisioni, l'azione delle Comunità nell'ambito dei programmi quadro avrebbe dovuto rispondere all'obiettivo di stimolare e promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, in modo particolare dei giovani ricercatori. Inoltre, il Centro comune di ricerca delle Comunità avrebbe dovuto contribuire alla realizzazione dei programmi quadro.

Il ruolo del Centro comune di ricerca è delineato in maggior dettaglio nella decisione del Consiglio n. 94/918 con la quale era stato adottato un programma specifico per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, comprendente anche la dimostrazione, da svolgere per conto della Comunità europea, la cui attuazione prevedeva da un lato l'intervento del Centro comune di ricerca, dall'altro una serie di attività condotte nell'ambito di un approccio competitivo per dare sostegno scientifico e tecnico delle politiche della Comunità³ e nella decisione del Consiglio n. 94/919, con la quale è stato adottato un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico, comprendente anche la dimostrazione, che il Centro comune di ricerca avrebbe dovuto realizzare per la Comunità europea dell'energia atomica.⁴

¹ GU L 126 del 1994, pag. 1.

² GU L 115 del 1994, pag. 31.

³ GU L 361 del 1994, pag. 114.

⁴ GU L 361 del 1994, pag. 132.

Dai considerando delle due suddette decisioni si evince che il Centro comune di ricerca, con i suoi laboratori e impianti, deve dare un contributo effettivo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori.

In base alle suddette decisioni, il Centro comune di ricerca ha stipulato una serie di contratti con ricercatori provenienti dai vari Stati membri della Comunità. Il contratto è individuale ed è costituito da un modulo standard da compilare con gli elementi specifici di ogni singolo caso e reca il titolo "Contratto individuale di tirocinio fra la Comunità europea e (X)". Al contratto è allegato un documento in cui sono riportate le condizioni generali di applicazione. Ambedue i documenti sono redatti dai servizi della Commissione. Il modulo standard prevede una durata standard del tirocinio presso il Centro comune di ricerca, che normalmente è di due anni. Durante il tirocinio, il ricercatore riceve dalla Comunità una borsa di studio mensile.

In tutti i contratti coinvolti nel presente caso, l'articolo 4, paragrafo 1 del modulo standard in uso disponeva:

"La Commissione pagherà il contraente, per tutta la durata del tirocinio l'importo mensile di ECU... Detto importo potrà essere aumentato o diminuito, previa approvazione della Commissione europea delle nuove condizioni generali che regolano i tirocini per la formazione dei ricercatori. Detta modifica non avrà forza retroattiva."

L'articolo 9 del modulo standard stipulava che le condizioni generali allegate costituivano parte integrante del contratto e che

"Le presenti condizioni generali verranno sostituite, a seguito dell'approvazione delle nuove condizioni generali che regolano i tirocini per la formazione dei ricercatori. La sostituzione non avrà forza retroattiva."

Il 29 luglio 1996, la Commissione ha adottato una decisione che stabiliva nuovi moduli standard per i contratti, nuovi importi per le borse di studio e nuove condizioni generali. La Commissione inoltre ha inoltre deciso che la decisione si sarebbe applicata a tutti i contratti in corso contenenti la suddetta clausola. Secondo la decisione, le disposizioni avrebbero avuto effetto a partire dal 1° agosto 1996. Si stipulava che a seguito di tale decisione, le attuali borse di studio di circa 50 borsisti sarebbero state decurtate del 30%.

Con lettere datate 6 agosto 1996 i borsisti venivano informati individualmente della decisione e veniva loro comunicato che questa sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° agosto 1996. La lettera era redatta in francese e recava in allegato le nuove condizioni generali redatte in francese insieme a una traduzione ufficiosa in inglese. La lettera terminava con la richiesta al singolo borsista di contattare i servizi della Commissione per la firma dei nuovi contratti, ma non prima del 9 settembre 1996, data la pausa estiva. Successivamente i borsisti intraprendevano diverse azioni, consultando avvocati, contattando Commissari e servizi della Commissione per ottenere che la Commissione rinunciasse a decurtare le borse già concesse e per cercare un chiarimento su alcune clausole contenute nelle

nuove condizioni generali. Ad eccezione di quest'ultimo aspetto, tutti questi contatti non hanno dato apparentemente alcun frutto.

Alla luce di quanto sopra, i ricercatori riuniti nella Grant Holders Association decidevano di presentare denuncia al Mediatore europeo. Nella denuncia si affermava che la decisione aveva radicalmente modificato la base che aveva portato i singoli borsisti ad aderire al programma di ricerca, in particolare per i ricercatori con famiglia. Inoltre, si affermava che la decisione rendeva materialmente molto difficile per i ricercatori rimanere presso il Centro comune di ricerca. Le contestazioni dell'Associazione erano in sostanza le seguenti:

- 1 la Commissione avrebbe dovuto informare in anticipo i borsisti della possibile imminente riduzione delle borse, prima di prendere la sua decisione;
- 2 la lettera del 6 agosto 1996 avrebbe dovuto essere indirizzata ad ogni singolo borsista nella sua lingua;
- 3 le clausole nei contratti che rendevano possibile la riduzione delle borse erano illegali, ingiuste e contrarie allo spirito dei programmi di mobilità.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

In merito alla prima contestazione dell'Associazione, la Commissione affermava che l'amministrazione del Centro comune di ricerca aveva informato i borsisti, direttamente o tramite l'Associazione, dei progressi della discussione sui nuovi importi delle borse. La Commissione sottolineava in particolare che l'11 luglio 1996 era stato organizzato un incontro presso la sede di Ispra del Centro comune di ricerca, durante il quale i borsisti erano stati informati che la decisione della Commissione era imminente.

In merito alla lettera del 6 agosto 1996, la Commissione riconosceva di non avere operato correttamente inviando ai borsisti unicamente una versione in francese della lettera e si impegnava a non ripetere tale errore in futuro. Si impegnava altresì a far tradurre i contratti nelle altre lingue comunitarie.

In merito alla terza contestazione dell'Associazione, la Commissione affermava che i nuovi importi delle borse erano stati decisi in uno spirito di coerenza e uniformità, in modo che l'importo delle borse fosse identico a quello concesso per la formazione per mezzo di contratti di ricerca nell'ambito di altri programmi del Quarto programma quadro stabilito dalle suddette decisioni. La Commissione affermava altresì che i nuovi importi erano stati determinati in stretta consultazione con i rappresentanti degli Stati membri; che erano stati calcolati in modo da assicurare il più possibile che i borsisti ricevessero un importo netto paragonabile a quello guadagnato da un ricercatore di livello equivalente nel paese ospite.

Era stato deciso che i nuovi importi si sarebbero applicati anche ai contratti già in corso che contenevano la suddetta clausola. Tuttavia, per permettere

ai 47 borsisti della sede di Ispra e ai 4 borsisti della sede di Siviglia del Centro comune di ricerca di prepararsi alla notevole riduzione delle loro borse, il 16 dicembre 1996 la Commissione decideva di sospendere l'applicazione della decisione fino al 31 marzo 1997. Pertanto, fino a quella data, le borse in corso non erano state decurtate.

Le osservazioni dell'Associazione

In merito alla prima contestazione, l'Associazione affermava che l'amministrazione della sede di Ispra del Centro comune di ricerca aveva fatto il possibile per tenere informati i borsisti degli sviluppi che li riguardavano. Tuttavia, l'Associazione affermava che l'amministrazione di Ispra non riceveva informazioni dai servizi della Commissione a Bruxelles. In ogni caso, i borsisti erano stati informati dell'imminente riduzione delle loro borse soltanto l'11 luglio 1996.

In merito alla seconda contestazione, l'Associazione affermava di accettare le scuse della Commissione per aver inviato ai singoli borsisti unicamente la versione francese della lettera del 6 agosto 1996.

Quanto ai nuovi importi delle borse, l'Associazione affermava di non mettere in dubbio il diritto della Commissione di fissare nuovi importi. Si diceva addirittura disposta ad accettare le considerazioni che avevano portato ai nuovi importi e l'obiettivo che con questi veniva perseguito, cioè fissare importi paragonabili al guadagno di un ricercatore di livello equivalente nello stesso paese. Tuttavia, l'Associazione metteva fortemente in dubbio il motivo per cui i nuovi importi dovessero applicarsi anche ai contratti in corso. In questo contesto, si sottolineava che la riduzione delle borse per i contratti in corso non mirava a compensare, per esempio, un costo della vita inferiore o una tassazione più leggera; in tal caso, infatti, la riduzione della borsa di studio non avrebbe comportato una riduzione netta. La decisione adottata dalla Commissione non faceva riferimento a simili circostanze peraltro giustificabili. Al contrario, la decisione implicava una riduzione netta delle borse del 30% per i contratti in corso. In alcuni casi, la riduzione aveva completamente vanificato le condizioni che avevano portato i ricercatori ad accettare di partecipare al programma di ricerca. Riguardo alla sospensione della decisione, cui la Commissione aveva proceduto in data 16 dicembre 1996, l'Associazione la accoglieva con favore, ma affermava che i ricercatori i cui contratti non fossero scaduti entro la fine del 1997, avrebbero comunque risentito delle gravi conseguenze della decisione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attenta valutazione delle osservazioni della Commissione e dell'Associazione, il Mediatore europeo ha scritto alla Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore europeo affermava che sebbene lo scopo generale perseguito con la fissazione di nuovi importi per le borse di studio apparisse comprensibile, la Commissione non aveva specificato perché la sua decisione si dovesse applicare alle borse di studio già concesse. Il Mediatore europeo inoltre affermava che i ricercatori avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi che la Commissione non avrebbe fatto un uso talmente

drastico della suddetta clausola del contratto, che una riduzione del 30% per le borse di studio già concesse rendeva materialmente difficile per alcuni ricercatori continuare il proprio lavoro e che, in ogni caso, minacciava la loro motivazione. Infine, il Mediatore europeo affermava che non si poteva escludere che, in futuro, i ricercatori avrebbero evitato di partecipare a programmi di ricerca se si fosse sparsa la voce che le borse di studio potevano venire decurtate drasticamente durante il corso del contratto. Il Mediatore europeo concludeva suggerendo alla Commissione di rivedere la sua posizione alla luce delle suddette considerazioni.

Nella sua risposta a questa lettera, la Commissione affermava di essere stata molto spesso bersaglio di critiche a causa degli importi elevati concessi ai borsisti e per non aver considerato appieno le condizioni reali del paese in cui l'attività di ricerca veniva condotta. Secondo la Commissione, tali temi erano stati discussi nel comitato del programma competente, e affermava di aver fissato i nuovi importi tenendo conto delle osservazioni sollevate da diverse delegazioni. La Commissione sottolineava che i nuovi importi dovevano garantire coerenza ed equità rispetto alle borse di studio utilizzate in altri programmi specifici nell'ambito del Quarto programma quadro.

Ulteriori informazioni

Dalla denuncia presentata al Mediatore europeo il 23 settembre 1997 (denuncia 855/97/PD), risultava che date le drastiche decurtazioni delle borse di studio già concesse, un ricercatore si era visto obbligato ad abbandonare il suo programma di ricerca e fare ritorno nel proprio paese con la famiglia.

LA DECISIONE

- 1 In merito alla prima contestazione sulla mancanza di informazioni e di comunicazione con i borsisti prima della decisione della Commissione, va osservato innanzi tutto che i principi di buona amministrazione richiedono che l'amministrazione tratti i cittadini con giustizia ed equità. Ciò implica, fra l'altro, che quando l'amministrazione intende adottare misure che riguardano un numero di cittadini limitato e ben definito, l'amministrazione dovrebbe contattare adeguatamente i cittadini interessati, mettendoli in condizione di esprimere la loro opinione. Implica altresì che i cittadini devono essere informati con il necessario anticipo delle misure adottate, in modo che si possano organizzare per adattarsi alla nuova situazione.

In questo caso risultava che non c'erano stati contatti fra i servizi della Commissione responsabili e i borsisti. Alla riunione dell'11 luglio 1996 i borsisti erano stati semplicemente informati della possibile riduzione delle loro borse di studio prima che la Commissione prendesse effettivamente una decisione in questo senso, il 29 luglio 1996. Quando, con la lettera del 6 agosto 1996, i borsisti venivano informati della effettiva riduzione derivante dalla decisione, le borse di studio erano già state decurtate. Questo

modo di procedere appariva prepotente e arrogante e pertanto in contrasto con principi di buona amministrazione.

- 2 In merito alla lettera del 6 agosto 1996, la Commissione riconosceva che questa avrebbe dovuto essere inviata a ogni singolo borsista nella sua lingua e si scusava per questo. Pertanto, il Mediatore europeo non riteneva che ricorressero gli estremi per proseguire l'indagine di questo aspetto della denuncia.
- 3 In merito all'affermazione che le clausole che avevano permesso la riduzione drastica delle borse di studio fossero illegali, va osservato che la questione deve essere valutata alla luce del diritto nazionale applicabile, aspetto di competenza delle autorità nazionali. Il Mediatore europeo pertanto non ha esaminato la questione. Tuttavia, l'amministrazione è sempre responsabile davanti al Mediatore europeo del proprio rispetto dei principi di buona amministrazione e, quindi, deve essere in grado di fornirgli un resoconto coerente delle sue azioni e del perché le ritenga giustificate. I principi di buona amministrazione richiedono altresì che la Commissione tratti i cittadini con giustizia ed equità.

In questo caso, si è potuto appurare che le clausole che la Commissione aveva inserito nel contratto standard permettevano la riduzione delle borse di studio già concesse, senza alcuna limitazione e senza dare alcuna indicazione dei parametri sui quali si sarebbe basata la riduzione. Si ritiene dunque che quelle clausole siano tali da rendere molto precaria la decisione di accettare un tirocinio di ricerca e da prestarsi a possibili abusi. Non possono quindi essere qualificate come eque. Alla luce di ciò, devono esistere quantomeno motivi di primaria importanza per ricorrere a dette clausole, che la Commissione nel presente caso non ha chiaramente indicato.

Alla luce di quanto sopra, il Mediatore europeo ha ritenuto che, avvalendosi di clausole contrattuali inique, la Commissione non abbia agito nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su queste denunce, risultava necessario formulare le seguenti note critiche:

I principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione tratti i cittadini con giustizia ed equità. Non avendo stabilito un'adeguata comunicazione con i borsisti colpiti dalla notevole riduzione delle loro borse di studio pianificata dalla Commissione, non informandoli della riduzione con il debito anticipo e avvalendosi di clausole contrattuali inique, la Commissione non aveva rispettato i suddetti principi.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici occorsi in passato – i borsisti interessati avevano infatti concluso il loro periodo di permanenza presso il Centro comune di ricerca –, non era

opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

SOVVENZIONE PER UN FESTIVAL DEL CINEMA: RAGIONAMENTO INADEGUATO

Decisione sulla denuncia 23/97/KH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Con lettere datate dicembre 1996 e gennaio 1997, il signor M. ha presentato denuncia a nome della *Stichting Nederlands Film Festival* (NFF) contro la Commissione. Egli lamentava un trattamento incomprensibile da parte della Direzione generale XIII della Commissione, disorganizzazione e carenza di informazioni.

Gli antefatti della denuncia possono essere riassunti come segue. Nel 1995 la NFF aveva organizzato una giornata di proiezione di documentari scientifici per la quale aveva ricevuto un finanziamento dalla Commissione europea. Risultava che sia la NFF che la Commissione avevano ritenuto che quella manifestazione avesse avuto successo. La NFF decideva allora di organizzare una seconda giornata dedicata a documentari scientifici nel 1996, per la quale chiedeva alla Commissione un nuovo finanziamento, che tuttavia non veniva concesso.

La NFF aveva presentato domanda di finanziamento per tale giornata del documentario scientifico 1996 nel mese di maggio di quello stesso anno. La Commissione rispondeva con lettere datate 18 giugno 1996 e 28 giugno 1996.

La prima lettera indicava che il progetto del denunciante era di natura tale da poter essere ammesso al finanziamento. Il denunciante, tuttavia, avrebbe dovuto rivederne il preventivo in modo da ricondurlo entro il limite di 12.000 ECU che non poteva essere superato in base alle norme previste dal relativo programma della Commissione.¹ Alla lettera era inoltre allegato un modulo di richiesta.

La seconda lettera conteneva un secondo modulo di richiesta, precisava quali documenti il richiedente avrebbe dovuto allegarvi e avvertiva inoltre il denunciante di inviare al più presto la richiesta.

Il 1° luglio 1996 la NFF rispondeva come segue:

"Con la presente, provvediamo a inviare il preventivo dettagliato della Giornata del documentario scientifico, della Masterclass e del Seminario. Ci pregiamo di chiedere un sostegno finanziario comunitario di 12.000 ECU nonché la partecipazione di rappresentanze della Comunità europea a tali manifestazioni (DG XIII D/2)."

¹ INNOVAZIONE - Terza attività del Quarto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico - Divulgazione e ottimizzazione dei risultati.

La Commissione rispondeva con lettera dell'11 settembre 1996, affermando quanto segue:

"Sono spiacente di informarvi che la vostra richiesta di finanziamento è stata respinta. Mi scuso per le difficoltà che tale decisione potrà causarvi."

La relazione finale sulla manifestazione del 1995 non è ancora pervenuta alla Commissione nelle forme previste dal contratto. Ciò viene considerato una violazione degli obblighi contrattuali."

Successivamente, in data 23 settembre 1996 aveva luogo un incontro fra i servizi responsabili della Commissione e la NFF. A seguito di quell'incontro, la NFF inviava una lettera alla Commissione in data 27 novembre 1996. In tale lettera, la NFF informava la Commissione che il festival cinematografico si era concluso in un grande successo. La lettera affermava inoltre: "A seguito della visita del signor [M] presso i vostri uffici e a seguito della nostra richiesta telefonica, vi siete impegnati a contattarmi dopo il festival in merito alle procedure relative al contributo di 25.000 ECU per la Seconda giornata del documentario scientifico. Ho tentato di pormi in contatto telefonico con voi, ma non mi è stato possibile raggiungervi. Vi sarei pertanto grato se poteste contattarmi a proposito del progetto sopra menzionato."

Successivamente all'invio di questa lettera, in data 29 novembre 1996 la NFF informava i servizi della Commissione di aver deciso di portare avanti con la massima celerità e per via diplomatica la richiesta di finanziamento. Il 9 gennaio 1997, la Commissione indirizzava alla NFF la seguente lettera:

"Sono lieto di informarvi che il pagamento del nostro contributo finanziario alla NFF per il 1995 è stato autorizzato in via definitiva dai nostri organi finanziari. Il finanziamento di 12.000 ECU verrà pertanto accreditato sul vostro conto bancario nel corso dei prossimi giorni."

Abbiamo vagliato attentamente l'eventualità di concedere un sostegno finanziario anche alla sedicesima edizione del festival cinematografico olandese. Sono spiacente di informarvi che la relativa domanda non è stata accolta dai nostri organi finanziari, non essendo ancora stata debitamente presentata la relazione concernente la precedente edizione della manifestazione all'atto della domanda."

Sono dolente di non potervi essere stato di aiuto in questa occasione."

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle suo primo parere, la Commissione affermava che, relativamente al finanziamento per il 1995, la NFF aveva omesso di rispettare uno dei suoi obblighi fondamentali, presentando troppo tardi la relazione richiesta per l'assistenza prestata. Ciò nonostante, il contributo era stato comunque autorizzato.

La Commissione citava inoltre la corrispondenza con il denunciante in merito al progetto per il 1996. Con riferimento alla propria lettera del 18 giugno 1996, la Commissione affermava che la NFF era stata debitamente informata del limite di 12.000 ECU previsto per questo tipo di contributo e che alla NFF era stato richiesto di presentare una nuova domanda.

Con riferimento alle domande successivamente presentate dalla NFF, la Commissione faceva rilevare che alle ricerche condotte nel sistema di registrazione dei documenti della Direzione generale interessata non risultava alcun riferimento relativo a domande o altra corrispondenza a tale scopo. In data ulteriore, la NFF si era informata circa la concessione del finanziamento. La Commissione riconosceva che la risposta in cui alla NFF veniva notificato il formale rifiuto della sua domanda non era corretta. In una successiva conversazione telefonica, la Commissione informava la NFF di non aver ricevuto alcuna domanda e che i relativi termini erano comunque ormai scaduti. Il 23 settembre 1996, la NFF tentava di appurare nuovamente se un finanziamento per il progetto del 1996 potesse ancora essere erogato, ricevendo come risposta che non v'era alcuna possibilità di finanziare la manifestazione organizzata nel 1996.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, la NFF confermava la propria denuncia. A seguito della lettera della Commissione del 9 gennaio 1997, in cui veniva menzionata una mancanza della NFF in rapporto all'obbligo di rendere adeguatamente conto delle modalità di spesa del finanziamento erogato per il 1995, la NFF documentava ampiamente come aveva giustificato l'uso fatto di quel finanziamento.

ULTERIORI INDAGINI

Alla luce delle varie ragioni fornite dalla Commissione a sostegno della mancata concessione del finanziamento per il 1996, il Mediatore ha ritenuto di chiedere ulteriori ragguagli alla Commissione.

Nelle sue ulteriori osservazioni, la Commissione affermava che la concessione o meno di un finanziamento non era mai stata presa in esame, proprio perché la Commissione non aveva mai ricevuto una domanda debitamente compilata con l'apposita modulistica.

La Commissione aggiungeva che, a seguito della denuncia della NFF, i servizi responsabili avevano proceduto a una revisione delle rispettive procedure interne per meglio formalizzarle, specie per quanto concerne la comunicazioni con i richiedenti sovvenzionamento.

La NFF, nei commenti formulati in merito alle ulteriori osservazioni della Commissione, confermava la propria denuncia.

LA DECISIONE

- 1 Nelle sue prime osservazioni come nelle successive, la Commissione non ha più affermato che il finanziamento alla manifestazione del 1996 sarebbe stato rifiutato in forza dell'inadeguata

documentazione dell'uso del finanziamento erogato per il 1995 da parte della NFF. Il Mediatore non ha pertanto ritenuto di indagare sulla correttezza dell'opinione della Commissione relativa all'in-completa giustificazione di spesa della NFF.

- 2 La Commissione affermava che la NFF non aveva ricevuto il contributo per la manifestazione del 1996 in quanto non era mai pervenuta la relativa domanda formale. Non essendo stata esibita alcuna prova inoppugnabile del fatto che la Commissione avesse invece ricevuto formale domanda, il Mediatore non ha potuto condurre ulteriori indagini volte ad appurare se la Commissione avesse trattato in modo inadeguato la domanda della NFF.
- 3 La giurisprudenza della Corte di giustizia e i principi di buona amministrazione fanno obbligo all'amministrazione di fornire adeguata e coerente motivazione dei provvedimenti presi nei confronti dei cittadini.¹ Nel caso in esame, è emerso che inizialmente la Commissione non aveva fornito alcuna motivazione del diniego opposto alla domanda di finanziamento del denunciante; successivamente, la Commissione aveva motivato tale diniego adducendo una presunta mancanza del denunciante in relazione all'obbligo di rendere conto dell'uso fatto della precedente finanziamento; da ultimo, la Commissione aveva fatto presente di non aver mai ricevuto la relativa domanda. Con ciò la Commissione è venuta meno all'obbligo di fornire adeguata e coerente motivazione.
- 4 Il Mediatore ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere le proprie procedure interne.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini svolte in merito alla presente denuncia, pare necessario formulare la seguente osservazione critica:

La giurisprudenza della Corte di giustizia e i principi di buona amministrazione fanno obbligo all'amministrazione di fornire adeguata e coerente motivazione dei provvedimenti adottati nei confronti dei cittadini. Nel caso in esame è emerso che inizialmente la Commissione non aveva fornito alcuna motivazione del diniego opposto alla domanda di finanziamento del denunciante; successivamente, la Commissione aveva motivato tale diniego adducendo una presunta mancanza del denunciante in relazione all'obbligo di rendere conto dell'uso fatto del precedente finanziamento; da ultimo, la Commissione aveva fatto presente di non aver mai ricevuto la relativa domanda. Con ciò la Commissione è venuta meno all'obbligo di fornire adeguata e coerente motivazione.

¹ Cfr. *inter alia* la sentenza 7 novembre 1997 nella causa T-218/95, *Azienda Agricola "Le Canne" / Commissione*, Racc. [1997] pag. II-2055 (par. 65). Per quanto concerne il dovere dell'amministrazione di motivare il proprio operato, cfr. anche J.A. Usher, "The 'Good Administration' of Community Law", in *Current Legal Problems* [1985], pag. 278.

Poiché questo aspetto del caso si riferiva a procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, la ricerca di una soluzione amichevole non appariva indicata. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI LICENZE DI ELICOTTERISTA

Decisione sulla denuncia 121/97/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997 il signor B. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione, nella quale affermava che quest'ultima non aveva garantito il rispetto della direttiva sull'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile¹ da parte delle autorità tedesche. Asseriva anche che la Commissione non aveva agito in conformità ai propri obblighi derivanti dalla direttiva.

Il signor B. aveva chiesto alle autorità tedesche il riconoscimento della sua licenza di elicotterista austriaca. Le autorità tedesche non avevano ritenuto la sua licenza equivalente a quella tedesca e di conseguenza non gli avrebbero garantito il riconoscimento a meno che il signor B. non avesse dimostrato di adempiere a ulteriori requisiti. Il signor B. riteneva questo atteggiamento discriminatorio e lo denunciava alla Commissione. Dopo uno scambio epistolare, il signor B. non si riteneva soddisfatto dell'atteggiamento della Commissione e presentava denuncia al Mediatore, nella quale sosteneva che la Commissione aveva omesso:

- 1 di fare un raffronto fra le condizioni applicate in ogni Stato membro per il rilascio della licenza di elicotterista, come previsto dall'art. 4 della direttiva;
- 2 di garantire che le autorità tedesche non imponessero condizioni discriminatorie per il riconoscimento delle licenze di elicotterista austriache;
- 3 di redigere la proposta di un atto del Consiglio sul pieno reciproco riconoscimento delle licenze, previsto dai considerando della direttiva;
- 4 di rispondere a una lettera inviata il 9 settembre 1996 dal signor B. al signor Probst della Direzione generale VII della Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che nel suo parere ha sostanzialmente affermato quanto segue:

¹ Direttiva del Consiglio 91/670 del 16 dicembre 1991, GU L 373 del 1991, pag. 21.

Per quanto attiene alla prima contestazione, è vero che la Commissione non ha ancora proceduto al confronto dei requisiti richiesti nei singoli Stati membri per rilasciare le licenze di elicotterista, cui, secondo l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva avrebbe dovuto procedere entro il 1° gennaio 1992. Il mancato confronto non ha peraltro alcuna rilevanza nella specifica situazione del signor B.

La Commissione è stata debitamente informata dalle autorità tedesche in merito alle ulteriori condizioni da loro stabilite per il riconoscimento delle licenze di elicotterista austriache. Il signor B. ne è stato informato.

Sulla terza contestazione, la Commissione basa la propria proposta sul lavoro tecnico svolto dall'Autorità comune per l'aviazione, emanazione della Conferenza europea per l'aviazione civile. All'epoca dell'indagine del Mediatore, l'Autorità aveva appena ultimato i propri lavori sulle licenze di elicotterista che la Commissione si accingeva a esaminare come previsto allo scopo di redigere la propria proposta per un atto del Consiglio.

Per quanto attiene alla lettera del signor B. del 9 settembre 1996, la Commissione riteneva che il fax inviatogli dalla Rappresentanza di Bonn il 7 novembre 1996 rendesse superflua una replica.

Le osservazioni del denunciante

Nei suoi commenti il signor B. ribadiva la propria denuncia.

LA DECISIONE

- 1 Per quanto attiene alla prima contestazione, l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva recita che la Commissione "*effettua, e trasmette a tutti gli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1992, un confronto tra i requisiti applicati in ciascuno Stato membro per il rilascio di licenze relative alle medesime funzioni.*" La Commissione ha ammesso di non avere ancora proceduto a questo confronto per le licenze di elicotterista. Rientra nelle attribuzioni della Commissione proporre emendamenti alla direttiva qualora non riesca a rispettare la scadenza dalla stessa stabilita. I principi di buona amministrazione esigono che la Commissione osservi le regole e i principi che la vincolano. Non avendo rispettato l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulle licenze di elicotterista, la Commissione non ha rispettato detta condizione.
- 2 Per quanto attiene alla valutazione da parte della Commissione degli ulteriori requisiti stabiliti dalle autorità tedesche per il riconoscimento delle licenze di elicotterista austriache, non sono emersi elementi tali da indicare l'erroneità della stessa valutazione.
- 3 Per quanto attiene alla terza contestazione, l'ultimo considerando della direttiva afferma che, in vista del pieno reciproco riconoscimento delle licenze, la Commissione avrebbe dovuto presentare una proposta al Consiglio entro il 1° luglio 1992. La Commissione

ha riconosciuto di non avere ancora presentato la relativa proposta. La Commissione ha facoltà di proporre emendamenti alla direttiva qualora non riesca a rispettare la scadenza indicata dalla stessa. I principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione comunichi regolarmente, in maniera chiara, non ambigua e pubblica quando intende presentare proposte legislative. Non avendo ancora agito in conformità al suddetto considerando, la Commissione non aveva ottemperato a tale obbligo.

- 4 Per quanto attiene alla quarta rimostranza, va rilevato che il fax di risposta alla lettera del signor B. del 9 settembre 1996 inviato dalla Rappresentanza di Bonn il 7 novembre 1996 non faceva riferimento alla lettera. Evidentemente i contenuti del fax non fornivano una risposta agli importanti interrogativi sollevati dalla lettera del signor B. Il fax terminava anzi affermando che la Rappresentanza avrebbe contattato i servizi della Commissione a Bruxelles affinché rispondessero al signor B. I principi di buona amministrazione prevedono che la Commissione risponda alle lettere che le vengono indirizzate. Posto che la Commissione non ha risposto alla lettera del signor B. del 9 settembre 1996, la Commissione non ha ottemperato a tale obbligo.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore in questo caso, è risultato necessario formulare le seguenti note critiche:

- (i) I principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione rispetti le regole e i principi che la vincolano. Rapportando il tutto alle licenze di elicotterista, la Commissione non ha ancora adempiuto al suo obbligo di cui all'articolo 4 (1) della direttiva 91/670, venendo di conseguenza meno ai propri obblighi.
- (ii) In base ai principi di buona amministrazione, la Commissione deve dare comunicazioni chiare, non ambigue e pubbliche sulle date in cui intende presentare proposte legislative. Non avendo ancora presentato la proposta di cui all'ultimo considerando della direttiva 91/670 prevista entro il 1° luglio 1992, la Commissione è venuta meno a questo obbligo.
- (iii) Secondo i principi di buona amministrazione, la Commissione deve rispondere alle lettere che le vengono inviate. Non avendo risposto alla lettera del signor B. del 9 settembre 1996, è venuta meno a questo suo obbligo.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MANCATA INFORMAZIONE SULL'ESITO DI UNA DENUNCIA

Decisione sulla denuncia 250/97/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo del 1997 il signor S. ha presentato denuncia al Mediatore europeo a nome di un'associazione, lamentando l'omissione o il rifiuto di informazioni da parte della Commissione (DG XVI - E/3). In particolare, egli denunciava i seguenti fatti.

- (i) Essendo a conoscenza della decisione della Commissione di finanziare il progetto "Sistema di drenaggio e di pulizia biologica" a Preveza, Grecia, con stanziamenti del Fondo di coesione, l'associazione in questione si era rivolta telefonicamente alla DG XVI (Politica regionale e di coesione) per ottenere copia della decisione, ma si era vista opporre un diniego.
- (ii) La decisione di cofinanziare il progetto non era stata debitamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.
- (iii) In data 8 gennaio 1996, utilizzando il modulo standard per i reclami indirizzati alla Commissione (*GU* 1989, C26/6), l'associazione aveva presentato, congiuntamente con il Comune di Mytika, un esposto in cui denunciava il mancato rispetto della legislazione comunitaria da parte del Ministero dell'ambiente, l'assetto territoriale e i lavori pubblici di Grecia. L'esposto riguardava la decisione congiunta n. 30146/94 dell'11/7/95 di detto ministero sullo scarico nel Mar Ionio, a Kalamitsi, di acque reflue dopo il loro trattamento. Secondo il denunciante, tale decisione risultava contraria alla legislazione comunitaria e internazionale in materia di ambiente. L'associazione chiedeva inoltre alla Commissione di sospendere i finanziamenti al progetto menzionato sub (i). La stessa associazione inviava alla Commissione in data 7 febbraio 1996, 8 marzo 1996, 6 maggio 1996, 15 luglio 1996 e 8 gennaio 1997 cinque nuove lettere in cui forniva ulteriori informazioni in merito al ricorso originario. La DG XVI non ha mai risposto a tali lettere e non ha informato l'associazione circa lo stato di avanzamento del suo esposto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel giugno del 1997. Per quanto concerne la prima affermazione, nel suo parere essa indicava che il servizio competente aveva informato il denunciante il quale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, avrebbe dovuto presentare la sua richiesta per iscritto. La Commissione faceva rilevare che, su presentazione di richiesta scritta, non avrebbe avuto alcun inconveniente nell'inviare al denunciante la decisione in oggetto, ma che tale richiesta scritta non era mai pervenuta.

Per quanto riguarda la seconda affermazione, la Commissione osservava che, in base all'articolo 10, paragrafo 7 del regolamento del Consiglio n. 1164/94,¹ sulla *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati unicamente gli elementi principali delle decisioni della Commissione. Nel caso del progetto controverso, gli elementi principali erano stati pubblicati sulla GU n. C 122 del 19 aprile 1997. Tuttavia, la Commissione spiegava il lungo tempo intercorso fra l'adozione della decisione e la pubblicazione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* in base all'entità e alla natura della pubblicazione, che raggruppava 66 progetti approvati in date diverse. Poiché, una volta adottate, le decisioni sono notificate agli Stati membri, gli elementi principali vengono pubblicati unicamente in ossequio alla trasparenza. In forza di ciò la Commissione preferisce raggruppare le informazioni relative a progetti diversi, anziché distribuirne la pubblicazione in più parti della *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto alla terza affermazione, la Commissione faceva anzitutto rilevare che i suoi servizi avevano concluso che il progetto non violava il diritto comunitario e che, pertanto, non era necessario registrare l'esposto. In particolare, non era stata commessa alcuna violazione della direttiva 85/337/CEE,² entrata in vigore dopo l'avvio del progetto nel 1985.

È stato soltanto dopo una decisione preliminare del Consiglio di Stato ellenico, e dopo una valutazione d'impatto ambientale disposta dal Ministero dell'ambiente, che la Commissione ha deciso, il 5 novembre 1996, di cofinanziare il progetto. Questa decisione è stata assunta in conformità alla decisione del Consiglio di Stato ellenico.

La Commissione faceva inoltre osservare che, a seguito dell'esposto presentato dal denunciante in data 8 gennaio 1996, erano state inviate a quest'ultimo due comunicazioni di avvenuta ricezione in data 17 gennaio e 19 febbraio 1996, da parte dei servizi competenti del Fondo regionale e del Fondo di coesione rispettivamente, ma che non era necessario rispondere a tutte le lettere inviate dall'associazione alla Commissione. Tuttavia, il 23 luglio 1997 la Divisione del Fondo di coesione ha inviato al denunciante una lettera in cui risponde a tutte le sue precedenti missive.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ribadiva che la pubblicazione della decisione a cinque mesi dalla sua adozione costituisce un'irregolarità e che l'associazione non aveva comunque ricevuto alcuna informazione al riguardo. Il denunciante rilevava inoltre che l'affermazione della Commissione secondo cui non sarebbe stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario era inesatta e che la Commissione non ha mai informato l'associazione del mancato accoglimento del ricorso. Il denunciante concludeva precisando che per un intero anno non aveva ricevuto alcuna risposta a alle sue lettere, ignorate dalla Commissione.

¹ Regolamento del Consiglio (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione, *GU L* 130 del 1994, pag. 1.

² Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, *GU L* 175 del 1985, pag. 40.

LA DECISIONE

1 Il presunto mancato invio di copia della decisione di concedere finanziamenti

Il Mediatore ha rilevato che, per quanto concerne la richiesta di copia di una decisione della Commissione sul cofinanziamento di un progetto, l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilisce che ogni richiesta in tal senso vada presentata per iscritto alla divisione competente in seno alla Commissione. Il denunciante era stato informato dal servizio competente della Commissione della necessità di espletare tale formalità al fine di ottenere il documento desiderato. Tuttavia, è emerso che il denunciante non ha presentato richiesta scritta alla DG XVI. In queste circostanze, il fatto che la Commissione non gli abbia inviato copia della decisione non costituisce un'istanza di cattiva amministrazione.

2 La presunta omissione di adeguata pubblicazione della decisione sulla *Gazzetta Ufficiale*

2.1 Il denunciante lamentava che la decisione di cofinanziare il progetto non fosse stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* nelle forme adeguate e che fossero trascorsi cinque mesi tra l'adozione della decisione e il momento della sua pubblicazione. La Commissione ha risposto che gli elementi principali di detta decisione sono stati pubblicati sulla *GUC* 122 del 19 aprile 1997.

2.2 L'articolo 10, paragrafo 7 del regolamento 1164/94 del Consiglio dispone che soltanto gli elementi principali delle decisioni della Commissione sull'approvazione di progetti e sulla concessione di sostegno finanziario erogato dal Fondo di coesione debbano essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. Detto regolamento non prevede alcun limite temporale per la pubblicazione. Nel caso in esame, la decisione è stata presa il 5 novembre 1996 e gli elementi principali di detta decisione sono stati pubblicati il 19 aprile 1997. La Commissione ha dato spiegazione di tale ritardo di cinque mesi ricordando l'entità e la natura della pubblicazione, che raggruppava 66 progetti adottati in date diverse. Tale spiegazione addotta a motivazione del tempo intercorso fra l'adozione e la pubblicazione della decisione è apparsa ragionevole. Il fatto che la decisione sia stata pubblicata soltanto in data 19 aprile 1997 non costituisce pertanto un'istanza di cattiva amministrazione.

3 La presunta mancata informazione del denunciante in merito all'esito del suo ricorso per inosservanza del diritto comunitario (procedura ai sensi dell'articolo 169)

3.1 Questo aspetto della denuncia verteva su un presunto caso di cattiva amministrazione nella procedura prevista per trattare i ricorsi contro violazioni del diritto comunitario commesse da uno Stato membro. Per quanto riguarda questa procedura amministrativa,

nel contesto delle osservazioni presentate nel quadro dell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD del Mediatore europeo,¹ la Commissione aveva già fatto rilevare che tutti gli ricorsi che giungono alla Commissione vengono registrati senza alcuna eccezione, che viene inviata una nota di avvenuta ricezione e che il denunciante è tenuto al corrente delle azioni intraprese dalla Commissione in risposta al suo ricorso, oppure della decisione di non prendere alcuna iniziativa al riguardo. La Commissione, inoltre, faceva rilevare che la decisione di chiudere un caso senza intraprendere alcuna azione deve essere presa per ogni ricorso entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla data di registrazione dello stesso.

- 3.2 Nel caso in esame è emerso che al denunciante sono state inviate due comunicazioni di avvenuta ricezione nel gennaio e nel febbraio del 1996. La Commissione decideva successivamente di non registrare l'esposto essendo giunta alla conclusione che non fosse stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario. La Commissione non aveva peraltro provveduto a informare il denunciante né del fatto che il suo esposto non era stato registrato, né delle motivazioni di tale scelta. La Commissione aveva lasciato il denunciante senza alcuna informazione scritta circa il suo esposto sino al luglio del 1997, ossia diciassette mesi dopo l'invio delle conferme di avvenuta ricezione. In particolare, in questo periodo di diciassette mesi durante il quale il denunciante inviava cinque lettere in cui chiedeva informazioni sullo stato di avanzamento del suo ricorso, la Commissione non l'aveva informato delle ragioni in forza delle quali aveva concluso che non era stata commessa violazione del diritto comunitario. Il Mediatore europeo ha rilevato che, stando alle informazioni fornite dalla Commissione nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa, tutti gli esposti ricevuti dalla Commissione vengono registrati senza alcuna eccezione e che la decisione di chiudere un caso senza procedere va presa entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla data di registrazione dell'esposto.
- 3.3 Anche se gli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore risalivano a una data successiva alla presentazione dell'esposto qui esaminato, i principi di buona amministrazione avrebbero richiesto che la Commissione informasse il denunciante al più presto e in debita forma circa l'esito del suo esposto. Pertanto, il fatto che in questo caso la Commissione avesse trascurato di informare il denunciante della mancata registrazione dell'esposto e delle motivazioni di tale scelta, lasciando addirittura il denunciante privo di qualsiasi informazione per iscritto circa l'esito del suo esposto per diciassette mesi, costituiva un'istanza di cattiva amministrazione.

¹ 303/97/PD, riportata nella relazione annuale del Mediatore europeo per il 1997, pagg. 270-274; cfr. anche la Quindicesima relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario (1997), Introduzione pagg. III-IV (COM(1998)317 def.).

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alle parti 1 e 2 della presente denuncia, non si ravvisano estremi di cattiva amministrazione da parte della Commissione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla parte 3 della presente denuncia, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Stando alle informazioni fornite dalla Commissione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore, tutti i ricorsi ricevuti dalla Commissione vengono registrati senza alcuna eccezione e la decisione di chiudere un caso senza procedere va presa entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla data di registrazione del ricorso. Anche se gli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore risalivano a una data successiva alla presentazione dell'esposto qui esaminato, i principi di buona amministrazione avrebbero richiesto che la Commissione informasse il denunciante al più presto e in debita forma circa l'esito del suo ricorso. Pertanto, il fatto che in questo caso la Commissione abbia trascurato di informare il denunciante della mancata registrazione dell'esposto e delle motivazioni di tale scelta, lasciando addirittura il denunciante privo di qualsiasi informazione per iscritto circa l'esito del suo ricorso per diciassette mesi, costituisce un'istanza di cattiva amministrazione.

Posto che tale aspetto del caso concerneva procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non si è reputato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MODIFICA DELLA POLITICA RELATIVA ALLE ASSUNZIONI

Decisione sulla denuncia 320/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1997 il signor R. ha presentato denuncia al Mediatore affermando che il modo in cui la Commissione aveva gestito la sua assunzione costituiva un caso di cattiva amministrazione.

Nel giugno 1994 il signor R. aveva superato una procedura di selezione organizzata dalla Commissione per costituire una lista di riserva per l'assunzione di agenti temporanei di grado A7/6, 65T/XXIII/93. Nel settembre 1996, mentre si trovava per lavoro in Perù, il denunciante era stato contattato da un funzionario della DG IB della Commissione, ai fini di un suo eventuale interessamento a un posto riguardante l'America Latina. Il signor R. aveva confermato il suo interesse.

Nel novembre 1996, il signor R. aveva ricevuto una lettera dalla Direzione generale IX che lo invitava a presentarsi a Bruxelles per un colloquio e per sottoporsi agli esami medici prescritti in vista dell'eventuale offerta di un posto. Il colloquio e la visita medica si erano svolti entro lo stesso mese.

Il 6 dicembre 1996 il signor R. era stato informato oralmente dalla DG IB che gli sarebbe stato offerto il posto in questione. Con una nota del 16 dicembre 1996 la DG IB aveva chiesto alla DG IX di avviare quanto prima la procedura di assunzione.

Il 13 gennaio 1997 il signor R. si era messo in contatto con la DG IX. Gli era stato riferito che la sua assunzione era sicura e che avrebbe ricevuto un fax di conferma entro una settimana. Il 16 gennaio 1997 la DG IX aveva informato il signor R. che la procedura di assunzione era bloccata da una decisione di chiudere la lista di riserva in questione e che pertanto non sarebbe stato assunto. Il signor R. non era mai stato informato per iscritto della chiusura della lista di riserva.

Nella lettera del 15 marzo 1997, il signor R. aveva informato la Commissione che non riteneva la procedura appropriata.

Nella denuncia al Mediatore il signor R. sosteneva che nel modo di procedere della Commissione erano ravvisabili gli estremi di cattiva amministrazione. A suo parere tale condotta implicava procedure lacunose, mancanza di coscienza professionale da parte dei servizi della Commissione, scarso rispetto nei confronti dei cittadini, nonché pessima gestione finanziaria, in quanto il biglietto aereo Lima-Bruxelles del signor R. era stato pagato dalla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel suo parere sosteneva che il 13 novembre 1996 aveva adottato una nuova decisione relativa alla sua politica nei confronti degli agenti temporanei di cui all'articolo 2a dello statuto applicabile agli altri agenti (in seguito "la nuova decisione"). L'adozione della nuova decisione, entrata in vigore il 1° dicembre 1996, era stata preceduta da un'approfondita consultazione dei servizi e dei rappresentanti del personale. Le nuove regole erano molto più severe delle anteriori, perché limitavano l'assunzione di agenti temporanei di grado A7/6 ai candidati iscritti in una lista di riserva costituita in seguito a un concorso esterno oppure ai candidati che avevano superato una procedura di selezione per professioni specifiche. In virtù della nuova decisione, infatti, l'assunzione di agenti temporanei può avvenire solo al grado A5/4, in modo tale da consentire all'istituzione di disporre di competenze specializzate. Inoltre, la Commissione aveva deciso che tutte le liste di riserva costituite in seguito a procedure di selezione per posti di agenti temporanei sarebbero state chiuse dal 1° dicembre 1996, in modo tale da rilanciare la politica nei confronti degli agenti temporanei in base alla nuova decisione. I direttori generali e i capi servizio erano stati informati della nuova decisione il 3 dicembre 1996.

La Commissione confermava che durante la fase precedente all'adozione della nuova decisione la DG IB aveva contattato il signor R. e che questi aveva sostenuto un colloquio per un posto alla DG IB. Tuttavia, poiché la richiesta di assunzione del signor R. da parte della DG IB era stata pre-

sentata dopo il 16 dicembre 1996, la DG IX era stata costretta ad applicare le nuove regole e quindi a respingere la richiesta.

La Commissione comunicava altresì il proprio rammarico per il fatto che il signor R. avesse ricevuto informazioni contraddittorie in merito a una possibile offerta di lavoro, ma riteneva necessario puntualizzare quanto segue:

- 1 Quando era stato chiesto al signor R. di presentarsi a Bruxelles, la nuova decisione non era ancora stata adottata, e pertanto la DG IX non poteva rifiutare la richiesta della DG IB di invitare il signor R. per un colloquio.
- 2 Quando era stato chiesto al signor R. di presentarsi a Bruxelles, la nuova decisione non era ancora stata adottata, e pertanto la DG IX non poteva rifiutare la richiesta della DG IB di invitare il signor R. per un colloquio.
- 3 La lettera del signor R. del 15 marzo 1997 ha ottenuto risposta da parte della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il signor R. confermava la sua denuncia, sottolineando in particolare che riteneva la procedura seguita dalla Commissione contraria al principio delle aspettative legittime. Egli riteneva che il fatto che i servizi della Commissione gli avessero confermato oralmente, sia in dicembre che in gennaio, cioè dopo l'entrata in vigore della nuova decisione, che avrebbe ricevuto un'offerta di lavoro avvalorasse la sua tesi secondo cui le procedure della Commissione erano lacunose.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver debitamente considerato il parrere della Commissione e le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di trasmettergli una copia della decisione del 13 novembre 1996 per informarlo in merito ai seguenti punti:

- 1 La decisione in oggetto prevedeva misure transitorie per le procedure di assunzione in corso? Se la decisione non prevedeva tali misure, quali ne erano i motivi?
- 2 La consultazione approfondita con i servizi includeva anche la DG IB? Quando si erano conclusi i lavori preparatori della decisione e quando era stata avviata la procedura per sottoporre la nuova decisione all'approvazione della Commissione?
- 3 Come erano stati informati i servizi della Commissione della nuova decisione dopo che questa era stata adottata?

Contestualmente alla risposta, la Commissione ha trasmesso il testo della decisione del 13 novembre 1996 nonché la nota della DG IX indirizzata ai direttori generali e ai capi servizio della Commissione, in data 3 dicembre

1996, relativa alla decisione. Inoltre la Commissione ha trasmesso una copia del *curriculum vitae* del signor R.

Secondo la Commissione la decisione prevedeva misure transitorie, in quanto la succitata nota del 3 dicembre 1996 affermava che le liste di riserva in essere avrebbero potuto restare aperte per consentire l'assunzione in conformità alla nuova decisione.

La Commissione affermava inoltre che, secondo quanto disposto dalla nuova decisione, non era possibile considerare la formazione del signor R. in scienze politiche come una professione specifica ai sensi della nuova decisione. Infine la Commissione sosteneva che la procedura che aveva portato all'adozione della nuova decisione si era svolta in un clima di massima trasparenza e che tutti i servizi della Commissione erano stati regolarmente informati dell'iniziativa in corso, ad esempio durante le riunioni settimanali degli assistenti, nonché tramite la nota del 3 dicembre 1996.

Nei commenti in merito alla seconda serie di osservazioni della Commissione il denunciante confermava la propria denuncia.

LA DECISIONE

In ottemperanza ai principi di buona amministrazione, l'amministrazione è tenuta a trattare i cittadini con giustizia e equanimità. Spetta alla Commissione stabilire procedure tali da rispettare tale criterio.

Nel caso in oggetto è apparso chiaramente che la nuova decisione relativa all'assunzione di agenti temporanei era entrata in vigore il 1° dicembre 1996 e che prevedeva che i candidati dovessero avere una specializzazione. Si è accertato, inoltre, che il signor R. non soddisfaceva a tale requisito e pertanto non era stato assunto.

Risultava altresì che, in applicazione del vecchio regime, il signor R. aveva superato il colloquio e gli esami medici ed era stato prescelto dal servizio responsabile. Risultava dunque che se le vecchie regole fossero rimaste in vigore oltre il 30 novembre 1996 il signor R. sarebbe stato assunto.

Era dunque necessario stabilire se fosse equo applicare al caso del signor R. un nuovo criterio che non era in vigore quando egli aveva superato la procedura di assunzione. La Commissione non aveva manifestato un interesse particolare in tal senso. Il Mediatore ha ritenuto che non fosse equo applicare al signor R. un criterio che non era in vigore al momento in cui aveva superato la procedura di assunzione. Ne consegue pertanto che la Commissione non aveva rispettato la condizione di stabilire procedure in modo tale da trattare i cittadini con giustizia ed equanimità.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini svolte sulla denuncia in esame si è ritenuto necessario formulare la seguente nota critica:

In base ai principi della buona amministrazione, l'amministrazione è tenuta a trattare i cittadini con giustizia ed equanimità. Nel caso in

oggetto risulta che un candidato che aveva superato il colloquio e gli esami medici ed era stato prescelto dal servizio responsabile, non è stato assunto perché la Commissione ha subordinato l'assunzione a un criterio che non era in vigore nel momento in cui il candidato era stato prescelto. Procedendo in tal modo la Commissione ha originato un caso di cattiva amministrazione.

Poiché tale aspetto del caso verteva su procedure relative a eventi specifici occorsi nel passato, non si è ritenuto opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

PROCEDURE DI ASSUNZIONE

Decisione sulla denuncia 588/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997, il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore lamentando il fatto che la Commissione non gli avesse offerto un posto dopo che egli si era qualificato a un concorso generale per amministratori, COM/A/720, organizzato dalla Commissione nel 1992. In seguito, il signor S. ha più volte fatto domanda per ottenere un impiego alla Commissione ed ha avuto dei colloqui con vari capi servizio. Benché le sue qualifiche fossero generalmente riconosciute, non gli era stato ancora offerto un posto. Secondo quanto gli era stato detto alla Commissione, le ragioni di tale diniego erano in primo luogo che i posti vacanti dovevano essere coperti con candidati dei nuovi Stati membri, vale a dire dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, paesi che avevano aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, e in secondo luogo che vi erano già molti funzionari di nazionalità belga.

Il denunciante ha ritenuto che tali ragioni, che gli erano state comunicate oralmente in occasione dei suoi contatti con la Commissione, fossero contrarie ai diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti umani e all'articolo 27 dello Statuto del personale che stabilisce che nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. Inoltre, il denunciante riteneva paradossale che all'interno della Commissione alcune mansioni venissero affidate a personale temporaneo di vario genere, vale a dire prestatori di servizi, agenti ausiliari e temporanei, mentre non venivano assunti candidati che avevano superato un concorso con successo.

Il signor S. ha chiesto al Mediatore di intervenire affinché la sua domanda di un posto di lavoro venisse debitamente esaminata.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che la validità della lista di riserva in questione era stata prolungata per due volte ed era infine scaduta il 30 giugno 1995. Non

era quindi più possibile assumere il signor S., dato che la lista di riserva sulla quale era iscritto non era più valida. La Commissione ha inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il fatto che una persona figuri su una lista di riserva non dà titolo a quest'ultima a ottenere un impiego in seno alle istituzioni comunitarie.

Quanto all'accusa del denunciante di violazione dei diritti fondamentali, vale a dire di discriminazione basata sulla nazionalità, la Commissione ha dichiarato che la regola generale stabilita dall'articolo 27 dello Statuto del personale è che nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. In base a liste di riserva, i servizi della Commissione selezionano i candidati il cui profilo professionale sembri corrispondere alle esigenze del servizio, dopo di che sottopongono le relative proposte di assunzione alla Direzione Generale interessata, la DG IX. La Commissione ha sottolineato che la DG IX non aveva ricevuto alcuna proposta relativamente al signor S. Inoltre, la Commissione aveva riferito che su otto belgi il cui nominativo figurava nella lista in questione quattro erano stati assunti.

In secondo luogo, la Commissione aveva dichiarato che nel contesto dell'adesione dei summenzionati tre Stati il Consiglio aveva adottato il regolamento 626/95 volto a far sì che alcuni posti venissero riservati a persone in possesso della cittadinanza di tali paesi. Tale regolamento costituisce pertanto una misura legislativa derogatoria alla regola generale secondo cui nessun impiego è riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Quanto al ricorso a personale temporaneo, la Commissione ha dichiarato che le autorità di bilancio assegnano alla Commissione posti permanenti e temporanei e stanziamenti che consentono di impiegare agenti ausiliari e prestatori di servizi. Di conseguenza, il ricorso a tale tipo di personale non pregiudica le possibilità di assunzione di funzionari per posti permanenti.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sui commenti della Commissione, il signor S. ha in sostanza ribadito la sua denuncia. Inoltre egli ha sollevato alcune nuove questioni, ad esempio il periodo medio di validità delle liste di riserva, le ragioni per le quali la Commissione aveva deciso di non prolungare la validità della lista di riserva, il costo dell'organizzazione di un concorso e le ragioni per le quali la Commissione avesse deciso di pubblicare l'avviso di vacanza di un posto per il quale egli si riteneva qualificato, e ciò dopo lo scadere della lista di riserva.

In una lettera successiva, il signor S. ha chiesto di essere informato sull'azione intrapresa dal Mediatore onde pervenire a una soluzione amichevole per la sua denuncia, atta ad agevolare a tempo debito la sua assunzione alla Commissione.

LA DECISIONE

In primo luogo, va rilevato che il Mediatore non ha ritenuto giustificato avviare un'indagine relativamente alle nuove questioni sollevate dalle

osservazioni del denunciante, dato che esse esulavano dalla portata della sua denuncia iniziale. Va altresì rilevato che l'ipotesi di pervenire a una soluzione amichevole si pone soltanto quando il Mediatore ha riscontrato un caso di cattiva amministrazione.

Secondariamente, va osservato che la Commissione non era autorizzata ad offrire al denunciante un posto permanente, dato che la validità della lista di riserva era scaduta, e che il fatto di figurare su una lista di riserva non dà a un candidato il diritto a un impiego in seno alle istituzioni comunitarie.

La denuncia del signor S. sollevava in sostanza la questione se egli fosse oggetto di una discriminazione illegale in ragione della sua nazionalità. Il ricorso della Commissione a personale esterno e/o temporaneo non sembrava essere rilevante ai fini della valutazione di tale questione. L'esame della questione andava scisso in due parti: in primo luogo, la discriminazione per quanto concerne dei posti ai quali si applica la regola generale stabilita all'articolo 27 dello Statuto del personale e, in secondo luogo, la discriminazione per quanto concerne dei posti ai quali non si applica la regola generale in virtù del regolamento del Consiglio 626/95.

Per quanto riguarda la prima parte, va ricordata la formulazione dell'articolo 27:

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile, tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Tale disposizione cerca di contemperare l'esigenza di assumere personale qualificato con l'esigenza che ha un'organizzazione internazionale di procurarsi del personale proveniente dai vari Stati che hanno partecipato alla sua creazione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tale articolo implica

"...che per l'assunzione, la promozione e l'assegnazione dei propri dipendenti, ciascuna istituzione comunitaria deve, da un lato, aver riguardo all'interesse del servizio prescindendo da considerazioni di cittadinanza e, d'altro canto procedere alle assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità. L'istituzione concilia questi imperativi, come la Corte ha affermato in particolare nella sentenza 6 maggio 1969 (Reinartz, causa 17/68, Racc. 1969, pag. 61), quando, a parità di titoli tra i vari candidati,

¹ Sentenza 30 giugno 1983, *Schloh / Consiglio*, causa 85/82, Racc. 1983, pag. 2105, punto 26.

*si vale come criterio preferenziale della cittadinanza, onde conservare o ristabilire l'equilibrio geografico."*¹

È risultato che la Direzione Generale della Commissione responsabile delle assunzioni non aveva mai ricevuto alcuna proposta relativa all'assunzione del denunciante e pertanto che nessuna proposta era stata respinta a motivo della sua nazionalità belga. Inoltre, dato che quattro degli otto belgi iscritti sulla lista di riserva avevano ottenuto un impiego alla Commissione, risultava difficile dare credito alla tesi che vi fosse uno sbarramento generale delle assunzioni di cittadini belgi. Quindi, non era stato accertato che la Commissione, nell'effettuare delle assunzioni, avesse operato una discriminazione illecita contro candidati belgi.

Tuttavia, per quanto riguardava le dichiarazioni orali di funzionari della Commissione cui il signor S. aveva fatto riferimento e che la Commissione non aveva contestato, era esatto che tali dichiarazioni potessero trasmettere l'impressione che i funzionari in causa non fossero consapevoli dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del personale. I principi di buona amministrazione richiedono che l'amministrazione, nei suoi rapporti con i cittadini, si attenga alle regole che hanno per essa carattere vincolante. Dato che le dichiarazioni cui il signor S. ha fatto riferimento potevano facilmente essere interpretate erroneamente nel senso che i funzionari interessati non rispettassero gli obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del personale, il Mediatore ha trasmesso un rilievo critico alla Commissione affinché quest'ultima si assicuri che i suoi funzionari, nei loro rapporti con i candidati, rispettino tale articolo.

Per quanto riguarda i posti riservati a cittadini di nazionalità austriaca, finlandese o svedese, l'articolo 1 del regolamento del Consiglio 626/95 stabilisce:

"Fino al 31 dicembre 1999, i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga ...all'articolo 27, terzo comma ...dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio adottate in seno alle istituzioni competenti."

Risulta chiaro che tale regolamento ha stabilito una deroga alla regola generale contenuta nel terzo capoverso dell'articolo 27 dello Statuto del personale. Dal momento che il regolamento non è stato contestato, la Commissione era tenuta ad applicarlo. È risultato pertanto che la Commissione era pienamente autorizzata a riservare dei posti vacanti a cittadini provenienti da tali tre paesi.

Quindi, per quanto riguardava entrambe le doglianze del denunciante, è risultato che la Commissione non aveva operato una discriminazione illecita. Le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani non sembrano avere alcuna incidenza su tale risultato.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

La Commissione deve garantire che i suoi funzionari, nei loro rapporti con candidati, siano consapevoli degli obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del personale.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RITARDO ECCESSIVO NELLA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 1087/97/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 il signor G., direttore di una organizzazione non governamentale che si occupa di cure mediche ai bambini gravemente feriti nelle zone di crisi e di guerra, ha presentato denuncia al Mediatore perché la sua domanda di finanziamento era stata respinta dalla DG VIII (sviluppo) della Commissione. Il progetto in questione era volto a inserire bambini rimasti senza casa in nuove famiglie selezionate, ritenendo gli orfanotrofi strutture insufficienti a favorirne lo sviluppo emotivo. Il progetto era stato ideato dalla AAD (*Angolan Action for Development, Luanda*) e approvato dal ministero angolano competente. Poiché le risorse finanziarie erano inadeguate, il 30 agosto 1996 il denunciante aveva presentato alla DG VIII domanda di finanziamento del progetto in base alla linea di bilancio B7-7020 (Promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi in via di sviluppo).

Il 3 dicembre 1996 il denunciante veniva informato della mancata accettazione della sua domanda a motivo delle limitate risorse della linea di bilancio B7-7020 e dell'insufficiente corrispondenza del suo progetto ai criteri della linea di bilancio. Inoltre, la DG VIII informava il denunciante di dubitare che le nuove famiglie, già prese da enormi problemi quotidiani, potessero rappresentare una soluzione ideale per questi bambini particolarmente sensibili.

Ritenendo la decisione di respingere il progetto poco chiara e insufficientemente motivata, fra dicembre 1996 e settembre 1997 il denunciante aveva scritto quattro volte alla Commissione chiedendo maggiori spiegazioni sui motivi di rigetto della domanda, in modo da poter riformulare i contenuti del progetto. Non aveva ricevuto risposta fino al novembre 1997 quando, previa richiesta telefonica dell'Ufficio del Mediatore, la Commissione rispondeva alle sue missive. Ciò nonostante, il denunciante si riteneva insoddisfatto delle motivazioni addotte nella decisione di respingere la domanda, motivazioni che riteneva contraddittorie, non obiettive e insufficientemente chiare. Pertanto presentava denuncia al Mediatore, sostenendo che la Commissione non aveva:

- (i) adeguatamente motivato la decisione di respingere la domanda
- (ii) risposto per vari mesi alla sua corrispondenza.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata inoltrata alla Commissione. Riguardo alla motivazione della decisione negativa, la Commissione osservava che, a causa delle limitate risorse finanziarie (17 MECU da impiegare in circa 100 paesi) si era resa necessaria una severa procedura di selezione e che i progetti selezionati erano quelli che probabilmente avrebbero avuto il massimo impatto in termini di rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani nel paese. La Commissione inoltre affermava che il progetto in questione era stato trattato in base alla stessa procedura e con la stessa obiettività di tutti gli altri. La Commissione non riteneva inoltre contraddittorie le ragioni addotte per respingere la domanda, posto che aveva innanzi tutto informato il denunciante della mancata corrispondenza del progetto ai criteri di selezione per la linea di bilancio, comunicandogli in seguito che l'ostacolo principale era dato dalla possibilità di finanziare soltanto progetti volti a contribuire allo sviluppo democratico del paese.

Rispetto alla mancata risposta alla corrispondenza con richiesta di delucidazioni del denunciante, la Commissione sosteneva che i tempi delle risposte date al denunciante (3 settimane per la lettera dell'8 aprile 1997 e 8 settimane per la lettera del 12 novembre 1997) erano ragionevoli, dato il carico di lavoro e le risorse umane disponibili.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ribadiva che la Commissione non aveva considerato che il progetto era stato approvato dal governo angolano. Sul merito specifico della motivazione della decisione negativa, il denunciante affermava che la Commissione non gli aveva mai detto quali erano i criteri precisi adottati per la selezione e delle ragioni dell'insufficiente corrispondenza del suo progetto a tali criteri. Il denunciante chiedeva pertanto al Mediatore di continuare la propria indagine.

Per quanto attiene alla mancata risposta, il denunciante osservava che la risposta della Commissione dell'8 aprile 1997 in realtà era una risposta alla lettera del 6 marzo 1997, a sua volta già un sollecito rispetto alla lettera del 27 dicembre 1996. Pertanto non era corretto da parte della Commissione sostenere di avere risposto entro tre settimane.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante emergeva la necessità di procedere a ulteriori indagini, volte nella fattispecie a stabilire quali criteri di selezione per il finanziamento in base alla linea di bilancio B7-7020 non fossero stati rispettati dal denunciante.

La Commissione osservava che il denunciante era stato informato dei criteri di selezione (impatto sul rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e rispetto dei diritti umani nel paese), posto che aveva ricevuto le condizioni generali relative alla linea di bilancio B7-7020 e compilato il modulo standard allegato.

La Commissione tuttavia affermava che, in considerazione dell'alto numero di richieste di finanziamento ricevute (più di 300 all'anno, di cui soltanto il 20% poteva essere accolto) era difficile fornire una motivazione dettagliata per ogni mancato accoglimento delle domande.

Nella fattispecie, la Commissione affermava che il progetto era di natura principalmente sociale e medica (assistenza psicologica di bambini) e che pertanto non rientrava fra le priorità immediate della linea di bilancio. La decisione di rigetto si era pertanto basata sulla natura del progetto.

Il denunciante confermava di aver ricevuto le condizioni generali relative alla linea di bilancio, ma osservava che erano molto generiche e che lasciavano margini interpretativi; inoltre sosteneva che non gli era stata ancora fornita una motivazione chiara del perché il progetto non ottemperasse esattamente ai criteri di selezione.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata esposizione delle motivazioni della decisione di rigetto

- 1.1 Il denunciante sosteneva che la decisione del 3 dicembre 1996 con la quale la Commissione aveva respinto la sua domanda di finanziamento era poco chiara e insufficientemente motivata. La Commissione riteneva di aver comunicato al denunciante i criteri di selezione informandolo che soltanto i progetti che davano un contributo allo sviluppo democratico del paese sarebbero stati finanziati. Nel suo ulteriore parere, la Commissione affermava che, visto l'alto numero di domande, era difficile fornire una motivazione dettagliata per ogni domanda respinta.
- 1.2 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, i criteri seguiti dalle autorità per adottare provvedimenti devono essere esplicitati in termini chiari e inequivocabili, al fine di informare i richiedenti delle ragioni del provvedimento e consentire loro di difendere i loro diritti da un lato e, dall'altro, di permettere alla Corte di esercitare la propria giurisdizione di controllo.¹
- 1.3 Con lettera del 3 dicembre 1996, la Commissione respingeva la domanda come segue:

"(...) dopo aver esaminato la sua proposta in oggetto insieme alla nostra delegazione in Angola e al servizio geografico responsabile per l'Angola, ci spiace informarla che la Commissione non può prendere in considerazione il suo progetto.

¹ Causa T-166/94, *Koyo Seiko / Council*, Racc. 1995, pag. II-2129, punto 103.

In effetti, le limitate risorse della linea di bilancio B7-7020 rispetto ai numerosi paesi e campi d'attività coperti impongono l'adozione di priorità per garantire l'equilibrio geografico e tematico nell'attribuzione degli aiuti. Benché riguardante un problema molto pertinente e delicato, il suo progetto non ottempera appieno ai criteri della linea di bilancio B7-7020.

Inoltre, per quanto attiene al merito del progetto, non siamo certi che "nuove famiglie", che già devono affrontare gravissimi problemi quotidiani, possano costituire la forma di accoglienza ideale per questi bambini particolarmente sensibili (...)".

Nella lettera del 12 novembre 1997, la Commissione replicava come segue:

"(...) come già precedentemente indicato, mi spiace confermare che la Commissione non può accogliere la domanda di finanziamento del suo progetto.

Innanzitutto, terrei a informarla che il numero delle proposte di progetto pervenute è tale da imporre una rigorosa selezione per garantire un equilibrio geografico e tematico nell'attribuzione delle nostre limitate risorse finanziarie (17 MECU all'anno per circa 100 paesi).

La sua proposta di progetto, insieme alle altre pervenuteci, è stata esaminata dai nostri servizi geografici a Bruxelles e in Luanda nel contesto globale delle priorità che la CE intende applicare nell'attuale situazione angolana.

Conformemente ai criteri della nostra linea di bilancio, sono stati selezionati soltanto i progetti più adatti a favorire lo sviluppo democratico del paese (...)".

- 1.4 Il Mediatore rilevava innanzi tutto che, nelle sue osservazioni, il denunciante ammetteva di essere stato informato sui criteri di selezione (progetti dal massimo impatto sul rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani nel paese). In merito a ciò è emerso dalla corrispondenza di cui sopra che la Commissione aveva fornito sufficienti motivazioni per la decisione di respingere la domanda del denunciante, avendolo informato che il suo progetto non ottemperava quei criteri di selezione e che erano stati selezionati soltanto i progetti più adatti a promuovere lo sviluppo democratico del paese. Dato che il progetto del denunciante riguardava principalmente l'assistenza sociale e sanitaria, la spiegazione fornita dalla Commissione appariva sostenibile.

2 Il presunto ingiustificato ritardo nel rispondere alla corrispondenza

- 2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva risposto a quattro lettere datate 27 dicembre 1996, 6 marzo, 3 aprile e 3 settembre 1997, nelle quali chiedeva maggiori delucidazioni sul

mancato accoglimento della sua domanda. La Commissione osservava che aveva risposto a quelle lettere entro lassi di tempo ragionevoli, dato il carico di lavoro e le risorse umane disponibili.

- 2.2 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che le lettere dei denunciati alla Commissione ricevano risposta entro tempi ragionevoli.
- 2.3 Il Mediatore rileva che il fax della DG VIII dell'8 aprile 1997 era una risposta alla lettera del denunciante che chiedeva i nomi dei rappresentanti della Commissione in Angola, e non forniva informazioni aggiuntive sulla motivazione del mancato accoglimento. Soltanto il 12 novembre 1997, su richiesta telefonica dell'Ufficio del Mediatore, la DG VIII aveva replicato alla richiesta di maggiori informazioni del denunciante. Questo lasso di tempo per rispondere alla corrispondenza non poteva essere considerato ragionevole. Pertanto, il fatto che la Commissione avesse risposto soltanto il 12 novembre 1997 alla corrispondenza del denunciante iniziata nel dicembre 1996 rappresentava un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore relative a questo aspetto della denuncia, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona prassi amministrativa prevedono che le lettere inviate dai denunciati all'amministrazione della Commissione ricevano risposta entro termini ragionevoli. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia risposto soltanto il 12 novembre 1997 alla corrispondenza del denunciante iniziata nel dicembre 1996 costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Posto che tale aspetto del caso concerneva procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non si è reputato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5.4 CORTE DEI CONTI

RIMBORSO DELLE SPESE DEI CANDIDATI A UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 928/7.10.96/LL-JP/FIN/PD presentata contro la Corte dei conti

LA DENUNCIA

Nel mese di ottobre 1996 il signor L. e il signor P. hanno presentato denuncia al Mediatore affermando che la Corte dei conti aveva riservato loro un trattamento ingiusto e discriminatorio offrendogli un rimborso molto limitato delle spese di viaggio sostenute per partecipare a un concorso

organizzato dalla stessa Corte dei conti. I denuncianti hanno anche inoltrato copia della loro denuncia direttamente alla Corte dei conti.

Il concorso in questione era interno e interistituzionale, cui potevano partecipare i funzionari e gli agenti in servizio presso tutte le istituzioni comunitarie. I denuncianti avevano fatto domanda di partecipazione al concorso, essendo all'epoca ambedue agenti presso la rappresentanza della Commissione in Finlandia. Con lettera della Corte dei conti del 9 agosto 1996 i denuncianti erano stati informati di essere stati ammessi alle prove scritte, dovendosi presentare alle 8.30 del 17 ottobre 1996 a Bruxelles. Allegato alla lettera vi era un foglio con le regole applicabili per il rimborso delle spese di viaggio, il cui articolo 2 prevedeva nessun rimborso se la distanza fra la residenza del candidato e il luogo del concorso era uguale o inferiore a 300 km; l'articolo 3 sanciva che per distanze superiori ai 300 km, i candidati avrebbero avuto diritto a un importo calcolato come segue:

- "– un massimo di 60 ECU per distanze superiori a 300 km ma inferiori a 800 km;*
- un massimo di 120 ECU per distanze uguali o superiori a 800 km ma inferiori a 1.500 km;*
- un massimo di 180 ECU per distanze uguali o superiori a 1.500 km."*

I denuncianti avevano ritenuto insufficiente per loro l'entità dei rimborsi derivanti da queste regole. Per poter partecipare alle prove, che avevano avuto luogo di giovedì, avrebbero dovuto acquistare un biglietto normale di andata e ritorno Helsinki-Bruxelles del costo di circa 1212 ECU. Le spese per un pernottamento a Bruxelles pari all'incirca a 63 ECU avrebbero fatto salire i costi per la partecipazione dei denuncianti alle prove scritte a 1.275 ECU, mentre il rimborso sarebbe stato soltanto di 180 ECU. Posto che l'ammontare dei costi a loro esclusivo carico superava quello di un mese di stipendio netto, i denuncianti avevano rinunciato a partecipare al concorso.

Nella loro denuncia al Mediatore i denuncianti affermavano che le regole sul rimborso delle spese di viaggio in questo caso favorivano gli agenti che lavoravano in Lussemburgo e Bruxelles, contrariamente al principio di parità di trattamento. I denuncianti ritenevano anche che l'effetto delle regole fosse contrario al principio di cui all'articolo 27 dello Statuto del personale secondo cui:

"Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità."

L'INDAGINE

Le osservazioni della Corte dei conti

La denuncia è stata inoltrata alla Corte dei conti, che nelle sue osservazioni affermava di essersi limitata ad applicare le regole di cui alla conclusione 211/95 del Collegio dei Capi amministrazione, il cui testo prevedeva

che le conclusioni si applicano esclusivamente ai concorsi generali organizzati dalle istituzioni ma, per decisione interna della Corte dei conti, le stesse regole sono state rese applicabili a concorsi quali quello in parola.

ULTERIORI INDAGINI

Il Mediatore ha chiesto alla Corte dei conti di presentare la documentazione volta a giustificare l'adozione della conclusione 211/95. Dalla documentazione ricevuta è emerso che la conclusione era volta a ridurre le spese sostenute dalle istituzioni per il rimborso delle spese di viaggio e a semplificare il sistema di rimborso. Tuttavia, è anche emerso che circolavano timori in merito al fatto che la conclusione non teneva conto del pesante onere finanziario incombente su candidati provenienti da luoghi molto lontani e che pertanto non era congrua con il principio di garantire pari opportunità di partecipazione ai concorsi a tutti i candidati. Tali timori erano stati affrontati assicurando che sarebbero state aumentate e decentrate le sedi del concorso.

Alla luce di quanto sopra, il Mediatore ha inviato una lettera alla Corte dei conti, segnalando che le prove in questione non erano state organizzate in un altro giorno della settimana, per esempio di sabato, per consentire ai candidati di usufruire di tariffe aeree più convenienti. Il Mediatore rilevava anche che, nel caso di un'unica sede di concorso, per esempio Bruxelles, le spese a carico di un concorrente (dedotto il rimborso delle spese di viaggio), viaggiando in treno, 2^a classe e sarebbero state in media pari a

- 43 ECU da Lussemburgo,
- 29 ECU da Strasburgo e
- 330 ECU da Atene.

Rilevando che risultava che i candidati provenienti da località lontane dovevano sostenere spese eccessive, il Mediatore chiedeva alla Corte dei conti se intendeva provvedere affinché simili situazioni non si verificassero più.

Dopo aver presentato la sua domanda al Comitato dello statuto, organismo dipendente dal Collegio dei Capi amministrazione, la Corte dei conti informava il Mediatore che le istituzioni rappresentate nel Comitato avevano specificato che il rimborso delle spese di viaggio di per sé era un vantaggio economico per i candidati non previsto dallo Statuto del personale e che, con la conclusione adottata, le istituzioni avevano deciso di aumentare il numero delle sedi di concorso per ridurre le distanze per i concorrenti. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, la Corte dei conti aggiungeva che la propria decisione di organizzare prove scritte soltanto a Lussemburgo e a Bruxelles era ragionevole date le circostanze e l'interesse del servizio. Secondo la Corte, organizzare prove scritte anche altrove, per esempio nelle sedi di rappresentanza della Comunità avrebbe comportato costi eccessivamente elevati.

LA DECISIONE

- 1 Il Mediatore ha preso atto del fatto che le istituzioni riunite nel Comitato dello statuto avevano affermato che il rimborso delle spese di viaggio era un contributo non previsto dallo Statuto del personale. Il Mediatore osservava che quando l'amministrazione adotta iniziative non previste dallo Statuto del personale, essa dovrebbe rispettare comunque le regole e i principi che la vincolano.
- 2 Il Mediatore ha anche preso atto del fatto che il Comitato ha affermato che, nell'adottare le regole, le istituzioni avevano deciso di aumentare le sedi del concorso per riuscire ad abbreviare le distanze di viaggio dei partecipanti. Il Mediatore osservava che la Corte dei conti non aveva agito in conformità a quell'accordo.
- 3 La Corte dei conti ha tentato di giustificare il suo scostamento dall'accordo adducendo l'eccessivo costo derivante dall'organizzazione delle prove in Finlandia. Il Mediatore ha osservato che l'organizzazione del concorso spetta alla Corte dei conti, la quale poteva esercitare i propri poteri per ridurre le spese per sé e per i candidati. Nulla dimostrava che il concorso non avrebbe potuto essere organizzato in un altro giorno della settimana né che prevedere un'altra sede concorsuale, per esempio chiedendo assistenza alle rappresentanze della Commissione e del Parlamento avrebbe comportato costi sproporzionati.
- 4 È incontestabile che l'applicazione delle regole in questo caso comportava costi eccessivi per un numero limitato di potenziali partecipanti alle prove scritte del concorso in questione. I principi di buona amministrazione impongono che l'amministrazione proceda correttamente ed equamente nei confronti di tutti i candidati a un concorso. Organizzare un concorso in modo da sostenere costi eccessivi per un numero limitato di candidati non poteva essere ritenuto conforme a quel requisito.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in questa denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione prevedono che l'amministrazione proceda in modo corretto ed equo nei confronti di tutti i candidati ai concorsi. In questo caso risulta che la Corte dei conti, organizzando un concorso in modo tale da comportare costi eccessivi per due candidati provenienti da uno Stato membro (biglietto di andata e ritorno pari a circa 1.212 ECU), non abbia agito secondo le regole della buona prassi amministrativa. La Corte dei conti è infatti tenuta a organizzare concorsi in maniera da rispettare le regole, ad esempio organizzandoli in sedi diverse per ridurre le spese di viaggio.

Posto che tale aspetto del caso concerneva procedure relative a eventi specifici occorsi in passato, non si è reputato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.6 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE

3.6.1 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

UN ELENCO AGGIORNATO DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Progetto di raccomandazione sulla denuncia 1055/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996 il signor B. ha presentato denuncia al Mediatore adducendo che il Consiglio non tiene e rende pubblico un registro aggiornato dei provvedimenti che adotta nel campo della giustizia e affari interni.¹ Il denunciante affermava che nell'interesse di informare i cittadini e del rispetto delle consuetudini democratiche, il Consiglio avrebbe dovuto tenere un simile elenco da rendere disponibile su richiesta.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata inoltrata al Consiglio, il quale nel suo parere ricordava il considerevole impegno volto a migliorare la trasparenza delle proprie procedure in questo contesto, nella fattispecie specificava che:

Una volta all'anno viene elaborata una sintesi delle decisioni adottate dal Consiglio nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea; a partire dal 1995 questa è stata allegata alla pubblicazione annuale dei lavori del Consiglio (Review of the Council's Work);

Le decisioni adottate dal Consiglio sia ai sensi del Titolo VI che per altri ambiti vengono rese pubbliche attraverso comunicati stampa del Segretariato generale e comprendono, in linea di principio, atti adottati attraverso la procedura scritta. Eventuali decisioni adottate formalmente in formazioni del Consiglio non corrispondenti alla materia in questione figurano sotto un titolo separato facilmente identificabile nei comunicati stampa.

È possibile effettuare una ricerca al computer dei contenuti dei comunicati stampa del Consiglio può essere effettuata grazie alla base di dati "Rapid" accessibile via Internet attraverso il server "Europa".

¹ Ovvero relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea; il "terzo pilastro".

Il Segretariato generale del Consiglio sta creando la propria base dati che sarà accessibile anche via Internet. Fra le altre cose conterrà le decisioni adottate dal Consiglio nei settori della giustizia e degli affari interni nonché della politica estera e di sicurezza comune.¹

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante riconosceva l'impegno del Consiglio volto a fornire maggiori informazioni, pur ritenendo segno di inefficienza che il Consiglio non disponesse di un elenco aggiornato dei provvedimenti adottati in ogni ambito. Egli ribadiva inoltre che era inaccettabile che i cittadini non potessero ottenere su richiesta un elenco aggiornato dei provvedimenti adottati.

IL TENTATIVO DEL MEDIATORE DI PERVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo aver vagliato attentamente la denuncia, il parere e le osservazioni, il Mediatore ha scritto al Consiglio in data 15 dicembre 1997 per cercare una soluzione amichevole alla denuncia, in conformità all'articolo 3 (5) dello Statuto del Mediatore.

Ha altresì informato il Consiglio di ritenere che la mancata esistenza di un elenco aggiornato di provvedimenti adottati dal Consiglio poteva rappresentare un caso di cattiva amministrazione perché:

- (i) È norma basilare della buona prassi amministrativa che le pubbliche autorità tengano registri adeguati utili a garantire la coerenza e la continuità delle attività, fra cui quelle di cui all'articolo C del trattato sull'Unione europea. Registri non adeguati potrebbero ostacolare la rapida e precisa ricerca di documenti.
- (ii) Una volta all'anno il Consiglio pubblica una sintesi delle decisioni adottate in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Elaborare un elenco del genere soltanto alla fine di ogni anno, potrebbe causare errori e omissioni da parte del Segretariato del Consiglio, che adotterebbe una tecnica amministrativa più efficace se aggiornasse costantemente l'elenco nel corso dell'anno.
- (iii) Non constano motivazioni giuridiche a suffragio di questa posizione. Il Consiglio potrebbe benissimo tenere un elenco in virtù delle proprie competenze organizzative interne, che lo autorizzano ad adottare provvedimenti adeguati per garantire la propria operatività interna conformemente ai principi di buona amministrazione.²

Il Mediatore ha suggerito che il Consiglio poteva reagire acconsentendo a tenere un elenco aggiornato dei provvedimenti adottati nel settore della giustizia e degli affari interni. Il Mediatore ha anche affermato che rendere disponibile un simile elenco al pubblico aumenterebbe la trasparenza e

¹ Ovvero relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea; il "secondo pilastro".

² Cfr. Causa C-58/94, *Netherlands / Consiglio*, Racc. 1996, pag. I-2169.

rafforzerebbe la natura democratica del Consiglio e la fiducia del pubblico nella sua amministrazione, come previsto dalla Dichiarazione 17 allegata al trattato sull'Unione europea.

La risposta del Consiglio

Mediante lettera datata 26 febbraio 1998, il Consiglio replicava in questi termini al Mediatore:

"Grazie per la sua lettera del 26 febbraio 1998 relativa alla denuncia del signor B. e contenente la richiesta che il Consiglio tenga un elenco aggiornato dei provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni da rendere accessibile al pubblico.

Sono lieto di poter confermare che il Segretariato generale tiene già un elenco di questi provvedimenti. Attualmente si sta valutando in che termini e modalità rendere accessibile queste informazioni al pubblico.

Inoltre, il Consiglio giustizia e affari interni del 19 marzo 1998 discuterà della questione generale della trasparenza nell'ambito del terzo pilastro."

Con lettera datata 13 luglio 1998, il Consiglio ha fornito ulteriori informazioni, fra cui:

- (i) Il Segretariato generale renderà accessibile via Internet una base dati relativa alle attività del Consiglio nel settore della giustizia e degli affari interni che comprenderà, fra l'altro, un elenco degli strumenti adottati per data e argomento e la possibilità di accedere ai testi integrali nelle lingue ufficiali.
- (ii) Per quanto attiene alla pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio nel settore della giustizia e degli affari interni, oltre alle possibilità derivanti dalla base dati, queste informazioni figurano nella rassegna annuale dell'attività del Consiglio.

La lettera del Consiglio conteneva anche le conclusioni adottate dal Consiglio giustizia e affari interni durante l'incontro del 19 marzo 1998 in merito alla trasparenza nel campo della giustizia e degli affari interni nonché informazioni sul seguito dato alle conclusioni.

La risposta del denunciante

Le lettere del Consiglio del 26 febbraio 1998 e del 13 luglio 1998 sono state inoltrate al denunciante, che ha risposto mediante lettere datate 9 marzo 1998 e 18 settembre 1998. Il denunciante ha accolto con favore le nuove iniziative riguardanti la trasparenza nel campo della giustizia e degli affari interni, che il Consiglio citava nella sua lettera del 13 luglio 1998. Tuttavia ha confermato la denuncia, specificando che l'elenco di strumenti citato dal Consiglio non era lo stesso di un elenco di provvedimenti al centro della sua denuncia. Inoltre, il denunciante affermava che la pubblicazione di un elenco di provvedimenti nella rassegna annuale del Consiglio non bastava secondo le consuetudini democratiche, in base alle quali i cittadini dovreb-

bero essere capaci di ottenere, su richiesta, un elenco aggiornato di provvedimenti in qualsiasi momento dell'anno.

Alla luce di quanto sopra, è emerso che la ricerca di una soluzione amichevole alla denuncia da parte del Mediatore non era andata a buon fine.

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Dopo aver valutato la risposta del Consiglio alle osservazioni della sua lettera del 15 dicembre 1997, il Mediatore è giunto alle seguenti conclusioni:

- (i) Il Consiglio ha affermato che il suo Segretariato generale conserva un elenco di tutti i provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni.
- (ii) L'articolo 1 (2) della decisione del Consiglio 93/731 sul pubblico accesso ai documenti del Consiglio,¹ definisce "*documento del Consiglio*" "*ogni scritto contenente dati esistenti, in possesso di detta istituzione, indipendentemente dal suo supporto*".
- (iii) L'elenco dei provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni, che il Consiglio afferma esistere presso il suo Segretariato generale, risulta essere un "documento del Consiglio" ai sensi dell'articolo 1 (2) della decisione del Consiglio 93/731.

In virtù dell'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore, il Mediatore formula pertanto la seguente proposta di raccomandazione al Consiglio:

Il Consiglio dovrebbe rendere disponibile al pubblico su richiesta, conformemente al disposto della decisione del Consiglio 93/731/CE, l'elenco di tutti i provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni esistente presso il suo Segretariato generale.

Il Consiglio e il denunciante verranno informati del contenuto di questa proposta di raccomandazione. In virtù dell'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore, il Consiglio invierà osservazioni circostanziate entro il 31 gennaio 1999. Il parere dettagliato potrebbe consistere nell'accettazione della proposta di raccomandazione e nella descrizione di come è stato applicato.

¹ Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, *GU L* 340 del 1993, pag. 43.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA CONDOTTE DAL MEDIATORE

3.7.1 COMMISSIONE EUROPEA

LIMITI DI ETÀ PER L'ASSUNZIONE

Decisione sull'indagine di propria iniziativa 626/97/BB

OGGETTO DELL'INDAGINE

Nel luglio 1997 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'applicazione dei limiti di età nelle assunzioni da parte delle istituzioni comunitarie, a seguito di un numero significativo di denunce riguardanti principalmente l'esclusione di candidati da concorsi specifici banditi dalle varie istituzioni comunitarie.

In sostanza, le denunce asserivano quanto segue: i limiti di età violano i diritti fondamentali del cittadino e costituiscono una discriminazione (1042/25.11.96/SKTOL/FIN/BB, 479/11.3.96/MCHP/ES/KT, 850/3.9.96/JIA/FR/KT, 851/3.9.96/ALC/ES/PD, 300/97/BB, 725/97/BB, 277/98/IP); violano il principio di parità tra i candidati (529/98/XD); non si applicano ai candidati già assunti dalle istituzioni da almeno un anno (325/8.1.96/ML/L/PD, 529/98/XD) né ai candidati a funzioni politiche (479/11.3.96/MCHP/ES/KT). La base giuridica per la fissazione degli attuali limiti di età per i candidati non è chiara (695/5.7.96/RW/UK/KT). La data di nascita è un criterio non obiettivo nei bandi di concorsi ed è in contrasto con i criteri obiettivi come l'esperienza professionale e l'esame medico (529/98/XD). Alcuni denuncianti hanno fatto riferimento al fatto che in taluni Stati membri i limiti di età sono vietati da disposizioni costituzionali o legislative.

La ricerca sull'applicazione dei limiti di età negli Stati membri delle Comunità europee

Il Mediatore ha ritenuto che fosse necessaria una ricerca per poter valutare appieno la situazione attuale nei vari Stati membri. A tale scopo, ha contattato la Corte di giustizia, che ha accettato, nel quadro delle misure di cooperazione, di incaricare la propria Divisione di ricerca e documentazione di svolgere la ricerca per il Mediatore.

Tale ricerca ha evidenziato che non esiste alcun principio costituzionale o giuridico comune negli Stati membri che autorizzi o vieti i limiti di età. Un limite di età è imposto nel settore pubblico in oltre metà degli Stati membri. Si tratta comunque di un limite superiore, in generale, ai 35 anni e le ragioni per la sua applicazione sono diverse da uno Stato membro all'altro. In alcuni Stati membri è stata rilevata la tendenza a considerare i limiti di età come una discriminazione ingiustificata e ad evitarne pertanto l'utilizzo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione si può riassumere come segue.

La Commissione ha deciso come linea di condotta di abolire l'uso dei limiti di età nei bandi di concorso.

Ha riconosciuto la necessità di applicare questo principio con il consenso delle istituzioni. Per questa ragione ha deciso di elevare temporaneamente il limite di età a 45 anni per i prossimi concorsi di assunzione al grado iniziale, in linea con la decisione adottata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 1997.

Ha affermato che il tempo necessario per ottenere il consenso delle istituzioni avrebbe consentito la valutazione di possibili misure da adottare per l'amministrazione delle carriere.

Il parere del Consiglio

Il parere del Consiglio si può riassumere come segue.

Le istituzioni godono di ampia autonomia non solo nella scelta dei mezzi più appropriati per provvedere alle proprie esigenze in termini di personale, ma anche nella definizione dei requisiti per un concorso.

L'età non compare tra i criteri in base ai quali lo statuto del personale vieta qualsiasi distinzione al momento dell'assunzione.

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g, dell'allegato III allo statuto del personale, i limiti di età costituiscono uno dei requisiti che, se del caso, può essere legittimamente specificato dall'autorità che ha il potere di nomina.

Resta da verificare se lo statuto del personale sia conforme a tale riguardo ai principi generali del diritto comunitario, in particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Il Consiglio ha fatto notare che il trattato di Amsterdam non è ancora entrato in vigore.

All'inizio degli anni '90 è stata esaminata la questione dell'opportunità di inserire l'età tra i criteri di selezione. Considerando le conseguenze indesiderabili per l'istituzione di un'abolizione completa dei limiti di età, tra cui la possibilità che i vincitori del concorso raggiungano l'età pensionabile, il limite di età è stato fissato a 50 anni per una serie di concorsi.

Dopo il 1995 sono stati presi provvedimenti per l'organizzazione comune di concorsi con condizioni di accesso armonizzate, che com-

prevedano la fissazione di un limite di età di 35 anni per i candidati a posti al grado iniziale, tenendo conto dei problemi di disoccupazione dei giovani nell'Unione europea.

Per quanto concerne i concorsi più recenti riguardanti i nuovi Stati membri, i limiti di età sono stati fissati a 55 e a 45 anni, per tenere conto dell'esperienza necessaria per ricoprire le funzioni dei posti in concorso.

I bandi di concorso pubblicati di recente offrono la possibilità di elevare in taluni casi il limite di età per un massimo di sei anni.

Le norme che regolano i limiti di età non sono stabilite in modo meccanico, ma variano a seconda delle necessità del dipartimento, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 27 dello statuto del personale, e consentono di compiere una distinzione tra i candidati per tenere conto delle singole situazioni.

Il Segretariato Generale del Consiglio ritiene che l'applicazione di limiti di età in base ai posti in concorso - come disposto dallo statuto del personale, in particolare dall'articolo 1, lettera g, dell'allegato III - insieme alla possibilità di un'elevazione per tenere conto di situazioni specifiche, non sia una misura "discriminatoria" nel senso dato a tale concetto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia.

Per informazione, il Segretariato Generale ha aggiunto che è attualmente in discussione una proposta di modifica allo statuto dei funzionari in materia di uguaglianza di trattamento.¹

Le osservazioni dei denunciati

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione a sette denunciati e il parere del Consiglio a un denunciante perché presentassero le loro osservazioni. Sono pervenute le osservazioni di tre denunciati. Due di questi hanno osservato che, poiché la Commissione ha riconosciuto che è scorretto fissare limiti di età e ha adottato una decisione di principio volta ad eliminarli, la soluzione intermedia di elevare i limiti di età a 45 anni è in contraddizione con tale principio e quindi inaccettabile.

Un denunciante si è dichiarato insoddisfatto della posizione del Consiglio. A suo parere, l'articolo 27 dello statuto del personale fornisce di fatto una base legittima per la discriminazione in base all'età. Il denunciante ha affermato che il Consiglio imponeva limiti di età in modo arbitrario e che tale pratica andava fermata. Egli auspicava che il Mediatore non chiudesse l'indagine finché le istituzioni non avessero modificato le proprie politiche in materia e finché non fossero stati aboliti tutti i limiti di età.

¹ Proposta modificata di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne, COM(96) 77 def. del 4.3.1996.

LA DECISIONE

1 Limiti di età e diritti umani

- 1.1 L'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce quanto segue:

"L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario."

- 1.2 Per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti umani in materia di non discriminazione, l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo stabilisce quanto segue:

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione."

L'articolo 14 completa le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei Protocolli. Non ha valore assoluto, in quanto si applica solo al "godimento dei diritti e delle libertà" salvaguardate da tali disposizioni.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante l'articolo 14 della Convenzione, una differenza di trattamento è discriminatoria se "non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole", vale a dire se non persegue uno "scopo legittimo" o se non sussiste un "rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito".¹ Il divieto di discriminazione nel Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici² è sancito dall'articolo 2:

"Ogni Stato firmatario del presente Patto si impegna a rispettare e a garantire a ogni persona nel suo territorio e soggetta alla sua giurisdizione i diritti in esso riconosciuti, senza distinzione di alcuna specie, come di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione."

- 1.3 Sebbene né l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo né l'articolo 2 del Patto internazionale

¹ Causa *Gaygusuz / Austria* (39/1995/545/631), sentenza 16 settembre 1996.

² Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966.

sui diritti civili e politici vietino esplicitamente la discriminazione fondata sull'età, il campo di applicazione di entrambe le clausole summenzionate sulla discriminazione è estremamente ampio. Non si può escludere che tale campo di applicazione possa comprendere anche la discriminazione fondata sull'età nei casi in cui non sussiste alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole per tale discriminazione.

- 1.4 Nel luglio 1997 l'Unione europea ha adottato misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'età. Il trattato di Amsterdam ha inserito un nuovo articolo 13 nel trattato CE, in cui l'età è menzionata tra le forme di discriminazione. L'articolo è così formulato:

"Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali." (sottolineatura del Mediatore)

- 1.5 Benché il trattato di Amsterdam non sia ancora entrato in vigore, con l'inserimento di questo nuovo articolo l'Unione europea ha riconosciuto che l'età può essere causa di discriminazione ingiustificata. Inoltre, come afferma il nuovo articolo 13, le istituzioni comunitarie non devono esitare a promuovere attivamente e di propria iniziativa il rispetto delle disposizioni in materia di diritti umani.
- 1.6 La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che l'assunzione di personale da parte delle istituzioni comunitarie deve rispettare il principio di uguaglianza e non deve compiere discriminazioni riservando trattamenti differenti a candidati in situazioni analoghe, se non sussistono ragioni giustificabili per agire in tal senso.
- 1.7 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il principio generale di uguaglianza costituisce uno dei principi fondamentali del diritto in materia di personale delle istituzioni comunitarie. Tale principio impone che non si riservino trattamenti diversi in situazioni analoghe, a meno che tale differenziazione non sia obiettivamente giustificata.¹

2 Applicazione dei limiti di età negli Stati membri

Le indagini del Mediatore hanno rivelato che, al momento attuale, non esiste alcun principio costituzionale o giuridico comune negli Stati membri che autorizzi o vieti l'applicazione dei limiti di età. In oltre metà

¹ Sentenza 14 luglio 1983, cause riunite 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177-179, 182 e 186/81 *W. Ferrario e altri / Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1983, pagg. 2357 - 2367.

degli Stati membri è imposto un limite di età nel settore pubblico. Tuttavia, tale limite di età è in generale superiore ai 35 anni. Inoltre, in taluni Stati membri si rileva una tendenza ad abbandonare tale pratica, considerata discriminatoria.

3 Applicazione dei limiti di età nelle Istituzioni comunitarie

3.1 Tutte le Istituzioni comunitarie applicano limiti di età per l'ammissione dei candidati ai concorsi. Tale possibilità è data dall'articolo 1, paragrafo g, dell'allegato III dello statuto del personale, in base al quale il bando di concorso deve specificare:

"se del caso, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti delle Comunità in servizio da almeno un anno."

3.2 L'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto del personale stabilisce:

"I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso".

3.3 Il Mediatore ha dedotto che, in virtù dell'articolo 1, lettera g dell'allegato III allo statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina ha facoltà di specificare un limite di età nei bandi di concorso.

3.4 Tuttavia, il Mediatore ha rilevato che, considerando il principio in base al quale le decisioni devono essere motivate, nonché il disposto dell'articolo 27 e la formulazione dell'articolo 1, paragrafo g, dell'allegato III allo statuto del personale, in particolare l'espressione "*se del caso*", nonché la giurisprudenza della Corte sul principio generale di uguaglianza, sembra risultare che i limiti di età non possono essere imposti arbitrariamente e che occorre una motivazione che giustifichi uno specifico limite di età per un determinato concorso.

3.5 La prassi indica che le autorità che hanno il potere di nomina hanno applicato vari limiti di età, diversi da un'istituzione all'altra. L'articolo 31 dello statuto del personale sancisce il principio in base al quale i candidati devono essere assunti al grado iniziale della carriera. In generale, quindi, un limite di età inferiore a 35 anni è stato giustificato con la ragione che i gradi iniziali sono adatti solo a giovani laureati che, col tempo, possono avanzare nella carriera come funzionari delle Istituzioni comunitarie.

3.6 Secondo la Commissione, sono stati fissati altri limiti di età, ad esempio, per i capi unità un limite di 55 anni, per i traduttori principali un limite di 50 anni e per i traduttori un limite di 40 anni, con possibilità di spostare tali limiti in alcuni casi.¹ Il Consiglio fissa

¹ Per i candidati che abbiano assolto il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altra forma di servizio obbligatorio, per i candidati che siano stati in qualsiasi momento privi di occupazione retribuita per almeno un anno senza interruzione allo scopo di accudire un figlio a carico di età inferiore a quella dell'obbligo scolastico o affetto da gravi menomazioni fisiche o mentali certificate e per candidati portatori di una menomazione fisica, il limite di età può essere elevato. Inoltre i limiti di età non sono applicati ai candidati che, alla data ultima per la presentazione delle domande, siano funzionari o agenti delle Comunità europee in servizio da almeno un anno.

limiti di età di 35, 45, 50 e 55 anni con la possibilità di elevarli al massimo di sei anni.²

4 Motivazioni per l'applicazione di limiti di età secondo le Istituzioni comunitarie

- 4.1 Le motivazioni a sostegno dell'applicazione dei limiti di età variano a seconda delle diverse istituzioni comunitarie. Le istituzioni hanno presentato al Mediatore una serie di motivazioni in relazione alle singole denunce sull'uso dei limiti di età. Le motivazioni adottate possono essere sintetizzate come segue:
- è necessaria una gestione equilibrata delle risorse umane e in particolare della struttura delle carriere;
 - il sistema non è adatto all'assunzione di persone di età più avanzata con un bagaglio di esperienza maturato nel corso di una lunga carriera;
 - le difficoltà di inserimento dei nuovi funzionari in un ambiente multiculturale e multilinguistico possono aumentare con l'età;
 - le istituzioni sono vincolate alla condizione di assumere personale della più ampia rappresentanza geografica possibile, senza ricorrere a quote nazionali;
 - la mobilità diminuisce sia con l'età sia in relazione al luogo di lavoro e di residenza del candidato;
 - l'assunzione di candidati di età più giovane facilita il conseguimento di un ragionevole equilibrio geografico e una migliore proporzione di uomini e donne tra il personale;
 - la fissazione di un limite di età di 35 anni per i candidati ai posti di grado iniziale tiene conto dei problemi della disoccupazione giovanile nell'Unione europea;
 - l'esperienza ha dimostrato che partecipano più donne ai concorsi per il grado A8 che per il grado A7/6. I limiti di età contribuiscono quindi anche all'equilibrio tra i sessi;
 - l'abolizione dei limiti di età sarebbe controproducente poiché aumenterebbe il numero di domande presentate da candidati uomini e non farebbe molto per rimuovere gli ostacoli incontrati dalle donne;

¹ I limiti di età sono elevati per i candidati che abbiano rinunciato ad un'occupazione retribuita per almeno un anno allo scopo di accudire un figlio convivente di età inferiore a 16 anni. In questo caso il limite di età sarà elevato in ragione del periodo di disoccupazione, nella misura di tre anni per ciascun figlio, fino ad un massimo di sei anni. Per i candidati che hanno assolto il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altra forma di servizio obbligatorio richiesto dal paese di origine, il limite di età sarà elevato in ragione della durata del servizio prestato. Non sarà tenuto conto dei periodi di servizio volontario oltre al periodo di servizio obbligatorio. Per i candidati portatori di una menomazione fisica compatibile con le mansioni da svolgere e debitamente riconosciuta dall'autorità competente nazionale, il limite di età può essere elevato di tre anni.

- è necessario garantire le migliori condizioni possibili per un'amministrazione equilibrata delle carriere;
- l'assunzione di personale esperto ai gradi inferiori apporta uno squilibrio alla struttura del personale;
- ipoteticamente, se le istituzioni abolissero il principio generale dell'assunzione del personale al grado iniziale, l'assunzione ai gradi più appropriati potrebbe non essere giustificata e potrebbe quindi creare distorsioni con effetti negativi sulla motivazione e la sana gestione;
- si può prevedere che i funzionari di età più avanzata di grado A8 e A7 chiedano più presto promozioni per accedere a gradi più appropriati alla loro esperienza;
- le norme che regolano i limiti di età non sono definite in modo meccanico, ma variano a seconda delle esigenze del dipartimento e consentono una distinzione tra i candidati per tenere conto delle rispettive situazioni;
- ufficiosamente è stato spesso menzionato il fatto che l'applicazione di un limite di età è un mezzo per limitare il numero dei candidati e quindi in pratica consente l'organizzazione di concorsi "gestibili".

4.2 Il Mediatore era preoccupato del fatto che le motivazioni a sostegno dell'applicazione dei limiti di età addotte dalle varie istituzioni comunitarie non sembravano obiettivamente giustificate per eliminare la possibilità di un uso arbitrario. Quindi, senza una sufficiente giustificazione, la fissazione di limiti di età potrebbe costituire una discriminazione.

5 Possibilità per i cittadini degli Stati membri di ottenere un'occupazione nell'amministrazione dell'Unione europea

5.1 Il Mediatore è del parere che ciascun cittadino dell'Unione debba avere la possibilità di ottenere un impiego nell'amministrazione dell'Unione europea. Se si ritiene appropriato limitare tale possibilità, occorre una giustificazione sufficiente, evitando nelle procedure di assunzione qualsiasi elemento che possa essere considerato discriminatorio o arbitrario.

5.2 L'indagine di propria iniziativa del Mediatore sui limiti di età, nonché le singole denunce, hanno chiaramente rilevato che le istituzioni comunitarie hanno applicato vari limiti di età senza una giustificazione comune, nella pratica o nelle disposizioni dello statuto del personale che regolano l'applicazione dei limiti di età.

6 Applicazione corretta dei limiti di età

- 6.1 Il Mediatore ha sottolineato che l'articolo F del trattato sull'Unione europea stabilisce l'obbligo per tutte le istituzioni comunitarie di rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Spetta alle istituzioni comunitarie applicare tali disposizioni su propria iniziativa, promuovendo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come hanno fatto con l'introduzione del nuovo articolo 13 nel trattato CE.
- 6.2 Il Mediatore ha rilevato che l'età deve essere considerata una possibile causa di discriminazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, ciò è stato chiarito in particolare dal trattato di Amsterdam e pertanto la necessità di combattere la discriminazione fondata sull'età sarà espletata solo con la sua entrata in vigore.
- 6.3 Il Mediatore è del parere che l'attuale pratica delle istituzioni comunitarie di stabilire vari limiti di età con diverse motivazioni e in assenza di una giustificazione sufficiente non possa essere considerata un'applicazione corretta dei limiti di età.
- 6.4 Tuttavia, le indagini del Mediatore sembrano indicare che le istituzioni comunitarie potrebbero stabilire di applicare un unico limite di età con le dovute motivazioni e giustificazioni sufficienti. Se le istituzioni comunitarie non possono abolire l'uso dei limiti di età, sarebbe opportuno chiarire la relativa disposizione dello statuto del personale al fine di garantire che i limiti di età non siano applicati in modo discriminatorio o arbitrario.

7 Azioni intraprese dalle Istituzioni comunitarie riguardo ai limiti di età

- 7.1 Il Parlamento europeo ha deciso il 20 ottobre 1997 di elevare i limiti di età a 45 anni per i prossimi concorsi di assunzione al grado iniziale, prevedendo un riesame dopo due anni sulla base di una relazione da presentarsi da parte del servizio del personale al Segretario generale del Parlamento.
- 7.2 La Commissione ha deciso il 21 gennaio 1998 di abolire i limiti di età nella sua politica delle assunzioni. Nelle sue osservazioni la Commissione ha indicato che ritiene necessario applicare la propria decisione in accordo con le altre istituzioni e nel frattempo intende applicare un limite di età di 45 anni.
- 7.3 Considerati gli sviluppi di cui sopra, il Mediatore ha riconosciuto la necessità di un accordo interistituzionale comune.

CONCLUSIONE

In base all'indagine di propria iniziativa e tenendo conto dell'annuncio della Commissione riguardo all'abolizione nelle sue politiche dell'uso dei limiti di età, con un possibile accordo interistituzionale, il Mediatore non ha ritenuto giustificato proseguire l'indagine sull'applicazione dei limiti di età ed ha pertanto chiuso il caso. Il Mediatore ha invitato la Commissione a mantenerlo informato riguardo alle azioni intraprese al fine di conseguire un accordo interistituzionale per l'abolizione dei limiti di età.

DIRITTI ALLA PENSIONE DEGLI AGENTI LOCALI DELLA COMMISSIONE

Indagine di propria iniziativa 1150/97/OI/JMA

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 il Parlamento europeo ha trasferito al Mediatore la petizione n. L-35/96 inviata dalla signora A.V., cittadina cilena. La petizione riguardava il rifiuto della Commissione di riconoscerle i diritti pensionistici per il periodo 1977-1978 durante il quale aveva lavorato come agente locale presso la Delegazione della Commissione per l'America latina.

La petizione è stata registrata come denuncia, ma ha dovuto essere dichiarata inammissibile non essendo la denunciante cittadina dell'Unione né residente in uno degli Stati membri; di conseguenza non ottemperava ai criteri di cui all'articolo 138 E del trattato CE e dell'articolo 2.2 dello Statuto del Mediatore.

Tuttavia, in virtù dell'articolo 138 E del trattato CE il Mediatore decideva di aprire un'indagine di propria iniziativa sul caso, registrandolo con il numero 1150/97/OI/JMA.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel dicembre 1997 il Mediatore informava dell'indagine di propria iniziativa sia il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo che il Presidente della Commissione europea chiedendo a quest'ultima di redigere un proprio parere entro marzo 1998.

In risposta la Commissione informava il Mediatore che, a seguito del suo intervento, i servizi responsabili per le pensioni avevano iniziato a esaminare la situazione relativa ai diritti pensionistici del suo personale locale.

In seguito la Commissione spiegava che la signora A. V. aveva lavorato presso la sua Delegazione per l'America latina dal 1° gennaio 1977 al 30 settembre 1978. In virtù dell'articolo 80 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la Commissione assume i contributi di previdenza sociale dei propri agenti locali in base alle normative del luogo. Tuttavia, dato l'alto tasso di inflazione del Cile degli anni '70, la Commissione aveva iscritto i propri agenti locali di stanza a Santiago in uno specifico ente

previdenziale, l' "Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer" (OSSOM) di Bruxelles. Con il mutare della situazione economica in Cile, gli agenti locali della Commissione erano stati progressivamente integrati nel sistema di previdenza sociale nazionale cileno.

Per quanto attiene ai diritti pensionistici della signora A.V., la Commissione aveva contattato l'OSSOM che confermava l'iscrizione della denunciante per il periodo di lavoro svolto presso la Delegazione per l'America latina. I contributi di previdenza sociale versati durante quel periodo dovevano pertanto essere integrati nel computo dei suoi diritti pensionistici a partire dall'età di 55 anni.

La Commissione aveva anche informato il Mediatore di aver inviato queste informazioni alla denunciante con riferimento al proprio intervento.

Il Mediatore ha inoltrato la lettera della Commissione alla signora A. V. nel giugno 1998, ma non ha ricevuto altri commenti dalla stessa.

LA DECISIONE

Alla luce del parere Commissione e delle informazioni fornite dal denunciante, è risultato che la Commissione abbia adottato misure adeguate per risolvere la questione con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**4 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
DELL' UNIONE EUROPEA**

**4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E
LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

Il 19 gennaio il signor SÖDERMAN ha presentato alla commissione per le petizioni la sua prima relazione speciale a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti.

Il 20 gennaio il signor SÖDERMAN e il signor Ian HARDEN, Capo del Segretariato, hanno incontrato a Lussemburgo il giureconsulto GARZÓN CLARIANA e i membri del servizio giuridico del Parlamento.

Il 20 aprile 1998 il signor SÖDERMAN ha presentato la sua relazione annuale per il 1997 alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo presieduta dall'onorevole Edward NEWMAN. Il discorso del signor SÖDERMAN è stato seguito da una discussione animata. Alla conferenza stampa successiva all'incontro era presente un elevato numero di giornalisti.

Il 25 giugno il signor SÖDERMAN ha pronunciato un discorso alla commissione per gli affari istituzionali a Bruxelles nell'ambito della sua audizione sulla mancanza di pregiudizi. Il relatore è stato il deputato del Parlamento europeo Maj-Lis LÖÖW. Tra gli altri oratori sono intervenuti il professore Deirdre CURTIN dell'Università di Utrecht, la signora Kristina RENNERSTEDT, segretario di stato del ministero di Giustizia svedese e il signor Hans BRUNMAYR del Consiglio.

Il 25 giugno il signor SÖDERMAN ha incontrato anche il Presidente del Parlamento europeo, GIL-ROBLES, e il Segretario Generale, Julian PRIESTLEY. Sono state discusse questioni aperte relative all'istituzione dell'ufficio del Mediatore e al progetto di bilancio per il 1999.

Il 7 luglio il signor SÖDERMAN e il signor Ian HARDEN hanno incontrato il signor GARZÓN CLARIANA, giureconsulto a Lussemburgo per discutere di questioni giuridiche inerenti al bilancio.

Il 23 novembre il signor SÖDERMAN ha avuto un colloquio con la commissione per le petizioni a Bruxelles.

4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA

Il 2 febbraio Ian HARDEN e Peter DYRBERG hanno avuto un incontro presso gli organi della Commissione per ricercare una conciliazione amichevole al caso 1109/96.

Il 20 aprile il signor SÖDERMAN e il signor DYRBERG hanno incontrato il signor Jean-Claude EECKHOUT, Direttore del Segretariato generale della Commissione e il signor Philippe GODTS. Essi hanno parlato della possi-

bilità di organizzare un seminario congiunto in novembre a Bruxelles per i funzionari di collegamento e i consulenti giuridici della rete Euro-Jus degli Stati membri.

Il 21 aprile il signor SÖDERMAN ha incontrato il signor Santiago GÓMEZ-REINO LECOQ, vicedirettore generale, Direzione Generale IB - Relazioni esterne: Mediterraneo del Sud, Medio e Vicino Oriente, America latina, Asia del Sud e del Sud-Est e cooperazione Nord-Sud.

Essi hanno discusso in merito alle possibilità dell'Unione di assistere i Difensori civili dell'America centrale e di cooperare con loro.

Il 7 maggio il signor SÖDERMAN ha avuto un colloquio con il signor Alfonso MATTERA RICIGLIANO, direttore, Direzione XV - B - Libera circolazione delle merci e appalti pubblici. Essi hanno discusso in merito alla procedura ex articolo 169.

L'8 luglio il signor SÖDERMAN ha incontrato l'ambasciatore CHRISTOFFERSEN della rappresentanza permanente della Danimarca a Bruxelles. Nel pomeriggio egli ha avuto un colloquio con il Commissario Anita GRADIN.

Il 29 settembre 1998 il signor SÖDERMAN ha incontrato il signor MATTERA RICIGLIANO, direttore della DG XV della Commissione europea e alcuni suoi collaboratori per esaminare in generale le procedure del Mediatore nel trattare le denunce relative alle procedure della Commissione ex articolo 169.

Il 30 settembre 1998 il signor SÖDERMAN ha pronunciato il discorso "L'utente ha sempre ragione?" presso gli edifici della Commissione europea a Bruxelles. Alla conferenza erano presenti numerosi dipendenti di tutte le istituzioni e gli organi comunitari. L'incontro è stato presieduto dal direttore generale della DG IX, Steffen SMIDT.

5 RAPPORTI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

Per tutelare i diritti dei cittadini europei, è in corso di elaborazione un sistema flessibile di cooperazione tra il Mediatore europeo e i Difensori civici e gli organi corrispondenti che esistono negli Stati membri.

L'attuazione di molti aspetti del diritto comunitario è di competenza delle amministrazioni nazionali, regionali o locali. Le denunce di cittadini che ritengono che tali autorità abbiano violato i diritti loro riconosciuti dalla normativa comunitaria esulano dal mandato del Mediatore europeo, anche quando si tratta di un diritto connesso alla cittadinanza dell'Unione, come la libera circolazione, garantito dall'articolo 8 A del trattato CE. In numerosi casi queste denunce potrebbero essere trattate efficacemente dai Difensori civici nazionali o da organi corrispondenti (come le commissioni per le petizioni), sempre più impegnati in questioni riguardanti l'attuazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali.

5.1 LA RETE DI COLLEGAMENTO

Nel corso del 1998 è proseguita la cooperazione tra Difensori civici nazionali ed organi corrispondenti e il Mediatore europeo. Una seconda lettera di collegamento è stata pubblicata nel maggio 1998 e una terza è stata presentata alla fine dell'autunno.



La Signora Anita Gradin e il Signor Söderman hanno partecipato ad un seminario tenutosi a Bruxelles con gli ufficiali di collegamento degli uffici dei difensori civici nazionali e i funzionari Euro-Jus.

Il 23 e 24 novembre 1998 si è svolto a Bruxelles un seminario tra i funzionari di collegamento degli uffici dei Difensori civici nazionali e i consulenti

giuridici della rete Euro-Jus sugli aspetti del diritto comunitario, sulle norme di buona prassi amministrativa e sull'attività dei Difensori civici nazionali e degli organi corrispondenti in relazione al controllo giurisdizionale e ai casi concreti inerenti al diritto comunitario. Tra gli oratori hanno partecipato Jacob SÖDERMAN, il Commissario Anita GRADIN, Edward NEWMAN, vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, Leif SEVÓN, giudice della Corte di giustizia della Comunità europea, David O'KEEFFE, professore di diritto presso lo University College di Londra, Jean-Louis DE BROUWER, Commissione europea, il signor BROPHY, ufficio del Difensore civico irlandese, Klaus EBERMANN, Commissione europea, il signor PALACIO GONZÁLES, amministratore del Tribunale di primo grado, Philippe BARDIAUX, ufficio del Difensore civico francese, il signor RIBEIRO, ufficio del Difensore civico portoghese, la signora GERSTBERGER, segretariato della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, il signor ANDERSEN, ufficio del Difensore civico danese, il signor TATE, ufficio del Difensore civico britannico, il signor GASPARNETTI, Commissione europea e il signor STOODLEY, Commissione europea. Le sessioni sono state presiedute dal signor SÖDERMAN, dal signor BERMEJO, ufficio del Difensore civico spagnolo, dalla signora Riitta LÄNSISYRJÄ, ufficio del Difensore civico finlandese e dal signor BARDIAUX, ufficio del Difensore civico francese.

5.2 COOPERAZIONE NEL TRATTARE LE DENUNCE

Al seminario tenutosi a Strasburgo nel settembre 1996, cui erano presenti i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti e il Mediatore europeo, è stato convenuto che il Mediatore europeo avrebbe potuto trattare questioni deferite dai Difensori civici nazionali o organi corrispondenti in merito al diritto comunitario e fornire direttamente le risposte o trasmettere tali questioni all'istituzione o all'organo comunitario appropriato al fine di raggiungere una soluzione.

Nel 1998 5 questioni sono state trattate nel modo suddetto.

5.3 COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

Nel maggio 1997 il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia da parte del Difensore civico nazionale andaluso, signor CHAMIZO DE LA RUBIA, il quale lamentava il presunto comportamento passivo delle autorità francesi nei confronti degli attacchi subiti dai camionisti spagnoli in Francia e della distruzione dei loro prodotti agricoli. A suo parere, tale comportamento era contrario ai principi fondamentali della Comunità europea, ovvero alla libera circolazione delle merci e in particolare era in contrasto con gli articoli 38, 39 e 74 del trattato CE. Il signor CHAMIZO ha sottolineato le conseguenze negative di tali azioni per le esportazioni agricole spagnole e in particolare per gli agricoltori dell'Andalusia. (Denuncia 478/97/JMA)

Egli ha invitato il Mediatore europeo ad avviare un'indagine di propria iniziativa sulla questione affinché la Commissione, quale "custode del trattato", adottasse provvedimenti contro il governo francese.

In seguito all'esame degli argomenti sollevati dalla denuncia, il Mediatore ha concluso che essa non era ricevibile dal momento che non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso l'istituzione comunitaria interessata, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore europeo e ha deciso di trasferire la denuncia alla Commissione europea. Il Mediatore, con lettera inviata al signor CHAMIZO nel giugno 1997, ha spiegato che detto deferimento avrebbe consentito alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari.

La Commissione ha informato il Difensore civico andaluso che la sua lettera era stata registrata come denuncia. Nell'agosto 1997 il direttore generale della DG VI, signor LEGRAS, ha aggiornato il signor CHAMIZO sugli ultimi sviluppi della vicenda. La Commissione ha spiegato di aver esaminato la situazione e di aver concluso che essa non era conforme all'articolo 30 del trattato. Pertanto, dopo avere avviato una procedura di infrazione, la Commissione ha portato la questione dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-265/95). Per quanto concerne gli ultimi avvenimenti, la Commissione ha inviato diverse lettere alle autorità francesi. Nel marzo 1998 il signor LEGRAS ha spedito un'altra lettera al signor CHAMIZO per informarlo in merito alla decisione della Corte di giustizia contro la Francia. Il signor LEGRAS ha anche spiegato che, in seguito al Vertice di Amsterdam del giugno 1997, la Commissione aveva iniziato a lavorare a un progetto di regolamento che è già stato sottoposto al Consiglio. Tale regolamento consentirà alla Commissione di prendere provvedimenti contro gli Stati membri che non adottano tutte le misure necessarie ad evitare attacchi alla libera circolazione delle merci.

Alla luce di quanto suddetto, il signor CHAMIZO ha scritto al Mediatore nel maggio 1998, esprimendo la sua soddisfazione per i provvedimenti adottati dalla Commissione e ha ringraziato il Mediatore per la sua cooperazione nella ricerca di una soluzione al problema.

Il 17 luglio 1998 Romano FANTAPPIÉ, Difensore civico regionale della Toscana, accompagnato dai suoi collaboratori, ha fatto visita all'ufficio del Mediatore europeo e ha invitato quest'ultimo a recarsi in Toscana.

Il 12 ottobre 1998 il signor SÖDERMAN ha incontrato la commissione per le petizioni del Sächsischer Landtag, guidata dal signor Thomas MÄDLER, Presidente della commissione. Dopo il discorso, il signor SÖDERMAN ha avuto un colloquio in merito alla sua attività di Mediatore europeo e alla futura cooperazione tra i due organi.



Il mediatore europeo ha presentato la sua relazione annuale per il 1997 al Parlamento europeo alla seduta plenaria del 16 luglio 1998.

6 PUBBLICHE RELAZIONI

6.1 EVENTI SALIENTI DELL'ANNO

CONGRESSO FIDE DEL 1998

Il Mediatore europeo è stato il relatore generale sul tema *"Il cittadino, l'amministrazione e il diritto comunitario"* al XVIII Congresso FIDE, tenutosi a Stoccolma, Svezia, dal 3 al 6 giugno 1998. Egli era accompagnato da Ian HARDEN, Peter DYRBERG e José MARTÍNEZ ARAGÓN.

Le sessioni di lavoro sul tema sono state presiedute dalla signora Elisabeth PALM, Presidente del Tribunale d'appello amministrativo di Gothenburg e dal dott. Hans RAGNEMALM, giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Al Congresso FIDE hanno partecipato oltre 500 delegati delle istituzioni europee, degli Stati membri dell'Unione e di Cipro, Malta, Norvegia e Svizzera.

Alla sessione plenaria inaugurale del Congresso, il ministro di giustizia svedese, Laila FREIVALDS, ha pronunciato un discorso su *"Lo stato di diritto e l'ampliamento dell'Unione europea"* e il Presidente della Corte di giustizia, dott. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, ha tenuto la conferenza di apertura *"La Corte di giustizia delle Comunità europee e l'interazione tra il diritto europeo e il diritto nazionale."*

La relazione generale del Mediatore sul tema *"Il cittadino, l'amministrazione e il diritto comunitario"* e la sua relazione finale presentata nella sessione plenaria sono disponibili sul sito Web in inglese e in francese.

LA RELAZIONE ANNUALE PER IL 1997

Il Mediatore europeo ha presentato la sua relazione annuale per il 1997 al Parlamento europeo alla seduta plenaria del 16 luglio 1998 a Strasburgo.

Come relatore a nome della commissione per le petizioni del Parlamento, il deputato del Parlamento europeo Edward NEWMAN ha accolto favorevolmente la definizione del Mediatore di "cattiva amministrazione". L'anno precedente, il Parlamento europeo aveva invitato il Mediatore ad esercitare pienamente il suo mandato nel trattare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e aveva rilevato la necessità di precisare il termine "cattiva amministrazione".

Sulla base delle informazioni fornite dai Difensori civici nazionali e dagli organi corrispondenti, il Mediatore europeo ha presentato nella sua relazione annuale la seguente definizione: *"Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante."*

Il Parlamento europeo ha ritenuto che tale definizione, unitamente agli esempi riportati nella relazione annuale, offre un quadro chiaro di ciò che

rientra nella sfera di competenza del Mediatore. A seguito della proposta dell'onorevole NEWMAN, a nome della commissione per le petizioni,¹ il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui la definizione è stata accolta favorevolmente.

LA RELAZIONE SPECIALE DEL MEDIATORE EUROPEO

La relazione speciale del Mediatore a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti, presentata al Presidente del Parlamento europeo il 15 dicembre 1997, è stata discussa dal Parlamento nella seduta plenaria di luglio sulla base della relativa relazione della commissione per le petizioni (*relatrice* Astrid THORS).²

Nella sua risoluzione sulla relazione speciale, il Parlamento ha accolto favorevolmente l'azione del Mediatore verso la trasparenza nell'Unione. È stato rilevato che una maggiore trasparenza e il favorire l'accesso del pubblico ai documenti sono strettamente connessi al codice di buona prassi amministrativa proposto dal Mediatore nella sua relazione annuale per il 1997.

UN'AGENDA EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO PER L'ANNO 2000

Il 9 e il 10 ottobre 1998 il signor Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal signor Peter DYRBERG, ha partecipato a una conferenza tenutasi a Vienna sul tema "*L'Unione Europea e i diritti dell'uomo: un'agenda per l'anno 2000*". La conferenza è stata organizzata dall'Istituto universitario europeo in cooperazione con il ministero degli Affari esteri austriaco. Il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul Mediatore europeo e i diritti dell'uomo fornendo alcune proposte destinate a migliorare la salvaguardia dei diritti dell'uomo all'interno dell'Unione.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

GERMANIA

Il 10 maggio il signor SÖDERMAN, è stato invitato dal deputato del Parlamento europeo, Karl von WOGAU, a parlare in merito a "I diritti dei cittadini europei" nel quadro delle celebrazioni della "*Giornata europea*" a Bad Krozingen.

Oltre 1000 persone provenienti dalle zone limitrofe e dalla Francia e dalla Svizzera hanno preso parte alle celebrazioni e hanno visitato i diversi stand. Presso gli stand dell'Unione Europea sono stati illustrati e distribuiti opuscoli sul Mediatore europeo.

Il signor SÖDERMAN ha potuto incontrare la signora Gerdi STAIBLIN, ministro dell'Agricoltura del Baden Württemberg e il sindaco di Bad Krozingen, Ekkehart MEROTH.

¹ A4-0258/98 (GU C 292 del 1998, pag.168).

² A4-0265/98 (GU C 292 del 1998, pag. 170).

Il 27 giugno il signor SÖDERMAN è stato invitato a partecipare a un convegno sul tema "*Europa oggi - le sue istituzioni e la sua gente*" organizzato dal professor HÖNNIGHAUSEN dell'Università di Bonn nel contesto dell'*Accademia estiva transatlantica (TASA) 1998*. Il convegno è stato presieduto dal giornalista del *Wall Street Journal Europe*, Matt MARSHALL. Tra gli altri oratori sono intervenuti il dott. Eckhard LÜBKEMEIER, direttore degli Studi di politica straniera della Fondazione Friedrich Ebert e Hella MANDT, docente di scienze politiche dell'Università di Trier. Il pubblico era costituito da 32 studenti di diverse università di Stati Uniti, Canada, Russia, Italia, Paesi Bassi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Gran Bretagna, Ucraina, Jugoslavia, Irlanda, Lituania ed Estonia.

Il 22 e 23 ottobre la signora Vicky KLOPPENBURG e il signor MARTÍNEZ ARAGÓN hanno partecipato a un seminario sulla "*Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e Schengen dopo Amsterdam*" organizzato dall'Accademia di diritto europeo a Trier. Il corso si proponeva di analizzare i cambiamenti introdotti dal trattato di Amsterdam riguardo alla cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione Europea e le conseguenze delle nuove disposizioni comunitarie sulle norme comuni riguardanti l'asilo, l'immigrazione e i controlli alle frontiere.

Sono stati esaminati i poteri conferiti dal trattato al Mediatore per vigilare sull'applicazione di tali disposizioni prendendo in considerazione le limitazioni poste su altre istituzioni comunitarie, in particolare sulla Corte di giustizia, e il loro impatto sui diritti dei cittadini. È stato in generale convenuto che la trasposizione delle suddette nuove disposizioni solleva problemi giuridici rilevanti che richiederanno una cooperazione tra le istituzioni nazionali e quelle comunitarie.

Il 5 novembre 1998 Peter DYRBERG ha incontrato la signora KNÖFLER, Presidente della commissione per le petizioni del parlamento del Land tedesco Sassonia-Anhalt e il signor SCHÄFER, amministratore di tale commissione.

Il 6 novembre 1998 Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso su "Il Mediatore europeo e la trasparenza e la democrazia" in una conferenza intitolata "Trasparenza e democrazia" organizzata a Magdeburgo dall'Associazione "Europa-Forum Magdeburger Börde e.V".

Invitato dal professor Jürgen SCHWARZE, il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza il 2 dicembre all'Università di Friburgo.

SPAGNA

In occasione del 50° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, l'Istituto della Catalogna per i diritti dell'uomo ha invitato il signor SÖDERMAN a partecipare insieme al signor CANELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna e al signor ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, Difensore civico spagnolo, a una conferenza tenutasi a Barcellona il 6 marzo 1998. La tavola rotonda verteva sul ruolo dei diritti dell'uomo nell'attività del Mediatore. Al discorso era presente un pub-

blico costituito da avvocati e studenti di diritto. Il signor SÖDERMAN era accompagnato dal signor José MARTÍNEZ ARAGÓN.

Nell'ambito delle iniziative della Federazione ibero-americana di Difensori civici (FIO) l'Università di Alcalá de Henares di Madrid ha organizzato un *"Corso per consolidare l'istituzione del Difensore civico in America latina"* dal marzo al dicembre 1998. L'obiettivo del corso era di fornire una formazione pratica ai funzionari dei diversi uffici dei Difensori civici dell'America latina. Il signor SÖDERMAN è stato invitato a parlare alla cerimonia inaugurale il 9 marzo 1998. Dopo una rassegna dell'evoluzione della cittadinanza dell'Unione negli anni passati, egli è giunto a conclusioni interessanti per il pubblico dell'America latina.

A tale manifestazione hanno partecipato anche il signor GALA, rettore dell'Università, il signor PIMENTEL, Difensore civico portoghese, il signor ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, Difensore civico spagnolo, il signor CAÑELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna e il signor CHAMIZO, Difensore civico regionale dell'Andalusia.

L'Università Complutense ha organizzato *"Las Jornadas sobre derecho interno y derecho comunitario europeo"* sul tema *"Armonización e Integración de los Ordenamientos Jurídicos de los Estados Miembros en el Derecho de la Unión Europea"* a Madrid dal 27 al 29 aprile 1998.

Il signor SÖDERMAN è stato invitato a parlare alla cerimonia di chiusura del 29 aprile. Egli ha tenuto un discorso intitolato *"La figura del Defensor del Pueblo europeo: Funciones y perspectivas de actuación"*.

Il signor SÖDERMAN ha anche visitato l'Ufficio del Parlamento europeo a Madrid.

In occasione dell'anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il signor SÖDERMAN è stato invitato a pronunciare un discorso sull'Unione Europea e i diritti dell'uomo all'Universidad Complutense di Madrid il 9 dicembre.

Il 10 e l'11 dicembre il signor SÖDERMAN, accompagnato dal signor MARTÍNEZ ÁRAGON, ha partecipato a un seminario *"Jornadas sobre 'Educación en Derechos Humanos'"* organizzato a Siviglia dal Difensore civico andaluso. Il signor SÖDERMAN ha tenuto la conferenza di apertura.

FRANCIA

Il 5 e il 6 febbraio il signor SÖDERMAN è stato invitato a partecipare a una riunione organizzata dal Difensore civico francese, Jacques PELLETIER, in occasione del 25° anniversario dell'istituzione francese. Tra gli altri partecipanti, il Presidente della Repubblica francese, Jacques CHIRAC, ha pronunciato il discorso inaugurale e il Primo ministro, Lionel JOSPIN, ha preso parte alla cerimonia di chiusura. Il signor SÖDERMAN ha parlato delle origini e dello sviluppo dell'istituzione del Difensore civico nel mondo. Egli era accompagnato da Olivier VERHEECKE.

Il funzionario giuridico Benita BROMS ha partecipato a un incontro dal titolo "*NELLE NOSTRE MANI - l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo 50 anni dopo la Dichiarazione Universale*". Tale incontro è stato organizzato a Strasburgo dal 2 al 4 settembre 1998 dal Consiglio d'Europa come contributo alla celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e della revisione del 1998 dell'attuazione della Dichiarazione di Vienna e del Piano di Azione.

La relazione di apertura è stata presentata da Mary ROBINSON, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. I temi discussi comprendevano: Prevenzione di e risposte a violazioni strutturali o su larga scala dei diritti dell'uomo, relatore Vojin DIMITRIJEVIC; Diritti sociali: la sfida dell'indivisibilità e dell'interdipendenza, relatore Aalt-Willem HERINGA; Applicazione efficace dei diritti delle donne, relatrice Katarina TOMASEVSKI; Tutela: azione efficace a livello nazionale, relatore Régis DE GOUTTES; Tutela: azione efficace a livello internazionale, relatore Jeremy McBRIDE; La promozione dei diritti dell'uomo: informazione, istruzione e formazione, relatrice Kaija GERTNERE. Gruppi di discussione paralleli sui diversi temi sono stati presieduti da persone aventi una posizione eminente nell'ambito dei diritti dell'uomo.

Peter DYRBERG ha partecipato al 24° Congresso internazionale di scienze amministrative, organizzato dall'Istituto internazionale di scienze amministrative a Parigi dal 7 all'11 settembre.



Il signor Bernard STASI e il signor SÖDERMAN discutono in merito alla futura cooperazione durante la visita del Médiateur de la République a Strasburgo il 20 ottobre 1998.

Il 20 ottobre Bernard STASI, *Médiateur de la République*, ha fatto visita al Mediatore europeo insieme a Vincent BOUVIER, *Délégué Général*, Philippe BARDIAUX, *Conseiller pour les relations extérieures*, Anne MORRIER, *Chargée de mission pour la Communication*, e a Jean-François LEROY, *Chargé de mission pour les Délégués départementaux*.

Nel corso della riunione si è deciso di organizzare un seminario a Parigi nel settembre 1999. Dopo l'incontro, il signor STASI e il signor SÖDERMAN hanno tenuto una conferenza stampa congiunta.

IRLANDA

Il 4 e il 5 novembre Ian HARDEN ha presentato l'attività del Mediatore europeo in occasione di seminari sulla trasparenza e la democrazia in Europa tenutisi a Dungarvan, contea di Waterford e a Killarney, contea di Kerry e organizzati rispettivamente dal Centro europeo del sud-est - Carrefour rurale dell'Irlanda del sud-ovest dell'Associazione per lo sviluppo del sud della contea di Kerry. Tra gli altri oratori hanno partecipato Michael BROPHY, ufficio del Difensore civico irlandese, Siobhan DUFFY, consulente giuridico della rete Euro-Jus in Irlanda, Paul GORMLEY della rappresentanza della Commissione e Jim O'BRIEN della rappresentanza del Parlamento europeo.

ITALIA

Il signor SÖDERMAN si è recato in visita ufficiale in Italia dal 23 al 26 settembre 1998. Nel corso di tale visita egli ha incontrato a Firenze il Difensore civico regionale della Toscana, Romano FANTAPPIÉ, e i suoi collaboratori. Il signor SÖDERMAN è stato informato in merito a diversi progetti elaborati dall'ufficio del Difensore civico regionale, quali la creazione di una rete elettronica per collegare tutti i Difensori civici della Toscana e l'organizzazione di un incontro internazionale dei Difensori civici regionali dell'Unione europea.

Successivamente, il signor SÖDERMAN ha incontrato il professor Angelo PASSALEVA, Presidente del consiglio regionale della Toscana. Questi ha espresso la sua gioia nel poter dare il benvenuto al signor SÖDERMAN in Toscana, la prima regione italiana ad avere avuto un Difensore civico regionale. Il professor PASSALEVA e il signor SÖDERMAN hanno parlato dell'attività del Mediatore europeo e dell'importanza delle relazioni tra i Difensori civici a tutti i livelli locali, regionali e nazionali. Riguardo alla sua attività, il professor PASSALEVA ha sottolineato che in Italia la maggior parte del lavoro del Difensore civico regionale riguarda questioni di sanità pubblica e che tale argomento lo interessa in modo particolare. Il professor PASSALEVA e il signor SÖDERMAN hanno convenuto che la prossima votazione su un disegno di legge, che prevede l'organizzazione della figura del Difensore civico in Italia, costituisce una questione di notevole portata per la cittadinanza europea. Il signor SÖDERMAN ha sottolineato che, sebbene l'Italia abbia Difensori civici locali e regionali efficienti, spesso responsabili di regioni che sono più grandi di alcuni Stati membri dell'Unione europea, essa tuttavia è ancora uno dei pochi paesi dell'Unione a non avere un Difensore civico nazionale.



In settembre il professor Angelo PASSALEVA e il signor Romano FANTAPPIÉ hanno dato il benvenuto al signor SÖDERMAN in Toscana.

Il Mediatore europeo ha incontrato anche il signor Paolo GIANNARELLI, assessore della Regione Toscana incaricato delle politiche comunitarie. Il signor GIANNARELLI ha menzionato il valore delle attività del Mediatore europeo che, a suo parere, sono fondamentali al fine di consapevolizzare il cittadino italiano della propria cittadinanza europea. Il signor SÖDERMAN ha espresso il desiderio di istituire relazioni strette con i Difensori civici italiani a tutti i livelli. Il progetto presentato dal Difensore civico regionale della Toscana potrebbe essere un modo eccellente per raggiungere una tale cooperazione. Durante questo incontro sono state presentate al Mediatore europeo due controversie tra la Commissione europea e la Toscana (casi riguardanti la produzione di vino e l'allevamento del bestiame).

Il signor FANTAPPIÉ ha invitato i Difensori civici locali della Toscana, trenta in totale, a incontrare il Mediatore europeo. Questa è stata un'opportunità per discutere i problemi sollevati da un'organizzazione molto eterogenea di Difensori civici italiani. È risultato assolutamente necessario unificare le norme in questo settore e promuovere la cooperazione tra i Difensori civici.

Il signor SÖDERMAN ha fatto visita anche all'Istituto universitario europeo di Fiesole e ha incontrato il professor MASTERSON, Presidente dell'Istituto, il professor MENY, direttore dell'Istituto, il professor DEHOUSSE e il professor ZILLER. Il signor SÖDERMAN ha parlato della propria attività e del concetto di cattiva amministrazione. Si è poi discusso in merito alle relazioni tra il Mediatore europeo e le altre istituzioni comunitarie nonché dei rapporti con alcuni organi giurisdizionali o Difensori civici nazionali. Infine, il signor SÖDERMAN ha messo in evidenza la necessità di creare una rete tra il Mediatore europeo e i Difensori civici nazionali, regionali e locali secondo la prospettiva enunciata dal trattato di Amsterdam.

Il 26 settembre è stata organizzata una conferenza a Verona dal Difensore civico locale, Giovanni FRAIZZOLI. Il signor SÖDERMAN è stato invitato a tenere un discorso sulla "*Cooperazione con i Difensori civici nazionali, regionali e locali per tutelare e promuovere la cittadinanza europea*". Anton CANELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna, ha presentato la figura del Difensore civico regionale da un punto di vista spagnolo mettendo in rilievo le proprie esperienze. Paolo CAVALERI, professore di diritto pubblico a Verona, e il professor Lucio STRUMENDO, Difensore civico regionale del Veneto, sono stati invitati a illustrare le questioni italiane relative alla figura del difensore civico in previsione, soprattutto, della futura votazione del parlamento italiano.

La conferenza è stata seguita da un dibattito cui hanno partecipato Difensori civici regionali e locali provenienti da diverse parti dell'Italia e alcuni cittadini di Verona.

PAESI BASSI

Dall'8 al 10 maggio 1998 Olivier VERHEECKE e Ben HAGARD hanno preso parte al Congresso d'Europa tenutosi a l'Aja (*Costruiamo l'Europa dell'area di solidarietà e di libertà del XXI secolo*) in occasione del 50° anniversario del primo Congresso d'Europa. Il Congresso è stato organizzato dal Movimento internazionale europeo, presieduto da Mario SOARES che ha pronunciato il discorso di apertura. Il Congresso è stato solennemente inaugurato da sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi il 9 maggio 1998. Sono seguiti gli interventi di José María GIL-ROBLES, Presidente del Parlamento europeo, Peter MANDELSON, ministro senza portafoglio (Regno Unito), Jacques SANTER, Presidente della Commissione europea, Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee e di Leni FISCHER, Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Durante il Congresso il signor VERHEECKE e il signor HAGARD hanno gestito uno stand sul Mediatore europeo alla "*Expo Europe*" e hanno informato i partecipanti al Congresso sul ruolo e sulle attività del Mediatore europeo. Dei 3000 partecipanti al Congresso, oltre 700 hanno visitato lo stand del Mediatore per chiedere informazioni e raccogliere materiale.

Il signor VERHEECKE ha preso parte al seminario "*Democrazia, cittadinanza e diritti dell'uomo*", presieduto dal signor P.J.G. KAPTEYN, giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tra gli oratori hanno parte-

cipato Jean-Victor LOUIS, professore dell'Istituto di studi europei (Bruxelles) e Presidente della commissione per le iniziative del Movimento internazionale europeo, Pier Virgilio DASTOLI, segretario generale del Movimento internazionale europeo e Andreas GROSS, membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il dibattito ha riguardato il testo introduttivo "*Democrazia e cittadinanza in Europa*" presentato da Jo LEINEN, Presidente dell'Unione dei federalisti europei (UFE). Uno degli argomenti principali del dibattito è stato la stesura di una costituzione europea. Gli altri tre seminari erano intitolati "*La dimensione economica e sociale dell'Europa*", "*La dimensione multiculturale dell'Europa*" e "*L'Europa nel mondo*".

PORTOGALLO

Jacob SÖDERMAN si è recato in visita ufficiale in Portogallo dal 13 al 15 aprile 1998. La visita è stata organizzata da José MENERES PIMENTEL, Difensore civico nazionale portoghese e Nuno ANTAS DE CAMPOS, Capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento Europeo a Lisbona. Il Mediatore europeo ha fatto visita all'ufficio del Difensore civico nazionale portoghese. Egli si è recato anche presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo e presso la rappresentanza della Commissione europea a Lisbona.

Parte del programma sono stati inoltre alcuni incontri con alti funzionari portoghesi, tra cui il signor SEIXAS DA COSTA, segretario generale degli affari europei presso il ministero degli Esteri, il signor CARDOSO DA COSTA, Presidente della corte costituzionale, il signor SANTOS, Presidente del parlamento portoghese e il signor MARTINS, Presidente della commissione del parlamento portoghese che si occupa degli affari costituzionali, dei diritti, delle libertà e delle garanzie per i cittadini. Il signor SÖDERMAN ha anche avuto l'opportunità di incontrare il signor SOARES, ex Presidente della Repubblica portoghese e attuale Presidente del Movimento europeo.

Il signor SÖDERMAN ha inoltre avuto un colloquio con il signor FREITAS DO AMARAL, professore di diritto amministrativo presso l'Università di Lisbona e Presidente della sezione portoghese del Movimento europeo.

FINLANDIA

Il 14 marzo il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza dal titolo "*L'Europa dei cittadini*" a Tampere, Finlandia. All'incontro hanno partecipato circa 150 giurati dei Tribunali di primo grado.

Il 20 maggio 1998 il signor SÖDERMAN ha partecipato a un seminario sull'etica organizzato dall'arcivescovo di Turku in cui ha pronunciato un discorso sui "Valori europei".

Il signor SÖDERMAN, accompagnato dalla giurista Benita BROMS, ha preso parte alla "*Conferenza nordica sul diritto comunitario*" tenutasi a Helsinki dal 6 all'8 novembre. Il signor SÖDERMAN ha pronunciato un discorso sui cittadini europei e sulle Istituzioni comunitarie.

Il signor SÖDERMAN ha infine illustrato la sua attività a Kajaani, Seinäjoki e Imatra l'11, il 12 e il 15 novembre.

SVEZIA

In occasione del Congresso FIDE del 1998 (3-6 giugno 1998) il Mediatore europeo ha visitato il parlamento svedese e il 2 giugno ha presentato la sua attività alla commissione per gli affari europei.

Il 16 ottobre il signor SÖDERMAN si è recato a Göteborg, Svezia, e ha tenuto una conferenza in un seminario intitolato "*Demokrati och transparens i vårt Europa*". Il seminario faceva parte del Carrefour dell'Europa occidentale patrocinato dalla Commissione. Linda STENEBOG, Capo della rappresentanza della Commissione in Svezia, ha tenuto un discorso sull'accesso alle informazioni relative all'Unione Europea e Ivar VIRGIN e Anneli HULTHÉN, entrambi MPE, hanno pronunciato un discorso sulla loro attività presso il Parlamento europeo.

REGNO UNITO

Il 23 gennaio il signor SÖDERMAN si è recato in visita ufficiale in Scozia e ha incontrato il commissario dell'amministrazione locale, Frederick MARKS. Egli ha incontrato anche la rappresentanza della Commissione a Edimburgo ed è stato invitato dal professor John USHER a tenere una conferenza presso l'Università di Edimburgo sul ruolo del Mediatore europeo.

Il signor SÖDERMAN, accompagnato dal funzionario responsabile delle comunicazioni su Internet, Ben HAGARD, si è recato in visita nel Regno Unito il 28 e 29 maggio. Il 28 maggio il signor SÖDERMAN ha tenuto un seminario sul ruolo del Mediatore europeo presso l'Università del Centro di Reading per gli Studi sulla Mediazione. Prima della conferenza, il signor SÖDERMAN ha incontrato il professor Roy GREGORY, direttore del Centro, che ha poi presieduto il seminario. Il discorso del signor SÖDERMAN è stato seguito da una discussione animata. Tra i partecipanti vi erano il professor Roy GREGORY e il dott. Philip GIDDINGS del Centro per gli Studi sulla Mediazione, il professor Peter WOODWARD e il dott. Alex WARLEIGH del dipartimento di politica dell'Università di Reading, il professor Richard BELLAMY, direttore del dipartimento di politica, il professor Tony DOWNS, decano della facoltà di lettere dell'Università e il professor Gavin DREWRY del Royal Holloway College, Università di Londra.

In seguito sono stati pubblicati articoli riguardanti la visita del signor SÖDERMAN nel *Reading Evening Post* e nel *Reading Chronicle* nonché nel *Bulletin* dell'Università di Reading.

Dopo il seminario, il professor Roger WILLIAMS, vicerettore dell'Università di Reading, ha offerto una cena in onore del signor SÖDERMAN.

Il 29 maggio il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso alla conferenza informativa "*Mettere a fuoco l'Europa*" del Civil Service College di Londra. Michael DUGGETT, lecturer principale di politica, governo ed Europa presso il College, ha presieduto la conferenza informativa. Alla sessione domande e risposte, successiva al discorso del signor SÖDERMAN,

hanno partecipato Michael DUGGETT, John TATE dell'ufficio del Commissario parlamentare del Regno Unito, il Difensore civico per le pensioni del Regno Unito, Julian PARRY, Margaret BATTY del Civil Service College, Nick O'BRIEN dell'ufficio del Difensore civico dei servizi giuridici del Regno Unito e Keith FINCH del ministero dell'Agricoltura.

Il 6 novembre Ian HARDEN ha illustrato l'attività del Mediatore europeo in una conferenza organizzata dal consiglio comunitario del Lancashire. Tra gli altri oratori sono intervenuti Tony CUNNINGHAM, MPE, Alan WATSON dell'ufficio del Commissario parlamentare per l'amministrazione ed Alison HOOK della rappresentanza della Commissione. La conferenza è stata presieduta da Patricia THOMAS, Commissario per l'amministrazione locale in Inghilterra.

6.3 ALTRI AVVENIMENTI

Il 9 febbraio il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul suo ruolo come Mediatore europeo a circa 400 studenti dell'*Università Robert Schuman* di Strasburgo. Tale manifestazione è stata organizzata dal



La signora Sandra PISZK, Difensore civico di Costa Rica, ha fatto visita al Mediatore europeo il 12 febbraio.

Parlamento europeo nell'ambito della "*Settimana europea*" e ha avuto luogo nell'emiciclo di Strasburgo.

Il 12 febbraio Sandra PISZK, Difensore civico di Costa Rica ha fatto visita al Mediatore europeo a Strasburgo.

Il 12 febbraio il Difensore civico peruviano, Jorge SANTISTEVAN DE NORIEGA, si è recato presso l'antenna di Bruxelles dell'ufficio del Mediatore europeo e ha incontrato Peter DYRBERG, giurista principale.

Il 19 febbraio il signor SÖDERMAN e il signor HARDEN hanno incontrato Gérard BELIARD, capo del dipartimento delle relazioni internazionali della città di Strasburgo.

Il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul suo ruolo come Mediatore europeo a circa 50 membri della commissione dell'Unione Europea della Camera di commercio americana in Belgio. L'incontro ha avuto luogo a Strasburgo l'11 marzo.

L'11 marzo l'ambasciatore australiano in Francia, John Michael SPENDER, si è recato in visita dal Mediatore europeo a Strasburgo.

Il signor SÖDERMAN ha incontrato Jan GREVSTAD, consigliere presso la missione in Norvegia dell'Unione europea il 12 marzo a Strasburgo.

Il 17 marzo Ian HARDEN ha tenuto un discorso presso il Centro per gli studi di politica europea a Bruxelles dal titolo "*L'attività dell'ufficio del Mediatore europeo*".

Il 18 marzo Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso sul ruolo del Mediatore europeo a 20 studenti della Sassonia-Anhalt.

Il 23 marzo Fahri OZTURK, Presidente del *Conseil de Supervision d'Etat à la Présidence* della Turchia e Nuri TORTOP, membro dello stesso consiglio hanno fatto visita al Mediatore europeo. Tale visita è stata organizzata dal ministro degli Affari esteri francese come parte di un viaggio ufficiale in Francia.

Il 1° aprile il dott. Gökhan ÇAPOGLU, Presidente del partito di rinnovamento turco e deputato del parlamento turco, ha fatto visita al Mediatore europeo.

Il 6 aprile 1998 Olivier VERHEECKE ha ricevuto un gruppo di studenti e professori della *Scuola Media Statale* di Belluno (Italia) e ha illustrato l'attività del Mediatore europeo.

Il 7 aprile il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a 12 studenti di scienze politiche del Strasbourg Centre della Syracuse University (New York, USA).

Il 21 aprile Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso sull'attività del Mediatore europeo a 35 insegnanti della Sassonia-Anhalt. Egli ha anche ricevuto un gruppo di 20 giornalisti danesi e ha parlato degli ultimi risultati ottenuti dal Mediatore.

Il 23 aprile il signor SÖDERMAN ha illustrato la sua attività come Mediatore europeo a un gruppo di 60 membri dell'Associazione "*Internationales Kolpingwerk*". Tra il pubblico vi erano cittadini tedeschi, svizzeri, austriaci, ungheresi, cechi, polacchi e slovacchi. L'incontro si è svolto nel quadro della visita annuale al Parlamento europeo di Strasburgo.

Il 28 aprile il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a un gruppo di 50 studenti dell'Università di Bayreuth, Germania.

Il 7 maggio Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso su "*Governo aperto e l'esigenza di trasparenza*" in un seminario intitolato "Parlamenti in

rete" organizzato a Bruxelles dal Centro europeo per la ricerca e la documentazione parlamentare.

Il 7 maggio il signor SÖDERMAN ha presentato la sua attività a un gruppo di 20 studenti dell'Università di Jyväskylä, Finlandia, che erano in visita a Bruxelles.

Il 9 maggio, nell'ambito della Giornata europea, il Parlamento europeo ha organizzato a Bruxelles e a Strasburgo una giornata dedicata alle visite. Dei 9000 visitatori presenti a Bruxelles e dei 5000 a Strasburgo molti si sono recati presso gli stand del Mediatore nel nuovo edificio Leopold di Bruxelles e nell'IPE1 di Strasburgo. Il personale del Mediatore, presente presso gli stand, ha fornito informazioni generali e ha distribuito materiale illustrativo.



Il 9 maggio il Parlamento europeo ha organizzato a Bruxelles e a Strasburgo una giornata dedicata alle visite. Dei 5000 visitatori presenti a Strasburgo molti si sono recati presso lo stand del Mediatore nell'IPE 1.

L'11 maggio 1998 i 20 membri dell'Associazione di informazione europea di Regno Unito, Estonia, Austria ed Italia hanno assistito a una relazione del signor SÖDERMAN sull'attività del Mediatore e sul futuro del sito Web del Mediatore.

L'11 maggio il signor SÖDERMAN ha illustrato la sua attività a 20 membri della commissione dell'Unione europea del parlamento finlandese.

L'11 maggio il signor SÖDERMAN è stato inoltre invitato a tenere una conferenza a 12 alti funzionari finlandesi che hanno preso parte a una ses-

sione di formazione presso il *Centre des Études Européennes* di Strasburgo.

Il 13 maggio il segretario generale del partito comunista cileno, Gladys MARIN, che era in visita al Parlamento europeo, ha incontrato il signor SÖDERMAN.

Il 14 maggio Ian HARDEN ha tenuto una conferenza a Strasburgo sul ruolo del Mediatore europeo ai membri dell'Associazione finlandese dei revisori dei conti dell'amministrazione statale.

Il 19 maggio Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso a Bruxelles ai membri dell'Unione danese *HK-Handel* di Århus.

Sempre il 19 maggio la signora Vicky KLOPPENBURG ha presentato l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di giornalisti finlandesi che era in visita al Parlamento europeo di Bruxelles su invito del deputato del Parlamento europeo Astrid THORS.

Il 25 maggio Jukka PASANEN, vicecancelliere di giustizia della Finlandia e Jukka OKKO, consigliere referendario dell'ufficio del cancelliere di giustizia hanno fatto visita al Mediatore.

Il 28 e il 29 maggio Peter DYRBERG ha preso parte ad una conferenza organizzata dall'Istituto universitario europeo (Firenze) sul tema "*Un'agenda europea sui diritti dell'uomo per l'anno 2000*".

L'11 giugno 1998 Ian HARDEN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di studenti della facoltà di legge di Leiden, accompagnato dal professor H.G. SCHERMERS.

Il 15 giugno il signor SÖDERMAN ha presentato la sua attività a un gruppo di 38 membri del Centro nazionale di cultura di Lisbona che era stato invitato a visitare il Parlamento europeo dal deputato VAZ DA SILVA.

Il 17 giugno 1998 Ian HARDEN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di tirocinanti del *Centre des Etudes Supérieures de la fonction publique territoriale*.

Il 18 giugno il Difensore civico della Catalogna, Anton CAÑELLAS I BALCELLS, si è recato in visita presso l'antenna di Bruxelles dell'ufficio del Mediatore. Egli era accompagnato da Jan GOORDEN, Difensore civico della comunità fiamminga del Belgio. Entrambi hanno avuto un colloquio con Peter DYRBERG.



Il 23 ottobre il signor SÖDERMAN ha incontrato un gruppo di studenti dell'Università di Leiden.

Il 2 luglio, dietro richiesta dell'"Associazione di Montgelas per la promozione della cooperazione franco-bavarese", un gruppo di 20 alti funzionari bavaresi ha partecipato a una conferenza del signor SÖDERMAN.

Il 6 luglio il signor SÖDERMAN ha ricevuto un gruppo di studenti tedeschi del "Gymnasium Geretsried" che era in visita al Parlamento europeo. Egli ha tenuto una conferenza sul suo ruolo e sulle sue attività.

Il 6 luglio il professor Roy GREGORY del Centro per gli Studi sulla Mediazione presso l'Università di Reading ha fatto visita all'ufficio del Mediatore. Egli ha incontrato per un colloquio il signor SÖDERMAN e il signor HARDEN.

Il 15 settembre 1998 Ian HARDEN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di giornalisti del Pakistan e del Bangladesh che era in visita al Centro europeo di giornalismo.

Il 24 settembre 1998 Peter DYRBERG ha tenuto un discorso a un gruppo di studenti universitari finlandesi sull'attività del Mediatore e sull'accesso dei cittadini alle informazioni.

Il 23 ottobre il signor SÖDERMAN ha incontrato un gruppo dell'Associazione studentesca di Leiden e ha illustrato loro il ruolo e i doveri del Mediatore europeo.

Ian HARDEN ha illustrato il diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo in un seminario organizzato da *L'Institut des Hautes Études Européennes* il 17 e il 18 novembre a Strasburgo.

Il 20 novembre il signor SÖDERMAN ha ricevuto un gruppo danese di studenti proveniente dall'*Handelssolen / Ballerup* a Strasburgo.

Il 23 novembre la signora Benita BROMS ha fornito una rassegna generale del ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di giudici e avvocati finlandesi che era in visita a Strasburgo.

Il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "*Le Médiateur dans le système communautaire, rôle de la Commission des Affaires juridiques*" all'*Union des Avocats Européens* il 27 novembre a Strasburgo.

Conferenze sul ruolo del Mediatore europeo sono state tenute da Olivier VERHEECKE il 2 dicembre a Wageningen, Paesi Bassi e da Xavier DENOEL il 10 dicembre a Midi Pyrénées, Francia in incontri organizzati dalla rete di "Carrefour" dei centri di informazione rurali.

6.4 RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Il 6 gennaio il signor SÖDERMAN è stato intervistato da Anna PALJAKKA, giornalista del quotidiano finlandese *Helsingin Sanomat*.

Il 23 gennaio Frances HORSBURGH dell'*Herald* di Glasgow ha intervistato il signor SÖDERMAN in occasione della sua visita a Edimburgo in Scozia.

Il 27 gennaio Ian HARDEN ha rilasciato un'intervista a Claude KEIFLIN per conto de *La Croix* sull'attività del Mediatore europeo.

Eva SPIRA ha intervistato il signor SÖDERMAN per il giornale svedese *Statstjänstemannen*.

Il 17 febbraio i giornalisti del quotidiano svedese Dagens Industri e del finlandese *Kaupparehti* hanno intervistato il Mediatore a Strasburgo.

Il 18 febbraio il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza informativa per una delegazione di 15 giornalisti danesi che stava frequentando un seminario a Strasburgo.

Il 19 febbraio Zornitza VENKOVA, giornalista bulgara della televisione nazionale bulgara, ha intervistato il signor SÖDERMAN per una pubblicazione trimestrale intitolata *Europ Magazine*.

Il 10 marzo Päivi PALM ha intervistato il signor SÖDERMAN per il quotidiano *Turun Sanomat*.

L'11 marzo Terttu LEVONEN ha intervistato il signor SÖDERMAN per il quotidiano *Aamulehti*.

La visita del Mediatore europeo in Portogallo (13-15 aprile) ha avuto un'ampia copertura dei mezzi di informazione, in particolare da parte della televisione SIC e del quotidiano portoghese *Diário de Notícias*.

Il 21 aprile è stata organizzata a Bruxelles una conferenza stampa in seguito alla presentazione della relazione annuale per il 1997 alla commissione per le petizioni. Edward NEWMAN, vicepresidente della commissione per le petizioni, ha preso parte alla conferenza stampa.

Il 27 aprile il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica al signor SEZNEC per la pubblicazione francese *7 jours Europe*.

Il 29 aprile il signor SÖDERMAN è stato intervistato da Berna G. HARBOUR, giornalista del quotidiano nazionale *El País*, nel corso della sua visita all'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Madrid.

Il giornalista danese PEDRO ha intervistato il signor SÖDERMAN per il quotidiano danese *Ekstra Bladet* a Strasburgo il 12 maggio.

Il 27 maggio Gilles BESSEC ha intervistato Ian HARDEN per il programma "*Accents d'Europe*" di *Radio France Internationale*.

Il 29 maggio la giornalista Jill MORRELL, che era presente all'audizione "*Mettere a fuoco l'Europa*" del Civil Service College di Londra, ha intervistato il signor SÖDERMAN per British Satellite News. L'intervista, unitamente a un video sulla conferenza informativa, è stata diffusa nel mondo tramite l'ufficio esteri e del Commonwealth del Regno Unito.

Il 2 giugno 1998 il signor SÖDERMAN è stato intervistato dal quotidiano *Dagens Nyheter* e dall'agenzia di stampa TT a Stoccolma.

Il 17 giugno il giornalista tedesco Michael KALZ ha intervistato il signor SÖDERMAN.

Il 2 luglio il signor SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista in merito al suo ruolo e alle sue attività a Diane KLEIN per la *Radio Television Luxembourg*.

Il 3 luglio il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica a Jouni TANNINEN per la *radio* finlandese YLE.

Il 9 luglio il signor SÖDERMAN ha preso parte a una conferenza stampa-colloquio presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Londra.

Il 15 luglio è stata organizzata una conferenza stampa a Strasburgo in seguito alla presentazione della relazione annuale del Mediatore al Parlamento europeo. Lo stesso giorno il signor SÖDERMAN ha fornito un'intervista a Björn MÄNSSON del quotidiano finlandese-svedese *Hufvudstadsbladet*.

Il 17 luglio il signor SÖDERMAN è stato intervistato da Roland KRIMM per *Le Temps/Suisse* e per la *Radio Suisse Romande*.

Il 22 luglio Jesper Vind JENSEN, del quotidiano danese *Søndagsavisen*, ha intervistato il signor SÖDERMAN. Lo stesso giorno il signor SÖDERMAN è stato intervistato da Tiziana Di Simone, *RAI/Radio/Roma*.

Il 27 luglio Christine HOLZBAUER-MADISON ha intervistato il Mediatore per la rivista annuale francese *L'Année européenne*.

Il 29 luglio il signor SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista ad Alfredo SOTILLO, *ABC/España*.

Il 27 agosto Lars STRÖMAN, giornalista del quotidiano danese *Europe-Posten*, ha intervistato il signor SÖDERMAN.

Il 19 ottobre il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Markku MÖTTÖNEN, giornalista della radio finlandese *YLE*.

Il 20 ottobre Bernard STASI, *Médiateur de la République*, e Jacob SÖDERMAN hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in occasione della visita del Difensore civico francese a Strasburgo.

Il 20 ottobre Olivier VERHEECKE ha fornito un'intervista alla radio belga *RTBF* per il programma "*RADIO 21*".

Il 21 ottobre il signor SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista alla televisione greca per il programma "*Il Parlamento europeo e il cittadino*". Lo stesso giorno egli è stato intervistato dalla signora MULLER per la radio tedesca *IAD*.

Il 22 ottobre Mauro BELLABARBA della *Radio RAI* italiana ha intervistato il signor SÖDERMAN per un programma in onda ogni giorno sulle istituzioni europee.

Il 22 ottobre il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista al quotidiano finlandese-svedese *Hufvudstadsbladet*.

La Télévision Suisse Romande ha presentato un programma sull'attività del Mediatore europeo intervistando il signor SÖDERMAN il 5 novembre a Strasburgo.

Il 10 novembre il signor SÖDERMAN ha fornito un'intervista alla televisione finlandese *YLE* su "*L'Europa del cittadino*".

Il 18 novembre il signor SÖDERMAN è stato intervistato per conto della rivista francese *Investir Magazine*.

Il 19 novembre Vinde LARSEN ha intervistato il signor SÖDERMAN per il mensile della Commissione *EUROPA*.

Il 20 novembre il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Brandon MITCHENER per il *Wall Street Journal*.

A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL MEDIATORE EUROPEO DAL 01.01.1998 AL 31.12.1998

1 CASI TRATTATI NEL 1998

1.1 NUMERO DI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 1998 **1617**


– denunce ed indagini pendenti al 31.12.97	244 ¹
– denunce ricevute nel 1998	1372
– nuove proprie iniziative del Mediatore	1

1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ/ IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO **93%**

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Rispetto al mandato del Mediatore europeo

Rispetto al mandato del Mediatore europeo



1.3.2 Motivi per cui una denuncia esula dal mandato

– denunciante non autorizzato	18
– non riguarda un'istituzione o un organo comunitario	844
– non concerne un caso di cattiva amministrazione	46
– riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali	3

¹ Di cui 3 indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo e 199 denunce ricevibili.


1.3.3 Analisi delle denunce che rientrano nel mandato

Denunce ricevibili	212
– indagini avviate	170
– indagini non giustificate	42
– trattate o all'esame della commissione per le petizioni	9
– altre	33
Denunce irricevibili	199
Denunce irricevibili in quanto	
– autore/oggetto non individuati	67
– scadenza dei termini	6
– non precedute da passi amministrativi appropriati	97
– procedimento giurisdizionale in corso o concluso	17
– mancato esaurimento delle possibilità interne di ricorso (personale delle istituzioni)	12


2 INDAGINI AVVIATE NEL 1998 171

(170 denunce ricevibili e 1 di propria iniziativa del Mediatore europeo)

2.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE¹



¹ Alcuni casi interessano 2 o più istituzioni o organi. Le istituzioni e gli organi oggetto di indagini di propria iniziativa in merito al codice di buona prassi amministrativa sono: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni, Banca europea per gli investimenti, Banca europea centrale, Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Agenzia europea dell'ambiente, Agenzia europea di valutazione dei medicinali, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, Fondazione europea per la formazione, Osservatorio europeo delle droghe e della tossicodipendenza, Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

2.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI¹

¹ In alcuni casi sono stati indicati due tipi di cattiva amministrazione.

3	DECISIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA CHIUSURA DEL FASCICOLO RELATIVO A UNA DENUNCIA O ALLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE	1337
3.1	DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO	911
	– deferite	
	– come petizioni al Parlamento europeo	10
	– a Difensori civici nazionali	7
	– 600 denunciati sono stati invitati a rivolgersi a un'altra istituzione:	
	– Difensori civici nazionali/regionali o petizione a un parlamento nazionale	259
	– petizione al Parlamento europeo	80
	– Commissione europea	154
	– Corte di giustizia	1
	– altri	106
3.2	DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, MA IRRICEVIBILI	199
3.3	DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, RICEVIBILI, MA INDAGINI NON GIUSTIFICATE	42
3.4	INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA	185¹
	(Un'indagine può essere chiusa per 1 o più dei seguenti motivi)	
	– cattiva amministrazione non riscontrata	96 ²
	– con una valutazione critica all'istituzione	29
	– risolte dall'istituzione	51 ³
	– conciliazione amichevole	4
	– riscontro di cattiva amministrazione con progetto di raccomandazione	1
	– altro	9 ⁴
4	PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGistrate NEL 1998	
4.1	ORIGINE DELLE DENUNCE	
	– inviate direttamente al Mediatore europeo	1360
	da:	

¹ Di cui 2 indagine di propria iniziativa del Mediatore.


² Di cui 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore.

³ Di cui 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore.

⁴ In 4 casi il Mediatore ha concluso la propria indagine perché la materia della denuncia rientrava anche nelle competenze della Corte dei conti che stava esaminando la questione; in 2 casi perché la commissione per le petizioni del Parlamento europeo stava esaminando la questione; infine in altri 2 casi perché, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore, vi era un procedimento giurisdizionale in corso. In 1 caso il Mediatore ha concluso la propria indagine perché la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado stavano espletando la loro attività giudiziaria.

– singoli cittadini	1237
– imprese	60
– associazioni	63
– trasmesse da un deputato del Parlamento europeo	9
– petizioni deferite al Mediatore europeo	3

4.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

L'articolo 12 del regolamento finanziario delle Comunità europee prevede che il Mediatore trasmetta al Parlamento europeo entro il 1% maggio di ogni anno una previsione di entrate e di spese per l'anno successivo.

Lo Statuto del Mediatore europeo stabilisce che il bilancio del Mediatore deve figurare nell'allegato della sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale delle Comunità europee pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio. Tale titolo comprende anche le spese di missione. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di esercizio. Il titolo 3 comprende un unico capitolo contenente 2.000 ECU per le sottoscrizioni alle organizzazioni internazionali del Mediatore.

Per evitare inutili doppioni di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti da o attraverso il Parlamento europeo, ai sensi dell'Accordo quadro sulla cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo del 22 ottobre 1995. Tale Accordo è stato completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione del bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995.

Nei casi in cui i servizi forniti al Mediatore implicavano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento, nel 1998 si è generalmente effettuato un addebito il cui pagamento doveva essere eseguito attraverso il conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

All'inizio del 1998 il Mediatore disponeva di un organico di 17 persone, ovvero un posto in più rispetto alla fine del 1997. Tutti i posti sono temporanei.

L'importo totale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 1998 era di 2.777.178 ECU. Il titolo 1 (Stipendi, indennità e altre spese connesse al personale) ammontava a 2.003.178 ECU. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di esercizio) ammontava a 772.000 ECU. Stanziamenti supplementari pari a 201.000 ECU sono stati trasferiti nel corso dell'anno dal fondo di riserva per sopravvenienze passive del Parlamento europeo. Pertanto, l'importo finale degli stanziamenti disponibili nel 1998 corrispondeva a 2.978.178 ECU.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 1998 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

Titolo 12	081	548	ECU	Titolo 2657	224	ECU	Titolo 3888	ECU	Totale	2 739	660	ECU
-----------	-----	-----	-----	-------------	-----	-----	-------------	-----	--------	-------	-----	-----

Le entrate sono costituite da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. L'importo preventivato per le entrate nel 1998 ammontava a 264.421 ECU.

Titolo 1	2 081 548 ECU
Titolo 2	657 224 ECU
Titolo 3	888 ECU
Totale	2 739 660 ECU

Il bilancio per il 1999

Il bilancio per il 1999, elaborato nel corso del 1998, si riferisce a un organico di 23 persone, ovvero sei posti in più rispetto al 1998. Gli stanziamenti per tre di questi posti sono stati inseriti nella riserva.

L'importo totale degli stanziamenti per il 1999 corrisponde a 3.474.797 ECU. Il titolo 1 (Stipendi, indennità e altre spese connesse al personale) ammonta a 2.665.797 ECU. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di esercizio) ammonta a 807.000 ECU. Il titolo 3 comprende 2.000 ECU.

Il bilancio per il 1999 si riferisce a un'entrata complessiva (trattenute sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale) pari a 357.140 ECU.

In collaborazione con i servizi competenti del Parlamento, le stime del bilancio per il 1999 sono state elaborate in base alla supposizione che gli Accordi esistenti sulla cooperazione resteranno in vigore per tutto il 1999. Il bilancio per il 1999 comprende anche un "onorario di gestione" pari a 156.000 ECU per coprire i costi del Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi del personale, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità e a una serie di servizi informatici. L'inclusione dell'onorario di gestione costituisce un ulteriore passo verso la trasparenza del bilancio, ma non rappresenta una spesa aggiuntiva per il 1999 rispetto al 1998.

Il bilancio del 1999, come quelli degli anni precedenti, è stato redatto sotto forma di Allegato al bilancio del Parlamento europeo in conformità alle disposizioni vigenti. Il bilancio non contiene pertanto un fondo di riserva per sopravvenienze passive distinto dal momento che, se necessario, il Mediatore può richiedere un trasferimento dal fondo di riserva per sopravvenienze passive del Parlamento, come avvenuto nel 1996 e nel 1998.

C PERSONALE**MEDIATORE EUROPEO****Jacob SÖDERMAN****SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO****Ian HARDEN***Responsabile del Segretariato*
Tel. 00 33 3 88 17 2384**Peter DYRBERG***Giurista principale*
Antenna di Bruxelles - EAS/104
Tel. 00 32 2 284 2003**José MARTÍNEZ ARAGÓN***Giurista principale*
Tel. 00 33 3 88 17 2401**Olivier VERHEECKE***Giurista*
Tel. 00 33 3 88 17 5346**Vicky KLOPPENBURG***Giurista*
Antenna di Bruxelles - EAS/124
(dal 1.4.1998)
Tel. 00 32 2 284 2542**Benita BROMS***Giurista*
Tel. 00 33 3 88 17 2423**Xavier DENOËL***Tirocinante (fino al 31.1.1998)*
Giurista ausiliario (dal 1.2.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2422**Ida PALUMBO***Tirocinante (fino al 31.1.1998)*
Giurista ausiliario (dal 1.2.1998)
Agente temporaneo (dal 23.5.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2385**Alessandro DEL BON***Tirocinante (dal 1.3.1998)*
Giurista ausiliario (dal 1.10.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2382**Ilta HELKAMA***Addetto stampa*
Tel. 00 33 3 88 17 2398**Ben HAGARD***Addetto comunicazioni su Internet*
(dal 16.2.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2424**Panayotis THANOU***Funzionario del settore finanziario*
(fino al 15.4.1998)**Alexandros KAMANIS***Funzionario del settore finanziario*
(dal 1.9.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2403**Daniela TIRELLI***Assistente (fino al 31.3.1998)*

Nathalie CHRISTMANN
Funzionaria amministrativa
Tel. 00 33 3 88 17 2394

Anna RUSCITTI
Segretaria
Antenna di Bruxelles - EAS/102
Tel. 00 32 2 284 6393

Ursula GARDERET
Segretaria
Antenna di Bruxelles - EAS/103
Tel. 00 32 2 284 2300

Murielle RICHARDSON
Segretaria del Mediatore europeo
(in congedo dal 14.7.1998 al 4.1.1999)
Tel. 00 33 3 88 17 2388

Isabelle FOUCAUD
Segretaria
Tel. 00 33 3 88 17 2391

Stephanie KUNZE
Segretaria
facente funzione di segretaria
del Mediatore europeo
(dal 14.7.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 23 88

Isabelle LECESTRE
Segretaria ausiliaria (dal 1.3.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2413

Marie-Andrée SCHWOOB
Segretaria ausiliaria
(dal 1.10.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2383

Patrick SCHMITT
Usciere
(in congedo dal 1.8.1998)

Charles MEBS
Usciere (dal 1.9.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 7093

Hanna-Mari ANTTILAINEN
Tirocinante (fino al 31.1.1998)

Henrik LEFFLER
Tirocinante (1.2.-31.7.1998)

Maria ENGLESON
Tirocinante (dal 1.9.1998)
Tel. 00 33 3 88 17 2402

Peter BONNOR
Tirocinante (dal 15.9.1998)
Antenna di Bruxelles - EAS/105
Tel. 00 32 2 284 3897

COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore europeo
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex



00 33 3 88 17 2313
00 33 3 88 17 2383



00 33 3 88 17 90 62



- Per posta elettronica
euro-ombudsman@europarl.eu.int

- Indirizzo Internet
<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

Fotografie (tranne alle pagine 285 e 295): Parlament europeo,
pagina 285: Patricia Michaux